

Online-Schriften des DHI Rom  
Neue Reihe  
Pubblicazioni online del DHI Roma  
Nuova serie



Band  
Volume 2

Silvia Di Paolo

# Verso la modernità giuridica della Chiesa

Giovanni Francesco Pavini (ca. 1424–1485):  
la stampa, le *decisiones*, le *extravagantes*  
e la disciplina amministrativa

Lizenzhinweis: Diese Publikation unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung – Keine kommerzielle Nutzung – Keine Bearbeitung (CC BY-NC-ND 2.0), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum Download bereitgestellt werden.

Den Text der Lizenz erreichen Sie hier:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/legalcode>

ISBN 978-3-944097-09-1

ISBN-A 10.978.3944097/091

© 2018

Deutsches Historisches Institut in Rom

Istituto Storico Germanico di Roma

Via Aurelia Antica, 391

I-00165 Roma

<http://www.dhi-roma.it>

Das DHI Rom ist Teil der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, einer bundesunmittelbaren Stiftung des öffentlichen Rechts, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wird.

Satz: werksatz · Büro für Typografie und Buchgestaltung, Berlin

a Emanuele Conte

## Indice sommario

<b>Ringraziamenti</b>	<b>7</b>
<b>Introduzione</b>	<b>8</b>
<b>1 Padova, Ferrara, Ravenna, Roma: luoghi di incontro con la cultura canonistica</b>	<b>11</b>
1.1 La formazione in diritto e teologia nelle Università di Padova e Ferrara	11
1.2 Le relazioni ecclesiastiche e cittadine a Padova e Ravenna	15
1.3 La nomina a uditore della Sacra Rota Romana	18
1.4 L'attività giudiziaria durante i pontificati di Paolo II e Sisto IV	20
<b>2 La produzione e l'amor in libris imprimendis a Roma</b>	<b>24</b>
2.1 Gli interessi dottrinali ed editoriali	24
2.2 Opere ed <i>editiones principes</i>	26
2.3 Testimonianze di opere ad oggi perdute	28
2.4 False attribuzioni	31
<b>3 Una lettura moderna delle fonti del diritto della Chiesa</b>	<b>34</b>
3.1 Una proposta di gerarchia delle fonti <i>ante litteram</i> (1478)	34
3.2 Autenticità delle <i>decretales extravagantes</i>	36
3.3 La canonistica intorno alla decretale <i>Pastoralis</i> di Innocenzo III	39
3.4 "Extravagantes qualiter et ubi debent produci si de eis dubitatur?"	44
3.5 "Regulae cancellariae quam vim habent?"	46
3.6 "Numquid regulae istae universaliter ligent omnes etiam extram Curiam?"	49
3.6.1 "Pro parte negativa, videlicet, quod regulae non ligent universaliter omnes"	49
3.6.2 "Pro parte affirmativa, videlicet, quod regulae istae faciant ius generale"	51
3.7 Il valore delle <i>Decisiones Rotae</i> dentro e fuori la Curia	56
<b>4 La legislazione canonica extravagans</b>	<b>61</b>
4.1 Le <i>decretales extravagantes</i> e la loro esegesi	61
4.1.1 La tradizione manoscritta	61
4.1.2 La tradizione incunabola	63
4.2 La <i>editio princeps</i> delle <i>extravagantes communes cum glossis</i> (1475)	65
4.3 La decretale <i>Unam Sanctam</i> e la sua esegesi	68
4.4 Il Commentario alla Bolla <i>Unam Sanctam</i> (1478)	70
4.5 La <i>editio princeps</i> delle <i>Extravagantes Iohannis XXII</i> (1478)	72
4.6 Le <i>Decretales Extravagantes Communes</i> nel <i>Corpus Iuris Canonici</i>	74
4.7 Le glosse alle <i>extravagantes</i> dal manoscritto alla stampa	76

<b>5</b>	<b>La giurisprudenza della Sacra Rota Romana</b>	<b>81</b>
5.1	Il valore e la circolazione delle <i>decisiones</i> nei manoscritti	81
5.2	Il passaggio a stampa delle <i>decisiones</i>	84
5.3	Il contributo di Pavini alla circolazione della giurisprudenza rotale (1475)	85
5.4	Le <i>Decisiones Novae</i> e le <i>Decisiones Antiquae</i>	87
5.5	Le <i>Decisiones</i> di Thomas Fastolf e le <i>Decisiones Antiquiores</i>	88
5.6	L'operazione editoriale di Pavini sulle <i>decretales</i> e sulle <i>decisiones</i>	89
<b>6</b>	<b>La dottrina consiliare e la stampa</b>	<b>91</b>
6.1	La perizia tecnica di Pavini al servizio della Chiesa	91
6.2	La prima <i>consultatio contra Iudaeos Tridentinos</i> (1478)	92
6.3	La seconda <i>consultatio contra Iudaeos Tridentinos</i> (1478)	98
6.3.1	Il mandato al commissario pontificio	98
6.3.2	La condanna dell'operato del commissario pontificio	99
6.4	Le conclusioni sul processo trentino	102
6.5	L'introduzione della stampa a Trento come strumento di propaganda antiebraica	103
6.6	La diffusione a stampa delle due <i>consultationes</i>	104
6.7	La seconda edizione dei <i>Consilia</i> di Oldrado da Ponte (1478)	105
<b>7</b>	<b>La ordinaria amministrazione del prelado</b>	<b>108</b>
7.1	Il <i>Tractatus de visitatione praelatorum</i> (1475)	108
7.2	Il procedimento di visita	112
7.3	Il visitatore, i visitati e i <i>capitula</i> di inchiesta	118
7.4	La remunerazione del visitatore	123
7.5	La visita nella canonistica quattrocentesca	129
7.6	La circolazione del <i>Tractatus de visitatione praelatorum</i>	131
<b>8</b>	<b>La ordinaria amministrazione del capitolo sede vacante</b>	<b>133</b>
8.1	Il <i>Tractatus de officio et potestate capituli sede vacante</i> (1481)	133
8.2	Il capitolo e la vacanza della sede vescovile	135
8.3	“An capituli iurisdictione sede vacante in spiritualibus et temporalibus sit ordinaria in omnes”	140
8.4	“An capitulum sede vacante succedat in iurisdictione prelado defuncto a iure vel ab homine delegata”	146
8.5	La diffusione del <i>Tractatus de officio et potestate capituli sede vacante</i>	149
	<b>Conclusioni</b>	<b>151</b>

<b>Abbreviazioni</b>	<b>153</b>
<b>Fonti</b>	<b>154</b>
Fonti manoscritte	154
Fonti edite	156
<b>Cataloghi</b>	<b>158</b>
Cataloghi dei manoscritti	158
Cataloghi degli incunaboli	160
<b>Edizioni antiche</b>	<b>161</b>
Edizioni di opere di Giovanni Francesco Pavini fino ai <i>Tractatus Universi Iuris</i>	161
<i>Editiones principes</i> curate da Giovanni Francesco Pavini	162
Altre edizioni antiche	163
<b>Bibliografia</b>	<b>170</b>

## Ringraziamenti

La mia più profonda riconoscenza va a Emanuele Conte per avermi avvicinato alla storia del diritto e non aver mai smesso di guidarmi con straordinaria disponibilità e generosità di insegnamento. A Martin Bertram rivolgo il mio grazie infinite per avermi accompagnato nella stesura di questo testo con la sua sapienza e il suo rigore scientifico, che sono stati per me uno stimolo costante a migliorare. Ad Andreas Meyer (†) va il mio ricordo affettuoso e grato per la sua amicizia, i preziosi consigli e le piacevoli conversazioni, che hanno costituito un contributo di enorme valore alla definizione di questo studio. A Orazio Condorelli e Antonia Fiori il mio grazie di cuore per avermi offerto continui stimoli e occasioni di confronto e crescita sin dagli studi dottorali.

Per avermi onorata, negli anni, della loro attenzione, desidero ringraziare Paolo Alvazzi Del Frate, Italo Birocchi, Ennio Cortese, Carlo Fantappiè, Dolores Freda, Luca Loschiavo, Marta Madero, Paola Maffei, Sara Menzinger, Paolo Napoli e Beatrice Pasciuta.

Al Deutsches Historisches Institut in Rom, e in special modo a Kordula Wolf, esprimo la mia più sincera gratitudine per aver accolto questo lavoro con cordialissima professionalità e un eccezionale spirito di collaborazione.

Ringrazio Alessandra Casamassima per la costante disponibilità e tutto il personale della Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” e ancora il Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte di Francoforte e i suoi direttori Michael Stolleis, Marie Theres Fögen (†) e Thomas Duve per la prolungata ospitalità.

A Francesco Haass, mio marito, un immenso grazie di cuore per essermi stato sempre vicino. A Sveva Del Gatto, Leo Piccinini e Sheena Isobel Wilson, un grazie sincero per la preziosa amicizia.

## Introduzione

“At tu non in multis tantum sed in omnibus eundem te praestas, omnia rimaris, omnia vides, omnia intelligis, nichil est quod non veniat in mentem tanquam ea que ceteros latere solent ... Magna industria in perquirendo si quid in causa latet abstrusum doli, acre ingenium in convincendis argumentationum sophismatibus, subtile acumen in inveniendis et ad lucem deducendis veritate, disputas subtiliter, graviter, ornate et frequenter ultro poscis controversias, in pugnam rediens assurgis vehementer iam igitur incipis statim omnia, occursant verba et qualia quesita et exulta”.

Con queste parole colme di ammirazione e di esuberante retorica secondo lo stile elogiativo del tempo, nel 1475, l'avvocato concistoriale Giovanni Luigi Toscani espresse la considerazione altissima di cui l'uditore Giovanni Francesco Pavini godeva all'interno del tribunale della Sacra Rota Romana per le sue spiccate doti di analisi, discernimento e argomentazione giuridica.<sup>1</sup> Benché fosse ormai anziano e debilitato nel corpo, egli era ancora straordinariamente dedito al proprio ufficio giudiziario al servizio del pontefice Sisto IV.

L'occasione di queste note celebrative, espresse in forma epistolare, si presentò quando Pavini curò l'edizione incunabola di un volume che riuniva per la prima volta le collezioni trecentesche di *Decisiones* della Rota Romana. L'imponente volume fu stampato nel 1475, a Roma, dal tipografo tedesco Georgius Lauer<sup>2</sup> e al suo interno trovò posto la testimonianza del Toscani, che oggi costituisce un prezioso ritratto della figura di Pavini uditore.

Alla città papale si legò la seconda parte della vita di Pavini, interamente spesa nella magistratura e nell'impegno scientifico ed editoriale, mentre la sua formazione accademica ed ecclesiastica si snodò tra Padova, Ferrara e Ravenna, città nelle quali trascorse all'incirca i primi quarant'anni. Frequentò tutti gli ambienti dell'Accademia padovana: insegnò presso le facoltà dei teologi e dei giuristi divenendo membro dei rispettivi collegi, coltivò contatti con le arti e la medicina. Sempre in questa città conobbe da vicino il funzionamento dell'amministrazione diocesana – dapprima nella veste di vicario capitolare negli anni del vescovo Fantino Dandolo (1448–1459), più tardi di vicario generale del vescovo Iacopo Zeno (1460–1481) – maturando un'esperienza giuridico-pastorale che riversò poi nelle sue opere principali: il *Tractatus de visitatione praelatorum* (1475) e il *Tractatus de officio et potestate capituli sede vacante* (1481).

La sua produzione<sup>3</sup> abbraccia la legislazione papale, la giurisprudenza rotale, la dottrina consiliare, l'amministrazione della Chiesa e altresì i processi di canonizzazione, lasciando intravedere il progressivo affermarsi di un nuovo equilibrio tra le diverse componenti dell'ordinamento canonico.<sup>4</sup> L'arrivo precoce della stampa a Roma, che presto rese visibile la differenza fra due universi culturali e

---

<sup>1</sup> La citazione è tratta da una lunga epistola di Giovanni Luigi Toscani a Giovanni Francesco Pavini contenuta nell'edizione delle *Decisiones Rotae Romanae* stampata a Roma nel 1475 da Georgius Lauer. La lettera è parzialmente edita da BIANCA, *Un codice universitario*, pp. 143–144, nota 52. Per una sua lettura e sulla figura del Toscani, vedi infra cap. 5.3.

<sup>2</sup> Per un'analisi dell'incunabolo, vedi infra cap. 5.

<sup>3</sup> Per la descrizione della sua produzione, vedi infra cap. 2.

<sup>4</sup> Vedi infra cap. 3.



due pratiche di trasmissione testuale,<sup>5</sup> lo sollecitò a servirsi della nuova tecnologia per proporre una selezione accurata e un consolidamento delle fonti normative, dottrinali e giurisprudenziali. L'importanza di questo strumento nella diffusione della cultura giuridica gli parve subito rivoluzionaria, ma non restò spettatore della nascita del libro giuridico a stampa, se ne fece sensibile e appassionato promotore, curando le prime edizioni incunabole dei più diversi testi di diritto canonico, che scelse con erudita lungimiranza tra quelli in grado di farsi espressione, alle soglie dell'età moderna, del successo ottenuto dalla decretalistica,<sup>6</sup> dalla giurisprudenza<sup>7</sup> e dalla dottrina consiliare del Trecento.<sup>8</sup>

La diffusa crisi pastorale che affliggeva il governo della chiesa locale e si traduceva in crisi amministrativa lo sollecitò a riflettere sulla disciplina del governo della diocesi prediligendo il genere della trattatistica. Dapprima si soffermò sulla visita pastorale quale strumento di esercizio della piena giurisdizione di ogni prelado avente dei sottoposti, in particolare del vescovo nella diocesi;<sup>9</sup> più tardi valorizzò la potestà giurisdizionale del capitolo durante il momento 'straordinario' costituito dal vuoto di potere conseguente alla vacanza della sede vescovile.<sup>10</sup>

Oltre che giurista attento alle pratiche dell'amministrazione locale, Pavini fu canonista lungimirante nel promuovere la definizione del corpo normativo della Chiesa e la circolazione della cultura giuridica a stampa. Egli colse il valore che talune fonti canonistiche trecentesche avrebbero potuto rivestire per la cultura moderna e si dedicò a reperirne i testi fino ad allora dispersi nei manoscritti proponendone versioni nuove e originali da affidare subito alle presse degli stampatori perché trovassero una certa stabilità.

Nella dedizione alla promozione del libro giuridico a stampa, nella proposta di una definizione del *corpus* normativo e nella visione particolarmente moderna dell'ordinamento ecclesiastico è parso dunque di scorgere i tratti più significativi e originali della figura del Pavini. In questa direzione, allora, si è cercato di indagare maggiormente la sua figura di teologo e giurista *in utroque iure*, a cui sinora la storiografia ha rivolto scarsa attenzione, se non limitatamente alla sua biografia padovana<sup>11</sup> e al contributo che diede in veste di uditore alla conclusione del processo contro gli ebrei di Trento<sup>12</sup> del 1475–1478 e in qualità di relatore alla definizione di alcune famose cause di canonizzazione presso il tribunale romano.<sup>13</sup>

Il discorso prende le mosse dalla vita che Pavini spese tra Padova, Ferrara e Ravenna prima di arrivare a Roma (cap. 1), ricostruisce il suo impegno scientifico ed editoriale (cap. 2) e la visione che maturò dell'ordinamento ecclesiastico (cap. 3), per poi esaminare la specifica attenzione che

---

<sup>5</sup> EISENSTEIN, *The printing press*; per la principale e più recente letteratura sull'editoria giuridica nel Quattrocento, vedi infra cap. 2.1, nota 2, e più diffusamente nel corso di questo lavoro.

<sup>6</sup> Vedi infra cap. 4.

<sup>7</sup> Vedi infra cap. 5.

<sup>8</sup> Vedi infra cap. 6.

<sup>9</sup> Vedi infra cap. 7.

<sup>10</sup> Vedi infra cap. 8.

<sup>11</sup> La biografia di Pavini a Padova è stata ricostruita principalmente da Matteo MELCHIORRE, vedi infra cap. 1.2.

<sup>12</sup> La partecipazione del Pavini al processo contro gli ebrei di Trento è stata accuratamente esaminata da Diego QUAGLIONI e Anna ESPOSITO, e più di recente anche da Daniela RANDO, vedi infra cap. 6.1–5.

<sup>13</sup> Questo profilo è stato esaminato da Thomas WETZSTEIN, vedi infra cap. 2.2, nota 11.

rivolse alla dimensione giuridica delle singole componenti della Chiesa: la legislazione generale del Papa (cap. 4), la giurisprudenza della Rota (cap. 5), le *opiniones* dei dottori (cap. 6), lo strumento di governo ordinario del vescovo: la visita pastorale (cap. 7), la *potestas* del capitolo durante la vacanza della sede episcopale (cap. 8).

### *Avvertenza*

In accordo con gli editori, l'autrice ha rinunciato a fornire un indice dei nomi e delle cose notevoli ritenendo che il formato digitale dell'opera ne agevoli di per sé la individuazione.

L'edizione digitale è consultabile al seguente indirizzo: <http://dhi-roma.it/online-schriften-dhi-rom.html>.

# 1 Padova, Ferrara, Ravenna, Roma: luoghi di incontro con la cultura canonistica

“Non iure tantum, sed etiam in sacra theologia versatus est,  
canonicus patavinus creatus, cum in patria per aliquot annos docuisset,  
a Paulo II, Romae causarum auditor creatus est.”

(Panziroli, De claris legum interpretibus, 1721)

## 1.1 La formazione in diritto e teologia nelle Università di Padova e Ferrara

Tutta racchiusa nel secolo XV, nel pieno Umanesimo italiano,<sup>1</sup> la vita del canonista di origine padovana Iohannes Franciscus de Pavinis a Cartis<sup>2</sup> rappresenta una parabola esemplare per osservare come alle soglie dell'età moderna la figura tradizionale del giurista *doctor in utroque iure* si arricchisca di nuovi profili, espressioni di una cultura giuridica profondamente rinnovata dai motivi dell'Umanesimo e dagli effetti connessi alla nascita del libro giuridico a stampa.

Profondo conoscitore dell'ordinamento della Chiesa, egli seppe cogliere e recepire le istanze di cambiamento promuovendo una moderna definizione delle componenti del diritto nel passaggio dal medioevo all'età moderna. Benché il suo contributo alla storia del diritto canonico sia stato significativo, la sua persona necessita davvero di una presentazione ripercorrendo i momenti fondamentali della sua vita.

Di origini padovane, Francesco Pavini nacque, probabilmente,<sup>3</sup> nel 1424, da una famiglia che non

---

**1** MAFFEI, Gli inizi dell'Umanesimo giuridico, pp. 11–29, resta un testo fondamentale, anche per le considerazioni metodologiche sul rapporto tra Medioevo e Rinascimento e sulla compenetrazione dei nuovi motivi dell'Umanesimo nella metodologia scolastica. La letteratura sull'Umanesimo giuridico è vastissima. Citiamo qui solamente alcune opere importanti degli ultimi anni (che forniscono la precedente bibliografia) che sono state considerate nel corso di questo studio: CAVINA/FERRANTE/TAVILLA, Dalla critica umanista; GILLI (a cura di), Humanisme et Église; WITT, The Two Latin Cultures; ID., “In the Footsteps of the Ancients”; SAVELLI, Il libro giuridico; PADOA-SCHIOPPA, Storia del diritto, pp. 223–308; BROCCHI, Alla ricerca dell'ordine, pp. 1–49; QUAGLIONI, Diego, Tra bartolisti e antibartolisti; OSLER, The Myth of European Legal History; TROJE, Humanistische Jurisprudenz; CAPRIOLI, Questioni dell'umanesimo giuridico; STEIN, Legal Humanism; KRISTELLER, Studies in Renaissance Thought; ASCHERI, Giuristi, umanisti; COING, Die juristische Fakultät, pp. 30–47.

**2** Per una accurata biografia relativa alla prima parte della vita trascorsa a Padova, MELCHIORRE, Canonici giuristi; e ancora ID., Giovanni Francesco Pavini; per un profilo bio-bibliografico del giurista, DI PAOLO, Giovanni Francesco Pavini delle Carte. Si veda anche la scheda bio-bibliografica, solo in parte superata, di BELLONI, Professori e giuristi, pp. 326–327; la ricca voce di BERTOLA, François de Pavinis, e la scarsa descrizione di SCHULTE, Die Geschichte, vol. 2, pp. 331–333.

**3** La data di nascita resta incerta. L'anno 1424 si evince dalla testimonianza di NICOLAUS COMMENUS PAPA-DOPOLUS, Historia gymnasii Patavini, vol. 1, fol. 227, LXII, secondo cui Pavini morì nel 1484, all'età di sessant'anni, a causa della peste. Non suggeriscono altre ipotesi: JOSEPHUS C. R. CARAFA, De professoribus gymnasii romani, fol. 502, che pure menziona Pavini; DONDI DALL'OROLOGIO, Serie cronologico-istorica, fol. 157, che riporta precisamente alcuni momenti della vita; RENAZZI, Storia dell'Università, vol. 1, fol. 185; né infine TIRABOSCHI, Storia della letteratura italiana, vol. 3, fol. 74, che accenna a Pavini come a uno dei canonisti che illustrarono l'Università di Padova.

vantava nobili origini.<sup>4</sup> In alcuni documenti locali, la dicitura “a Cartis” accompagna il cognome Pavini evocando un legame con la manifattura della carta che finora resta senza alcun riscontro. Il padre Giacomo fu un mercante di lana, la cui fiorente attività gli consentì di raggiungere un certo benessere economico e godere così di una discreta considerazione sociale nella società cittadina: alla morte fu onorato della sepoltura nel vestibolo della porta orientale della Basilica di Sant’Antonio.<sup>5</sup> Francesco non fu il solo a studiare diritto in famiglia, anche uno dei suoi tre fratelli, Pietro, si laureò *in utroque iure*. Fu uno stimato civilista, entrò nel collegio dei giuristi, esercitò l’avvocatura e nel 1467 ottenne l’incarico di giudice all’ufficio del Cavallo.<sup>6</sup> Gli altri due fratelli, Alvise e Bartolomeo, invece, seguirono le orme paterne nel campo della lana.

Francesco coltivò una formazione composita fra il diritto e la teologia nel corso di una brillante carriera tanto nell’Accademia quanto nelle istituzioni diocesane e curiali. La sua formazione fu innanzitutto ecclesiastica: ricevette la prima tonsura e gli ordini minori il 19 marzo 1443,<sup>7</sup> quando era ancora studente di diritto a Padova,<sup>8</sup> e due anni dopo divenne dottore *in utroque iure*. Sostenne l’esame privato *in utroque iure* l’8 maggio del 1445 nella sede del palazzo vescovile ed ebbe come promotori famosi giuristi quali Antonio Roselli, Giacomo Zocchi, Francesco Porcellini, Giovanni da Prato e Francesco Capodilista. Diverse autorità cittadine lo onorarono della loro presenza: il podestà Luca Trun, il capitano Antonio Diedo, il *miles* Antonio Obizzi e l’esule fiorentino Palla Strozzi.<sup>9</sup> Ottenuta la licenza abilitante alla docenza,<sup>10</sup> il 10 maggio del ’45 sostenne l’esame pubblico *in utroque iure* nella Cattedrale di Padova alla presenza del vescovo e ricevette le insegne dottorali

<sup>4</sup> Sulle origini della famiglia Pavini delle Carte si rinvia alle accurate ricerche di MELCHIORRE, *Canonici giuristi*, pp. 95–97, dalle quali comunque non è emersa alcuna notizia. L’autore deduce che il cognome “Pavinus” costituisse un patronimico.

<sup>5</sup> SARTORI, *Archivio Sartori*, I, p. 617. Il figlio Giovanni Francesco fece apporre un’iscrizione funeraria che le cronache posteriori hanno considerato un elogio che questi volle fare più di se stesso che del padre. In essa sono menzionati i suoi titoli di dottore *in utroque iure*, di canonico e altresì la carica di uditore presso il tribunale romano, mentre alla figura paterna è riconosciuta la sola qualità di *optimus genitor*. Il testo dell’epigrafe: “Jacobus Pavino optimo genitori Joan<nes> Franc<iscus> F. G. R. theolog<us> divinique ac humani iuris consul<tus> Canonicus patavinus Sacri apostolici palatii causarum Auditor ad P. M. F. MCCCCLXVI XII Sept.” Il testo è tramandato da: BERNARDINUS SCARDEONIUS, *De antiquitate urbis Patavii et claris civibus patavinis*, fol. 180–181; NICOLAUS COMMENUS PAPADOPOLUS, *Historia gymnasii Patavini*, vol. 1, fol. 227, LXII; CASIMIRO ROMANO, *Memorie storiche della Chiesa*, fol. 7; DONDI DALL’OROLOGIO, *Serie cronologico-istorica*, fol. 185.

<sup>6</sup> Padova, Archivio di Stato, Fondo Notarile, busta 438, fol. 124, 211, 255. FORIN, *Storia dell’Università*, I, p. 187; HELLMANN, *Storia dell’Università*, I, p. 489; RIGONI, *Storia dell’Università*, I, p. 229.

<sup>7</sup> MELCHIORRE, *Canonici giuristi*, p. 107.

<sup>8</sup> In questa veste compare ancora nell’aprile 1444, insieme ad altri *legum scholares*, mentre assiste alla cerimonia di conferimento delle insegne dottorali *in utroque iure* allo studente Giacomo Leonessa da Padova alla presenza del vescovo Pietro Donato e del vice rettore dei giuristi Georgius de Werdenow. I membri promotori della commissione giudicante l’esame privato e pubblico dello studente furono Antonio Roselli, Francesco Porcellini, Francesco e Federico Capodilista, Angelo di Castro e Giovanni di S. Lazaro, celebri dottori dello *Studium* patavino, ai quali di lì a poco Giovanni Francesco Pavini si unì nelle stesse funzioni, *Acta graduum* ... ab anno 1406 ad annum 1450, a cura di ZONTA/BROTTO, cfr. documento n. 1828. Sui rapporti che Pavini e Giacomo Leonessa da Padova ebbero successivamente anche a Ferrara, PEVERADA, *Francesco da Fiesse*, pp. 86–87. Sull’iter per il conseguimento del titolo di dottore *in utroque iure*, sulla figura di promotore e sulle commissioni giudicanti, SOTTILI, *Studenti tedeschi*; BELLOMO, *Saggio sull’Università*, pp. 251–263; ROSSETTI, *Lo Studio di Padova*, pp. 11–15; DI NOTO MARRELLA, “Doctores”, I, pp. 19–20, 99.

<sup>9</sup> MELCHIORRE, *Canonici giuristi*, pp. 100–101.

<sup>10</sup> *Acta graduum* ... ab anno 1406 ad annum 1450, a cura di ZONTA/BROTTO, cfr. documento n. 1931.

in diritto canonico da Antonio Roselli e quelle in diritto civile da Giovanni da Prato.<sup>11</sup> Entrò allora nel collegio dei giuristi<sup>12</sup> e l'anno seguente in quello dei giudici,<sup>13</sup> quando divenne canonico della Cattedrale per morte di Giovanni Muttoni.<sup>14</sup>

Una volta divenuto dottore *in utroque iure* partecipò in qualità di membro promotore a numerose commissioni per il conferimento delle insegne dottorali in diritto canonico<sup>15</sup> e civile.<sup>16</sup>

Erano gli anni tra il '45 e il '48 quando tenne l'insegnamento del *Decretum* nella facoltà dei giuristi,<sup>17</sup> per il quale nel '48 ricevette uno stipendio di ben trenta argenti<sup>18</sup> e fu reputato “doctor famigeratissimus”, secondo le note apposte alla matricola del collegio dal collega Antonio Porcellino.<sup>19</sup> Nel '51 iniziò a frequentare assiduamente la facoltà di teologia,<sup>20</sup> dove in qualità di *magister* ricoprì ruoli eminenti in seno alle commissioni riunitesi per il conferimento del titolo di dottore in scienze sacre<sup>21</sup> e per l'incorporazione di nuovi membri nel relativo collegio.<sup>22</sup> Nello stesso anno fu membro di diverse commissioni per gli esami in diritto civile,<sup>23</sup> in diritto canonico,<sup>24</sup> *in utroque iure*,<sup>25</sup> e in arti liberali.<sup>26</sup>

Dal '52 al '58 si registra un silenzio nelle fonti, per cui sembra non aver più ricoperto simili incarichi,<sup>27</sup> forse, per via degli studi che nel frattempo coltivò a Ferrara, dove il 26 giugno 1456 si addottorò

<sup>11</sup> Ibid., cfr. documento n. 1932. Pavini è menzionato già quale famoso dottore *in utroque iure* in un atto notarile del giugno del 1446 (Padova, Archivio di Stato, Fondo Notarile, busta 435, fol. 440).

<sup>12</sup> Sulla origine e attività del collegio dei giuristi a Padova, ROBERTI, *Il collegio padovano*, pp. 175–185.

<sup>13</sup> BELLONI, *Professori giuristi*, pp. 326–327.

<sup>14</sup> Sull'assegnazione a Pavini della prebenda canonica, MELCHIORRE, *Canonici giuristi*, pp. 107–108; ID., “Ecclesia nostra”, p. 289, nota 31; Padova, Biblioteca Capitolare della Curia Vescovile, *Acta capitularia* an. 1437 ad annum 1450, tom. IV, fol. 29v. Negli *acta graduum*, Pavini compare solo dal 1449 con il titolo di canonico, oltre che con quello di dottore in diritto canonico e civile: *Acta graduum* ... ab anno 1406 ad annum 1450, a cura di ZONTA/BROTTO, cfr. documento n. 2297.

<sup>15</sup> *Acta graduum* ... ab anno 1406 ad annum 1450, a cura di ZONTA/BROTTO, cfr. documenti n. 1944, 2024, 2040, 2130.

<sup>16</sup> Ibid., cfr. documenti n. 2247, 2297.

<sup>17</sup> Le testimonianze di Antonio Riccobono e di Giacomo Filippo Tomasino datano erroneamente le sue letture al 1424, anno che dovrebbe coincidere invece con quello della nascita. RICCOBONUS, *De Gymnasio patavino*, fol. 14v–15r: “Sub idem tempus (*supra* 1424) idem lus explanarunt Io. Franciscus Pavinus Patavinus, cuius legitur tum Relatio ad Pontificem Max. de Bonaventura a Balneo Regio, qua ostenditur illum dignum esse qui inter sanctos referatur, tum Baculus Pastoralis (per una descrizione di queste opere, vedi *infra* cap. 2); Cosmus Contarenus Venetus; Antonius Capilistius Abbas et canonicus Patavinus; quibus successerunt Franciscus Brevius Venetus an. 1475 et Dionysius Franciscus ibidem Venetus an. 1477”; PHILIPPUS IACOPUS TOMASINUS, *Gymnasium patavinum*, II, fol. 235. A ulteriore riprova che nel 1424 Pavini non poteva essere docente, il suo nome non compare nel rotolo dello Studio di Padova del 1424, edito da BELLONI, *Professori giuristi*, p. 47.

<sup>18</sup> JACOBUS FACCIOLATI, *Fasti Gymnasii Patavini*, II, fol. 43–44.

<sup>19</sup> ANDRICH, *Glosse di Antonio Porcellino*, p. 20.

<sup>20</sup> BROTTO/ZONTA, *La facoltà teologica*, I, p. 177.

<sup>21</sup> Sul complesso *iter* per il conseguimento della laurea nelle scienze sacre, *Acta graduum* ... ab anno 1406 ad annum 1450, a cura di ZONTA/BROTTO, cfr. viii–x; *Acta graduum* ... ab anno 1451 ad annum 1460, a cura di GHEZZO, cfr. xiv; *ibid.*, cfr. documenti n. 42, 54.

<sup>22</sup> Ibid., cfr. documenti n. 41, 55, 62, 63, 65, 67.

<sup>23</sup> Ibid., cfr. documento n. 44.

<sup>24</sup> Ibid., cfr. documenti n. 54, 56, 59, 60.

<sup>25</sup> Ibid., cfr. documento n. 47.

<sup>26</sup> Ibid., cfr. documento n. 58.

<sup>27</sup> Nel 1458 Pavini fu nuovamente membro di due commissioni: una per il conferimento della laurea in diritto canonico (*ibid.*, cfr. documento n. 530), l'altra in diritto civile (*ibid.*, cfr. documento 531). Inoltre, partecipò ad una cerimonia di incorporazione di un frate nell'Università dei teologi (*ibid.*, cfr. documento n. 532).

anche in medicina e teologia<sup>28</sup> e tra il maggio dello stesso anno e il marzo del '57 ricevette i tre ordini maggiori per mano del vescovo di Padova Francesco dal Legname.<sup>29</sup> L'ordinazione si svolse nel palazzo episcopale, dove sembra avesse anche la sua residenza.

Studiò quindi anche presso l'Università di Ferrara, dove però non tenne mai alcun insegnamento.<sup>30</sup> Frequentò le istituzioni ecclesiastiche locali entrando in contatto con personalità di spicco come il decretista Francesco da Fiesso,<sup>31</sup> arciprete di Bondeno e vicario generale del vescovo di Ferrara Battista Pallavicino, con il quale condivise idee e programmi di riforma della Chiesa che trovarono espressione nei trattati che entrambi dedicarono alla visita pastorale; e come il canonico Bartolomeo Roverella,<sup>32</sup> arcivescovo di Ravenna, di cui divenne vicario, e ancora Giacomo Leonessa, vicario del vescovo di Ferrara Francesco Dal Legname,<sup>33</sup> che sostituì in queste funzioni.<sup>34</sup>

Ormai dottore *in utroque iure* dal 1445, canonico nella Cattedrale di Padova dal 1446, e dottore in medicina e teologia dal 1456, Pavini fu incorporato anche nell'Università o collegio dei teologi il 26 marzo 1459.<sup>35</sup> Questo momento significativo dell'incorporazione è ricordato dal Facciolati, che annovera il Pavini tra i più insigni docenti di teologia di quell'anno, quando ormai non insegnava più il *Decretum*, e di lì a poco, nel '60, si sarebbe trasferito a Roma su invito del pontefice Pio II.<sup>36</sup> In attesa di entrare nel collegio degli uditori, Pavini rimase legato agli ambienti ecclesiastici e acca-

<sup>28</sup> Titoli dottorali, a cura di PARDI, cfr. pp. 30–31: il notaio Ludovicus de Milianis registrò che il 26 giugno 1456 il canonico padovano, dottore *in utroque iure*, Francesco de Pavinis prese la licenza in medicina e teologia avendo come promotori i lettori di arti e medicina Francesco e Soncino Bencio di Siena e Agostino de Sandalo di Ferrara. Sulla facoltà di teologia a Ferrara e sui lettori promotori di Pavini, PARDI, *Lo studio di Ferrara*, pp. 65–80, 133.

<sup>29</sup> I documenti relativi alla presenza di Pavini a Ferrara sono stati studiati ed editi da PEVERADA, Francesco da Fiesso, pp. 85–89.

<sup>30</sup> Non vi è alcuna traccia di Pavini in RASPADORI, *I maestri di medicina*; CAPUTO/CAPUTO, *L'Università degli scolari di medicina*; FERRANTE BORSETTI/FERRANTE BOLANI, *Historia almi Ferrariae Gymnasii*; ID., *Defensio adversus supplementum*; GIACOMO GUARINI, *Supplementum et animadversiones*.

<sup>31</sup> Sull'ambiente ecclesiastico ferrarese, PEVERADA, *Tra rettori e cappellani*; al quale si rinvia anche per le indicazioni relative alle fonti e alla bibliografia ferrarese; e sulla Curia di Ferrara nel '400, ID., *La "familia" del vescovo*. Sulla figura del Da Fiesso, si veda ancora diffusamente PEVERADA, Francesco da Fiesso. Sempre per aspetti biografici e per l'edizione dell'inventario dei suoi beni, ID., *Ordinamento canonico*, pp. 93–99, 104–106; mentre sulla sua attività di visita pastorale alla diocesi di Reggio Emilia nel 1456 in qualità di vicario del vescovo Pallavicino e per l'edizione degli atti, CORRADINI, Francesco da Fiesso.

<sup>32</sup> GRIGUOLO (a cura di), Bartolomeo Roverella, pp. 41–72.

<sup>33</sup> PEVERADA, Francesco da Fiesso, pp. 86–87; ID., *Ordinamento canonico*, p. 98.

<sup>34</sup> Vedi *infra* cap. 1.2.

<sup>35</sup> *Acta graduum ... ab anno 1451 ad annum 1460*, a cura di GHEZZO, documento n. 548: "Reverendus magister Iohannes Franciscus Pavini de Padua canonicus fuit incorporatus in nostra universitate". Sulla facoltà dei teologi a Padova (senza riferimento al Pavini), CREMASCOLI, *La facoltà teologica*, p. 187, pp. 196–197; POPPI, *Profilo storico istituzionale della teologia*, pp. 4–5; ID., *Ricerche sulla teologia*, pp. 7–22; GALLO, *Università e signoria*, pp. 63–73.

<sup>36</sup> JACOBUS FACCIOLATI, *Fasti Gymnasii Patavini*, II, fol. 95: "1459: Jo. Franciscus Pavinus Patavinus iuris utriusque doctor et S. Theologiae dignissimus Professor dicitur hoc anno in Actis Collegii Theologici Cod. I. p. 3, antea Decretum explicuerat, ut ad eam scholam diximus. Anno post Romam profectus est, ubi magna doctrinae opinione floruit, multaque scripsit, quae refert praeter alios Oudin de Scriptoris Ecclesiae in T. III. p. 2695".

demici di Padova: proprio nel '60 assunse l'ufficio di vicario generale del vescovo Iacopo Zeno<sup>37</sup> e continuò ad essere molto attivo presso diverse facoltà.<sup>38</sup>

## 1.2 Le relazioni ecclesiastiche e cittadine a Padova e Ravenna

Oltre che in ambiente accademico, la personalità del Pavini si distinse anche tra le alte gerarchie ecclesiastiche. Appena divenuto canonico, ricevette l'incarico di sostituire il vicario del vescovo Pietro Donà sino al febbraio del '49. Partecipò assiduamente alle riunioni del capitolo diocesano sin dalla nomina, nel 1446, quando fu tenuto a versare al capitolo la terza parte della sua prebenda in ottemperanza alla tassa prevista al primo anno di canonicato.<sup>39</sup> Gli *acta capitularia*<sup>40</sup> lasciano scoperti gli anni 1451–1452.

Le recenti ricerche di Matteo Melchiorre sul capitolo della cattedrale di Padova attestano che Pavini fu canonico residente nel '47 e nel '49, dal '58 al '61, nel '63 e infine nel '70<sup>41</sup> e rivelano che la sua condotta non fu affatto irreprensibile. Egli ebbe una concubina e contatti con persone scomunicate, frequentò taverne e altri luoghi equivoci, assumendo persino comportamenti aggressivi nei confronti di ecclesiastici. Inoltre evase il fisco ecclesiastico, non partecipò alle funzioni religiose e disobbedì agli ordini delle superiori autorità ecclesiastiche. In data imprecisata, quindi, fu colpito da sentenze di scomunica, sospensione e interdetto, dalle quali fu assolto nel '51.<sup>42</sup>

Subito dopo ricevette l'incarico di occuparsi della diocesi di Padova in sostituzione del vicario generale *in spiritualibus* Niccolò Grassetto, costretto proprio nel '51 ad andare a Roma per rispondere delle gravi accuse mosse nei suoi confronti.<sup>43</sup> Il Grassetto, in qualità di vicario del vescovo Fantino Dandolo (1448–1459), aveva promosso una rigorosa riforma pastorale che scatenò le reazioni di “chi non fu assolto dalla sua attività di inquisitore e solertissimo censore”<sup>44</sup> e fu all'origine delle accuse infamanti che gli costarono la rimozione dall'ufficio.<sup>45</sup>

<sup>37</sup> *Acta graduum* ... ab anno 1451 ad annum 1460, a cura di GHEZZO, cfr. documento n. 618 dove Pavini compare come “iuris utriusque et sacre theologie doctor dominus canonicus Paduanus, doctoris domini Iacobi Zeno, episcopi Paduani, vicarius generalis sub prepositura”. Con questo titolo compare in numerosi verbali di commissioni riunite nel 1460 per il conferimento del titolo di dottore in arti (ibid., cfr. documenti n. 643, 654, 659, 661, 672, 677, 680, 686) e in medicina (ibid., cfr. documenti n. 624, 646, 653, 660, 679, 683, 684).

<sup>38</sup> *Acta graduum* ... ab anno 1461 ad annum 1470, a cura di PENGO, cfr. documenti relativi all'anno 1461 n. 5, 8, 11, 14–16, 18, 19, 21, 22, 27, 30, 32, 39–42, 44, 45, 48–52, 57. Assente negli atti del 1462, Pavini compare ancora una volta nel 1463 (ibid., cfr. documento n. 236) e un'ultima nel 1467 in qualità di vicario del vescovo di Padova (ibid., cfr. documento n. 660).

<sup>39</sup> Padova, Biblioteca Capitolare della Curia Vescovile, *Acta Capitularia* An. 1437 ad annum 1450, tom. IV, fol. 33v–34r. Sulla partecipazione del canonico Pavini al capitolo della cattedrale si rinvia a MELCHIORRE, “Ecclesia nostra”; ID., *Il vescovo e il capitolo*, pp. 55–63.

<sup>40</sup> Negli *acta capitularia* compare anche il nome del padre, ser Pavini a Chartis, al quale, nel 1437, fu concessa l'investitura di un livello di due soldi su alcune terre (Padova, Biblioteca Capitolare della Curia Vescovile, *Acta Capitularia* An. 1437 ad annum 1450, tom. IV, fol. 4) e, nel 1455, fu versato il pagamento per prodotti della sua attività di lanaiolo (Padova, Biblioteca Capitolare della Curia Vescovile, *Acta Capitularia* An. 1453 ad annum 1470, tom. V, fol. 20v).

<sup>41</sup> MELCHIORRE, “Ecclesia nostra”, p. 436.

<sup>42</sup> MELCHIORRE, *Canonici giuristi*, pp. 108–109, 141–142: l'appendice.

<sup>43</sup> GIOS, *Il vicario generale Niccolò Grassetto*, p. 32.

<sup>44</sup> Ibid., p. 26; GIOS, *Aspetti di vita religiosa*, pp. 167–168.

<sup>45</sup> GIOS, *Disciplinamento ecclesiastico*, pp. 192–196.



È in questo clima che Giovanni Francesco Pavini assunse per delega gli incarichi diocesani del Grassetto e svolse la visita pastorale insieme al nuovo vicario Diotisalvi da Foligno;<sup>46</sup> più tardi, nel '54, divenne anche vicario dell'arcivescovo di Ravenna Bartolomeo Roverella<sup>47</sup> e tra il '55 e il '57 sostituì Giacomo Leonessa, vicario generale del vescovo di Ferrara Francesco Dal Legname.<sup>48</sup> Nel frattempo Pavini divenne anche uditore del cardinale di Venezia Ludovico Trevisan.<sup>49</sup>

Nel '59 egli compare, a Padova, ancora nella veste di vicario vescovile quando il primicerio Giovanni Giocondi da Venezia, rettore di S. Bartolomeo, gli riferiva la decisione unanime della *fratella capellanorum* di attuare una riforma importante dei propri statuti; e gli presentava il nuovo codice, chiedendone e ottenendone l'approvazione.<sup>50</sup>

Con la morte del vescovo di Padova Fantino Dandolo, nel '59, Pavini fu nominato vicario capitolare in sede episcopale vacante<sup>51</sup> e nel '60 assunse la funzione di vicario generale del nuovo vescovo di Padova Iacopo Zeno. Durante questo vescovado il canonico Pavini entrò in forte contrasto con il capitolo sostenendo le proteste del vescovo contro il privilegio di esenzione dalla sua giurisdizione che Pio II concesse al capitolo nel '63.<sup>52</sup> I canonici riuscirono comunque ad ottenere dal Papa la conferma del proprio privilegio e indirizzarono una lettera al cardinale di Venezia Ludovico Trevisan per chiedere protezione contro le mire vescovili.<sup>53</sup> Nella lettera descrissero il canonico Pavini, uditore dello stesso cardinale, come una figura da sempre ostile al bene comune del capitolo – “semper fuisse communis utilitatis et honoris inimicum” – al quale non dover prestare fede. Anche in quella circostanza egli aveva voluto calunniare il capitolo insinuando che il privilegio dell'esenzione dalla giurisdizione vescovile ledesse la dignità del cardinale, in quanto patriarca di Aquileia e metropolita di Padova.

L'intera vicenda, accuratamente ricostruita da Matteo Melchiorre, rileva la personalità complessa e ambigua del canonico Pavini, che prese parte attiva nelle dinamiche dell'amministrazione diocesana favorendo il potere di governo del vescovo contro le rivendicazioni del capitolo al quale egli stesso apparteneva. Conobbe quindi da vicino le problematiche interne alla giurisdizione ecclesiastica condivisa da vescovo e capitolo e sperimentò pratiche diverse di visita pastorale.

L'intento di riforma dell'episcopato del Dandolo trovò espressione in visite affidate ai vicari Nicolò Grassetto e Diotisalvi da Foligno,<sup>54</sup> dei quali il primo condusse visite lunghe adottando misure correttive, mentre il secondo le concentrò in tempi più brevi coltivando un approccio di maggior

<sup>46</sup> GIOS, L'inquisitore della Bassa Padovana, pp. 65–68; I D., Vita religiosa, pp. 15, 110–111.

<sup>47</sup> GRIGUOLO (a cura di), Bartolomeo Roverella, p. 58.

<sup>48</sup> PEVERADA, Ordinamento canonico, p. 98.

<sup>49</sup> MELCHIORRE, Canonici giuristi, p. 110.

<sup>50</sup> RIGON, Clero e città, pp. 176, 297–299.

<sup>51</sup> MELCHIORRE, Canonici giuristi, p. 110.

<sup>52</sup> MELCHIORRE, “Ecclesia nostra”, pp. 211–220.

<sup>53</sup> La lettera (datata 2 ottobre 1463) è edita da MELCHIORRE, Canonici giuristi, pp. 142–143: Il appendice, dove Pavini viene così descritto: “Et ne reverendissimam dominationem vestram sub ambiguo relinquamus, significamus eidem dominum Iohannem Franciscum de Pavinis, auditorem suum et concanonicum nostrum, inter ceteros esse et semper fuisse communis utilitatis et honoris inimicum, et cum per eius perfidiam hactenus obtinere non potuerit ut esset dicti capituli commissarius, in Romana curia non cessavit multiplices ante hunc ultimum suum dissesum zizanas.”

<sup>54</sup> I verbali delle visite di Diotisalvi da Foligno sono editi da GIOS, Vita religiosa. Sul ruolo di protagonisti che nel '400 assunsero i vicari dei vescovi nell'attuazione delle visite pastorali, DE SANDRE GASPARINI, Vescovi e vicari, pp. 578–595.



dialogo con i fedeli.<sup>55</sup> Da queste si allontanò il modello di visita condotta personalmente dal vescovo Zeno, che si risolse, secondo Pierantonio Gios, in “un puro atto amministrativo condotto senza eccessiva convinzione e senza una qualche risonanza pastorale”.<sup>56</sup> Fu al seguito di questo vescovo, nel settembre del '60, che Pavini prese parte alle visite condotte nei centri plebani di Monselice e di Montagnana,<sup>57</sup> di cui restano verbali particolarmente sintetici che tradiscono una considerazione della visita “legata più che a un’opera di riforma pastorale al compimento di un puro atto amministrativo, che poco e male si concilia con l’idea di un vescovo cosciente del proprio ruolo di pastore, governatore e riformatore di una comunità”.<sup>58</sup>

In questo contesto Pavini maturò il progetto di riforma pastorale incentrato sul rilancio della visita che presentò nel trattato *De visitatione praelatorum seu Baculus Pastoralis* del 1475. La sua cura nella disamina dei molteplici risvolti giuridici e pastorali di questo antichissimo procedimento di inchiesta riflette pienamente il coevo movimento di riflessione ecclesiologica e al tempo stesso interessa un piano ulteriore e relevantissimo che è quello della costruzione del diritto amministrativo della Chiesa, su cui ci soffermeremo più oltre.<sup>59</sup> In questo senso rileva anche la configurazione dell’ufficio del capitolo, proposta nel *Tractatus de officio et potestate capituli sede vacante* del 1481, che affonda le radici nell’esperienza diretta che Pavini maturò in qualità di canonico e di vicario del capitolo in sede episcopale vacante e ancora in qualità di vicario del vescovo della diocesi di Padova, quando ebbe occasione di esercitare, a vario titolo e modo, la giurisdizione vescovile.

Nella società padovana il canonico Pavini fu apprezzato anche come giurista espertissimo in controversie giudiziali ed extragiudiziali ricorrenti tra i cittadini. Più volte fu nominato arbitro dai suoi colleghi laici,<sup>60</sup> i quali poi si uniformarono alle sue sentenze,<sup>61</sup> e fu giudice presso il tribunale del Leopardo (certamente nel 1449). In più occasioni fu chiamato ad essere testimone e ancora arbitro<sup>62</sup> in contratti di persone con cui era in rapporti di amicizia.<sup>63</sup> Presenziò alle controversie legali sorte intorno alle eredità dei Barbò da Soncino nel 1449 e di Francesco Furchetti nel 1452;<sup>64</sup> assunse la procura del prete Francesco da Prato nel 1447,<sup>65</sup> quella del vescovo di Ferrara nel 1456 e di suo padre lanaiolo in numerosi affari relativi agli anni 1449–1460.<sup>66</sup> Altre volte invece si affidò a una persona di fiducia, quasi sempre scelta nel medesimo ambiente della lana.<sup>67</sup> Anche il capitolo dei

<sup>55</sup> Per una sintesi dei numerosi studi condotti da Pierantonio Gios sulle visite del Grassetto e del Diotisalvi, Id., *Disciplinamento ecclesiastico*, pp. 193–198.

<sup>56</sup> Ibid., p. 199.

<sup>57</sup> Padova, Biblioteca Capitolare della Curia vescovile, *Visitationes*, II (1455–1477), fol. 296r, 298r. I brevi verbali delle visite svolte dal vescovo Zeno occupano i fol. 296r–299r.

<sup>58</sup> GIOS, *Disciplinamento ecclesiastico*, p. 199.

<sup>59</sup> Vedi infra cap. 3e 7.

<sup>60</sup> Padova, Archivio di Stato, Pergamene diverse, generale 1057, particolare 748. Il documento del lodo in cui Pavini “famosus iuris utriusque doctor dominus” fu arbitro è datato 9 gennaio 1450.

<sup>61</sup> GUIOTTO, *Storia dell’Università di Padova*, I, pp. 86–88.

<sup>62</sup> DAL PIAZ, *Storia dell’Università di Padova*, I, pp. 119–121.

<sup>63</sup> Padova, Archivio di Stato, Fondo notarile, busta 436, fol. 123r–125v.

<sup>64</sup> BLASON BERTON, *Storia dell’Università di Padova*, I, p. 82.

<sup>65</sup> ZANCHI, *Storia dell’Università*, I, p. 65.

<sup>66</sup> RIGONI, *Storia dell’Università di Padova*, I, pp. 60–61. Le polizze degli affari conclusi da Giacomo Pavini negli anni 1443–1444 sono in Padova, Archivio di Stato, Fondo Estimo 1418, busta 64, fol. 63, 67; busta 115, fol. 114r; busta 379, fol. 166v–167r.

<sup>67</sup> HELLMANN, *Storia dell’Università*, I, pp. 486–488.

canonici di Padova gli accordò la propria fiducia conferendogli speciali mandati di rappresentanza in negozi di compravendita.<sup>68</sup>

Ai proventi delle proprie consulenze e partecipazioni aggiunse altre rendite, concessioni, permutate e lasciti di una certa entità.<sup>69</sup> Oltre a percepire la prebenda canonica, nel 1452 fu investito dal causidico Giovanni da Fermo del diritto di livello su di una casa situata nella contrada di S. Urbano. Nel 1459 ottenne duecentosette libbre vendendo la casa posta nella contrada padovana del Pozzo del Campione, dove si era trasferito nel 1449, quando aveva lasciato quella in S. Lorenzo.<sup>70</sup> Nel 1462 compare inoltre tra i creditori dell'eredità del notaio Giovanni Pietro Bolzano.<sup>71</sup> Accumulò così un patrimonio cospicuo, al quale aggiunse poi l'eredità lasciategli dal padre col testamento redatto nel giugno del 1464.<sup>72</sup>

### 1.3 La nomina a uditore della Sacra Rota Romana

L'assoluzione dalla scomunica nel '51 dovette riuscire a riabilitare la persona del Pavini non solo a livello locale, nella diocesi di Padova, dove ricoprì le prestigiose funzioni appena ricordate, ma anche presso la Sede Apostolica, dove Pio II<sup>73</sup> volle che entrasse a far parte della cerchia dei suoi più stretti collaboratori.<sup>74</sup>

Purtroppo non si conserva il procedimento di ammissione del Pavini al collegio degli uditori. La serie dei *Processus in admissione auditorum* dell'Archivio rotale<sup>75</sup> raccoglie la relativa documentazione soltanto dal 1492. Non è possibile ricorrere neppure alla serie *Manualia Actorum*,<sup>76</sup> giacché questa,

<sup>68</sup> CAVALIERI, Per la storia dell'Università di Padova, I, pp. 206–207.

<sup>69</sup> Padova, Archivio di Stato, Pergamene Camposampiero, generale 20, particolare 20. Il documento datato 24 marzo 1461 riporta una permuta di beni con Giovanni Dalle Chiavi.

<sup>70</sup> BLASON BERTON, Storia dell'Università, I, p. 82.

<sup>71</sup> Ibid., p. 83.

<sup>72</sup> Padova, Archivio di Stato, Fondo Notarile, busta 438, fol. 341–344r. Per un quadro del ricco patrimonio di famiglia dei Pavini si veda Padova, Archivio di Stato, Fondo Estimo 1418, busta 186, fol. 9–22: gli estimi della famiglia Pavini; più in particolare ai fol. 50r–51r l'estimo dei beni degli eredi di Giacomo Pavini; al fol. 57 l'estimo dei beni di Giovanni Francesco Pavini. Non sono presenti estimi dei Pavini nel medesimo Fondo, buste 377, 381, 386, che contengono le polizze degli abitanti del quartiere Torricelle, contrada di S. Lorenzo, dove i Pavini ebbero la propria residenza. La busta 377 si riferisce agli anni 1423–1437; la busta 381 agli anni 1463–1483; la busta 386 all'anno 1430.

<sup>73</sup> Sul pontificato di Pio II si veda la recente sintesi di PELLEGRINI, Pio II, pp. 663–685; fra la ricchissima bibliografia ivi citata sono sempre particolarmente importanti: MAFFEI (a cura di), Enea Silvio Piccolomini Papa Pio II; PASTOR, Pio II, pp. 6–276.

<sup>74</sup> Ancora indispensabile l'elenco degli uditori nominati da Pio II in CERCHIARI, Capellani Papae, vol. 2, pp. 61–64; le più recenti sintesi storico-istituzionali della Rota vengono offerte da SALONEN, Papal Justice, pp. 32–37 e da KILLERMANN, Die Rota Romana, pp. 75–106 sugli sviluppi nel tardo medioevo, con esauriente resoconto della precedente bibliografia.

<sup>75</sup> Sulla serie dei *Processus in admissione auditorum* in relazione al '400, HOBBERG, Inventario dell'archivio, p. 193. Per un esempio di processo informativo si veda l'edizione curata da ID., Der Informativprozess, pp. 389–406.

<sup>76</sup> Per l'elenco dei *Manualia actorum* relativi al Quattrocento, HOBBERG, Inventario dell'archivio, pp. 53–55; per uno studio dei dati processuali contenuti nei *Manualia*, SALONEN, Papal Justice; BERTRAM, Das Repertorium Germanicum, pp. 136–164, dove l'autore include descrizioni approfondite dei *Manualia* 1–3, un elenco completo delle cause ivi contenute e un'analisi della rubrica *In omnibus causis* che è importante per capire la gestione pratica delle cause.

pur partendo dal 1464, non contiene alcun manuale di Pavini, né alla serie *Diaria auditorum* (privato, camerale e decanale),<sup>77</sup> che decorre dal 1566. Anche il Cronologico (dal 1434 al 1505) dello schedario Garampi e gli indici dei registri vaticani e lateranensi dei papi da Pio II a Innocenzo VIII non hanno restituito alcuna indicazione relativa al procedimento di valutazione e nomina del Pavini nonché al suo uditorato.<sup>78</sup>

Cerchiari colloca l'inizio della sua attività di magistrato durante il pontificato di Pio II sulla base di quattro documenti,<sup>79</sup> dai quali si evince che, nel novembre del 1463, il Papa era ancora intento a sollecitare l'inizio del processo informativo e l'ammissione al collegio degli uditori, mentre con un *motu proprio* posteriore (ma non datato) chiedeva che finalmente avesse inizio il suo uditorato per il quale era stato reputato idoneo.

Prima di considerare queste fonti più da vicino, si tenga conto che la prima testimonianza sicura dell'uditorato del Pavini proviene dal "Repertorium Germanicum" e consente di circoscriverne l'inizio senz'altro entro il 21 novembre del '64 (già pontificato di Paolo II), quando Pavini compare, per la prima volta in queste fonti, in veste di uditore in una causa concernente il conferimento di una prebenda rimasta vacante per morte del titolare.<sup>80</sup> In effetti, cronache del tempo e fonti letterarie<sup>81</sup> menzionano Pavini in veste di uditore solo in relazione ai pontificati di Paolo II e Sisto V.

Cerchiari segnala tre *motu proprio* e un breve,<sup>82</sup> raccolti in un volume dal titolo "Admissiones, Tom. I" conservato nel fondo Sacra Romana Rota dell'Archivio Segreto Vaticano, dove è confluito materiale

<sup>77</sup> FLAIIANI, Indice 1303 Sacra Romana Rota, *Diaria*; HOBBERG, Inventario dell'archivio, pp. 89–90.

<sup>78</sup> La consultazione ha interessato anche i pontificati di Sisto IV e Innocenzo VIII nella speranza di rinvenire qualunque tipo di indicazione relativa al Pavini e al suo uditorato. In stretta relazione al momento della nomina a uditore, evidentemente, l'indagine si sarebbe potuta fermare al pontificato di Paolo II. Per ulteriori considerazioni sulle ricerche svolte, vedi infra cap. 1.4, nota 90. Dei registri vaticani sono stati consultati i seguenti Indici: per Pio II n. 71, 272; Paolo II n. 273; Sisto IV n. 274, 287; Innocenzo VIII n. 257, 287. Negli Indici dei registri lateranensi, organizzati per diocesi, sono state consultate le lettere U (Urbs) e la P (Padua). Gli Indici considerati sono i seguenti: per Pio II n. 328 (I–II a. di pontificato lettere A–Z), 329 (III–IV a. di pontificato lettere A–Z); per Paolo II n. 330 (I–VII a. di pontificato lettere A–D) e 331 (VIII a. di pontificato lettere F–O); per Sisto IV n. 332 (I–III a. di pontificato lettere A–Z) 333 (IV–VI a. di pontificato lettere A–Z); per Innocenzo VIII n. 336 (I–II a. di pontificato lettere A–Z).

<sup>79</sup> CERCHIARI, *Capellani Papae*, vol. 2, p. 64: "Canonicus Paduanus, iuris utriusque et theologiae doctor, creatus fuit Auditor a Papa Pio II, et cum Pius II, Senis se conlatus, actus admissionum Auditorum suspenderet durante absentia Papae ab Urbe, tamen, ita Pio sub poenis et censuris mandante, receptus tandem aliquando fuit. Hac de causa in *Admiss.* quatuor documenta manent de eius admissione".

<sup>80</sup> RG IX,1, n. 4203 (ASV, S 577). Appena un mese prima rispetto alla prima attestazione di Pavini in veste di uditore, il 27 ottobre 1464, questi compare in qualità di canonico padovano per conferire ad Albertus Petri de Gay, *cubicularius* del Papa, il canonicato e la prebenda di 8 argenti della chiesa della beata Marie Wnyeovien della diocesi di Gniezno (Polonia) rimasta vacante (RG IX,1, n. 100: ASV, Reg. Lat. 610, fol. 322). L'indicazione del solo titolo di canonico non esclude comunque che la nomina a uditore fosse già avvenuta. Difatti nel RG la presenza del Pavini in qualità di canonico padovano è attestata anche nei registri lateranensi relativi all'anno 1465, quando era ormai uditore (RG IX,1, n. 9, 4430, 4785 [Reg. Lat. 625], 5197 [ASV, Reg. Vat. 541]).

<sup>81</sup> BERNARDINUS SCARDEONIUS, *De antiquitate urbis Patavini*, fol. 180: "a summo Pontefice Paulo II Romam ad honestissimum officium iudiciorum sacri Palatii accitus est"; ugualmente anche MARCUS MANTUA BENAVIDES e GUIDUS PANZIROLUS, vedi infra cap. 2, note 7–8; NICOLAUS COMMENUS PAPADOPOLUS, *Historia Gymnasii Patavini*, vol. 3, fol. 227: "inde a Paulo II Romam accitus iudex causarum, quem Auditorem appellanti"; JACOBUS FACCIOLATI, *Fasti Gymnasii Patavini*, II, fol. 43–44: "Postea Romam accitus a Paulo II inter supremos eius Curiae iudices, quos sacrae Rotae Auditores vocant, relatus est".

<sup>82</sup> Arch. Rot., *Miscellanea* 3, n. 9, 10, 11, 12, fol. 52–55. Queste fonti sono indicate (come Arch. Rot., *Admiss.* Pio II, n. 9–12) da CERCHIARI (vedi supra cap. 1.3, nota 79). Nella Sala Indici dell'Archivio Segreto Vaticano si veda l'Indice 1108 (S. R. Rota *Miscellanea* 1–28), p. 14.

proveniente dall'archivio del collegio degli uditori, dei notai e del decano della Rota.<sup>83</sup> Questa miscellanea riporta, in successione, un *motu proprio*, non datato, con il quale Pio II decretò che il decano della Rota, gli uditori e i cappellani “Iohannem Franciscum in eorum collegium et socium ... ex nunc absque alia dilatione realiter et cum effectu recipiant et admittant ...”.<sup>84</sup> Segue nel volume, ma forse di fatto è precedente, un breve dell'11 novembre 1463 con il quale Pio II sollecitò il decano a procedere al processo informativo sugli aspetti ritenuti importanti della vita, dei costumi e della dottrina giuridica del candidato Pavini. Egli avrebbe dovuto convocare con sollecitudine gli uditori per fissare il giorno dell'esame non ostante la temporanea sospensione delle cause.<sup>85</sup>

Da un ulteriore *motu proprio*, non datato, si apprende che Pavini era stato ritenuto idoneo all'uditorato: “in cappellanum nostrum et causarum palatii apostolici auditorem assumpsimus, ac dilectorum filiorum aliorum dicti palatii auditorio romano et consortio aggregare decrevimus”. Pio II disponeva che “ut huiusmodi nostra assumptio celerem consequatur effectum”, affinché il maestro in teologia potesse esercitare l'ufficio di uditore.<sup>86</sup>

Nella miscellanea, a questo *motu proprio* ne segue un altro, non datato ma evidentemente anteriore, con il quale Pio II sollecitava nuovamente la fissazione della data dell'esame del Pavini.<sup>87</sup>

Questi documenti richiamano solo alcuni momenti della procedura di ammissione all'uditorato, che poteva iniziare anche prima che una posizione divenisse vacante. Sia per nomina spontanea che su presentazione di coloro che godevano del relativo privilegio,<sup>88</sup> il Papa poteva scegliere un candidato uditore tra coloro che avevano le qualità richieste.<sup>89</sup> L'intero procedimento di ammissione prendeva circa sei mesi.

## 1.4 L'attività giudiziaria durante i pontificati di Paolo II e Sisto IV

Diverse sono le testimonianze dell'attività giudiziaria che Pavini svolse per oltre venti anni presso il Tribunale della Sacra Rota Romana,<sup>90</sup> durante la quale fece anche ritorno a Padova per ottemperare

<sup>83</sup> HOBBERG, *Inventario dell'archivio*, p. 19.

<sup>84</sup> Arch. Rot., Misc. 3, n. 9, fol. 52.

<sup>85</sup> Arch. Rot., Misc. 3, n. 10, fol. 53.

<sup>86</sup> Arch. Rot., Misc. 3, n. 11, fol. 54.

<sup>87</sup> Arch. Rot., Misc. 3, n. 12, fol. 55.

<sup>88</sup> PARTNER, *The Pope's Men*, pp. 82–110. Lo studio non considera il caso specifico degli uditori, tuttavia offre un utile quadro dei criteri di reclutamento del personale al servizio del Papa.

<sup>89</sup> Secondo la costituzione *In Apostolicae dignitatis* di Martino V, che aveva recepito i criteri solitamente seguiti dai pontefici nella scelta dei propri collaboratori, le qualità consistevano nel dover essere *doctor iuris famosus*, nell'aver tenuto una docenza di diritto per almeno tre anni dal conseguimento del dottorato, nell'osservanza di uno stile di vita integro e al di sopra di ogni sospetto, e nel godere di una rendita annua di duecento fiorini d'oro per il proprio sostentamento, dato che non era previsto alcuno stipendio da parte della Santa Sede. Sul processo di nomina, da ultimo INGESMAN, *Appointment of Papal Auditors* (ed. on line, pagine non numerate); KILLERMANN, *Die Rota Romana*, pp. 76–78; SANTANGELO CORDANI, *La giurisprudenza della Rota*, p. 20; LEFEBVRE, *Rote Romaine*, col. 745; LUNG, *Auditeur (de Rote)*, col. 1404; più specificamente sui requisiti per l'elezione e il Noviziato del candidato uditore, CERCHIARI, *Capellani Papae*, vol. 1, pp. 71–76.

<sup>90</sup> Le ricerche relative all'attività giudiziaria del Pavini, come quelle già esposte in merito alla nomina a uditore, restituiscono informazioni lacunose. In parte ciò è dovuto al tipo di ricerca condotto, che si è basato sullo spoglio degli indici di registri e delle serie documentarie, non sulla consultazione sistematica dei registri, strada, quest'ultima, che avrebbe consentito, forse, qualche fortuito ritrovamento. Desidero ringraziare il Dott. Enrico

ai doveri di canonico,<sup>91</sup> curare gli interessi connessi ai chiericati conferitigli nelle province limitrofe,<sup>92</sup> accogliere le richieste dello *Studium* di partecipare a talune cerimonie<sup>93</sup> e per prendersi cura degli affari della diocesi della quale divenne procuratore presso la Santa Sede.

I registri vaticani e lateranensi<sup>94</sup> restituiscono l'indicazione di numerose cause, per lo più concernenti benefici ecclesiastici, a lui assegnate dai papi Paolo II e Sisto IV in un arco di tempo che va da novembre del 1464 a luglio del 1483. C'è da osservare che alcuni documenti relativi agli anni '69 e '70 registrano l'uditore Pavini con la qualifica di "magister", che sembra alludere alla sua precedente attività di docenza a Padova, dal momento che non è emersa alcuna testimonianza relativa ad un insegnamento tenuto presso lo *Studium* romano.<sup>95</sup>

Pavini compare tra gli uditori ai quali Paolo II rinnovò, con la bolla *Cum itaque postmodum* del 1 marzo del 1469, i privilegi concessi dai suoi predecessori agli uditori della Rota<sup>96</sup> in segno di

---

Flaiani, archivista dell'Archivio Segreto Vaticano, responsabile della sezione del Tribunale della Sacra Romana Rota, per la consulenza che mi ha offerto con particolare disponibilità e competenza. Nulla è emerso nella serie Sacra Romana Rota, *Sententiae*, per l'anno 1474, che è l'unico relativo alla permanenza di Pavini presso la Rota; nei *Manualia* (vedi supra cap. 1.3, nota 76) né in DOMENICO BERNINO, *Il tribunale della Sacra Rota Romana*, Roma 1717, né in Antonii Augustini Praxis Rotae et Iacobi Emerix Tractatus seu notitiae sacrae Rotae romanae, a cura di Charles LEFEBVRE. Neppure il materiale archivistico di Perugia si presta a ricerche su Pavini, dal momento che inizia dal 1574, né quello dell'Archivio di Stato di Roma, che inizia dal 1492.

**91** Padova, Biblioteca Capitolare della Curia vescovile, Acta capitularia, an. 1453 ad annum 1470, fol. 90: nel 1463 al canonico Pavini fu chiesto dal capitolo padovano di recarsi dal cardinale Ludovico Trevisan, patriarca di Aquileia, per occuparsi della causa che interessava il monastero femminile di Saonara. L'intera vicenda è ora ripercorsa da MELCHIORRE, "Ecclesia nostra", pp. 186–189.

**92** GIOS, L'attività pastorale, p. 121 n. 4: nel 1472 Pavini ricevette tre chiericati: il primo a Fonzaso, il secondo a Valdobbiadene, il terzo a Tribano. Sugli altri benefici assegnati al Pavini nella diocesi di Padova, MELCHIORRE, Canonici giuristi, p. 118.

**93** Vedi supra cap. 1.2, nota 38 per l'indicazione dei documenti editi in Acta graduum ... ab anno 1461 ad annum 1470, a cura di PENGIO, che registrano una presenza significativa del Pavini nel 1461 e ancora nel 1463 e 1467 sempre in qualità di vicario del vescovo Zeno.

**94** Reg. Vat. 525 (a. 1465); Reg. Vat. 533 (a. 1468); Reg. Vat. 530 (a. 1468); Reg. Vat. 524 (a. 1469); Reg. Vat. 537 (a. 1470). Come già anticipato (vedi supra cap. 1.3, nota 80), il primo regesto che attesta il Pavini in veste di uditore concerne un documento del 27 ottobre 1464. Si deve rilevare che l'indicazione del solo titolo di canonico non esclude che fosse già stato nominato uditore, difatti nel RG la presenza del Pavini in qualità di canonico padovano è attestata, senza riferimento all'uditorato, anche in documenti datati 1. 4. 1465 (registri lateranensi), quando era ormai uditore (RG, IX,1, n. 9, 4430, 4785, 5197). Il RG IX,1 registra la sua presenza costante in qualità di uditore a partire dal 21. 11. 1464: n. 4203 (21. 11. 1464), 2459 (12. 9. 1465), 1983 (16. 11. 1465), 2135 (28. 12. 1465), 3745 (7. 4. 1467), 1865 (15. 12. 1467), 4884 (13. 8. 1468), 4705 (28. 11. 1468), 3193 (4. 12. 1469), 4497 (26. 1. 1470), 3485 (19. 2. 1470), 3067 (13. 4. 1470), 1356 (motu proprio del 23. 7. 1470 con il quale Paolo II riconobbe a tutti gli uditori e cappellani del Papa il privilegio di ricevere "omnes littere gratis"), 6121 (28. 12. 1470), 1652 (15. 1. 1471), 2603 (22. 1. 1471), 2894 (15. 2. 1471). Per quanto riguarda il pontificato di Sisto IV, il relativo volume del RG è ancora in fase di redazione, per cui non è possibile rinviare in questa sede ai regesti dei documenti attestanti l'attività del Pavini, che ho potuto consultare per gentile concessione del Deutsches Historisches Institut in Rom.

**95** RG IX,1 registra la presenza del Pavini quale uditore e "magister" nel dicembre '69 (n. 3193), nel gennaio '70 (n. 4497) e febbraio '70 (n. 3485). Non è emersa infatti alcuna testimonianza relativa ad un insegnamento tenuto presso lo *Studium* romano da ricerche condotte nell'Archivio di Stato di Roma, in particolare nel Fondo dell'Università di Roma, buste 75, 77, 304. Il suo nome non compare negli studi di: SCHWARZ, Kuriuniversität; DORATI DA EMPOLI, I lettori dello Studio, pp. 98–147, dove vengono riportati i nomi di tutti i lettori, identificati e non, di diritto (civile e canonico) e teologia. Pavini non è menzionato neppure da ADORNI, Statuti del Collegio, pp. 293–355, e da EAD., L'Università di Roma, pp. 109–131.

**96** Sul privilegio delle *gratiae expectivarum* e sul rilascio del documento di cancelleria attestante il riconoscimento di un'aspettativa nei confronti di un certo beneficio non appena fosse divenuto vacante, MEYER, The Curia, p. 252.

gratitudine per le qualità morali e intellettuali di cui essi davano costantemente prova nei loro uffici di fedeli collaboratori.<sup>97</sup> Gli stessi privilegi furono confermati da Sisto IV quando promosse cambiamenti interni al collegio stesso per un miglior funzionamento del tribunale.

In linea con quanto previsto dall'ufficio di uditore, Pavini ricoprì la funzione di tesoriere della Rota: lo attesta un documento relativo alle entrate e uscite degli anni 1472–1476 conservato nei “Libri Rationum Cappellae antiqui ab anno 1439 ad annum 1508”.<sup>98</sup> Sulla base di questa fonte, Cerchiari comprese il nome di Pavini nella lista degli uditori che furono tesorieri nel cinquantennio a partire dal 1431.<sup>99</sup>

Nei quattro anni in cui svolse anche la funzione di tesoriere, Pavini fu tra i destinatari di alcune bolle che Sisto IV promulgò in merito alla organizzazione del collegio degli uditori della Rota: nel 1472 fissò a dodici il loro numero,<sup>100</sup> menzionando tra questi il Pavini. L'anno successivo, nel 1473, Sisto IV ribadì il legame del collegio degli uditori con la Sede Apostolica, in nome della quale esso giudica, utilizzando la ricorrente immagine degli uditori quali “veri et proprii familiares continui commensales Papae”, fra i quali viene nominato anche “Iohannes Franciscus de Pan[!]inis”.<sup>101</sup>

Giuristi eccellenti, uomini dallo stile di vita integerrimo, gli uditori dovevano costituire un organo collegiale, divenuto stabile e permanente già dal tempo di Giovanni XXII, al quale il Papa conferiva l'incarico di istruire e decidere le cause rimesse al suo tribunale, delle quali non poteva occuparsi personalmente: “iuris doctores, submissis humeris, indefesso animo, firma constantia et operosa diligentia admodum et continuos labores perferunt, nobisque et dictae sedi in ea quae potissima operum apostolatus officii pars esse dinoscitur suffragari non cessant, Romanusque Pontifex per eos causarum merita videat, examinet et decadat”.<sup>102</sup> Essi giudicavano in nome e per conto del

<sup>97</sup> CERCHIARI, *Capellani Papae*, vol. 3, pp. 175–177. Tra i destinatari del provvedimento di Paolo II c'è fra gli altri: “Iohannes Franciscus de Pavinis, utriusque iuris (doctor)”. A questo privilegio se ne sono aggiunti nel tempo numerosi altri, tra i quali, sin dal Quattrocento, il diritto di prelazione sui benefici ecclesiastici; cfr. SANTANGELO CORDANI, *La giurisprudenza*, pp. 1–33 e nota 70.

<sup>98</sup> Arch. Segr. Vat., Misc. 6, documento n. 230 (un solo foglio) intitolato “1472 I – 1476 XII Introitus et exitus capellae”, che contiene l'elenco (in due colonne) delle spese e delle entrate realizzate appunto dal gennaio del '72 al dicembre '76. La lista è ricondotta al tesoriere Pavini da una mano molto più tarda, che annotò sul dorso del foglio, ripiegato due volte, le seguenti parole: “1472–1476 cap<ella>e Io. Fr. Panvinus The<sa>urarius” (de manu saec. XVIII). Il contenuto è descritto nell'Indice 1108 dell'Archivio Segreto Vaticano.

<sup>99</sup> La lista comprende tutti gli uditori che ricoprirono la carica di tesoriere nel cinquantennio 1431–1480. Dalla seconda metà del Quattrocento, gli uditori furono tenuti a ricoprire la carica di tesoriere per un tempo minimo di due anni e in caso di sospensione o interruzione definitiva (in caso di promozione o di morte) del loro ufficio spettava al decano subentrargli. La prassi si discostò dalla previsione del tempo minimo di due anni. La lista dei tesorieri di Cerchiari mostra un andamento assolutamente incostante: da un minimo di un anno ad un massimo di nove. CERCHIARI, *Capellani Papae*, vol. 1, p. 300: Anno 1431 Iohannes Walling; 1439–1440 Paulus de Sancta Fide; 1441–1445 Simon de Valle; 1446 Iohannes Didaci de Coca; 1447–1449 Guilermus de Fondera; 1450–1451 Iohannes Iosso; 1451–1453 Ludovicus de Ludovisiis; 1453 Agapitus de Rusticis; 1454 Bernardus Rovira; 1455–1456 Gaspar de Theremo; 1457 Bernardus de Boscho; 1457–1458 Orlandus de Bonarlis; 1458–1459 Petrus de Valle; 1459 Orlandus de Bonarlis; 1459–1461 Sancius Romera; 1461–1463 Iohannes de Ceretanis; 1463 Sancius Romera (Iterum); 1464 Antonius de Grassis; 1467–1468 Theodorus de Lellis; 1472–1476 Iohannes Franciscus de Pavinis; 1477 Nicolaus de Ubaldis; 1477–1478 Bartholomaeus de Bellencinis; 1478–1480 Iohannes Prioris.

<sup>100</sup> *Bulla Romani pontificis*, 1472, maggio 14.

<sup>101</sup> *Bulla Romanum decet pontificem*, 1473, luglio 1.

<sup>102</sup> CERCHIARI, *Capellani Papae*, vol. 3, p. 186.



Papa, in forza di un mandato che ne giustificava la ricorrente equiparazione a *familiares*,<sup>103</sup> più volte sottolineata dalla storiografia.<sup>104</sup>

Nel 1484 Sisto IV manifestò l'intenzione di accogliere quale tredicesimo uditore il giurista Felino Sandei, senza per questo volere abrogare la precedente disposizione che fissava il limite di dodici membri.<sup>105</sup> Il numero si sarebbe ristabilito, infatti, con il primo decesso, che di lì a poco sarebbe stato proprio dell'uditore Pavini.<sup>106</sup> Questi morì il 26 maggio 1485.<sup>107</sup>

Le cronache del tempo e le fonti letterarie, pur non concordando sulla data di morte, generalmente riferiscono che la sua attività di uditore si protrasse sino alla fine:<sup>108</sup> e in effetti, ancora nel 1485, egli contribuì al processo di canonizzazione di Leopoldo III.<sup>109</sup> Le sue spoglie non furono riportate a Padova, presso la tomba di famiglia nella Basilica del Santo, bensì ebbero l'onore di essere accolte nella Chiesa romana di S. Maria in Ara Coeli.<sup>110</sup>

---

**103** Ibid.

**104** Per una discussione sulla natura generale o speciale del mandato conferito agli uditori in relazione al loro carattere di organo divenuto stabile e permanente a partire dalla metà del XIII secolo e sulla equiparazione degli uditori a familiari del Papa, SANTANGELO CORDANI, *La giurisprudenza*, pp. 23–27.

**105** Il provvedimento di Sisto IV risale al 12 marzo 1484 ed è trascritto da CERCCHIARI, *Capellani Papae*, vol. 3, pp. 211–212.

**106** Sisto IV dà l'elenco completo degli uditori a cui doveva aggiungersi Felino Sandei nominando fra gli altri: “Iohanne<s> Francisch<us> de Pavinis”.

**107** LUDWIG, *Der Kanonisationsprozess*, p. 122: riporta la lettera di Tommaso List, decano dei canonici regolari di S. Agostino nel monastero di Klosterneuburg, allora a Roma per promuovere la canonizzazione di San Leopoldo: “(1485) 26 die mensis maii obiit egregius doctor Ioannes Franciscus de Pavinis, fautor et factor nostrae canonizationis”. PASCHINI, *Il carteggio*, p. 91; PIANA, *Ricerche su le Università*, p. 377.

**108** NICOLAUS COMMENUS PAPADOPOLUS, *Historia Gymnasii Patavini*, vol. 3, fol. 227: “in eo munere consenuit, decessitque Romae sexagenarius an. 1486 sepultus ad Aram Coeli sub marmorea tabula cum epigraphe; JACOBUS FACCIO LATI, *Fasti Gymnasii Patavini*, II, fol. 43–44: data invece la morte del Pavini nel 1484 a causa della peste. Nel volume X del RG (in preparazione), la presenza di Pavini, in qualità di *magister*, cappellano del Papa e uditore, viene registrata un'ultima volta nel giugno del 1483. Colgo l'occasione per ringraziare il Deutsches Historisches Institut in Rom per avermi consentito di consultare il volume ancora inedito.

**109** Sul contributo di Pavini a questo e altri processi di canonizzazione si rinvia ai lavori di Thomas Wetzstein citati più oltre (vedi infra cap. 2.2), oltre che alla relativa letteratura.

**110** Gli epitaffi posti sulle tombe erano illeggibili già all'inizio del Settecento, quello del Pavini è tramandato dall'opera di BERNARDINUS SCARDEONIUS, *De antiquitate urbis Patavini*, fol. 180–181: “Hic tandem fato functus, Rome decessit, et ibidem sepultus est, in Ara Coeli, humi sub tabula marmorea hoc titulo insignita: Ioannes Franciscus Pavinus, canonicus Paduanus, sacri apostolici palatii causarum auditor, et sacre theologie professor, et iuris utriusque doctor”. Dichiarano di aver attinto a Scardeone sia CASIMIRO ROMANO, *Memorie storiche della Chiesa*, fol. 7 che FORCELLA, *Iscrizioni delle Chiese*, vol. 1, p. 150, nota 552. Quest'ultimo colloca però l'anno di morte nel 1486 sulla base di NICOLAUS COMMENUS PAPADOPOLUS, *Historia Gymnasii Patavini*, I, libro III, fol. 227.

## 2 La produzione e l'amor in libris imprimendis a Roma

“Is autem permulta in iure civili et pontificio scripsit desertissime,  
quae edita ubique terrarum avidissime lectitantur.”

(Bernardinus Scardeonius, *De antiquitate urbis Patavii*, 1660)

### 2.1 Gli interessi dottrinali ed editoriali

L'arrivo nella città papale segnò profondi cambiamenti nella vita di Pavini, spesa fino ad allora per lo più nell'ambiente accademico padovano studiando e insegnando il diritto canonico e la teologia, e gli offrì punti di osservazione della crisi del mondo medievale assai diversi: quello della Curia, tendenzialmente considerata sul finire del '400 “*domicilium sapientiae et eruditionis*”,<sup>1</sup> quello della Rota, il più importante tribunale della cristianità, e non ultimo quello della società romana, dove l'introduzione della stampa di lì a poco modificò profondamente il mondo del diritto.<sup>2</sup> A questo rivoluzionario strumento di circolazione della cultura egli affidò la propria produzione, che è tutta racchiusa nel ventennio che trascorse a Roma, fatta eccezione per alcune opere risalenti forse al periodo padovano ma di cui restano solo brevi e lacunose testimonianze.

Le sue opere più importanti hanno meritato il giudizio di auree da parte del collega uditore Felino

---

**1** BIANCA, La Curia come “*domicilium sapientiae*” e la “*sancta rusticitas*”, pp. 97–113. Lo studio registra l'affermarsi a partire dal pontificato di Martino V di una tendenza, promossa dallo stesso Papa e dai curiali, a presentare la Curia come il “*domicilium sapientiae et eruditionis*” e allo stesso tempo a discutere sulla “*sancta rusticitas*” e sulla necessità per i religiosi e gli appartenenti alla Chiesa in genere di studiare la teologia. Sul finire del '400 prevalse la prima tendenza, come testimonia la scelta di Felino Sandei di lasciare Lucca nel 1488 in quanto la Curia rappresentava la madre di tutti i canonisti.

**2** L'industria tipografica romana ebbe una nascita precoce rispetto ad altre città italiane e raggiunse nel corso del Quattrocento livelli di produzione significativi sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. La precocità di Roma è stata opportunamente evidenziata anche per il significato che essa assume rispetto alla questione della centralità di Roma, della sua funzione di polo culturale e punto di riferimento ideologico per l'intera penisola: MODIGLIANI, *Tipografi a Roma (1467–1477)*, p. 41. Degli ormai numerosi studi sull'introduzione della stampa a Roma ci si limita a richiamare quelli più attinenti all'editoria giuridica: DONDI/RITA/ROTH/VENIER (a cura di), *La stampa romana*; ESCH, *La prima generazione*, pp. 401–418; ID., *Deutsche Frühdrucker in Rom in den Registern Papst Pauls II*, pp. 439–447; ASCHERI/COLLI, *Manoscritti, editoria*, al cui interno si segnalano i testi di: ESCH, *Deutsche Frühdrucker in Rom in den Registern Papst Sixtus' IV*, pp. 281–302; MATTONE/OLIVARI, *Dal manoscritto alla stampa*, pp. 679–729. Diversi poi sono i volumi della serie *Roma nel Rinascimento* dedicati all'editoria romana tra i quali: FARENGA (a cura di), *Editori ed edizioni a Roma nel Rinascimento*, al cui interno si segnalano i testi della STESSA, *La seconda edizione*, pp. 1–7; MODIGLIANI, *Printing in Rome in the XVth century*, pp. 65–76; e ancora il volume di MIGLIO, *Saggi di stampa*. Meno recenti, ma sempre utili gli studi raccolti in MIGLIO/ROSSINI, *Gutenberg e Roma*, tra i quali in particolare LOMBARDI, *Dal manoscritto alla stampa*, pp. 29–40; MODIGLIANI, *Costo e commercio*, pp. 91–96; ROSSINI, *La stampa a Roma*, pp. 97–112. Si vedano inoltre sulla stampa a Roma gli studi di MODIGLIANI, *La tipografia “apud Sanctum Marcum”* e Vito Puecher, pp. 111–133; EAD., *Le importazioni alla dogana*, pp. 401–425; EAD., *Cittadini romani*, pp. 469–494; EAD., *Tipografi a Roma*. Sul carattere rivoluzionario della stampa in genere sia consentito richiamare soltanto alcuni lavori fondamentali, che sebbene talvolta superati hanno suscitato un vivace dibattito e il superamento di alcune iniziali impostazioni: FEBVRE/MARTIN, *L'apparition du livre*; EISENSTEIN, *The printing press*; HELLINGA, *Fare un libro nel Quattrocento*; il volume raccoglie, in traduzione italiana, testi classici dell'autrice.



Sandei<sup>3</sup> e incontrato un significativo duraturo successo che parve degno di nota anche al Diplovatazio<sup>4</sup> e più tardi a Giovambattista De Luca, che nel *Theatrum veritatis et iustitiae* incluse Pavini tra quei giuristi e uditori che con le loro opere e raccolte di *decisiones* furono di ispirazione e di insegnamento per le successive generazioni di studiosi.<sup>5</sup>

Il prestigio indiscusso di cui Pavini godette a Roma fu strettamente legato alla intensa attività di uditore rotale e alla ricca e variegata produzione giuridica, ma anche alla passione per l'edizione di testi giuridici che coltivò attivamente in quei primi anni della stampa incunabola. Ora è proprio questa sorta di doppia anima del Pavini a risultare particolarmente suggestiva: l'essere autore di opere di diritto canonico e al tempo stesso curatore di edizioni di originali raccolte normative con apparati esegetici, giurisprudenziali e di dottrina.

I suoi interessi riflettono pienamente la precedente dedizione alla vita accademica, l'esperienza maturata nell'amministrazione ecclesiastica e l'esercizio prolungato per più di vent'anni della professione di uditore presso il tribunale della Sacra Rota, che gli fece maturare una visione dell'ordinamento della Chiesa particolarmente attenta ai delicati cambiamenti in atto.

Sulla scia dello storico umanista Bernardino Scardeone, che offrì la prima e più completa sintesi della biografia e della produzione di Pavini,<sup>6</sup> diversi letterati e giuristi ne lodarono la figura di magistrato

---

**3** FELINUS SANDEUS, *Commentaria in quinque libros Decretalium*, pars prima, lib. I, tit. III, cap. 2, col. 408: "De fide chronicarum vide ... et omnino Franc. Pavinum in aureo tractatu De canonizatione sancti Bonaventurae, fol. vigesimo, ver. ad viii. et ibi etiam, unde dicatur chronica, et quod non est essentia eius, quod sit ei inscriptum nomen authoris, per no. Ioan. An. in data Sexti."; *ibid.*, pars prima, lib. I, tit. III, cap. XXXII (In nostra), col. 943: "... Adde etiam istis omnino Fran. Pavi. auditorem Rotae in aureo tractatu De sede vacante, fol. viii. ubi ponit infinita de verbo *Vacare* et xii modos vacationum ecclesiarum."

**4** DIPLOVATIUS, *De claris iuris consultis*, pp. 401–402: "Iohannes Franciscus de Pavinis, iuris utriusque ac sacre theologie doctor, singularis ac sacri palatii apostolici auditor dignissimus, hoc tempore ob precipuam eius doctrinam et legum canonumque scientiam multo in pretio habitus est. Qui ultra commentaria in iure pontificio, a se edita, pulchros tractatus composuit, videlicet tractatum *de canonizatione sancti Bonaventurae*, quem Felinus in c. Ex parte circa finem de rescriptis (X. 1.3.2) vocat "aureum tractatum"; et tractatum *de visitatione* et tractatum *de morali temperantia*, et tractatum mirabilem *de officio et potestate capituli sede vacante*, quem tractatum etiam vocat "aureum" Felinus in c. In nostra in titulo de rescriptis (X. 1.3.32)". Il Diplovatazio richiama rapidamente alcuni lavori di Pavini: le *editiones principes* delle *decretales extravagantes communes* con glosse (1475) e delle *Decretales Extravagantes Iohannis XXII* con glosse (1478), alle quali appose proprie *additiones*, un commentario alla Bolla *Unam Sanctam* (1478) e i trattati: *De visitatione praelatorum* (1475), *De morali temperantia* (sinora non identificato) e *De officio et potestate capituli sede vacante* (1481).

**5** JOHANNES BAPTISTA DE LUCA, *Theatrum veritatis et iustitiae*, liber XV De iudiciis et de praxi Curiae Romanae, disc. XXXII, fol. 331 ra, capoverso 111: nomina il Pavini insieme a Guglielmo Durante, Oldrado da Ponte, Gilles Bellemère, Francesco Zabarella, Niccolò Tedeschi Panormitano, Giovanni Torquemada, Felino Sandei.

**6** Per la particolare esaustività, si riporta l'intera descrizione offerta da Scardeone, che sarà in parte ripresa nel prosieguo di questo capitolo, BERNARDINUS SCARDEONIUS, *De antiquitate urbis Patavini*, fol. 180–181: "De Ioanne Francisco Pavino, canonico Patavino. Praestantissimus utriusque iuris doctor et excellentissimus theologus fuit Ioannes Franciscus Pavinus, civis et canonicus noster Patavinus, qui tum docendo, tum consulendo in patrio gymnasio cum maxima nominis celebritate aliquandiu versatus, a summo Pontefice Paulo II Romam ad honestissimum officium iudiciorum sacri Palatii accitus est. Qui quidem gradus quam apertum ad summos quosque honores aditum praebeat, nemo ignorat: quando omnibus ferme constat, ex eo ordine doctissimis quibusque viris, ad praeclarum purpurei galeri honorem breve et expeditum iter patere. Quod sane decus, et huic propter eximiam eius doctrinam, et vitae integritatem facile contigisset, nisi fata merita hominis virtuti adversa improbe obstitissent. Is autem permulta in iure civili et pontificio scripsit disertissime, quae edita ubique terrarum avidissime lectantur. Inter caetera autem quae exstare scimus, legitur insignis *glossa super Extravagantes Ioannis XXII* ab omnibus quam maxime approbata. Edidit insuper *Decisiones Rotae* a se diligenti studio collectas, et in volumen redactas. Insuper *Tractatus de officio et potestate capituli sede vacante*; *De decimis*, *De charitativo subsidio*; et eximium *Consilium in causa Beati Simonis Tridentini*, ubi late de materia iudicii

e canonista editore, fra i quali Marco Mantova Benavides (1489–1582)<sup>7</sup> che lo comprese nella sua *Epitome virorum illustrium* menzionandone le opere di maggiore successo e Guido Panziroli (1523–1599),<sup>8</sup> che nel suo *De claris legum interpretibus* ne sottolineò la versatilità tanto nel diritto quanto nella teologia. Conviene allora rivolgere uno sguardo d'insieme alla sua produzione prima di entrare nella analisi delle singole opere.

## 2.2 Opere ed *editiones principes*

Agli incarichi prestigiosi ricoperti nelle istituzioni diocesane di Padova, Pavini fece seguire, una volta a Roma, una matura teorizzazione e sistematizzazione del complesso apparato di norme e di dottrina che regolava la gestione ordinaria della chiesa locale. Si concentrò, dapprima, sullo strumento principe di cui il prelado in senso lato dispone per esercitare la propria giurisdizione: il procedimento di visita pastorale; in un secondo momento esaminò la potestà di governo del capitolo della cattedrale nel momento straordinario della vacanza della sede vescovile. Compose dunque due corposi trattati che furono subito stampati a Roma presso la tipografia di Georgius Lauer: il *De visitatione praelatorum seu Baculus Pastoralis* nel 1475 e il *De officio et potestate capituli sede vacante* nel 1481.<sup>9</sup>

Su incarico di Sisto IV si occupò anche di un caso giudiziario di stringente attualità: il ritrovamento a Trento, nel 1475, del cadavere crudelmente straziato di un bambino di nome Simone. In questa occasione redasse due *consultationes* comunemente ricordate come *Inquisitio et condemnatoria sententia contra Iudaeos Tridentinos* o come *Responsum de iure super controversia de puero Tridentino a Iudaeis interfecto*,<sup>10</sup> che furono subito edite nel 1478 a Roma *Apud Sanctum Marcum*.

Sempre in relazione al proprio ruolo presso la Curia romana, Pavini si occupò, negli ultimi anni della vita, di tre processi di canonizzazione per i quali scrisse relazioni e orazioni, le cui prime edizioni sono prive di *colophon* ma si ritiene che siano state stampate a Roma da Eucharius Silber in date ancora

---

criminalis ex ea occasione disseruit. Circumfertur etiam impressum opus praeclarum Visitationum episcopi. Scripsit quoque *relationem ad Pontificem Maximum De canonizatione Beati Bonaventurae*, qua manifestissime ostendit illum dignum fuisse, ut inter sanctos Dei, Ecclesiae more referatur. Quae quidem omnia impressa habentur. Item pleraque alia ingeniose commentatus est, quae apud nonnullos exstare perhibentur, et praesertim apud doctissimum iureconsultum Ottonellum Pasinum, ex eius sorore pronepotem, qui habet *tractatum super Novellis Iustiniani*, de quibus in commentariis suis Berthachinus in verbo *liber* ita dixit: 'Liber Novellarum fuit ordinatus per dominum Iohannem Franciscum Pavinum, auditorem Rotae, cuius lecturam ipse mihi ostendit, sed nondum venit in lucem, et est mirabile opus', haec ille. Exstat etiam penes eundem Pasinum opusculum alterum, quod inscribitur *Quodlibet in utroque iure*: eximium sane opus, pro intelligentia multarum difficultatum in multis legibus et ad acuendum ingenium in omni legali disputatione."

<sup>7</sup> MARCUS MANTUA BENAVIDES, *Epitome virorum illustrium*, fol. 165rb.

<sup>8</sup> GUIDUS PANZIROLUS, *De claris legum interpretibus*, lib. III, fol. 371: "non in iure tantum, sed etiam in sacra Theologia versatus est, canonicus patavinus creatus, cum in patria per aliquot annos docuisset, a Paulo II, Romae causarum auditor creatus est". Panziroli ripropone le informazioni riportate già da Scardeone.

<sup>9</sup> Per un'analisi dei due trattati, vedi infra cap. 7 e 8; per l'identificazione delle edizioni, vedi indice "Edizioni di opere di Giovanni Francesco Pavini".

<sup>10</sup> Per un'analisi delle *consultationes*, vedi infra cap. 6; per l'identificazione dell'edizione, vedi indice "Edizioni di opere di Giovanni Francesco Pavini".

incerte:<sup>11</sup> la *Relatio circa canonizationem beatae Catharinae de Svetia* fu stampata non prima del 1480; la *Relatio circa canonizationem Bonaventurae*<sup>12</sup> intorno al 1481; la *Relatio de beato Leopoldo in processu canonizationis eius o Defensorium canonizationis sancti Leopoldi*<sup>13</sup> nel 1484 e la *Oratio in laudem Leopoldi Marchionis Austriae*<sup>14</sup> dopo il 20 novembre 1484.

Contestualmente alla redazione di trattati, alla formulazione di pareri e alla stesura di relazioni e orazioni, si occupò in veste di editore di molteplici fonti di diritto canonico contribuendo in modo significativo alla loro definizione testuale nel passaggio dai manoscritti ai primi incunaboli.<sup>15</sup> Si dedicò a consolidare le *decretales extravagantes* e la loro esegesi,<sup>16</sup> a raccogliere la giurisprudenza del tribunale della Rota Romana<sup>17</sup> e la dottrina consiliare di Oldrado da Ponte.<sup>18</sup>

La sua opera di riordino ed edizione della legislazione *extravagans* contribuì in modo determinante alla formazione del corpo normativo della Chiesa, concepito come sbocco naturale di un processo di consolidamento avviato a livello istituzionale.

In un solo incunabolo organizzò le diverse raccolte di *decisiones* trecentesche del tribunale romano, conferendo loro un nuovo ordine interno idoneo ad agevolarne il frequente richiamo da parte dalle stesse magistrature ecclesiastiche. La crescente forza persuasiva delle argomentazioni raccolte nelle

---

**11** Questi contributi del Pavini e la loro circolazione a stampa non sono oggetto di analisi in questo lavoro; ci si limita perciò a identificare le edizioni senza determinare la relazione che intercorre tra esse; per la loro corrispondenza nei cataloghi degli incunaboli, vedi indice “Edizioni di opere di Giovanni Francesco Pavini”. Sul contributo di Pavini ai processi di canonizzazione, WETZSTEIN, *Heilige vor Gericht*; I D., *Virtus morum et virtus signorum?*.

**12** Sono censite tre edizioni della *Relatio circa canonizationem Beati Bonaventurae*, le prime due prive di colophon. Una comprende anche la *Oratio in missa S. Bonaventurae dicenda* e si ritiene stampata a Roma, intorno al 1481, da Eucharius Silber. La seconda edizione comprende anche i seguenti testi: *Oratio in vitam et merita beati Bonaventurae* di Octavianus de Martinis; *Sermo de laudibus sancti Bonaventurae* di Robertus Caracciolus e la *Bulla canonizationis suprema caelestis patria*, 14 aprile 1482, di Sisto IV; si ritiene stampata a Colonia, tra il 1486 e il 1494, da Johann Koelhoff (vedi indice “Edizioni di opere di Giovanni Francesco Pavini”). La terza edizione che comprende gli stessi testi della precedente è stata stampata a Strasburgo, [da Georg Husner], nel 1495.

**13** Sono censite due edizioni del *Defensorium canonizationis S. Leopoldi*, entrambe prive di colophon. Una si ritiene stampata a Roma, nel 1484, da Eucharius Silber; l'altra a Passau, circa nel 1491, da Johann Petri (vedi indice “Edizioni di opere di Giovanni Francesco Pavini”).

**14** Sono censite tre edizioni della *Oratio in laudem Leopoldi Marchionis Austriae*, tutte prive di colophon. Una si ritiene stampata a Roma, dopo il 20 novembre 1484, da Eucharius Silber; una a Roma, circa nel 1485, da Eucharius Silber; l'altra a Passau, 1485–1493, da Ioannes Petri (vedi indice “Edizioni di opere di Giovanni Francesco Pavini”).

**15** A questi suoi contributi pionieristici in qualità di curatore di testi a stampa è dedicata una parte considerevole di questo lavoro.

**16** Pavini curò la *editio princeps* di un complesso di *decretales extravagantes* con glosse posto in appendice del suo *Tractatus de visitatione praelatorum*. L'edizione fu stampata a Roma, nel 1475, da Georgius Lauer. Curò poi, nel 1478, la prima edizione a stampa della collezione delle *Extravagantes Iohannis XXII* che fu stampata, forse, a Roma da Johannes Bulle. Scrisse e curò inoltre un *Commentarium Bullae Unam Sanctam*, edito forse nel 1478, a Roma, da Georgius Lauer. Per un'analisi di queste edizioni, vedi infra cap. 4; per l'identificazione dell'edizione, vedi indice “*Editiones principes* curate da Giovanni Francesco Pavini”.

**17** Curò una complessa edizione della giurisprudenza rotale trecentesca che fu stampata a Roma, nel 1475, da Georgius Lauer. Per un'analisi di questa edizione, vedi infra cap. 5; per l'identificazione dell'edizione, vedi indice “*Editiones principes* curate da Giovanni Francesco Pavini”.

**18** Curò un'edizione dei *consilia* di Oldrado da Ponte che fu stampata a Roma, nel 1478, apud Sanctum Marcum, e che si presenta molto distante e più completa rispetto alla *editio princeps* stampata a Roma nel 1472 da Adam Rot. Per un'analisi di questa edizione, vedi infra cap. 6; per l'identificazione dell'edizione, vedi indice “*Editiones principes* curate da Giovanni Francesco Pavini”.

*decisiones* equiparava ormai quella delle *opiniones* provenienti dai più apprezzati giuristi per cui tanto le une quanto le altre venivano regolarmente studiate e citate.

Inoltre rivolse la sua attenzione di editore anche alla dottrina pubblicando più di trecento autorevolissimi *consilia* di Oldrado da Ponte che organizzò secondo i titoli delle Decretali e corredò di sommari.

Queste opere ed edizioni restituiscono una figura di giurista originale, il cui contributo riflessivo sull'ordinamento della Chiesa ha interessato molteplici ambiti secondo una visione del sistema delle fonti della Chiesa che appare quasi una dottrina dei 'formanti del diritto' *ante litteram*.<sup>19</sup>

Nel Pavini sembra allora di poter riconoscere un protagonista del processo di rinnovamento della Chiesa, che ha contribuito in modo significativo alla nascita del suo ordinamento nella prima età moderna. Ed è molto suggestivo che nel fare questo sia stato guidato da un'idea moderna di circolazione della cultura giuridica affidata allo strumento della stampa. Egli fu consapevole del valore che il diritto della Chiesa del Trecento avrebbe continuato a rivestire per i giuristi dell'età moderna, volle quindi riscoprirlo nei manoscritti per riproporlo in una veste nuova, più in sintonia con una realtà storico-istituzionale ormai mutata.

È allora al rapporto di Giovanni Francesco Pavini con il libro giuridico a stampa, al suo impegno nella disciplina dell'amministrazione ecclesiastica e nella definizione del *corpus* normativo canonico che sono dedicate le pagine che seguono.

### 2.3 Testimonianze di opere ad oggi perdute

Accanto a questo variegato quadro di opere ed *editiones principes* di cui Pavini fu autore ed editore si collocano alcuni lavori inediti e non ancora identificati, che fonti letterarie e cronache del tempo menzionano ripetutamente. Scardeone riferisce di due trattati il *De decimis* e il *De caritativo subsidio* e il Diplovatazio ne richiama un terzo: il *Tractatus de morali temperantia*.<sup>20</sup>

A confermare la paternità di quest'ultimo trattato, il *De morali temperantia*, è lo stesso Pavini nel proemio al suo *Tractatus de officio et potestate capituli sede vacante*, edito nel 1481, dove ricorda di aver composto il *libellus* molto tempo prima.<sup>21</sup> Non c'è finora riscontro, invece, dei primi due lavori, il *De decimis* e il *De caritativo subsidio*.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Il concetto di formante del diritto rinvia alla teorizzazione proposta con successo da SACCO, *Legal Formants*. La visione dell'ordinamento di Pavini è sintetizzata nel *Praeludium ad Extravagantium, Regularum cancellariae et Decisionum Rotae notitiam*, alla cui analisi è dedicato il cap. 3.

<sup>20</sup> Queste opere sono ancora menzionate ma non identificate in SCHULTE, *Die Geschichte*, vol. 2, pp. 331–333, e BELLONI, *Professori giuristi*, pp. 326–327.

<sup>21</sup> IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, *Tractatus de officio*, fol. 2ra: "Ecce se gratis obtulit libellus quem alias *de morali temperantia* iam dudum conscripsi in cuius parte novissima legi: Quid instudiositatis virtutem temperantie modestieque subiectam? Quidve incuriositatis vitium illi coincadat oppositum?". Per un'analisi del trattato *De officio et potestate capituli sede vacante*, vedi infra cap. 8.

<sup>22</sup> Non sono emerse tracce di queste e altre opere inedite del Pavini dallo spoglio dei cataloghi dei manoscritti delle biblioteche padovane e di altri fondamentali repertori di manoscritti giuridici. Da segnalare solo un manoscritto, contenente le *Vitae patrum*, che presenta a margine delle note di Pavini in merito alla corretta paternità dell'opera. Per la trascrizione integrale delle note, ABATE/LUISETTO (a cura di), *Codici e Manoscritti*, pp. 167–168: Padova, Biblioteca Antoniana, Ms. 84 Scaff. V. Il ms. è citato anche da MELCHIORRE, *Canonici giuristi*, p. 33. Sono stati esaminati con esito negativo tutti i cataloghi dei manoscritti esistenti nelle bibliote-

Queste due presunte opere del Pavini sono riunite sotto il titolo *De caritativo subsidio et decima beneficiorum*, a lui attribuito, nella bibliografia giuridica *Index librorum omnium iuris tam Pontificii quam Cesarei* di Giovanni Battista Ziletti, edita in quattro edizioni, veneziane, tra il 1559 e il 1566.<sup>23</sup>

A questo titolo corrisponde, però, un'opera scritta da un collega del Pavini, l'uditore Bartolomeo Bellencini (1428–1478),<sup>24</sup> secondo quanto attestano sia la *editio princeps* modenese del 1489 che quella veneziana del 1584 compresa nei *Tractatus Universi Iuris* (1584).<sup>25</sup>

Al tipografo Antonio di Bartolomeo Biscomini, l'opera era pervenuta dal conte modenese Aurelio Bellencini, che si era adoperato per recuperarne il manoscritto e curarne l'edizione su sollecitazione di molti interessati, tra i quali, in special modo, gli uditori della Rota.<sup>26</sup> Bartolomeo Bellencini era stato indotto a comporla per colmare un vuoto nella dottrina.

Dalla lettura di questa opera non emerge alcun elemento che consenta di ipotizzare una sottrazione di paternità al Pavini e una falsa attribuzione editoriale al Bellencini. Al suo interno è assente qualunque riferimento all'esegesi di Pavini della decretale *Vas electionis* con la quale Benedetto XII (Extrav. Com.3.10.un.)<sup>27</sup> disciplinò la delicata materia della remunerazione del prelado dovuta in ragione della visita, nonostante questa norma papale sia citata numerose volte. Così come manca qualunque rinvio ai trattati che Pavini compose sulla visita e sull'ufficio del capitolo durante la vacanza della sede episcopale, ai quali lo stesso avrebbe fatto certamente rinvio per supportare le proprie argomentazioni.

La vicinanza coltivata con il Bellencini in ragione dell'ufficio di uditore potrebbe aver indotto Ziletti a ricondurre l'edizione *De caritativo subsidio et decima beneficiorum* alla mano del Pavini. D'altra parte, il *De caritativo subsidio* e il *De decimis*, che già fonti quattrocentesche registravano essere rimaste inedite, sono opere che vertono su temi, quali il contributo caritatevole che il prelado poteva ricevere durante la visita pastorale e la tassa fondamentale della decima, che sono strettamente correlati alle tematiche amministrative e fiscali di cui Pavini si occupò a più riprese: dapprima

---

che padovane (vedi indice "Cataloghi dei manoscritti") e inoltre DOLEZALEK, Verzeichnis; KRISTELLER, Iter Italicum.

<sup>23</sup> IOANNES BAPTISTA ZILETTUS, *Index librorum*, fol. 34r. Per uno studio dell'opera bibliografica di Ziletti e un esame delle diverse edizioni veneziane si rinvia a COLLI, Le edizioni dell'*Index librorum*, pp. 205–230.

<sup>24</sup> Per una scheda bio-bibliografica, TAVILLA, Bellencini Bartolomeo; SCHULTE, *Die Geschichte*, vol. 2, p. 330; più diffusamente LEFEBVRE, *L'auditeur de Rote*, p. 205, nota 15.

<sup>25</sup> Curata da Aurelius de Bellincinis, l'edizione del *De caritativo subsidio et decima beneficiorum* di BARTOLOMEO BELLENCINI fu stampata a Modena, nel 1489, da Dominicus Roccociola e Antonius Miscominus. L'edizione cinquecentesca del Trattato di Bellencini è compresa nei *Tractatus Universi Iuris*, Venezia 1584, vol. XV, II, fol. 147.

<sup>26</sup> Lo stampatore Antonio Miscomino scrive nella prefazione al trattato: "Nam cum excellentissimus ac poene divinus iurisconsultus, dominus Bartholomeus Bellencinus quondam eius germanus, ac inter amplissimos atque illustres apostolici palatii auditores Rome assumptus maxima illic auctoritate et honore polleret, et ultra alia preclara opera, que fecerat seu inceperat, quoddam egregium atque elegans de subsidio charitativo et decima beneficiorum opusculum a nullo alio adhuc compilatum et forte intactum composuisset, et morte interceptus illud edere non potuisset, cum id a multis et a nonnullis sacri palatii auditoribus requireretur, optimus eius germanus dominus Aurelius antedictus fratris immortalitati ac publice utilitati consulens, maxime prelatorum et totius cleri christiani, per innumerabiles ipsius germani sui libros ac per ipsa (ut ita dixerim) fragmenta diligenter scrutatus, hoc tandem ipsum opusculum tanquam iaspidem infimo latitantem invenit, quod cum summa laetitia sumptum in lucidam formam redegit, redactumque hoc modo mihi Antonio Miscomino imprimendum dedit, quod diligentissime imprimi curavi."

<sup>27</sup> Vedi infra cap. 4.2 e più ampiamente cap. 7.4.



commentando la decretale *Vas electionis* di Benedetto XII, quindi redigendo il *De visitatione* e ancora il *De officio et potestate capituli sede vacante*. È comprensibile, perciò, che resti una certa ambiguità sull'attribuzione dell'opera stampata sotto il nome del Bellencini.

A Pavini sono attribuiti ancora due lavori inediti che rimangono introvabili.<sup>28</sup> Secondo alcune testimonianze, egli li avrebbe composti quando era ancora a Padova. È sempre Scardeone a fornire indicazioni in questo senso, attingendo al *Repertorium iuris* dell'avvocato concistoriale Giovanni Bertacchini da Fermo (1448–1497),<sup>29</sup> al quale lo stesso Pavini avrebbe mostrato il manoscritto inedito della propria opera di commento e di riordino del *Liber Novellarum* di Giustiniano.<sup>30</sup> Bertacchini annotò in corrispondenza della voce *Liber Novellarum*: “Liber Novellarum corrigitur per Aut<entica>, Bal. in aut.<entica> Hoc amplius i. col. C. de fideicom. (C.6.42.32=N.1.1) et fuit commentatus per dominum Fran. Pavinum auditorem Rotae, cuius lecturam ipse mihi ostendit, nondum venit in lucem, quem mirabile opus est”.<sup>31</sup> Nel commento di Baldo degli Ubaldi si legge che la previsione contenuta nell'*Authentica Hoc amplius* (C.6.42.32.=N.1.1.), compresa nel *Liber Authenticorum*, doveva essere corretta con quella riportata nella collezione delle Novelle, cosiddetta *Liber Novellarum*, che non era oggetto di insegnamento nelle scuole: “ubi invenitur materia contraria quia ille liber non legitur in scholis”.<sup>32</sup> Ora si sa che a non rientrare tra gli insegnamenti ordinari nelle Università era l'*Epitome Iuliani* e che questa collezione iniziò ad essere chiamata *Liber novellarum* già dall'alto medioevo.<sup>33</sup> Il rinvio di Bertacchini al commento di Baldo degli Ubaldi sembra allora decisivo per identificare il *Liber novellarum*, a cui Pavini rivolse la propria attenzione, con l'*Epitome Iuliani*.

Sviluppando il lemma *Liber novellarum*, Bertacchini invitò a considerare e confrontare entrambe le collezioni delle novelle: l'*Authenticum*, che correggeva il *Liber Novellarum*, ossia l'*Epitome Iuliani*, e quest'ultima che, secondo Baldo, correggeva l'*Authenticum*. Il manoscritto dell'*Epitome Iuliani* studiato da Pavini sarebbe poi finito nelle mani del pronipote Ottonello Pasini, che vi appose le proprie *additiones* durante gli anni dell'insegnamento a Padova facendone perdere le tracce.<sup>34</sup>

È particolarmente suggestiva l'ipotesi che il Pavini abbia rivolto la sua attenzione all'*Epitome Iuliani*

<sup>28</sup> Vedi supra cap. 2.3, nota 22 per l'indicazione dei cataloghi dei manoscritti consultati che non hanno consentito di identificare le opere in questione.

<sup>29</sup> CARVALE, Bertacchini (Bertacchini), Giovanni, pp. 233–234.

<sup>30</sup> Si citano nuovamente (vedi supra cap. 2.1, nota 6) alcune considerazioni di BERNARDINUS SCARDEONIUUS, *De antiquitate urbis Patavini*, col. 198: “Item pleraque alia ingeniose commentatus est, quae quod nonnullos exstare perhibentur, et praesertim apud doctissimum iureconsultum Ottonellum Pasinum, ex eius sorore pronepotem, qui habet tractatum super Novellis Iustiniani, de quibus in commentariis suis Berthachinus in verbo *Liber* ita dixit: ‘Liber Novellarum fuit ordinatus per dominum Ioannem Franciscum Pavinum, auditorem Rotae, cuius lecturam ipse mihi ostendit; sed nondum venit in lucem, et est mirabile opus’, haec ille”.

<sup>31</sup> IOANNES BERTACHINUS, *Repertorium*, fol. 294vb.

<sup>32</sup> BALDUS DE UBALDIS, *Commentaria in sextum librum Codicis*, fol. 166va: “Secundo op.<ponitur>: dicit hic quod annus computatur a monitione, sed in libro novellarum, dicitur a tempore quo praestandum legatum pronuntiatum, ergo ista auth<entica> corrigitur per librum novellarum. Solu<tio> immo per liber novellarum corrigitur liber authenticorum, ubi invenitur materia contrariari [!], quia ille liber non legitur in scholis”.

<sup>33</sup> LOSCHIAVO, *La Riforma gregoriana e la riemersione dell'Authenticum*, p. 138, nota 5 alla quale si rinvia anche per la ulteriore bibliografia su questo profilo. Per un'analisi dei testimoni medievali, completi o parziali, del testo della *Epitome Iuliani*, si rinvia a KAISER, *Die Epitome Iuliani*.

<sup>34</sup> BERNARDINUS SCARDEONIUUS, *De antiquitate urbis Patavini*, col. 198: “scripsit additiones super Novellis Iustiniani ad ea quae scripsit Ioannes Franciscus Pavinus, proavunculus eius, quae una cum plerisque aliis insignibus scriptis eiusdem Pavini cito est impressionibus daturus et in publicum editurus”.

quando non era oggetto di insegnamento nelle Università:<sup>35</sup> una sorta di pioniere della riscoperta umanistica della versione abbreviata delle Novelle di Giustiniano.<sup>36</sup> Lo studio e il tentativo di riordino del *Liber Novellarum* confermerebbero poi la concreta propensione del Pavini a ragionare *in utroque iure*, benché egli sia noto per l'impegno in opere ed edizioni canonistiche. La notizia di questo manoscritto, allora in procinto di essere mandato alle stampe, resta senza riscontro, tuttavia sembra di poter ritenere attendibile la testimonianza di Bertacchini,<sup>37</sup> prima ancora, evidentemente, di quella di Scardeone. Anche Bertacchini studiò diritto a Padova e lavorò presso il Tribunale della Rota in qualità di avvocato concistoriale; pertanto è più che verosimile che il collega Pavini ebbe modo di mostrargli il proprio manoscritto.<sup>38</sup> Restano molte incertezze che, tuttavia, non potranno essere risolte finché una fortunata scoperta non consentirà di risalire al testo dell'opera perduta. Scardeone informa inoltre che nelle mani del pronipote Ottonello Pasini finì anche un'altra opera del Pavini rimasta manoscritta: "Exstat etiam penes eundem Pasinum opusculum alterum, quod inscribitur *Quodlibet in utroque iure*, eximium sane opus, pro intelligentia multarum difficultatum in multis legibus et ad acuendum ingenium in omni legali disputatione".<sup>39</sup> Pur restando senza alcun riscontro, la notizia è suggestiva perché rifletterebbe l'incontro tra la formazione teologica e quella giuridica del Pavini. Il ricorso al genere delle *quaestiones quodlibetales*, tipicamente teologico e filosofico, ricorrente anche nelle arti e nella medicina, per affrontare i dubbi giuridici sollevati dalla complessità delle fonti del diritto comune, appare il riflesso della formazione teologica del Pavini.

## 2.4 False attribuzioni

L'impegno significativo di Pavini nel curare edizioni a stampa ha indotto anche in qualche errore. Qualche anno fa è stata avanzata l'ipotesi che Pavini possa essere stato il curatore della *editio princeps* della *Lectura super usibus feudorum* di Baldo degli Ubaldi,<sup>40</sup> stampata a Roma intorno al 1474, presso la tipografia Domus Antonii et Raphaelis de Vulteriis. Questa edizione, che contiene le *additiones post publicationem* di Baldo, presenta un testo assai più completo rispetto a quello sino ad

---

<sup>35</sup> BELLONI, Professori giuristi, pp. 62–73 sulle letture e modalità di insegnamento nell'Università padovana.

<sup>36</sup> L'attenzione per l'Epitome di Giuliano e il confronto con l'*Authenticum* (per quanto riguarda in particolare l'ordine delle Novelle) catturò, com'è noto, l'attenzione degli umanisti. Tuttavia, si può ricordare come non manchino esempi di confronto delle due collezioni latine già ai tempi dei glossatori: LOSCHIAVO, Verso la costruzione, pp. 443–458.

<sup>37</sup> GUIDUS PANZIROLUS, De claris legum interpretibus, liber III, fol. 371r. Panzirolus menziona il manoscritto delle *Novellae Iustiniani* rinviando a Bertacchino: "Novellas quoque Iustiniani ab eo admirabili opere ordinatus fuisse Iohannes Bertachinus scripsit, quae tamen numquam apparuerunt". Nel frattempo, quindi, l'opera sarebbe rimasta inedita.

<sup>38</sup> JOSEPHUS C. R. CARAFA, De professoribus gymnasii romani, p. 498; DIPLOMATIUS, Liber de claris iuris consultis, cfr. p. 403; GUIDUS PANZIROLUS, De claris legum interpretibus, cfr. fol. 220v–221r.

<sup>39</sup> Questo testo è stato citato in forma più ampia, vedi supra cap. 2.1, nota 6.

<sup>40</sup> COLLI, L'esemplare di dedica, p. 101; ID., Incunabula, pp. 241–297. L'autore ha supposto che il curatore dell'opera Franciscus appellatus Patavinus potesse essere Giovanni Francesco Pavini. Per l'identificazione dell'edizione, vedi indice "Altre edizioni antiche" ma si tenga presente che GW segue l'errata attribuzione a Pavini.

allora disponibile sul mercato librario, che presto riuscì a sostituire i manoscritti in circolazione.<sup>41</sup> Il curatore dell'opera è un avvocato concistoriale menzionato come Franciscus appellatus Patavinus,<sup>42</sup> che Anna Modigliani e Concetta Bianca hanno riconosciuto nell'avvocato concistoriale e professore allo *Studium* romano Iohannes Franciscus de Pellatis Patavinus<sup>43</sup>.

Nella lettera introduttiva all'edizione il curatore Francesco ricorre alle formule tipiche di una cultura ancora in parte nutrita di prudente scetticismo nei confronti dello spettacolo di preziosi manoscritti che dalle mani fidate del copista passavano a quelle sconosciute del tipografo.<sup>44</sup> Nel passaggio dal manoscritto alla stampa, spiega il curatore, i "sacratissimi libri" subiscono modifiche significative per mano degli editori, tuttavia la loro diffusione a stampa risulta utile per tutti, perché impedisce che testi rari e preziosi siano relegati nei manoscritti.<sup>45</sup>

Susciterebbe qualche meraviglia se a manifestare questa diffidenza ad affidare alla stampa il frutto del proprio lavoro critico fosse stato il Pavini, il cui "amor in libris imprimendis" fu celebrato di lì a breve. Questi appartenne piuttosto alla categoria dei giuristi romani – uditori di Rota, avvocati concistoriali e lettori dello *Studium* – che dimostrarono concretamente il loro entusiasmo per l'invenzione della stampa. Orietta Rossini ha osservato una vera e propria "reazione positiva di un'intera categoria professionale, che vedeva lo studio e l'applicazione del diritto impediti appunto dalla difficoltà del reperimento delle fonti e dalla dispensiosità della loro raccolta".<sup>46</sup>

In ogni caso, convenendo con Anna Modigliani e Concetta Bianca, che hanno identificato il curatore dell'edizione con l'avvocato concistoriale Giovanni Francesco Pellati da Padova, sembra di poter escludere che Pavini sia stato il curatore dell'edizione della *Lectura super usibus feudorum* di Baldo degli Ubaldi, anche in nome di altre ragioni.

Nessuna fonte riferisce di un suo impegno su un'opera così rilevante quando, al contrario, è facile imbattersi in testimonianze di opere di incerta identificazione, peraltro inedite, quali il già menzionato *Liber Novellarum*, riordinato e corredato di alcune *additiones*, e l'*opusculum* dal titolo *Quodlibet in utroque iure*, che sarebbero da ricondurre alla sua mano. Va poi notato che solitamente il nome di

---

<sup>41</sup> BELLONI, Diffusione delle opere di Baldo, pp. 375–406; DANUSSO, Ricerche sulla "Lectura feudorum" di Baldo degli Ubaldi.

<sup>42</sup> Epistola prefatoria ad BALDUS DE UBALDIS, *Lectura super usibus feudorum*: "Ego Franciscus appellatus patavinus, sacrosanti Consistorii advocatus, hoc opus cum commento super Pace Constantiae per me emendatissimum promulgandum duxi, cum ordine infranotato ut melius discernantur additiones in earum principio perpetuo reperies tale signum A–Z".

<sup>43</sup> MODIGLIANI, Tipografi a Roma (1467–1477), p. 92; BIANCA, Un codice universitario, p. 140, mentre sulla docenza di Francesco Pellati presso lo *Studium* romano, pp. 133–140. Mi sembra che sia da identificare sempre con l'avvocato concistoriale Franciscus de Padua, e non con l'uditore rotale Iohannes Franciscus de Pavinis, il confratello della società del Salvatore ad Sancta Sanctorum, citato da EGIDI, Necrologi e libri, vol. 2, p. 496, e che mi è stato gentilmente segnalato dal Dott. Andreas Rehberg.

<sup>44</sup> In questo senso una splendida immagine della cultura affidata al tipografo erede moderno del copista è offerta da CAVAGNA, L'immagine dei tipografi, pp. 18–19.

<sup>45</sup> Epistola prefatoria ad BALDUS DE UBALDIS, *Lectura super usibus feudorum*: "Etsi forte mihi non inutile contra naturam meam contraque morem multorum diu dubitare contigerit: turpe ne sit sacratissimos libros iis imprimendos committere, qui et exemplaria saepenumero et foeda litterarum transpositione et inepta correctione codices deformant. Tandem relicta rei disceptatione publica utilitate commotus, honestum esse duxi assentiendum multis esse et pia posteritati consulendum, in iis maxime operibus quae rarissima inveniuntur, cuiusmodi nunc est carissimi et excellentissimi Baldi lectura in feudis, cum additionibus eiusdem, quas post eam consumatam reliquit."

<sup>46</sup> ROSSINI, La stampa a Roma, p. 102.



Iohannes Franciscus de Pavinis (de Padua) non ricorre abbreviato nella forma Franciscus appellatus Patavinus e che Pavini non fu mai avvocato concistoriale, bensì uditore rotale. Infine, viene naturale rilevare che Pavini si sarebbe rivolto alla tipografia Domus Antonii et Raphaelis de Vulteriis per il solo testo di Baldo, dal momento che il complesso dei suoi lavori andò a stampa presso le tipografie di Georgius Lauer e di Vitus Puecher.<sup>47</sup>

Altre due opere attribuite al Pavini non trovano alcun riscontro. Nel Catálogo de los Códices Latinos de la Real Biblioteca del Escorial<sup>48</sup> è censito un manoscritto quattrocentesco di *allegaciones iuris* e *consilia pro legitimatione et legitimitate* di Giacomo figlio del conte Carlo d'Asti, compiuta dallo stesso padre il 1 ottobre del 1462. Tra i *consilia* di insigni giuristi quattrocenteschi, trascritti da mani diverse, ne compare uno attribuito al Pavini, allora uditore e cappellano papale. Sul suo nome, però, qualcuno ha provveduto ad apporre una linea di cancellatura sia in apertura che in chiusura del *consilium*. Questo intervento di mano ignota, l'assenza di indizi interni al testo e il silenzio della tradizione letteraria e giuridica in merito a questa consulenza fanno propendere per una falsa riconduzione alla mano del Pavini.

Nel "Gesamtkatalog der Wiegendrucke"<sup>49</sup> è ricondotta al Pavini l'edizione di una preghiera al Signore in lingua tedesca: un incunabolo di un solo foglio, i cui unici due esemplari sono registrati a Nürnberg e Washington. A confutare questa ipotesi è stato Falk Eisermann, che ha esaminato l'esemplare di Nürnberg senza rintracciare alcun elemento che possa attestare l'intervento del Pavini in qualità di editore. Inoltre la data di pubblicazione dell'edizione sarebbe da circoscrivere tra il 1484 e il 1493, il luogo di stampa da identificare con la città di Ulm e lo stampatore in Conrad Dinckmut.<sup>50</sup> L'edizione non sembra quindi riconducibile in alcun modo alla mano del Pavini,<sup>51</sup> come del resto sembra suggerire il silenzio delle cronache e della letteratura quattrocentesca.

---

<sup>47</sup> Di questi primi tipografi a Roma si parlerà analizzando le singole opere ed edizioni del Pavini.

<sup>48</sup> ANTOLÍN, Catálogo de los códices latinos, vol. 1, pp. 421–423: Madrid, El Escorial, Ms. d-II-6, fol. 32–34v.

<sup>49</sup> Clemens VI, Gebet zu Jesus Christus, [Ulm: Conrad Dinckmut, 1484–1493]; per l'identificazione dell'edizione, vedi indice "Altre edizioni antiche".

<sup>50</sup> EISERMANN, Verzeichnis, vol. 1, pp. 370–371. Eisermann segnala il testo della preghiera in due soli manoscritti: Stockholm KB, Cod. A 89e Wien NB, Cod. 3637, e ne rintraccia una diversa versione all'interno dell'incunabolo stampato da Johannes Reger, nel 1485, sotto il titolo Die sonntäglichen Gebete. Nell'esemplare di Berlino non ho potuto rintracciare elementi che autorizzino un rinvio al Pavini; mentre non ho avuto occasione di consultare l'esemplare conservato a Nürnberg, sul quale si veda Spiegel der Seligkeit, n. 165.

<sup>51</sup> Desidero ringraziare il Dott. Falk Eisermann per la preziosa consulenza in merito a questa edizione. Sotto la voce "Pavinis" il GW presenta alcune schede di incunaboli non aggiornate, che possono indurre in errore. Come segnalato nell'avvertenza agli indici, l'elenco delle edizioni pubblicato in chiusura del volume corregge tacitamente le schede del GW.

### 3 Una lettura moderna delle fonti del diritto della Chiesa

“Item scias quod si dubitatur an extragens faciat ius,  
cum ista sit questio facti, non iuris, et factum non praesumitur,  
allegans habebit probare quod faciat ius.”

(Felinus Sandeus, *Super Decretalium libro secundo*, 1574)

#### 3.1 Una proposta di gerarchia delle fonti *ante litteram* (1478)

La visione complessiva dell'ordinamento della Chiesa che ispirò la produzione scientifica ed editoriale di Giovanni Francesco Pavini trova una preziosa testimonianza di sintesi nel suo preludio alla *editio princeps* delle *Decretales Extravagantes Iohannis XXII* del 1478.<sup>1</sup> Già il titolo “ad extravagantium, regularum cancellariae et decisionum Rotae notitiam” identifica le fonti rispetto alle quali Pavini riconobbe i precoci sintomi di un cambiamento in atto nella complessità dei rapporti fra il diritto comune e i diritti particolari, lasciando intravedere un nuovo equilibrio fra le fonti dell'ordinamento. Alcune componenti del diritto della Chiesa erano interessate da una ridefinizione di valore che finiva per collocare sullo stesso piano forme diverse di normazione – le *decretales extravagantes* e le *regulae cancellariae* – e tendeva ad attribuire alle *decisiones* della Rota un'autorità non inferiore a quella dei *responsa dei prudentes* romani.

Con una riflessione generale su questi profili dell'ordinamento, Pavini presentò la collezione privata delle *Extravagantes* di Giovanni XXII esplicitando il valore di queste norme papali alla stessa stregua di quanto la glossa ordinaria aveva fatto rispetto alle collezioni canoniche ufficiali leggendo le bolle con le quali Gregorio IX, Bonifacio VIII e Giovanni XXII le avevano pubblicate inviandole alle Università.

Le sue considerazioni inducono a riflettere sulla relazione che Giovanni XXII ebbe con i diversi ambiti del diritto: la giurisprudenza rotale, la regolamentazione amministrativa e la legislazione pontificia. Con la bolla *Ratio iuris*, nel 1331, egli configurò l'organizzazione interna e l'attività del tribunale della Rota Romana e, nello stesso anno, con la bolla *Pater familias*, si occupò del funzionamento della cancelleria apostolica. Fu solo a partire dal suo pontificato, in effetti, come notò l'uditore Luis Gómez nel Cinquecento,<sup>2</sup> che le regole di cancelleria ricevettero una prima sistemazione scritta e iniziarono a circolare nei manoscritti.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Il *praeludium* di Pavini ricorre in tutte le edizioni delle *Extravagantes Iohannis XXII*. Per l'identificazione dell'*editio princeps* della collezione, vedi indice “*Editiones principes curate da Giovanni Francesco Pavini*”; mentre per le edizioni successive, vedi indice “*Altre edizioni antiche*”.

<sup>2</sup> GÁMEZ, Gómez Luis, p. 384; FOLLIET, Gomez Louis, coll. 974–975; SCHULTE, Die Geschichte, vol. 2, pp. 354–355. Sulle regole di cancelleria, vedi infra cap. 3.5–6.

<sup>3</sup> LUDOVICUS GOMES, *Commentaria super Regulas*, fol. 1r: “Quaestio prima. Circa primam quaestionem illud satis compertum est quod regulas Cancellariae a Io.<anne> vigesimosecundo initium et originem habuisse. Nam in vetusto quodam membrano codice (quem vulgares quinternum Cancellariae Apostolicae vocant) primus omnium in ordine ponitur Ioannes XXII regularum author, nec ante ipsum alius summorum Pontificum invenitur qui hoc prius tentaverit. Et licet Cancellaria Apostolica et vicecancellarii officium (unde regulae istae denominationem acceperunt) longe ante Io.<annem> XXII praecessisse videantur, nihilominus regulae istae

Anche rispetto alla legislazione rimasta fuori dalle collezioni ufficiali, le sue *decretales extravagantes* ricevettero un'attenzione particolare da parte della dottrina. I canonisti Jesselinus de Cassanis e Guglielmo de Monte Lauduno le riunirono e corredarono di un apparato di glosse.<sup>4</sup> A questo complesso di decretali e glosse Pavini conferì stabilità curandone l'*editio princeps*.<sup>5</sup>

Tornando allora ai contenuti del *praeludium* all'edizione delle *Extravagantes Iohannis XXII*, il discorso di Pavini prende le mosse dall'episodio, di immediato significato metaforico, che vide Servio Sulpicio richiedere a Quinto Muzio Scevola un parere in merito alla questione di un amico. Questi gli offrì prontamente la consulenza richiesta ma Sulpicio non la comprese e così dovette ripeterla. Poiché neppure il chiarimento gli fu di particolare aiuto, fu così che Quinto Muzio formulò la massima: "Turpe est patricio et nobili viro ius in quo versatur ignorare".<sup>6</sup> In seguito all'insopportabile affronto, Sulpicio iniziò a dedicarsi al diritto redigendo numerose opere nelle quali diede prova della sua cultura.

Il verso pronunciato da Muzio Scevola, poi citato da Pomponio nel frammento del Digesto (D.1.2.2.43)<sup>7</sup> *De origine iuris et omnium magistratuum et successione prudentium*, fu ripreso e attualizzato da Pavini per denunciare la diffusa ignoranza e trascuratezza delle sanzioni contenute nelle *decretales extravagantes*. Ogni magistrato ecclesiastico e in genere ogni giureconsulto era tenuto a formulare sentenze e pareri che fossero conformi anche a queste norme se osservavano i requisiti previsti dal diritto canonico.<sup>8</sup> Il suo ammonimento era quindi ad adempiere ai propri uffici

---

non fuerunt eo tempore saltem in scriptis, sed longo intervallo conditae ... (fol. 4r) Redeamus igitur unde digressi sumus et dicamus quod, licet ante tempora Iohannis XXII vicecancellarius, scriptores et correctores literarum iam constituti fuissent, nihilominus regulae cancellariae nondum compositae fuerant, sed primus omnium Io. <annes> XXII tanquam bonus domus suae paterfamilias eas introduxit. Nec solum regulas, sed etiam, ut rem angustam domi iuvaret, beneficiorum etiam electivorum reservationes ac taxas, quibus aestimarentur, invenit."

**4** Per l'esame di questa collezione e il ruolo che Pavini ebbe rispetto ad essa, vedi infra cap. 4.5. Per il momento basti ricordare il fondamentale studio di TARRANT (Brown), *Extravagantes Iohannis XXII*.

**5** L'*editio princeps* delle *Extravagantes Iohannis XXII* fu curata da Pavini e stampata nel 1478 a Roma [da Johannes Bulle]. La collezione costituisce la seconda unità bibliografica dopo le *Constitutiones* di Clemente V.

**6** IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, *Praeludium ad Extravagantium*, col. 1.

**7** L'*incipit* del frammento di Pomponio (D.1.2.2) recita: "Necessarium itaque nobis videtur ipsius iuris originem atque processum demonstrare" e al § 43 ricorda il verso di Quinto Muzio Scevola: "Servius autem Sulpicius cum in causis orandis primum locum aut pro certo post Marcum Tullium optineret, traditur ad consulendum Quintum Mucium de re amici sui pervenisse cumque eum sibi respondisse de iure Servius parum intellexisset, iterum Quintum interrogasset et a Quinto Mucio responsum esse nec tamen percepisse, et ita obiurgatum esse a Quinto Mucio, namque eum dixisse *turpe esse patricio et nobili et causas oranti ius in quo versaretur ignorare*. Ea velut contumelia Servius Tactus operam dedit iuri civili et plurimum eos, de quibus locuti sumus, audiit, institutis a Balbo Lucilio, instructus autem maxime a Gallo Aquilio, qui fuit Cercinae: itaque libri complures eius extant Cercinae confecti. Hic cum in legatione perisset, statuam ei populus Romanus pro rostris posuit, et hodieque exstat pro rostris Augusti. Huius volumina complura exstant: reliquit autem prope centum et octoginta libros".

**8** IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, *Praeludium ad Extravagantium*, col. 1: "Quintus Mutius versus Servium Sulpitium illo fuit usus sermone: *Turpe est patricio et nobili viro ius in quo versatur ignorare*, sed longe magis in plerosque nostra aetate haec sententia retorquenda est, qui extravagantium sanctiones, pontificum iura enucleata, desidia aut ignavia contemnere videntur, cum omnes magistratus, praesertim ecclesiastici, in dicendis sententiis, et caeteri iurisperiti, quibus interpretandi consulendique tribuitur facultas, responsa sua, iuxta illarum decisiones sint prolaturi, si ipsis extravagantibus adsint requisita, quae epistola Inno. <centii> iii ad Heliensi episcopum deposcit. Quare ad ipsarum lectionem iterum atque iterum hortor moneoque, ne cum Sulpitio iure obiurgemur, immo illum imitemur, qui post reprehensionem adeo iuri operam dedit, ut inter iuriconsultos merito palmam fuerit assecutus."

con diligenza e perizia emulando Sulpicio, che aveva posto rimedio alle proprie mancanze mettendo mano a una grande opera.

Sul piano tecnico, Pavini riprendeva il tema sollevato nella canonistica dalla decretale *Pastoralis officii diligentia* di Innocenzo III del 1204 (III Comp. 2.13.3=X.2.22.8).<sup>9</sup> In quell'occasione il Papa si era occupato della allegazione in giudizio di decretali di dubbia autenticità, in quanto prive del sigillo papale e circolanti in collezioni meramente private, e aveva chiarito in base a quali criteri il giudice dovesse prestare fede al testo di una decretale della cui autorità vi fosse legittimo motivo di dubitare.

Più in generale, quindi, la questione regolata da Innocenzo III concerneva la autenticità delle norme papali in un contesto nel quale la *Compilatio Tertia*, promulgata di lì a breve, nel 1210, rappresentò la prima collezione canonica ufficiale, pubblicata tramite invio alle Università.

Glossando e poi commentando la decretale innocenziana, la scienza canonistica si occupò del valore normativo delle decretali che circolavano fuori dalle collezioni ufficiali e dal circuito interpretativo delle Università.<sup>10</sup> Sul medesimo profilo, dal canto loro, finirono per concentrarsi anche i civilisti, leggendo il frammento *Cum prolati* di Callistrato, compreso sotto il titolo *De re iudicata* del Digesto (D.42.1.32),<sup>11</sup> sul quale ci soffermeremo a breve.

Nel Quattrocento, quando Pavini tornò sulla questione nel *praeludium* alle *Extravagantes* di Giovanni XXII, il panorama normativo era tornato a fare i conti con una ampia produzione di *extravagantes*.<sup>12</sup> La stagione delle collezioni ufficiali, che Innocenzo III aveva inaugurato per dare certezza al diritto, si era conclusa da oltre un secolo con Giovanni XXII, che aveva promulgato l'ultima collezione autentica ma non esclusiva: le *Constitutiones* di Clemente V. La successiva normazione della Chiesa era stata caratterizzata, sempre più, da una forte eterogeneità di fonti riunite in collezioni prive di ogni carattere di ufficialità.<sup>13</sup>

### 3.2 Autenticità delle *decretales extravagantes*

Il primo profilo considerato da Pavini è la natura giuridica delle *decretales extravagantes* posteriori alla promulgazione del *Liber Sextus* di Bonifacio VIII. Esse circolavano comunemente nei manoscritti in appendice delle collezioni ufficiali o all'interno di miscellanee di testi teologici, giuridici o di varia

---

<sup>9</sup> Così il testo del canone (III Comp. 2.13.3=X.2.22.8): "Innocentius III Heliensi Episcopo. Pastoralis. Quaesivisti etiam quibus indiciis fides habenda sit decretalibus de quarum auctoritate iudex potest non immerito dubitare, cum plures inveniantur in compilatione scholarium, et allegentur in causis de quibus per bullam non constitit, nec ipsae per metropoles insinuatae fuerunt. Quia igitur saepe contingit quod etiam coram nobis decretales huiusmodi proponuntur, quas esse authenticas dubitamus, fraternitati tuae benignius respondentes, auctoritate praesentium duximus statuendum ut cum aliqua decretalis, de qua iudex merito dubitet, allegatur, si eadem iuri communi sit consona, secundum eam non metuat iudicare, cum non tam ipsius quam iuris communis auctoritate procedere videatur. Verum si iuri communi sit dissona, secundum ipsam non iudicet, sed superiorem consulat super ea".

<sup>10</sup> La questione del valore delle *decretales extravagantes* occupò i giuristi non solo nelle scuole ma anche nella pratica dei tribunali, come sarà discusso nel corso del capitolo. Per un notevole episodio duecentesco, BERTRAM, *Bemerkungen*, pp. 375–378; insieme con LINEHAN, *The Law's Delays*.

<sup>11</sup> Per una discussione del frammento, vedi infra cap. 3.3.

<sup>12</sup> Vedi infra cap. 4; TARANTINO, *Dalle Extravagantes ai Bullaria*, pp. 81–84.

<sup>13</sup> BECKER, *Päpstliche Gesetzgebung*, pp. 286–290.

natura.<sup>14</sup> Per la loro trasmissione non ufficiale e lontana dai corsi di insegnamento universitario, queste norme furono corredate di alcune glosse e commenti ma non di un sistematico apparato esegetico.

La recezione frammentaria da parte della dottrina e il proliferare di molteplici raccolte condizionarono fortemente la vigenza generale delle *decretales extravagantes*. Quando queste venivano citate e allegate in giudizio, se non recavano il sigillo o non erano redatte da un notaio pubblico, vi era il legittimo sospetto che fossero esemplari non corrispondenti all'originale.

Di questa situazione di incertezza e confusione la Chiesa prese atto adottando alcune cautele nei confronti dei testi normativi *extravagantes* rispetto al *corpus iuris* in senso lato. Dimostrando una conoscenza accurata della tradizione dottrinale, Pavini richiamò la sostanziale distinzione operata dalla canonistica tra decretali comprese nelle collezioni ufficiali e decretali *extravagantes* e ancora la distinzione tra *extravagantes* pubblicate o meno mediante bolla.<sup>15</sup> Questa concettualizzazione formale si rifletteva anche sul piano sostanziale determinando il valore della sentenza formulata in contrasto con una decretale *extravagans*.

Se questa decretale fosse stata pubblicata e la sua autenticità fosse quindi indiscutibilmente provata, la sentenza ad essa contraria sarebbe stata nulla *ipso iure* analogamente alla sentenza contraria a una norma generale di diritto scritto. Se, invece, la decretale *extravagans* fosse stata priva del requisito della pubblicazione, pertanto di dubbia autenticità, la sentenza ad essa contraria sarebbe rimasta valida ma avrebbe reso necessario consultare il pontefice.<sup>16</sup>

In assenza di pubblicazione mediante bolla, il testo di una decretale *extravagans* poteva presumersi autentico soltanto se fosse conservato in un archivio pubblico o compreso in una collezione di *extravagantes* o fosse glossato da un celebre giurista o ancora avesse trovato duratura applicazione. A definire queste condizioni presuntive di autenticità aveva provveduto la dottrina canonistica sorta intorno alla decretale *Pastoralis* di Innocenzo III (X.2.22.8), con la quale il Papa si era pronunciato

<sup>14</sup> Per una disamina delle peculiarità della tradizione manoscritta e incunabola delle *extravagantes*, vedi infra cap. 4.1. Per il momento basti ricordare i fondamentali studi di BICKELL, Über die Entstehung; BROWN, The Extravagantes Communes. Sia consentito rinviare inoltre a DI PAOLO, Le Extravagantes Communes.

<sup>15</sup> Sulla distinzione tra momento costitutivo ed effettiva vigenza della legge canonica nel dibattito della canonistica, PELLEGRINO, Il concetto di “promulgatio”; ID., Osservazioni.

<sup>16</sup> IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, Praeludium ad Extravagantium, col. 1: “Notandum est quod sententia lata contra extravagantem publicatam et indubitam est ipso iure nulla, ante publicationem vero secus, ut not. in prooemio Clementinarum, in verbo *De caetero*, et in Cle. Nolentes, de haeret. (Clem. 5.3.2). Sed si est publicata et indubitata, sententia contra eam lata est ipso iure nulla, ut dictum est tamquam lata contra legem scriptam, ut not. Bal. in l.ii C. quando provo. non est neces. (C. 7.64.2) et Butri. in c.i. et c. Cum inter, de re iudi. (X.2.27.1; X.2.27.13) et probatur in l.i. § item cum contra sacras, ff. quae sen., sine appel. rescin. (D.49.8.1); exemplum in extravaganti Execrabilis (Extrav. Com.3.2.4), secundum Abbatem in c. Pastoralis, de fide instrumentorum (X.2.22.8), idem de extravaganti Ad regimen (Extrav. Com.3.2.13), quam allegat decisio in novis 349, incipit *Item si mandatur*. Secus autem si de ea dubitatur, per c. Pastoralis, de fide instrumentorum (X.2.22.8) et l. Cum prolatis, ff. de re iudi. (D.42.1.32), secundum unam lecturam, ideo super ea Papa est consulendus; et si reperitur in archivio publico dicitur indubitata, per authenticam Ad haec, C. de fide instru. et l. Celsus, ff. de proba. (D.22.3.10), secundum unam lecturam, facit c. Ad audientiam, de praescrip. (X.2.26.13) et idem praesumitur quando reperitur inter extravagantes, 20. q.1. c. Quoniam progenitorum (Quem progenitores, C.20 q.1 c.6), maxime si reperitur glossata per doctorem famosum, sicut Zenze., Lau. et Io. Mo. et alios, per not. in dicto c. Pastoralis, probatur l.i. in fine C. de novo codice com. et quod not. in l.iii C. de legi. (C.1.14.3) vel si fuit diu observata, ut not. Bar. in glo. fi. super extravaganti, *Qui sint rebelles*, de quibus plenius per Bar. in l. Cum prolatis (D.42.1.32), prealle. et Butri. et Abbatem et modernos in dicto c. Pastoralis (X.2.22.8) ...”.

sulla questione di quali fossero gli elementi attestanti la autenticità di una decretale *extravagans*. Egli aveva allora distinto a seconda che la decretale fosse conforme o meno al diritto comune. Nel primo caso, il giudice poteva applicare la decretale senza alcuna esitazione in ragione dell'autorità del diritto comune. Nel secondo caso, invece, il giudice avrebbe dovuto astenersi e consultare il pontefice.<sup>17</sup>

Glossando le parole “dissona iuri communi”, con le quali Innocenzo III aveva operato tale distinzione, Giovanni Teutonico nell'apparato alla *Compilatio Tertia*, accolto poi in quello di Tancredi e infine nella glossa ordinaria al *Liber Extra*, distinse ulteriormente a seconda che la decretale fosse *contra ius*, parlando propriamente di *rescriptum contra ius*, fosse iniqua o *praeter ius* o ancora *contra consuetudinem*.<sup>18</sup> Seguiamo allora il ragionamento formulato nella glossa alla decretale.

Il rescritto *contra ius*, evocato per analogia con la decretale contraria al diritto comune, richiamava la previsione secondo la quale il giudice non dovesse tenere conto dei *rescripta contra ius*.<sup>19</sup> Gli imperatori Teodosio e Valentiniano avevano precisato, infatti, che il giudice potesse considerare il *rescriptum contra ius* solo in alcuni specifici casi.<sup>20</sup> Questo parere imperiale fu accolto poi in Graziano tramite il canone *Rescripta* (C.25 q.2 c.15), la cui glossa ordinaria alle parole “contra ius” rinnovò il principio per cui: “iudex ergo semper sequitur ius commune, licet rescriptum principis aliud iubeat”.<sup>21</sup>

Nel caso in cui il *rescriptum* fosse iniquo ma non totalmente contrario al diritto comune, la glossa considerò che “expectandum est secundum mandatum”.<sup>22</sup>

La decretale *praeter ius* si presumeva autentica quando fosse allegata insieme ad altre decretali, pertanto il giudice era tenuto a consultare il pontefice prima di rigettarla (C.10 q.1 c.6). Infine, nel caso di decretale *contra consuetudinem* sarebbe prevalsa la consuetudine (X.1.4.11; X.1.2.6).

Contemplando le diverse condizioni nelle quali una decretale *extravagans* poteva porsi rispetto al diritto comune, la glossa ordinaria alla decretale *Pastoralis* finì per sancire il principio della conformità al diritto comune quale *conditio sine qua non* per considerare autentica una decretale *extravagans* priva di sigillo e ammetterne l'allegazione in giudizio. Da ciò ne discese l'obbligo per

<sup>17</sup> Vedi supra cap. 3.1, nota 9.

<sup>18</sup> JOHANNES TEUTONICUS, Apparatus glossarum in Compilationem Tertiam, ed. a cura di PENNINGTON, vol. 1, p. 272. [Tra parentesi quadre la glossa di Bartolomeo da Brescia] Glossa *Dissona*: “Nota quod si aliquod rescriptum sit contra ius, statim est abiciendum, ut xxv. q. 2. Rescripta (C.25 q.2 c.15). Nec etiam ratione rescripti recedendum est a iure communi, ut [supra de rescriptis, Causam quae (X.1.3.18), et] supra de aetate et qualitate, Eam te (X.1.14.4), immo auferendum est de manibus tenentis, et dandum est principi, ut C. de paga. et sacrifici. eorum, l. Sicut sacrificia (C.1.11.3), sed si non est ex toto contra ius, sed alias sit iniquum, tunc expectandum est secundum mandatum, ut supra de officio deleg. c. Si quando (X.1.29.8) et in Authen. Ut nulli iudi. § Si vero. Si autem aliqua decretalis est preter ius, non statim reicitur, sed consulitur superior, ut hic dicitur, et hoc ideo quia cum inter alias decretales allegatur, praesumitur quod sit decretalis, arg. xx. q. 1. Quem progenitores (C.20 q.1 c.6). Si autem decretalis obviat consuetudini, prevalet consuetudo, arg. supra de prebend. Relatum, lib. i. dummodo consuetudo sit probabilis, [et legitime sit perscripta, supra de consue. c. ulti., supra de consti., Cum omnes (X.1.2.6), et supra de eo qui mit. in pos., Cum venissent (X.2.15.3)] supra de eo qui mittitur in possessione, c.ii lib. eodem, et nisi princeps per suum statutum intendat tollere consuetudinem, ff. de sepul. viol. l. iii (D.47.12.3) § Divus. [alias succumbit consuetudo, infra de re iudi. Cum causa quae. (X.2.27.8)]”

<sup>19</sup> CORTESE, La norma giuridica, vol. 2, pp. 56–99; NAZ, Rescrit, coll. 607–635.

<sup>20</sup> Cfr. Glossa *Quod non ledat* ad C.25 q.2 c.15.

<sup>21</sup> Cfr. Glossa *Contra ius* ad C.25 q.2 c.15.

<sup>22</sup> Cfr. Glossa *Dissona* ad X.2.22.8.



il giudice di rigettare la decretale *contra ius* e di consultare il pontefice nel caso in cui la decretale fosse *praeter ius*.

### 3.3 La canonistica intorno alla decretale *Pastoralis* di Innocenzo III

Rifacendosi a questo quadro d'insieme, attraverso il quale la glossa ordinaria aveva interpretato il rapporto tra decretale *extravagans* e diritto generale, l'Ostiense considerò che una decretale *extravagans* allegata in giudizio, allo stesso modo di una decretale compresa nel *corpus* delle decretali, se era conforme al diritto comune, inteso quale diritto divino e canonico, non poteva essere subito rigettata, bensì era necessario prima consultare il pontefice.<sup>23</sup>

Se da una parte l'Ostiense tutelò la validità della decretale *extravagans* conforme al diritto comune reputando necessario il previo parere papale per escluderne l'applicazione, dall'altra rese più gravose le condizioni che consentivano di presumere autentica una decretale *extravagans*. Non era sufficiente, infatti, che essa circolasse insieme ad altre decretali, occorreva che la versione fosse la medesima in tutti i testi nei quali ricorreva. Solo così si scongiurava il rischio che chiunque potesse produrre una nuova decretale semplicemente inserendola in una propria collezione di decretali: "aliqui scripserunt quod ex eo quaedam reperitur inter alias decretales praesumitur esse decretalis ... nos tamen non putamus hoc verum esse, nisi omnes libri communiter habeant ipsam, alioquin quilibet posset facere novam decretalem, ipsam in libro suo ponendo, quod non est sentiendum".<sup>24</sup>

La lettura dell'Ostiense fu condivisa da Giovanni D'Andrea, il quale specificò ulteriormente che una decretale *extravagans*, seppure conforme alla consuetudine, per essere considerata autentica, avrebbe dovuto circolare comunemente insieme ad altre decretali: "non habebitur pro decretali nisi communiter in aliis habeatur, etiam si decretalis sequatur consuetudinem".<sup>25</sup>

La decretale *Pastoralis* era stata inserita sotto la rubrica *de fide instrumentorum*, anziché sotto quella *de constitutionibus* o *de rescriptis*, perché tutta incentrata sul valore delle *extravagantes*. Le sue

---

<sup>23</sup> HOSTIENSIS, In secundum Decretalium librum Commentaria, ad X.2.22.8, fol. 116: "Pastoralis. [Aliqua decretalis] quae non est posita in corpore decretalium sed tamen advocati eam pro decretali allegant, unde si non sit contraria iuri, non est statim reiicienda, sed Papa super ea potius consulendus, ut sequitur, secus in rescriptis contra ius impetratis, illa enim statim abiicerentur, xxv. qu.ii. Rescripta (C.25 q.2 c.15). Vel loquitur hic de illis decretalibus quae olim erant positae in corpore decretalium tempore illo quo nullum corpus decretalium erat authenticum, excepta compilatione domini Innocentii iii. Vel loquitur quando etiam bulla dependet in litera, quia nec statim, ideo pro iure est habenda ...".

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> IOHANNES ANDREAE, In secundum Decretalium librum Novella Commentaria, ad X.2.22.8, fol. 169v: "Pastoralis: Casus. Si de extravaganti dubitatur an sit decr. aut est iuri consona et tunc iudicatur secundum illam, aut dissona et tunc Papa consulitur ... et prout dicit Hostiensis, fuit haec decretalis sub hoc titulo posita ut sciatur an talis scriptura probet; potuisset tamen poni, secundum eum, supra de constitutionibus vel supra de rescriptis [et infra] dicebatur in antiqua, cum plures inveniantur in compil. <atione> scholarium et allegentur in causis, de quibus per bullam non constat [et facit hoc ad ea quae dixi de elect. Suffraganeis (X.1.6.11)] dubitari poterat, quia insinuata non erat ... Prima glos. distinguit in rescripto, an sit contra ius, an alias iniquum, in decretali, an sit praeter ius, an contra consuetudinem ... [et ibi, praesumitur] quod sit decretalis. Hostiensis dicit quod licet in aliquo volumine decretalium scripta sit aliqua decretalis, non habebitur pro decretali nisi communiter in aliis habeatur, etiam si decretalis sequatur consuetudinem, infra de constitu. c.i. lib.6 (VI.1.2.1).".

previsioni arginavano l'incertezza aleggiante intorno a quelle decretali che continuavano ad essere allegate in giudizio nonostante fossero *extravagantes* e “de quibus per bullam non constat”.<sup>26</sup>

La posizione della dottrina sembra chiarita da Antonio da Butrio,<sup>27</sup> che richiama Bartolo.<sup>28</sup> Quando una sentenza era contraria a una norma di diritto, perché conteneva esplicitamente un errore di diritto, si intendeva nulla *ipso iure* se la norma era compresa nel diritto comune, non invece quando la norma era *extravagans*, “quia de illo [!] probabiliter dubitatur”.

La presunzione di conoscenza del diritto concerneva le decretali riunite in un volume di diritto e in generale il diritto comune, ma “non de extravagantibus, quia non ligant, nisi eorum alia detur notitia”. Solo la pubblicazione o la attestazione della provenienza curiale poteva fugare ogni ragionevole dubbio intorno alla autenticità delle *extravagantes*.

Un ragionevole dubbio sulla autenticità di una decretale sorgeva, per Baldo degli Ubaldi, “quando non est visa poni in aliqua compilatione approbata vel sub bulla”, ma al tempo stesso se la decretale fosse ripetutamente allegata dagli avvocati sarebbe ricorsa una sorta di presunzione di autenticità, per la quale, in caso di conformità della stessa al diritto comune, la pronuncia del giudice poteva dirsi formulata “secundum ipsam, non autem ... per ipsam”.

Nel caso, invece, di difformità della decretale *extravagans* dal diritto comune e di mancata consultazione del pontefice, la sentenza contraria alla decretale sarebbe stata valida. In generale, infatti, si considerava priva dei requisiti propri di una legge la decretale che non fosse pubblicata in via ufficiale, pertanto il giudice non avrebbe dovuto tenerne conto nel formulare la propria sentenza.<sup>29</sup> In questo senso, era frequente il rinvio al frammento *Cum prolati* di Callistrato (D.42.1.32),<sup>30</sup> secondo il quale quando il giudice decide in senso difforme a costituzioni a lui presentate, non ritenendo-

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> ANTONIUS A BUTRIO, *Super secunda secundi Decretalium Commentarii*, ad X.2.22.8, fol. 62rb: “Pastoralis. Si de extravagantibus dubitatur an sit decretalis authentica, aut est iuri consona et tunc iudicatur secundum illam, si vero iuri sit dissona Papa consulitur ... dicit Bar.<tolus> quod sententia lata contra ius, expresso iuris errore in sententia, est nulla quando ius est commune, secus si extravagans, quia de illo [!] probabiliter dubitatur, ut no. in l. Cum prolati, de re iudi. (D.42.1.32). Hoc puto antequam Papa sit consultus, secus quando certus est de extravagantibus. Idem sentit Bar.<tolus> ... So.<lutio> Licet eius praesumatur notitia, tamen videtur quod potest de ea dubitari, vel sequatur illud de reductis ad volumen iuris vel commune, non de extravagantibus, quia non ligant, nisi eorum alia detur notitia. Vel procedit illud quando iure fit fides quod emanavit in Curia, secus ubi de ea aliter non constat.”

<sup>28</sup> BARTOLUS A SAXOFERRATO, *Commentaria super prima Digesti Novi*, ad D.42.1.32, fol. 129v: “Cum prolati ... Et sic habes quod sententia contra legem non valet, verum esset quando illa lex est in corpore iuris inclusa, secus si est extravagans ...”.

<sup>29</sup> BALDUS DE UBALDIS, *Commentaria super Decretalibus*, ad X.2.22.8, fol. 289vb: “Pastoralis. Si de extravagantibus dubitatur an sit decretalis, aut est iuri communi consona et tunc iudicatur secundum illam, aut dissona et tunc Papa consulitur. Casus patet. Quaero quid si Papa inconsulto fert sententiam contra extravagantem? Respon. valet sententia, quia non constat quod sit lex, ff. de re iudi., Cum prolati (D.42.1.32) et ibi per Bar.<artolus> sed Ber.<nardus> sentit hic contrarium ... Quid si constat quod est extravagans, tamen non est publicata? Respon. non ligat, ut no. in prooemio Cle. Quaero quando probabiliter dubitetur de extravagantibus? Respon. quando non est visa poni in aliqua compilatione approbata vel sub bulla. Quid si advocati eam continue allegant? Respon. tunc praesumitur pro ea. Inno. Quod tene menti et nota quod quando extravagans consonat iuri communi, litera caute loquitur, quia dicit quod pronunciat secundum ipsam, non autem dicit per ipsam, sic et si statutum municipale si continet ius commune, iudicatur secundum ipsum, sed non per ipsum, ut eleganter no. in c.i. de consti. li.vi. (VI.1.2.1).”

<sup>30</sup> D.42.1.32: “Callistratus libro tertio cognitionum. Cum prolati constitutionibus contra eas pronuntiat iudex, eo quod non existimat causam, de qua iudicat, per eas iuvare, non videtur contra constitutiones sententiam dedisse. Ideoque ab eiusmodi sententia appellandum est: alioquin rei iudicatae stabitur”.



le pertinenti alla causa su cui giudica, non appare aver dato sentenza contraria alle costituzioni. Contro tale sentenza va quindi proposto appello, altrimenti avrà forza di giudicato.

Nel commentare il frammento *Cum prolatis* (D.42.1.32), Giovanni da Imola si era rifatto alla comune interpretazione secondo cui una sentenza contraria a una legge *extravagans*, cioè non compresa in un *corpus* di diritto, non fosse per ciò stesso nulla. Così come era valida la sentenza contraria a una sentenza interlocutoria del principe, che non presupponeva ancora una conoscenza piena della causa, o a una legge suscettibile di più interpretazioni etc.<sup>31</sup> In tutti questi casi sarebbe stato quindi necessario proporre appello nei confronti della sentenza, che altrimenti avrebbe avuto forza di giudicato.

Il Tartagni accostò poi il caso della sentenza contraria a una norma *extravagans* a quello della sentenza contraria a un testo di riforma non registrato nel volume degli statuti per evidenziare come in entrambi i casi non si configurasse la nullità *ipso iure* della sentenza. La *ratio* di questa previsione era da rintracciare proprio nella esclusione di questi testi dal *corpus iuris*: “Habetis notare diligenter quod licet sententia lata contra ius legis clausae in corpore iuris, expresso errore, reddatur nulla, tamen fallit quando esset lata contra ius legis seu constitutionis non clausae in corpore iuris, ut contra aliquam extravagantem, quia tunc talis sententia valebit”.

Convenendo con Antonio da Butrio e Giovanni da Imola, il Tartagni esplicitò come non si potesse eccepire l'ignoranza di una *extravagans* che fosse notoria o munita di “pubblica fides in iudicio”.<sup>32</sup>

Questa seconda ipotesi si verificava quando la decretale recava il sigillo autentico o era stata redatta da un notaio pubblico.<sup>33</sup>

Di questo avviso fu anche Giason del Maino. Rifacendosi al pensiero di Bartolo da Sassoferrato, questi ribadì che la sentenza promulgata in contrasto con una legge era nulla *ipso iure* se questa fosse compresa in un corpo di diritto – “ratio huius communis conclusionis est quia ex eo extravagans

---

**31** IOHANNES DE IMOLA, Super primam Digesti Novi partem, ad D.42.1.32, fol. 101ra: “Cum prolatis. Sententia lata contra ius litigatoris vel etiam contra ius legis extravagantis non clausae in corpore iuris vel etiam contra legem cuius intellectus est dubius non est ipso iure nulla et immo necessaria est appellatio, hoc dicto secundum communem intellectum.”

**32** ALEXANDER TARTAGNUS DE IMOLA, Commentaria in I et II Digesti novi partem, ad D.42.1.32, fol. 156v: “I. Cum prolatis, § 13: Item nota secundum aliam lecturam quod sententia lata contra legem extravagantem vel contra aliquam reformationem non registratam in volumine statutorum non est ipso iure nulla ... nisi talis extravagans sit notoria vel de extravagantibus esset facta fides in iudicio, quia tunc est notorium, per consequens non potest praetendi ignorantia ... § 19: Habetis notare diligenter quod licet sententia lata contra ius legis clausae in corpore iuris, expresso errore, reddatur nulla, tamen fallit quando esset lata contra ius legis seu constitutionis non clausae in corpore iuris, ut contra aliquam extravagantem, quia tunc talis sententia valebit, et pro hoc dicit Bart. Nota quod ubi data essent per superiorem statuta magistratui qui haberet iudicare secundum ea, et reperiatur eum iudicasse secundum unam reformationem non clausam in volumine statutorum, valebit talis sententia secundum istam lecturam ... Nisi talis extravagans esset notoria vel de ea esset facta fides in iudicio, quia tunc de ea non potest pretendere ignorantiam iudex ... quod sententia lata contra extravagantem valeat, procedit nisi de reformatione vel extravagantibus sit facta authentica fides iudici, quia tunc non potest ignorantiam pretendere.”

**33** Sulla equivalente forza probatoria davanti alla Curia papale o ai tribunali ecclesiastici dei documenti formalmente redatti da un notaio pubblico e di quelli muniti di sigillo autentico, BRESLAU, Manuale di diplomatica, vol. 1, pp. 598–560 e p. 604, nota 79.

non est in corpore iuris inclusa” – o fosse notoria o di essa fosse data pubblica fede in giudizio, “quia tunc cessat ratio incertitudinis et ignorantiae”.<sup>34</sup>

A tirare le fila della discussione fu Felino Sandei, riconoscendo come intorno a una decretale *extravagans* contraria al diritto comune cadesse sempre una *probabilis dubitatio*, dal momento che “reperitur diversa litera in diversis extravagantibus in eadem dispositione”.<sup>35</sup>

Soltanto le *extravagantes* presentate *sub bulla* o redatte da un notaio pubblico e quelle *valde notae* potevano essere considerate autentiche, “quia in ipsis non cadit probabilis ignorantia”. Lo stesso valeva nel caso in cui “de extravagantibus est facta fides in iudicio, quia satis dicitur notoria, ex quo pacta constat de ipsa”. Questi casi dovevano risultare particolarmente rilevanti alla luce delle numerose edizioni incunabole che contribuivano a definire gli esemplari delle *extravagantes* e a favorirne la circolazione.

Per chiarire ulteriormente il valore delle *extravagantes* nell’ordinamento della Chiesa, in relazione alla validità della sentenza ad esse contraria, Sandei contemplò due ulteriori ipotesi: quella della

---

**34** IASON DE MAYNO, Commentaria in Primam Digesti Novi partem, ad D.42.1.32, fol. 154va: “Cum prolatis. Sententia lata contra ius litigatoris vel contra ius constitutionis extravagantis non clause in corpore iuris vel etiam contra legem, cuius intellectus est dubius, non est ipso iure nulla, immo necessaria est appellatio, hoc die secundum omnem intellectum glo. et doc. ... (col. b) Bar. salvat glosam hoc modo: quod sententia lata contra legem est ipso iure nulla, procedit quando illa lex est in corpore iuris inclusa, secus si esset lex extravagans non inserta in corpore iuris, eodem modo si esset reformatio non registrata in volumine statutorum sententia in contrarium lata non esset ipso iure nulla, ita in proposito sententia principis diffinitiva quamvis dicatur esse lex, d. l. fi. C. de legibus (C.1.1412), tamen quando non est registrata nec inclusa in volumine statutorum aut decretorum principis dicitur esse lex extravagans. Ideo sententia iudicis in contrarium lata non est ipso iure nulla, ut hoc textum secundum istum secundum intellectum glose sic singulariter declaratum, secundum quem singulariter limitatur et declaratur, d. l. fi. C. de legibus (C.1.14.12), et cum Bar. tenent omnes. Nota bene istam conclusionem Bar. et doctorum quod sententia lata contra legem extravagantem, idest non insertam in corpore iuris, vel contra reformationem non registratam in volumine statutorum vel contra sententiam principis non insertam in libro decretorum ipsius principis non est ipso iure nulla ... Adde quod ratio huius communis conclusionis est, quia ex eo extravagans non est in corpore iuris inclusa. Item quia reformatio non est in volumine statutorum registrata, potest de ea probabiliter dubitare, ideo sententia in contrarium lata non est ipso iure nulla. Hinc est quod extravagantes et reformationes non inserte in volumine statutorum debent in iudicio produci, quia iudex potest eas probabiliter ignorare, sicut dicimus in consuetudine que debet iudici probari ... Unde extravagans redacta in volumine statutorum non dicitur amplius extravagans, ex quo est incorporata ... hinc ex ista ratione infertur quod si talis extravagans esset notoria in loco vel de ea esset facta fides in iudicio, quia tunc cessat ratio incertitudinis et ignorantie ...”.

**35** FELINUS SANDEUS, Commentaria in Decretalium libros quinque, ad X.2.22.8, col. 841: “Ultimo per istum textum dum probat quod super extravaganti discrepante a iure communi cadit probabilis dubitatio, infertur ad id quod notat Bar. in l. Cum prolatis, ff. de re iudi. (D.42.1.32), ubi dixit quod licet sententia lata contra ius, expresso iuris errore in sententia, sit nulla, c.i. infra de re iudi. (X.2.27.1), l.2 C. quando provo. non est neces. (C.7.64.2) illud est verum quando est lata contra ius commune, secus si sit lata contra extravagantem, quia de illa potest probabiliter dubitari, et superior non fuit consultus ... Et ita est communis opinio licet contra ipsam do. Abbas hic opponat et non solvat de notatis in c.2 de consti., ubi constitutio ligat post duos menses a die publicationis, sed ad hoc sufficienter respondent do. Ant. et Imo. hic quod illud est verum quando constat de publicatione, secus est si de illa non constat et ita erat hic; et non dicat quod secundum illam solutionem ista decretalis nihil operaretur, cum sit indubitatum quod iudex non tenetur sequi l. allegatam per partem, nisi de ea plene doceatur, quia, ut dicit do. Card. in i. opposi., potest esse quod extravagans producebatur in forma publica, ut sub bulla, et tamen dubitabatur, ut quia reperitur diversa litera in diversis extravagantibus in eadem dispositione ... Et quod ita oporteat dicere, patet secundum eum, quia aut extravagans producebatur in forma publica, ut publica, ut sub bulla, et non videbatur de ea posse dubitari, aut non est in forma publica et non est standum, sicut nec scripturae privatae, c.ii. supra eodem titulo respondet ut est dictum.”.

sentenza contraria a *decisiones* della Rota e quella contraria a *regulae* della cancelleria. Anche in questi due casi la sentenza sarebbe stata valida.

Nel primo caso, in quanto gli uditori non erano titolari di alcuna potestà di dettare delle norme; nel secondo, in quanto le regole di cancelleria non avevano la natura di costituzioni generali.

Alla stregua del caso della *extravagans* prodotta in forma autentica, qualora la regola di cancelleria fosse stata autentica, in quanto rilasciata nel rispetto di determinate formalità, e allegata agli atti, allora la sentenza ad essa contraria sarebbe stata nulla, mentre quella ad essa conforme avrebbe potuto dirsi promulgata *secundum dictas regulas*.

Nel caso in cui la regola di cancelleria fosse stata del tipo privo della clausola del decreto, ossia quella non rilasciabile su richiesta di parte e quindi non allegabile in giudizio, la sentenza ad essa contraria sarebbe stata valida. Era il caso delle regole di cancelleria di valore meramente interno alla Curia, in quanto definivano le formalità di spedizione delle lettere che interessavano soltanto gli ufficiali e non erano quindi rilasciate su richiesta di parte.<sup>36</sup>

Sicché il valore della decretale *extravagans* all'interno dell'ordinamento, su cui si trattene la dottrina trecentesca e quattrocentesca intorno alla decretale *Pastoralis* di Innocenzo III, interessava direttamente il piano probatorio, dal momento che la autenticità della *extravagans* era un fatto da dimostrare e l'onere della prova ricadeva in capo alla parte che ne allegava il testo in giudizio.

Nel Cinquecento, il commento di Sandei alla decretale *Pastoralis* fu stampato con una lunga nota editoriale, a margine del lemma *extravagans*, che invita a distinguere “inter extravagantem non continentem id quod ius commune et inter continentem. Nam si continet id quod ius commune, dicitur notoria, et sic sententia contra ipsam lata est nulla”.<sup>37</sup>

Che la decretale fosse conforme al diritto comune faceva sì che essa potesse dirsi notoria e la sentenza in contrasto con essa fosse nulla, rappresentando una delle eccezioni al principio generale

<sup>36</sup> FELINUS SANDEUS, *Commentaria in Decretalium libros quinque*, ad X.2.27.1, col. 357: “Dixit etiam quod Arch. 18 distin. in summa quod quaestio an extravagans faciat ius vel non, non est iuris sed facti, immo ab allegante eam probari (!) debet probari, et dicit Bal. in prooemio Decretalium ver. *Rex Pacificus*, 9 col. ver. *Ibi vagabantur* quod sententia lata contra reformationes communes, quae non sunt in volumine statutorum, non est nulla ipso iure. Excipiuntur ab ista limitatione duo casus. Primus est quando pars petiisset ut iudex dubitans de extravagantibus consuleret superiorem, quia si petitus hoc non fecit sententia est nulla ... Secundus casus est quando extravagans est notoria ... Si de ipsa fit fides in iudicio dicitur notoria quando multum importat propter extravagantes hodie impressas ... (col. 358) ... Et pro eo quod est dictum de decisionibus Rotae, facit, quia auditores non habent potestatem legis condendae, Domi.<nicus> in c. duobus ii.col. de rescrip. (VI.1.3.14); idem dic de sententiis contra regulas cancellariae Apostolicae, quia non sunt constitutiones generales, Pet. de Ancha. consi. mihi 292 *Efficacibus* in principio ... Pondera regulam cancellariae 26, quae incipit *Idem attendens*, dum vult quod ad hoc ut regula cancellariae habeatur pro authentica debet esse extracta de cancellaria cum solemnitate, de qua ibi, immo vide quod sententia lata secundum dictas regulas non valeat, nisi regula sit habitata cum dicta solemnitate; et similiter quod sententia lata contra regulam non sic solemniter extractam valeat. Si tamen alias fuit producta aliqua regula in una alia causa, et sit necessaria Titio hodie in alia causa, obtinet commissionem, quod adhibeatur fides illi registro quo ad illam regulam, et sic parcitur impensae et circuitui, et de praedictis vide etiam glo. Fran. Pavi. in praeludio suo ad glo. Zenz. super extravagantibus Ioannis XXII et de stylo Rotae est quod si regula non est allegata (col. 359) et producta in actis, valet sententia lata contra ipsam, immo non potest iudicare secundum regulas nisi producantur. Et ista servantur etiam in regulis habentibus clausulam decreti, et sunt aliquae regulae quae per cancellariam non dantur petentibus et sic non possunt uti eis in iudicio, puta in regulis quae dant certam formam expeditionis literarum nisi haberent clausulam decreti, quasi expeditio literarum concernit solum officiales habentes expedire literas, et ibi producit aliqua bulla non expedita in forma regulae, petitur etiam remitti ad cancellariam, ut corrigatur et ita fit ...”.

<sup>37</sup> FELINUS SANDEUS, *Commentaria in Decretalium libros quinque*, ad X.2.22.8, coll. 840–841.

considerate poco sopra. Sandei esplicitò il presupposto di questa eccezione. La diffusa conoscenza di una decretale ne escludeva di per sé la *probabilis ignorantia* connessa alla sua esclusione dal *corpus* di diritto: “ratio est quia non est probabilis ignorantia quando extravagantes sunt notoriae”.<sup>38</sup>

Alle *extravagantes* andava riconosciuta la natura fattuale propria del diritto speciale, il che spiegava il motivo per cui esse non fossero ricomprese nelle clausole di deroga generale: “licet extravagantes notoriae ubique ligent, tamen ad effectum, ut illis derogetur per clausulas generales *non obstantibus et cetera*, sortiuntur naturam constitutionum specialium, cum sint extraordinaria et clausula generalis ad extraordinaria non refertur ...”.<sup>39</sup>

Se le *extravagantes* erano da considerare alla stregua di un diritto fattuale, di un diritto particolare, di cui si presumeva l’ignoranza piuttosto che la conoscenza, la loro esistenza era da provare nel momento in cui le si volesse allegare in un processo.

Leggendo la *Licet Romanus Pontifex* di Bonifacio VIII (VI.1.2.1), Orazio Condorelli ha mostrato chiaramente come fosse un dato incontestato “che il papa conosca effettivamente il diritto comune, ovvero che si tratti di una presunzione di conoscenza”, in virtù della quale “egli può produrre nuovo diritto, e con questo mutare, riformare, correggere, integrare il diritto generale esistente. Può fare lo stesso, se vuole, nei confronti del diritto particolare, anche se in questo caso la sua intenzione deve essere dichiarata”.<sup>40</sup> Le consuetudini e gli statuti particolari, infatti, essendo diritti di consistenza fattuale, di cui si presumeva l’ignoranza, persino il Papa doveva dimostrare di conoscerli, apponendo una clausola revocatoria, qualora con norma generale successiva avesse voluto abrogare la norma particolare anteriore.

### 3.4 “Extravagantes qualiter et ubi debent produci si de eis dubitatur?”

Chiarita la natura delle *decretales extravagantes* richiamando le posizioni della principale dottrina, Pavini proseguì la discussione intorno ad esse richiamando il principio affermato dai giudici della Rota in una *decisio* del 1378: “Scriptura non est de substantia legis”.

In quell’occasione essi avevano convenuto che la volontà del legislatore potesse derogare al principio generale secondo cui la legge inizia ad avere efficacia vincolante soltanto dopo la promulgazione del testo scritto. Si trattava evidentemente di un caso straordinario, come ha notato Gero Dolezalek che ha ricostruito la vicenda giudiziaria: “s’il veut que la loi entre en viguer même avant la mise par écrit, elle s’impose à tous et lie les sujets tout de suite. Cependant ce serait un cas extraordinaire”. In quell’occasione giudici rotali mostrarono che “ce principe est à la disposition du législateur, qui peut prévoir des exceptions”.<sup>41</sup> Con il richiamo della relativa *decisio* e del principio che essa affermò

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> CONDORELLI, “Quum sint facti et in facto consistant”, p. 290.

<sup>41</sup> DOLEZALEK, Scriptura non est de substantia legis, p. 62. La accurata analisi dell’autore richiama la lunga discussione intorno a questo principio alla quale presero parte molti giuristi a partire da Giovanni d’Andrea fino al XVI secolo: Bartolo da Sassoferrato († 1357), Bartolomeo Saliceto († 1379), Baldo degli Ubaldi († 1400), Antonio da Butrio († 1408), Pietro d’Ancharano († 1416), Francesco Zabarella († 1417), Raffaele Fulgosio († 1427), Domenico di San Gimignano, Giovanni da Imola († 1436), Niccolò dei Tedeschi, abate Panormitano († 1453), Andrea Barbazza († 1479), Felino Sandeo († 1503), Giovanni Francesco Sanazario da Ripa († 1535), Filippo Decio

“scriptura non est de substantia legis”, Pavini sembra aver voluto ribadire la validità delle *decretales extravagantes*, che non conoscevano una promulgazione ufficiale all’interno di una collezione e delle quali si presumeva l’ignoranza, con ciò che questo comportava sul piano probatorio nella prassi processuale.<sup>42</sup>

Nell’ottica del Pavini, che nel 1475 si fece promotore della *editio princeps* di un gruppo di venti *extravagantes* con la glossa e nel ’78 curò la *editio princeps* delle *Extravagantes* di Giovanni XXII, il passaggio a stampa promuoveva la conoscenza di queste norme papali e ne stabilizzava la tradizione testuale realizzando così una delle condizioni di presunzione della loro autenticità: ovvero la circolazione riunita di più *extravagantes* corredate della glossa di un famoso giurista. Le altre condizioni erano rappresentate dalla conservazione delle *extravagantes* in un archivio pubblico e dalla loro prolungata applicazione.

Il pensiero di Pavini era dichiaratamente rivolto alle *extravagantes* emanate dopo il *Liber Sextus* di Bonifacio VIII, la cui edizione a stampa corredata di glosse poteva elevare quasi al rango di decretali pubblicate all’interno delle collezioni ufficiali e determinare la nullità *ipso iure* della sentenza che fosse contraria al diritto da esse espresso.

Infine Pavini espose le formalità da osservare per allegare le *extravagantes* di dubbia autenticità. Fuori della Curia, esse dovevano essere allegate in forma autentica *sub plumbo*; all’interno della Curia, invece, si distingueva a seconda che le decretali fossero trascritte nel libro della cancelleria, in tal caso dovevano recare la firma del vicecancelliere, o fossero trascritte in Camera Apostolica, allora avrebbero dovuto recare la sigla del Camerlengo o la forma autentica *sub plumbo*.<sup>43</sup> Questi requisiti di autenticità della legislazione ecclesiastica erano fissati dalle regole e dallo *stylus* della cancelleria,<sup>44</sup> al pari di quanto avveniva per la legislazione secolare.<sup>45</sup>

Pavini si spinse oltre nell’analisi delle fonti normative riconoscendo natura e validità legislativa anche alle *ordinationes*, ai *mandata* e ai *responsa* del pontefice e altresì un’efficacia quasi vincolante al pari della legge alle *opiniones communes*.

In questo complesso ed eterogeneo panorama normativo della Chiesa andavano annoverate ancora altre fonti: le appena richiamate *opiniones* dei dottori,<sup>46</sup> le *regulae* di cancelleria e le *decisiones* della Rota Romana. Per un magistrato accorto ed esperto come il Pavini fu chiaro che queste tre

---

(† 1535). A questi giuristi, che affrontarono la questione se la forma scritta della legge fosse necessaria *ad substantiam*, invocando questa decisione della Rota, possiamo aggiungere anche Giovanni Francesco Pavini nel suo *praeludium* alle *Extravagantes* di Giovanni XXII.

<sup>42</sup> Vedi supra cap. 3.1, nota 10.

<sup>43</sup> IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, *Praeludium ad Extravagantium*, col. 2: “Debent autem extravagantes quando de eis dubitatur per allegantem in forma authentica produci sub plumbo, si extra Curiam sunt producendae, vel sub signeto vice cancellarii, si in Curia sunt producendae, et hoc de illis quae sunt descriptae in libro cancellariae; illae autem quae sunt descriptae in Camera Apostolica, signantur cum signeto camerarii vel sub plumbo et cetera. Et ita servatur in Curia Romana. Et idem scilicet quod in forma authentica debeat produci, dicimus in statuto non contento in volumine statutorum, secundum Bar. in l. Omnes populi, ad finem ff. de iu. et iure (D.1.1.9) et modernos in dicto c. i. De const. lib. VI (VI.1.2.1) et in dicto c. Pastoralis (X.2.22.8), forma autem authentica habetur in regulis et stylo cancellariae”.

<sup>44</sup> LEFEBVRE, *Style et pratique de la Curie Romaine*, coll. 1092–1094.

<sup>45</sup> Vedi supra cap. 3.4, nota 43.

<sup>46</sup> Su questa fonte Pavini si trattiene solo per richiamare i principali esponenti del dibattito sulla efficacia della *communis opinio* e sui criteri fissati per privilegiare talune *opiniones*. Segnala quale migliore testo in materia il trattato *De electione opinionum doctorum* di Mattheus de Matthesilanis. Su questo giurista *in utroque iure*

componenti dell'ordinamento della Chiesa stessero assumendo un diverso valore nel quadro normativo della prima età moderna. Se ciascuna continuava ad esprimere uno specifico ambito del diritto – le *opiniones* quello della dottrina, le *regulae* quello della regolamentazione amministrativa e le *decisiones* quello della giurisprudenza – tutte iniziavano a rilevare sul medesimo piano delle *decretales extravagantes*: quello legislativo.<sup>47</sup> Nel Quattrocento, in effetti, queste fonti stavano colmando il vuoto autoritativo seguito alla fine della stagione delle collezioni ufficiali e alla cessata prassi dei papi di inviare le proprie decretali alle Università per promuoverne la ricezione.

### 3.5 “Regulae cancellariae quam vim habent?”

Le regole di cancelleria “sapiunt naturam legis” ma la dottrina dominante, a partire da Giovanni d’Andrea, “videtur aliter sentire”. Con questa breve e originale considerazione Pavini introdusse il nocciolo della questione: se le regole di cancelleria avessero natura normativa e se costituissero fonti di diritto generale o particolare?<sup>48</sup>

Vale la pena di riprendere letteralmente la definizione del maggiore esperto di queste fonti della cancelleria papale, Andreas Meyer, che ha mostrato come esse “fissassero le procedure con le quali la Curia cercava di rispondere alla crescente domanda di tutti i tipi di privilegi ecclesiastici, indulgenze, benefici, assoluzioni e dispense. Esse interpretavano tra l’altro la segnatura papale sulle suppliche presentate e definivano, insieme con i formulari, la forma delle litterae papali in uscita”.<sup>49</sup>

L’incertezza rispetto alla natura normativa delle regole di cancelleria sorgeva in relazione alla loro durata temporale, dal momento che la morte del pontefice che le aveva promulgate ne faceva venire meno i presupposti di vigenza. Durante la vacanza della sede papale, infatti, la Curia non poteva conferire alcun beneficio o privilegio né tanto meno inviare lettere; le regole di cancelleria perdevano quindi la loro ragione d’essere e decadevano.

Il successore poteva scegliere di rinnovare quelle promulgate dal suo predecessore, di modificarle parzialmente o di promulgarne delle nuove. Per questa limitata validità temporale, la dottrina aveva escluso che le regole di cancelleria avessero natura di costituzioni generali precisando che: “regulae

---

(Bologna?, ... 1398–1412 ...), allievo di Antonio da Butrio per il diritto canonico, ABELARDI, Matteo Mattesillani, p. 1308.

<sup>47</sup> BECKER, Das kanonische Recht, pp. 11–13. L’autore presenta una panoramica delle fonti del diritto canonico nel ’400 evidenziando quali rimasero *extravagantes* rispetto al *Corpus Iuris Canonici* stampato nel Cinquecento, tra le quali le *regulae cancellariae*.

<sup>48</sup> GÖLLER, Die Kommentatoren, pp. 21–22, per un quadro dei profili controversi delle regole di cancelleria sui quali si concentrò proprio il Pavini. Per una discussione sulla natura delle regole di cancelleria più completa di quella condotta in questa sede, sia consentito rinviare a DI PAOLO, Da regulae particolari.

<sup>49</sup> MEYER, L’amministrazione del patrimonio ecclesiastico, p. 233; ID., Emil von Ottenthal revisited, pp. 218–236. Per una panoramica sulle regole di cancelleria, ID., The Curia, pp. 238–258; per una versione più dettagliata, ID., Die päpstliche Kanzlei, pp. 291–342; ID., Regieren mit Urkunden, pp. 71–91; ID., Die geplante neue Edition, pp. 117–131; cfr. la risalente edizione di EMIL VON OTTENTHAL, Regulae cancellariae apostolicae, ormai superata da quella curata da Andreas Meyer (†) rimasta inedita; MOLLAT, Règles de Chancellerie, coll. 540–541.



cancellariae non censeantur constitutiones generales, sed derogatoriae volutantis Papae edentis et expirant morte”.<sup>50</sup>

Per Pavini non era trascurabile che questa condizione temporale fosse propria anche di altre fonti normative, del cui valore di legge però non si dubitava affatto. Era il caso, ad esempio, della previsione di scomunica per chi ruba. Con la decretale *A nobis*, Clemente III (X.5.39.21) aveva precisato, in effetti, che la previsione di scomunica formulata da un certo Papa vincolasse soltanto i suoi sottoposti per il tempo del suo pontificato.

Più che considerare la caducità di queste fonti, secondo Pavini occorreva distinguere tra regole di cancelleria “de dandis” e quelle “quae non sunt de dandis” ovvero tra regole che avevano forza giuridica di costituzioni e regole che concernevano la mera redazione di documenti.<sup>51</sup>

Le prime erano concesse a coloro che ne richiedevano copia da allegare in giudizio quale attestazione della propria titolarità di un beneficio o privilegio etc. e, per avere efficacia fuori della Curia, erano rilasciate nel rispetto di formalità essenziali per la loro autenticità,<sup>52</sup> al pari di quanto avveniva per le *decretales extravagantes*.

Tutte le altre regole di cancelleria erano dettate per il mero uso interno della Curia, non avevano pertanto alcuna validità all'esterno: si trattava di formule di giuramento per gli impiegati curiali, moduli per *litterae apostolicae*, costituzioni di cancelleria.<sup>53</sup> Queste regole, secondo Pavini, “quasi dent normam solis officialibus cancellariae”.<sup>54</sup>

La considerazione generale che “regulae cancellariae sapiunt naturam legis” sembra allora espressa da Pavini in relazione alle “regulae de dandis” che avevano efficacia fuori della Curia. In precedenza, questa espressione particolarmente suggestiva, che riconosceva alle regole una sorta di attitudine legislativa, era stata adottata dal collega uditore Iohannes de Milis commentando la voce *lex* nel suo *Repertorium iuris*.<sup>55</sup> Questi aveva precisato che “lex et constitutio ligat post duos menses a die publicationis et non ante”. Questo termine era previsto sia per i “mandata generalia papae sicut regulae suae cancellariae, quia talia mandata sapiunt naturam legis”.

Era stato sempre il De Milis a sostenere per primo la natura normativa delle regole di cancelleria menzionando la già richiamata decretale *A nobis* di Clemente III e a riportare estesamente la

<sup>50</sup> IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, Praeludium ad Extravagantium, col. 3.

<sup>51</sup> MEYER, L'amministrazione del patrimonio ecclesiastico, p. 236: questa distinzione delle regole di cancelleria fu operata per la prima volta da Gregorio XI.

<sup>52</sup> IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, Praeludium ad Extravagantium, col. 3: “Quaedam vero ex eis sunt de dandis et istae ut fidem faciant extra Curiam dantur sub plumbo in forma aliarum bullarum. Aliquae autem dantur cum subscriptione duorum officialium de Parco maiori et signeto vicecancellarii; et istae fidem faciunt solum in romana Curia si producantur in Rota vel apud alios officiales et commissarios Curiae romanae. Et productae semel coram uno auditore, possunt postea reproduci coram omnibus aliis, habita de hoc fide a notario producente”.

<sup>53</sup> Ibid.: “Illae vero quae non sunt de dandis non faciunt fidem extra cancellariam, quasi dent normam solis officialibus cancellariae; et si non essent servatae in confectione litterarum, remitterentur litterae ad cancellarium corrigendae, et cetera, vel de speciali mandato Papae vel per auditorem aut alios commissarios coram quibus causae penderent”.

<sup>54</sup> Le regole di cancelleria cosiddette *de dandis* facevano fede fuori della Curia se rispettavano i requisiti formali propri delle bolle (sigillo e sottoscrizioni). Gli altri tipi di regole, invece, non facevano fede fuori della Curia, come se avessero valore dispositivo solo per gli ufficiali della cancelleria. Dunque al pari delle *decretales extravagantes*, le regole di cancelleria seguivano regole distinte dentro e fuori la Curia.

<sup>55</sup> IOHANNES NICOLAUS DE MILIS, Repertorium iuris; SCHULTE, Die Geschichte, vol. 2, p. 299.



posizione della dottrina di indirizzo contrario, citata poi da Pavini: “sed dominus An.<dreae> dicit contrarium quod tales regulae non habent pro lege ... pro quo facit quia natura legis est quod sit perpetua et eterna, licet quandoque ex causa revocetur, ut patet in prohemio Digestorum, et dicte regulae sicut temporales ad vitam conditoris”.<sup>56</sup> Emerge allora chiaramente come nella cerchia degli uditori della Rota si andasse affermando l’idea che le regole di cancelleria costituissero una regolamentazione amministrativa assimilabile alla legislazione generale della Chiesa.

Come si è già avuto occasione di notare, anche l’uditore Felino Sandei si soffermò sulle regole di cancelleria. Egli rilevò come fosse opinione diffusa che le regole “non sunt constitutiones generales”, perché la loro efficacia vincolante era condizionata alla conferma del successivo pontefice e non si estendeva fuori della Curia.<sup>57</sup> Nel corso della propria esperienza di magistrato, Sandei aveva potuto constatare però che le regole “quotidie in causis etiam extra Curiam pendentibus allegantur ... et huiusmodi adducuntur ubique ut leges generales”.<sup>58</sup> Nei processi pendenti davanti a qualsivoglia tribunale ecclesiastico, le parti erano solite allegare copia delle *regulae* attestanti la concessione di benefici o privilegi ottenuta a seguito di apposita supplica inoltrata alla cancelleria apostolica. Sandei poteva testimoniare quindi la frequente allegazione delle *regulae de dandis* nella prassi processuale.

La ponderata riflessione del Pavini sulla natura legislativa delle regole di cancelleria sorse in relazione alla crescente tecnicizzazione e ampiezza di tale regolazione della Chiesa. Di fronte al venire meno delle codificazioni ufficiali, la Curia si era preoccupata di “non perdere l’orientamento sul diritto vigente almeno su quelle parti che la riguardavano direttamente”<sup>59</sup> e aveva sfruttato proprio lo strumento delle regole di cancelleria per disciplinare la materia dei benefici e più in generale l’amministrazione del patrimonio ecclesiastico. Nel discorso di Pavini si profila chiaramente la tendenza di queste regole a costituire una sorta di diritto amministrativo che contribuiva a formare l’ordinamento della Chiesa insieme con la legislazione generale, la giurisprudenza e la dottrina. Le regole di cancelleria, che *sapiunt naturam legis*, andavano quindi ad aggiungersi alle altre fonti normative della Chiesa tardo medievale. E la prassi diffusa di trascrivere regole di cancelleria ormai superate all’interno di raccolte non ufficiali doveva evocare al Pavini la circolazione delle *decretales extravagantes* e le questioni ad essa connessa.

All’inizio del Cinquecento questi profili controversi furono ripresi e approfonditi nell’ambito di una discussione molto circostanziata, che sembra interessante richiamare attraverso la voce di un altro

<sup>56</sup> IOHANNES NICOLAUS DE MILIS, Repertorium iuris, fol. 52. Di seguito il testo integrale: “Leges vim obtinent ab eodem tempore quo lex ligat mandata generalia pape sicut regule sue cancellarie, quia talia mandata sapiunt naturam legis no. glo. de sen. Ex nobis (X.5.39.21) et in Cle. i. de vi. et ho. cle. (Clem.3.1.1), sed dominus An. dicit contrarium quod tales regule non habent pro lege ut no. ipse in prohemio Cle. secundum glo. super verbo *Decreto*, pro quo facit quia natura legis est quod sit perpetua et eterna, licet quandoque ex causa revocetur ut patet in prohemio Digestorum, et dicte regule sicut temporales ad vitam conditoris ut no. Io. An. in regula Nemo potest (VI.5.13) in Novel. ultim. col. post. prin. dicit ibi quod regula idem est quod canon sed dicit tex. aliter in l. i. ff. de regu. iur. (D.50.17.1) § proximi sequenti.”

<sup>57</sup> FELINUS SANDEUS, Repertorium rerum et verborum, col. 534: “Regulae cancellariae Apostolicae non sunt constitutiones generales nec ligant gratias successorum Papae nisi sint confirmatae, ita nec etiam ligant eos qui sunt extra Curiam, Fel. c. Ex parte, de resc. (X.1.3.2) ver. *Regulae cancellariae apostolicae*, nu. 49, col. 368”.

<sup>58</sup> FELINUS SANDEUS, Super titulo de rescriptis et nonnullis aliis, ad X.1.3.2.

<sup>59</sup> MEYER, L’amministrazione del patrimonio ecclesiastico, p. 231.

uditore della Rota Romana, Luis Gómez (1494–1542),<sup>60</sup> che alle regole di cancelleria dedicò un ampio commentario edito nel 1540.<sup>61</sup>

### 3.6 “Numquid regulae istae universaliter ligent omnes etiam extram Curiam?”

Dopo aver ripercorso la storia della Curia romana sin dalle origini, l'uditore spagnolo Gómez pose al centro della sua analisi la questione della efficacia e natura delle regole di cancelleria: se esse fossero vincolanti anche al di fuori della Curia e costituissero diritto generale. Egli preannunciò l'ampiezza della discussione e l'adozione dello stile argomentativo proprio della scolastica medievale, con il succedersi di argomentazioni favorevoli e contrarie alla tesi più condivisa: che le regole non fossero vincolanti universalmente.

Seguire allora l'andamento delle argomentazioni di Gómez consente di osservare come la natura e la collocazione di questa normazione amministrativa all'interno dell'ordinamento della Chiesa fossero ancora incerte all'inizio del Cinquecento. Ad essere esaminati, infatti, sono tutti i profili più sostanziali, quali la natura, la vigenza, la pubblicazione e i destinatari delle regole di cancelleria, mentre sono del tutto tralasciati i risvolti secondari e i casi d'eccezione.

#### 3.6.1 “Pro parte negativa, videlicet, quod regulae non ligent universaliter omnes”

Di seguito ripercorriamo la serie argomentativa proposta da Gómez a sostegno della tesi che le regole di cancelleria non vincolassero universalmente. Le regole di cancelleria erano “statuta quaedam sive ordinationes particulares concernentes certum locum”. Non costituivano *ius universale*, bensì diritto particolare del luogo, la cancelleria ecclesiastica, pertanto valeva il brocardo: “Quando igitur lex est localis, universaliter extra locum non ligat”.<sup>62</sup> La natura della legge generale, poi, è perpetua, mentre le regole “moriuntur cum autore suo”.

In origine le regole di cancelleria furono introdotte per istruire gli ufficiali della cancelleria sulle rigide formalità inerenti la spedizione delle lettere. La *ratio legis* dei pontefici fu di regolare lo svolgimento dei negozi nella cancelleria e nella Curia, non di dettare un diritto generale.<sup>63</sup> La *lex communis*,

<sup>60</sup> GÁMEZ, Gómez Luis, p. 384; FOLLIET, Gomez Louis, coll. 974–975; CERCHIARI, Capellani Papae, vol. 2, pp. 91–92, n. 382.

<sup>61</sup> LUDOVICUS GOMES, *Commentaria super Regulas Cancellariae Apostolicae iudiciales*. Vedi indice “Altre edizioni antiche” per l'indicazione dell'*editio princeps* consultata; per una descrizione completa dell'edizione, CASAMASSIMA, *Catalogo del Fondo Ennio Cortese*, pp. 204–205, n. 195.

<sup>62</sup> GOMES, *Commentaria super Regulas*, fol. 4v–5r: “Quia regulae sunt statuta quaedam sive ordinationes particulares concernentes certum locum, ut patet ex earum titulo, vocantur enim regulae Cancellariae. Et quo quidem verbo cancellariae, tanquam ex signo quodam locali, datur clare intelligi regulas istas non facere ius universale, sed particolare illius loci, quia concernunt ea quae in dicto loco tractantur ... Cum igitur illa adiectio verbi Cancellariae denotet certum et particularem locum, ubi illae regulae practicantur, dicendum erit regulas facere ius particulare et non universale ... Quando igitur lex est localis, universaliter extra locum non ligat, c. i. et ii. De constitu., li. VI. (VI.1.2.1–2) ...”.

<sup>63</sup> Ibid., fol. 5r: “Secundo, quia de natura legis universalis est quod sit perpetua et durabilis ... Sed regulae Cancellariae non sunt huiusmodi, sed moriuntur cum autore suo, ut patet in prooemio regularum, ibi, suo tempore duraturis, et caetera. Igitur non faciunt legem universalem. Nam si papa voluisset regulas ab omnibus

che era pubblicata ovunque, vincolava universalmente secondo il principio che *ignorantia legis non excusat*. Le regole di cancelleria, invece, erano pubblicate esclusivamente nella Curia dove in effetti erano vincolanti. Se lo fossero state anche altrove, si sarebbe verificato l'incongruenza di regole vigenti in un luogo dove non erano mai state pubblicate e le persone, perciò, erano legittimate ad ignorarle.<sup>64</sup>

Se la sentenza contraria alla legge comune era nulla *ipso iure*, benché la legge non fosse citata né allegata in giudizio, diversamente la sentenza contraria a una regola di cancelleria, peraltro allegata anche se non prodotta, era valida ed efficace.<sup>65</sup> Da questo si evinceva che le regole di cancelleria avessero una sorta di efficacia ridotta rispetto alle altre norme: esse non vincolavano e non potevano essere allegate se prima non fossero state rilasciate su grazia e secondo certe formalità.<sup>66</sup> Inoltre se il principe disponeva l'osservanza generale della legge comune, “de ista voluntate Papae quo ad regulas non apparet”.<sup>67</sup> Se poi per invalidare un atto e imporre un vincolo era sufficiente che la legge comune proibisse qualcosa, lo stesso non accadeva nel caso delle regole di cancelleria. Perché queste potessero produrre un nuovo vincolo, occorreva compiere presso la Curia un *iter* che contemplava la *impetratio*, la *allegatio*, la *productio in actis* e la *registratio*. Coloro che risiedevano in diocesi lontane erano pressoché impossibilitati dal compiere questo procedimento “ergo dicendum est illas non arctare extra Curiam litigantes”.<sup>68</sup> Infine rilevava che l'ignoranza del diritto comune

---

observari, hoc dixisset, prout dixit in ca. i. de constitu. (VI.1.2.1) et in c. Omnis, de cens. (X.3.39.2). Suadetur ista opinio, quia regulae ab initio introductae fuerunt ut officiales Cancellariae per eas in literis expediendis instruerentur, ut patet in regulis lo. XXII, Benedicti et aliorum, et licet a tempore Nicolai V aliquid plus ad eas circa iudicia additum fuerit, illud tamen respicit actum in Curia gerendum. Cum igitur intentio pontificum principaliter non fuerit per dictas regulas legem universalem condere, sed normam dare negotiis in Cancellaria et Curia gerendis, nos non debemus aliter interpretari”.

**64** Ibid.: “Tertio, lex communis ex eo, quia ubique publicatur, ideo universaliter ligat, quia tunc non potest ignorantia allegari ... (fol. 9r) Sed regulae Cancellariae non publicantur nisi in Curia, ergo ibi tantum ligare debent, alias sequeretur inconveniens quod ubi non fieret publicati ligarent ignorantes. Quod est contrarium rationi ... Ergo non videntur facere ius generale”.

**65** Ibid.: “Quarto pro ista opinione adducitur, quia videmus sententiam latam contra legem communem, etiam non deductam nec in iudicio allegatam, esse ipso iure nullam, ut in l. Cum prolatis, ff. de re iudi. (D.42.1.32) et in cap. Cum inter, eo titulo (X.2.27.13). Et tamen sententia contra regulam Cancellariae etiam allegatam, non tamen productam, valet et tenet, ut late probat Felynus in cap. i. de re iudi. (X.2.27.1) et ita hodie servat Rota. Ex quo datur intelligi manifeste regulas istas multum a iure communi differre et per consequens vinculum legis communis habere non debent. Quinimo vinculum particulare earum est adeo debile, quod videtur longe minus quam statutorum singularium locorum vel personarum. Nam statuta particularia quamprimum sunt publicata et in uno volumine redacta ligant suos subditos, ut tradunt omnes in l. Omnes populi, ff. de iusti. et iure (D.1.1.9) et in cap. i. de consti. lib. VI (VI.1.2.1)”.

**66** Ibid.: “Nam earum potestas adeo arcta videtur et certis veluti cancellis ac metis restricta, ut licet regulae publicentur et in uno volumine redigantur, non tamen per hoc vinculum aliquod iniiciunt aut fidem aliquam faciunt, nec possunt allegari sicut libri Digestorum et Statutorum, nisi prius de gratia speciali et cum certa forma et cerimonia impetrentur, ut allegari et produci possint, in quibus impetrandis, illud primum quaeritur an regula sit de dandis vel non? In quo quidem saepe fit disputatio, tanquam sit pro aris agendum, de quo habetur inferius in regula 26, quae omnia quantum abhorreant et penitus aliena sint a natura legis universalis et communis, nemo non facile intelligit”.

**67** Ibid.

**68** Ibid., fol. 5r-v: “Sexto pro ista parte adduci potest, quia ad invalidandum actum et imponendum vinculum sufficit legem communem aliquid prohibere. Sed in regulis Cancellariae non sufficit ut in eis aliquid prohibeatur, sed requiritur, ut dixi, earum impetratio, allegatio et in actis productio et registratio ut vinculum producant, ut notat Fely<nus> in dicto cap. i. et probatur in dicta regula 26. Sed haec regularum impetratio habitantibus extra Curiam, praesertim in dioecesibus remotis dura nimis et quodammodo impossibilis videretur. Ergo dicen-

non scusasse nessuno, mentre quella delle regole di cancelleria e delle *decretales extravagantes* scusasse tutti. Per tutte queste ragioni, canonisti come Pietro d'Ancarano, il cardinale Zabarella e Bartolomeo Bellencini avevano convenuto che “apparet ergo regulas non facere ius generale”.<sup>69</sup>

### 3.6.2 “Pro parte affirmativa, videlicet, quod regulae istae faciant ius generale”

La tesi opposta, che riconosceva natura di diritto generale alla normativa di cancelleria, trovava sostegno in una serie articolata di argomentazioni. Innanzitutto registrava come le regole, disciplinando i benefici che la Chiesa possedeva ovunque nel mondo, costituissero “rationes et auctoritates” che trovavano piena osservanza fuori della Curia. Come il vescovo promulgava costituzioni per la diocesi in virtù della propria giurisdizione particolare così il Papa dettava regole sui benefici ecclesiastici dislocati nel mondo che costituivano *ius universale*, in quanto espressione della propria giurisdizione universale.<sup>70</sup>

Anche la classificazione delle regole come *constitutiones* od *ordinationes* evocava il carattere generale della legge. La specificazione che le regole fossero della cancelleria stava a indicare il luogo della loro pubblicazione e registrazione, non la dimensione locale.<sup>71</sup> Gómez notò inoltre che se il termine

---

dum est illas non arctare extra Curiam litigantes, quia lex ad hoc ut vinculum inducat debet esse possibilis et rationabilis, locis personisque conveniens, vulg. c. Erit autem, 4.dist. (D.4 c.2); nullibi enim cavetur quod litigantes extra Curiam, coram ordinariis pro iure universali impetrando, teneantur ad Curiam ire. Cum igitur hoc particulariter in istis regulis Cancellariae procedat, est concludendum eas particulariter, non universaliter extra Curiam ligare”.

**69** Ibid., fol. 5v: “Praeterea et septimo hoc aperte probatur, quia videmus ignoratiam iuris communis seu universalis neminem excusare ... Et tamen ignorantia regularum excusat omnes, sicut ignorantia extravagantium, ut tradit Abb. et alii in c. Pastoralis, de fide instru. (X.2.22.8), Bal. in c. Ex causis, de re iudi (X.2.27.19). Apparet ergo regulas non facere ius generale. Et istam opinionem, videlicet quod regulae cancellariae non inducant ius generale per totum orbem, sed ius tantum particulare, tenuerunt plerique doctores celebres, in primis Pet. de Anch. in consi. ccxcvii, incipit *Efficacibus*, in principio et Cardin. Zabarella in consil. xcix, incipit *Dico quod acceptatio*. Sentit [Mattheus] Romanus in consilio cclx in 2 colum. et Barthol. Belenzinus in *Tracta.<to> de chari.<tativo> subsi.<dio>* quaestio 117 in fi. ... Et idem [Philippus] Decius in cap. 2 in secunda lectura, de constitu. (fol. 10r) et plures alii, quos brevitatis causa non refero”.

**70** Ibid.: “In primis illud in iure clarum est talia debere esse subiecta, qualia sua praedicta, vel eorum effectus demonstrant ... Sed si subiecta regularum materia, necnon et persona ipsius conditoris inspiciatur, proculdubio concludendum erit regulas istas facere ius generale. Patet hoc, quia beneficia super quibus regulae disponunt, generaliter per totum orbem possidentur. Ergo generaliter regulae debent materiae subiectae adaptari, ut videlicet ligent ipsos beneficiorum possessores ubique alias ridiculum esset dicere beneficia tantum inius loci, puta urbis Rome sub regulis comprehendere, quae permodica sunt et pro maiori parte iuris patronatus. Considerata etiam persona ipsius Papae regularum conditoris, qui habet iurisdictionem universalem et est ordinarius ordinariarum totius mundi ... et cui omnia beneficia mundi sunt obedientialia et manualia ... Erit dicendum etiam regulas istas universaliter ius facere, quia causatum sapit naturam suae causae ... Nam sicut episcopus in sua dioecesi constitutionem simpliciter faciens, intelligitur eam facere particularem, attenta iurisdictione sua, quae est particularis, ut in c. ii de constit. li. VI (VI.1.2.2) et l. fi. ff. de iur. om. iud. Eodem modo constitutio Papae in beneficialibus erit generalis, quia ipse habet iurisdictionem generalem ... (fol. 10v) Ita hic videtur dicendum quod, sicut potestas Papae universalis est, ita et regulae istae ab eo simpliciter conditae debent universaliter omnes ligare, nisi specialiter aliud statuatur”.

**71** Ibid., fol. 6r: “Dicuntur igitur regulae cancellariae, quia in cancellaria publicantur et registrantur. Sicut ius praetorium dicitur a praetorio, in quo magistratus ius dicebant, ... Et tamen nemo dicit ius praetorium fuisse particulare illius loci, ubi magistratus ius dicebant, sed potius ius generale ... Vel dicuntur regulae cancellariae eo respectu, quia maior pars regularum concernunt expeditionem literarum, quae in cancellaria expediuntur. Et sic capiunt denominationem ab eo quod frequentius fit ... Et licet aliae regulae sint quae modum expeditio-

latino *regula* poteva considerarsi l'equivalente del canone greco (D.3 c.1) ovvero una costituzione ecclesiastica e più genericamente una fonte di diritto, allora anche della regola di cancelleria poteva discutersi in termini di *ius*.<sup>72</sup>

Era ormai opinione condivisa da molti insigni dottori della Rota che le regole di cancelleria legassero anche fuori della Curia, il che era attestato da numerosi casi, e ciò assumeva ormai un tale rilievo, in virtù dell'autorità del tribunale, che "ut ab ea recedere nefas videatur". Ma era influente anche il numero dei dottori che "in ea militant". Gli uditori erano dodici e la loro autorevolezza era tale che le loro opinioni "magis vera et firma praesumuntur, quam dicta aliorum doctorum pro libito scribentium".<sup>73</sup>

I principali magistrati che avevano sostenuto l'efficacia generale delle regole di cancelleria, specificò Gómez,<sup>74</sup> erano stati il "doctor magnae scientiae et experientiae et quondam auditor Rotae" Giovanni Francesco Pavini, nella sua introduzione alla collezione delle *Extravagantes Iohannis XXII*, e Felino Sandei commentando le Decretali; prima ancora gli uditori Giovanni Nicola de Milis e Ludovico da Terni.

Che il luogo di pubblicazione delle regole di cancelleria fosse la Cancelleria Apostolica non denotava la loro vigenza in ambito esclusivamente curiale; a Roma venivano pubblicate costituzioni perpetue e valide in tutto il mondo. Poichè non occorre che una norma fosse pubblicata nei singoli luoghi, era sufficiente che le regole di cancelleria fossero pubblicate nella Curia "ut universaliter ligent".<sup>75</sup>

---

nibus non ponant, prout sunt omnes regulae contentiosae, quae in iudiciis versantur, nihilominus, quia illae etiam regulae iudiciales in Cancellaria registrantur ... Sic ergo licet istae regulae Cancellariae appellentur, non tamen haec denominatio seu adiectio aliquam specialitatem legis arguit."

**72** Ibid., fol. 6r: "Tertio pro ista parte facit, quia regula idem est quod ius, et de illa argumentatur sicut de iure, ut est tex. in c. Canon, 3 dist. (D.3 c.1) et notat Ioan. Franciscus Pavinus, Rotae auditor, in *Tractato de officio et potestate capituli sede vacante*, in prima quaest. principali col. fina., ubi plura scribit de regula."

**73** Ibid.: "Quarto pro ista parte non desunt viri graves qui hanc opinionem tuentur, quorum numerus et dignitas communem opinionem facere videntur. Nam in primis istam opinionem tenet Rota, cuius autoritas in tam illustri et excelso loco posita est, ut ab ea recedere nefas quodammodo videatur, quae sententiarum gravitate et autoritatis pondere caeteros doctores licet numero plures superat et eius opinio propter eius autoritatem communis reputatur ... Nam communis opinio non ex numero doctorum sed ex pondere autoritatis sit ... Et non solum opinio Rotae propter eius autoritatem, sed etiam propter numerum doctorum in ea militantium communis dici potest. Sunt enim auditores Rotae duodecim, qui non solent fortuito et a casu vota sua proferre, sed causa sepius procuratorum et advocatorum informationibus trutinata, ac propriis studiis discussa, eorum igitur opinio melior, tum propter eorum autoritatem, quae sola, ut dixi, communem opinionem facit, quam etiam propter numerum personarum, tum quia eorum vota habentur pro sententia, magis vera et firma praesumuntur quam dicta aliorum doctorum pro libito scribentium ..."

**74** Ibid., fol. 6v: "Redeundo igitur unde sum digressus, dico istam opinionem, videlicet, quod regulae Cancellariae ligent omnes etiam extra Curiam, tenuisse Rotam in pluribus causis, quas inferius locis suis in commentariis cuiusque regulae adnotabo. Et ultra Rotam locis inferius adnotandis istam opinionem etiam tenuit Ioan. Franciscus Patavinus, doct. magnae scientiae et experientiae et quondam auditor Rotae, in preludivs extravag. et Felynus etiam auditor Rotae in c. ii de rescriptis (X. 1.3.2) et ante ipsos Nicolaus de Miliis etiam auditor in suo repertorio in verbo *Lex* § 2 et Lud. de Interamne ex eodem ordine in quodam suo consilio reddito in causa Messanen. parochialis Dec. in l. i. col. fin. ff. Si cert. pet. (D.12.1.1) ..."

**75** Ibid., fol. 7r: "Quia respondetur quod sola publicatio facta Romae in Cancellaria apostolica sufficit quo ad hoc ut ligent extra Curiam, ut tenet Io. Mona. in regula *In generali*, de regulis iuris, lib. VI (VI.5.13.81) et Ioan. And. super data Sexti. Nam Romae etiam publicantur omnes aliae constitutiones perpetuae et ligant per totum orbem et sunt in usu. Et ideo Paulus de Eleazar. <iis> in prooemio Cle. <mentinarum> dicit sufficere quamlibet constitutionem Papae publicari Romae, quae est caput omnium ecclesiarum et orbis. Nec requiritur quod in singulis locis fiat publicatio. Et hoc idem in terminis nostris, videlicet, quod sufficit regulas istas Cancellariae

Sicché la circostanza che le regole di cancelleria riguardassero soltanto un luogo o una persona specifica non escludeva che avessero forza di legge generale; era il caso dell'epistola del principe che seppure indirizzata a una sola persona aveva forza di legge generale. Non ostava poi che le regole avessero durata temporale limitata, la perpetuità non era infatti un requisito essenziale. L'estinzione delle regole di cancelleria al momento della morte del pontefice era funzionale soltanto a una nuova pubblicazione espressamente disposta dal successore: "ut per huiusmodi publicationem dignoscatur voluntas approbatoria ipsius novi pontificis".<sup>76</sup>

Ancora, che la sentenza contraria a una regola di cancelleria fosse valida mentre fosse nulla quella contraria a una legge appariva un'argomentazione facilmente confutabile, giacché era valida anche la sentenza contraria a una decretale *extravagans* che, senza dubbio, era una norma di diritto generale.<sup>77</sup> La *ratio* di questa diversità tra legge e regola di cancelleria era da ravvisare, secondo Gómez, nella volontà del sommo legislatore della Chiesa di prevedere, accanto all'ordinamento delle leggi comuni, regole di cancelleria non vincolanti e non facenti fede finché non fossero consegnate da un vicescancelliere e da abbreviatori, conformemente a quanto disposto dalla regola 26 di Innocenzo VIII, ma questo principio non si trovava sancito nella legge comune. Tra le proprie regole di cancelleria questo Papa aveva compreso quella secondo cui: "quilibet iudex in Curia Romana stet cedulae vel scripturae".<sup>78</sup>

---

publicari in Curia Romana quo ad hoc ut universaliter ligent, conclusit in contingentia casus, concilium, sive Parlamentum Tholosanum in decisione sua 444, in secundo dubio."

**76** Ibid., fol. 7r: "Non obstat quod regulae non sunt perpetuae, quia hoc non facit quominus tempore quo durant dicantur universaliter ligare. Nam non reperitur inter requisitas legis quod lex debeat esse perpetua, sed potest esse temporalis et nihilominus generaliter ligabit. (fol. 14r) Verum, quia morte pontificis regulae extinguuntur, visum fuit, ut per novum pontificem publicentur, per quem iterum ad instar phoenicis reviviscunt et veluti aquila renovantur, quae idem publicatio, non ad illum effectum fit ut innotescant, cum fere eadem regulae sunt quae approbantur, sed ut per huiusmodi publicationem dignoscatur voluntas approbatoria ipsius novi pontificis. Qui si eas tempore assumptionis suae ad apostolatus apicem non approbaret, mortuae manerent. Fuit igitur isto casu necessaria publicatio. Et quod publicationis tempus in regulis non tantum attendatur, sed voluntas Pape iam usu comprobata apparet manifeste. Quia licet regulae istae hodie publicentur et legantur in Cancellaria, tamen Papa decernit et statuit eas ex tunc in crastinum assumptionis suae ligare et sic ante tempus publicationis. Unde si vacaret aliquod beneficium post assumptionem Papae et publicationem regularum, tale beneficium non caderet sub expectativis praedecessoris, cum iam per regulas illae expectativae censerentur revocatae. Et ideo acceptari non posset tale beneficium, ut refert glossator hic in prooemio regularum, dicens istum casum tempore suo contigisse in Rota."

**77** Ibid., fol. 7v: "Non obstat etiam dum dicebatur sententiam latam contra regulam valere, secus contra legem. Quia respondetur per hoc non argui regulas generaliter non ligare. Quia videmus etiam sententiam latam contra extravagantem constitutionem valere, ut tradit Fely<nus> in cap. i. de re iudic. (X.2.27.1) et in dicto c. Pastoralis (X.2.22.8). Et tamen nemo dicet extravagantes non esse constitutiones generales."

**78** INNOCENTIUS VIII, Regulae cancellariae apostolicae, Regula 26: "Item attendens idem dominus noster quod super habendis de Cancellaria apostolica regulis et constitutionibus inibi descriptis faciliter per illos qui in Romana Curia indigerint ad ipsam Cancellariam recursus dirigi potest nec consultum foret quod super earundem regularum et constitutionum quas iuxta occurrentium varietatem causarum et negotiorum aliquotiens immutari convenit probando tenorem vel effectum testium plerumque tenacem desuper memoriam non habentium depositionibus stari deberet, voluit, statuit et ordinavit quod deinceps quilibet ex auditoribus causarum palatii apostolici et aliis, etiam si sancte Romane ecclesie sint cardinales, in ipsa Curia pro tempore deputatis auctoritate apostolica iudicibus, etiam in causis actu pendentibus, super huiusmodi tenore vel effectu probando, dumtaxat stet fidemque adhibeat cedule sive scripture desuper a duobus de maiori parco quod danda sit a tergo signate et etiam duobus aliis litterarum apostolicarum abbreviatoribus in ipsa cancellaria auscultate et domini vicescancellarii seu dictam Cancellariam regentis manu subscripte ut est moris. Quicquid autem secus fieri contigerit, nullius sit roboris vel momenti".



Nel caso delle regole di cancelleria, che mutavano di pontificato in pontificato rendendo necessario, di volta in volta, dimostrare la loro vigenza, il giudice si atteneva soltanto a quelle regole che fossero state rilasciate nel rispetto di determinate formalità, quali la sottoscrizione di due abbreviatori *de parco maiori* e l'indicazione nel retro “quod danda sit illa regula”.<sup>79</sup> Questa previsione interessava le *regulae* che “concernunt merum iudicium ... et tales sunt dandae”, mentre non contemplava né quelle relative ai requisiti formali dei documenti papali, che “non sunt dandae in iure”, né quelle poste “ad terrorem pro expursandis pecuniis”, che fissavano i termini di validità dei documenti e rientravano anch'esse tra quelle “non sunt dandae”.

Se non fosse stato quindi per questa regola, si sarebbe detto della normativa di cancelleria la medesima cosa della legge ovvero che le sentenze contrarie alle regole di cancelleria fossero ugualmente nulle. “Sed in regulis hoc factum fuit bona ratione”.<sup>80</sup> Era frequente, racconta Gómez, che le regole abrogate a seguito della morte del pontefice fossero dimenticate, rinnovate o parzialmente modificate dal successivo pontefice, dando adito a dubbi e incertezze su quali fossero realmente vigenti. Questo avveniva, aveva notato Sandei, “quia stylus Curiae est volubilis et mutatur ad mutationem Pontificum, auditorum et advocatorum, qui faciles sunt in mutandis institutis praedecessorum”,<sup>81</sup> sicché doveva intervenire, di volta in volta, una costituzione apostolica per sancire una certa osservanza nella Curia. Fu introdotto così il principio che le regole non facessero fede se non previa concessione da parte della cancelleria o previo mandato del vicescancelliere secondo la forma fissata nella regola 26. Questa cautela non era necessaria per la legge, perché non subiva variazioni di sovrano in sovrano e non spirava con la morte del suo legislatore.<sup>82</sup> Le formalità previste per la allegazione delle regole di cancelleria venivano osservate anche per le *decretales extravagantes*,

<sup>79</sup> La distinzione tra *regulae de dandis* e *quae non sunt de dandis* ricorda altre classificazioni, come quella tra lettere papali *dandae* e *legendae*. MONTAUBIN, L'administration pontificale, p. 331, richiama la riforma della cancelleria promossa da Nicola III nel 1278, in base alla quale furono distinte le lettere papali *legendae* da quelle *dandae*. Delle prime doveva darsi lettura davanti al Papa prima che fossero inviate, le seconde erano già state controllate sul piano formale dal vicescancelliere per cui potevano essere concesse. Nel 1278 le lettere *dandae* raccolgono 89 casi ben determinati sul piano giuridico e amministrativo: lettere di giustizia, esecutorie e conservative, privilegi, dispense per nascite illegittime, lettere di grazia etc. Questa distinzione è attestata già nella prima metà del '200: HERDE, Beiträge, pp. 57–71 per una classificazione generale delle *litterae*, pp. 62–63 per la distinzione specifica tra *litterae dandae* e *litterae legendae*. Si veda anche la review di CHENEY. Per l'edizione del provvedimento di Nicola III, con il quale questi limitò e specificò il numero delle “litterae quae solent dari sine lectione et transeunt per audientiam”, BARRACLOUGH, The chancery ordinance, pp. 192–250; ID., Audientia litterarum contradictarum, col. 1393. Ancora ricca di spunti e suggestioni è la visione generale della produzione e conservazione documentaria della cancelleria papale offerta da CHENEY, The Study of the Medieval Papal Chancery.

<sup>80</sup> GOMES, Commentaria super Regulas, fol. 7v–8r: “Ratio igitur diversitatis inter legem et regulas talis esse dignoscitur: quia Papa praeter ordinem aliarum legum communium voluit et constituit regulas non ligare nec fidem facere nisi illae prius darentur per vicescancellarium et dominos abbreviatores, ut patet infra in regula 26. Sed hoc non reperitur de lege communi sancitum, unde si non esset tex. dictae regulae 26, idem dicendum esset de regulis quod de lege, ut videlicet sententiae latae contra ipsas essent nullae. Sed in regulis hoc factum fuit bona ratione.”

<sup>81</sup> FELINUS SANDEUS, Commentaria in Decretalium libros quinque, ad X.1.3.35, coll. 890–891.

<sup>82</sup> GOMES, Commentaria super Regulas, fol. 8r: “Quia ex eo propter mortem pontificum regulae expirabant et multotiens successor aliquam ex regulis prius editis negligebat vel consulto omittebat, nonnunquam editas innovabat ac immutabat, ut experientia docet. Ideo ne contingeret super ista diversitate dubitari, introductum fuit regulas nullam fidem facere, nisi ex fonte Cancellariae et ex mandato vicescancellarii et sic secundum formam traditam in dicta regula 26 concedantur, quod in (fol. 15r) lege perpetua statuere non oportuit, quia semper fixa et stabilis manet nec per successiones pontificum variatur, cum morte condentium non expiret”.



ma in virtù di una diversa *ratio*. Se queste ultime non erano conosciute, il ricorso al cancelliere era necessario per attestarne la autenticità e conferire loro certezza di verità.<sup>83</sup>

Alla luce di queste considerazioni, la diversa disciplina della sentenza contraria al dettato della legge e di quella contraria al dettato della regola andava letta in questi termini: nel primo caso la sentenza era nulla *ipso iure* perché la legge era vera, generale, perpetua, e non subiva alcuna alterazione con la morte del legislatore. Nel secondo, invece, non ricorreva la nullità *ipso iure* della sentenza, perché non vi era certezza in merito alle regole di cancelleria: queste mutavano con il succedersi dei pontefici.

Occorreva che la regola fosse rilasciata dalla cancelleria nel rispetto delle specifiche formalità perché si potesse dichiarare la nullità della sentenza ad essa contraria. “In regulis tamen militat alia ratio, ut dixi, quod contigit propter successiones pontificum varia sententium”: era questa continua variazione a richiedere che le regole fossero rilasciate nella forma indicata.<sup>84</sup> In questo solo risiedeva la *ratio* della diversa disciplina della sentenza contraria alla regola di cancelleria e non nella presunta mancanza di natura normativa di quest’ultima.

Tirando le fila del discorso, Gómez ritenne che tutte queste argomentazioni potessero conciliarsi tra loro operando una *distinctio* tra le regole di cancelleria. Da una parte quelle concernenti la spedizione delle lettere all’interno della Curia, che effettivamente non vincolavano universalmente e avevano efficacia soltanto particolare, limitata a un certo luogo; dall’altra le *regulae de dandis* che, al pari di quelle forensi, avevano validità universale ed erano vincolanti anche al di fuori della Curia.<sup>85</sup> Il merito per aver compreso e maturato questa *distinctio* era da ascrivere, in primo luogo, a Pavini e Sandei: “Et istam distinctionem videtur sentire et tenere Io.<hannes> Franciscus Pavinus in praeludiis extravagantis Ioan.<nis> XXII et Fel<inus>. in cap. Ex parte (X.1.3.2) et i. de rescriptis (X.1.3.1), et alii plures ex praedictis doctoribus”.<sup>86</sup>

La pedissequa riproposizione delle argomentazioni formulate da Gómez in merito alla natura e alla efficacia delle regole di cancelleria è sembrata opportuna non solo per restituire le linee di un dibattito particolarmente rilevante per la comprensione dei cambiamenti in atto nell’ordinamento della

<sup>83</sup> Ibid.: “Et idem in extravaganti nota quae idem operatur quod lex ... Si vero ignota fuerit extravagans eadem servabitur in ea solennitas quam in regulis diximus observari, sed diversa alia ratio ratione. Nam cum tales extravagantes ignotae, insertae non reperiantur sub aliquo certo volumine, sed in incerto vagentur; et sicut vesperationes sub umbris quodammodo delitescant, necessarium fuit ad effectum ut innotescant et sine aliquo vitio appareant, recurrere ad cancellarium, ut lucem et certitudinem veritatis capiant, ne de eis in posterum dubitetur.”

<sup>84</sup> Ibid.: “Et ita se stylus habet. Crederem tamen quod etiam si in eius exactione non servaretur praedicta solennitas, si tamen contrarius usus eius non probetur et allegetur in causis quod sententia contra illam non valeret. Quia est lex vera, generalis et perpetua, non recipiens mutationem morte conditoris. In regulis tamen militat alia ratio, ut dixi, quod contigit propter successiones pontificum varia sententium ... Propter istam igitur varietatem fuit ordinatum regulas istas sub praedicta forma dari.”

<sup>85</sup> Ibid., fol. 8r-v: “Ut tamen magis praedicta omnia sustineri valeant, possent foedere distinctionis istae opiniones concordari, ut videlicet prima opinio procedat in regulis quae non sunt de dandis. Illae enim ex quo respiciunt expeditionem literarum Curiae in Cancellaria faciendam, et per consequens restringatur ad certum et particularem effectum et locum, tales dicuntur constitutiones speciales et non ligant extra Curiam. An vero loquimur in regulis quae sunt de dandis, prout sunt fere omnes iudiciales, quae habent decretum irritans et in illis procedat secunda opinio. Et istam distinctionem videtur sentire et tenere Io. Franciscus Pavinus in praeludiis Extravagantium Ioan. XXII et Fel.<inus> in cap. Ex parte (X.1.3.2) et c. i. de rescriptis (X.1.3.1) et alii plures ex praedictis doctoribus.”

<sup>86</sup> Ibid.

Chiesa tardo medievale, ma anche per mostrare come all'inizio del Cinquecento fosse ampiamente tributato a Francesco Pavini e a Felino Sandei il ruolo di precursori di una moderna lettura delle fonti.

A questo punto, la scelta del Pavini di pubblicare la sua analisi nella forma di introduzione alle *Extravagantes* di Giovanni XXII potrà apparire più appropriata.<sup>87</sup> La sede di una collezione di *decretales extravagantes* sembra esprimere bene il parallelo, più volte rinvenuto nel corso dell'analisi, tra queste e le regole di cancelleria, entrambe fonti di natura legislativa, la cui efficacia probatoria era condizionata alla osservanza di rigide formalità idonee ad attestarne la autenticità e vigenza. Anche la specifica disciplina delle regole di cancelleria trova maggiore chiarezza proprio in relazione ai profili condivisi con le *extravagantes*, alle quali Pavini dedicò molta della sua attenzione di canonista ed editore.

### 3.7 Il valore delle *Decisiones Rotae* dentro e fuori la Curia

L'introduzione di Pavini alle *Extravagantes* di Giovanni XXII appare un denso e articolato saggio sul sistema delle fonti di diritto canonico nel momento di svolta fra medioevo ed età moderna. Accanto alla questione della autenticità e della vigenza delle *extravagantes* e delle regole di cancelleria, il nostro uditor affronta quella del valore normativo delle *decisiones* della Rota Romana.<sup>88</sup>

Come si sa, la *decisio* non coincideva con la sentenza finale né con la motivazione, bensì costituiva il *report* delle opinioni espresse dal collegio degli uditori nel corso della discussione e la conclusione a cui esso era pervenuto.<sup>89</sup> Era il giudice incaricato della causa, il *ponens*, che comunicava alle parti la *decisio*, “che pertanto era una sorta di progetto di motivazione, aveva lo scopo non già di motivare la sentenza, che ancora non v'era, quanto piuttosto quello di consentire alle parti controdeduzioni e repliche, prima che la causa fosse decisa in via definitiva. In tal modo il tribunale avrebbe potuto, nell'ambito dello stesso procedimento, ritornare sulle proprie decisioni, evitando la necessità dell'appello vero e proprio”.<sup>90</sup>

Le *decisiones* esprimevano quindi la dottrina e l'indirizzo scientifico degli uditori. Come è stato ben osservato da Giuseppe Ermini,<sup>91</sup> “il loro contenuto dottrinale acquistava autorità ancora maggiore in quanto opera di giudici e avveniva che dottrina e giurisprudenza trovassero nelle decisioni rotali la loro fusione e la vicendevole valorizzazione”. Pavini si interrogò sulla rilevanza che queste autorevolissime *opiniones* dei sommi giudici della Rota assumevano per gli organi giudicanti dentro e fuori la Curia<sup>92</sup> e sulla relazione che esse avevano con il principio del precedente vincolante o,

---

<sup>87</sup> Per ulteriori considerazioni sulla collocazione di questa riflessione in apertura delle *Extravagantes Iohannis XXII*, vedi supra cap. 3.1.

<sup>88</sup> Per considerazioni più ampie e analitiche sulle *Decisiones Rotae romanae*, vedi infra cap. 5.

<sup>89</sup> Per una sintesi delle questioni concernenti le *decisiones* si rinvia a DOLEZALEK, Reports of the “Rota”, pp. 69–99; LEFEBVRE, Rote Romaine, coll. 742–771. Per un'analisi specifica delle *decisiones*, vedi infra cap. 5.

<sup>90</sup> MASSETTO, Sentenza (diritto intermedio), p. 16.

<sup>91</sup> ERMINI, La giurisprudenza della Rota Romana, pp. 284–298.

<sup>92</sup> FRANSEN, La valeur de la jurisprudence, p. 109. L'autore sottolinea l'attenzione prestata dal Pavini alla questione del valore della giurisprudenza rotale dentro e fuori la Curia.

con terminologia anglossassone, dello *stare decisis*.<sup>93</sup> A questi interrogativi egli offrì dei principi di risposta attraverso argomentazioni concise e poco sviluppate, consistenti per lo più in rapide citazioni dottrinali e giurisprudenziali. Come vuole il metodo dialettico, Pavini confrontò le due opposte interpretazioni sul tema. Considerò dapprima la tesi secondo cui le “decisiones Rotae non faciunt ius nec iudex secundum eas tenetur iudicare, sed habentur pro decisionibus magistralibus”.<sup>94</sup>

In questo senso le *decisiones* costituivano interpretazioni di sommi giuristi prive dei caratteri di generalità e necessità.<sup>95</sup> Accadeva spesso, infatti, che la Rota si discostasse da proprie precedenti *decisiones* ed erano quelle più recenti ad essere tenute in maggiore considerazione se le discordanze emerse non potevano essere appianate neppure ragionando per *distinctio*. Si riproponeva, insomma, lo stesso procedimento logico seguito nel caso di *opiniones communes* contrastanti.

Quando, invece, la Rota dava prova di una certa uniformità interpretativa, essa operava secondo un proprio orientamento che, sia pure in modo ufficioso, andava affermando una consuetudine giurisprudenziale.<sup>96</sup> “adeo quod introductus sit stylus vel consuetudo”. La tesi opposta che “decisiones faciunt ius” trovava sostegno nel frequente richiamo che il Papa e gli uditori facevano allo *stylus sapientum*. Essi introducevano le proprie *decisiones* richiamando le *communes opiniones* in materia, anche solo per discostarsene poco dopo. E a loro volta i dottori richiamavano quelle *decisiones* che avevano recepito questa o quella *opinio communis*.

La giurisprudenza rotale presentava un ampio ventaglio di casi introdotti dalle espressioni tipiche della dialettica dei giuristi medievali ricalcanti lo schema dei *consilia*. Del resto, sottolineò Pavini, agli uditori competeva, principalmente, di interpretare “verba et mentem Papae in rescriptis” attraverso

<sup>93</sup> DOLEZALEK, “Stare decisis”.

<sup>94</sup> IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, Praeludium ad Extravagantium, coll. 3–4: “Decisiones Rotae non faciunt ius nec iudex secundum eas tenetur iudicare, sed habentur pro decisionibus magistralibus, per not. per glos. de postu. praela. cap. i. (X.1.5.1) in glo. [Interpretatus] Nota quod et cetera.”

<sup>95</sup> Glossa Interpretatus ad X.1.5.1: “Nota quod legatus interpretatur mandatum domini Papae ... unde nota quod quaedam interpretatio est generalis et necessaria et redigenda in scriptis, ut Principis, ut dicunt iura hic signata in contrarium. Alia est generalis et necessaria, sed non est in scriptis redigenda, ut consuetudines ... Alia non est generalis sed necessaria et in scriptis redigenda, ut iudicis ... Et alia est quae nec generalis, nec necessaria, nec redigenda in scriptis, ut magistrorum, C. de profes. vr. Constantino, l. unica, lib. 12 (C.12.15.1). Interpretatio Principis ius facit quoad omnes, supra de consti. c. fi.”. Di seguito il testo, a cui la glossa rinvia, della l. *Grammaticos* (C.12.15.1): Imperator Theodosius: “Grammaticos tam graecos quam latinos, sophistas et iuris peritos in hac regia urbe professionem suam exercentes et inter statutos connumeratos, si laudabilem in se probis moribus vitam esse monstraverint, si docendi peritiam facundiamque dicendi interpretandi subtilitatem copiam disserendi se habere patefecerint, et coetu amplissimo iudicante digni fuerint aestimati, cum ad viginti annos observatione iugi ac sedulo docendi labore pervenerint, placuit honorari et his qui sunt ex vicaria dignitate connumerari” (a. 425).

<sup>96</sup> MILETTI, Stylus iudicandi, pp. 119–122, dove l'autore presenta “la teorica dello *stylus iudicandi* quale premessa logica per affermare la legalità del precedente” mostrando efficacemente come “la teorica dello *stylus iudicandi* concedeva ai tribunali una rilevante potestà di autoregolamentazione, ma non implicava necessariamente, sul piano logico, l'affermarsi della legalità del precedente giudiziale. Tra i due concetti intercorreva un evidente salto qualitativo. Riconoscere la vigenza degli *usus fori* significava impegnare gli organi giudicanti al tendenziale rispetto delle regole procedurali e sostanziali che essi stessi avevano spontaneamente creato. Asserire perentoriamente la *vis legis* della sentenza, intaccava, invece, una prerogativa essenziale alla regalità: suonava dunque credibile soltanto laddove le magistrature esercitassero, per delega del sovrano o semplicemente *de facto*, una qualche funzione ‘legiferante’”.

l'istruzione e il pieno esame della causa.<sup>97</sup> Il contrasto di opinioni sul valore delle *decisiones* si superava distinguendo tra dentro e fuori la Curia romana.

Nel primo caso, all'interno della Curia, le *decisiones* costituivano diritto in quanto espressioni di un indirizzo giurisprudenziale: "saltem decisiones in Curia Romana faciunt ius ad instar stili".<sup>98</sup> Esse vantavano la stessa forza persuasiva delle dottrine e dei *consilia* dei giuristi più famosi, che erano parificati alla legge, e al cui modello argomentativo difatti si ispiravano.<sup>99</sup> A profilarsi era il noto meccanismo per cui *opinio Rotae facit communem opinionem*, che lasciava liberi i giudici di discostarsi da precedenti pronunce anche quando costituissero *communes opiniones*. In tal caso, infatti, "Rota quandoque rotat", come ha notato Gero Dolezalek a proposito del principio dello *stare decisis*.<sup>100</sup>

Nel secondo caso, invece, cioè al di fuori della Curia, le *decisiones* godevano per Pavini della stessa autorità dei *responsa prudentum*.<sup>101</sup> Il richiamo era ai *prudentes* che, ricevendo la verità dallo Spirito Santo, erano chiamati ad esprimere pareri considerati "velut electiva discrepantium opinionum doctorum".<sup>102</sup> La definizione dei *responsa prudentum* cui alludeva Pavini era quella accolta da Giustiniano nelle Istituzioni (I.1.2): "sententiae et opiniones eorum quibus permissum erat iura condere".<sup>103</sup> Come si sa, l'Imperatore aveva attribuito ai *prudentes* lo *ius respondendi* così che i loro *responsa* avessero efficacia vincolante anche per i giudici: "quorum omnium sententiae et

<sup>97</sup> IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, Praeludium ad Extravagantium, coll. 3-4: "Et quod decisiones faciunt ius probat text. in c. Sicut, de re iudi. (X.2.27.16) ubi Papa allegat stylum sapientum, facit quod not. in c. fi. 20 dist. (D.20 c.3). Not. tamen quod Cardi. et Pet. de Ancha. et Domi. consuluerunt contra decisionem Rotae not. 114 incipit *Item si unus*, in quantum approbat opinionem Archid., ut refert idem Domi. cap. Duobus, de rescri. lib. 6. (VI.1.3.14). Et (cum pace eorum) minus bene: quoniam ad auditores principaliter spectat interpretari verba et mentem Papae in rescriptis et cum causae cognitione et pleno examine et cetera et sunt in hac quasi possessione sciente et patiente, immo volente et mandante Papa, arg. eius quod not. Ioan. And. post Host. in c. i. de postu. praela. (VI.1.5.1) quod non est dubitandum in Curia romana propter earum observatiam continuam ... Approbant etiam et allegant opiniones doctorum ...".

<sup>98</sup> A sostegno della tesi che la giurisprudenza rotale costituisca diritto all'interno della Curia in quanto espressione di uno stile uniforme di decisioni adottato dagli uditori, Pavini richiama numerosi canoni sulla forza normativa della consuetudine: "Ex quibus patet quod saltem decisiones in Curia romana faciunt ius ad instar stili per no. in c. Ex litteris, de consuetudine (X.1.4.2), et in Cle. i. de sequestratione pos. et fruc. (Clem. 2.6.1) ... c. Fraternitatis, de frigidis (X.4.15.6), et no. in Cle. i. de sente. excomm. (Clem.5.10.1) et in c. Quam gravi, de crimine falsi. (X.5.20.6) ...".

<sup>99</sup> ERMINI, La giurisprudenza della Rota, pp. 284-285.

<sup>100</sup> DOLEZALEK, Reports of the "Rota", pp. 81-82, dove l'autore esprime una riflessione conclusiva sull'applicazione del principio dello *stare decisis* presso i giuristi del tribunale della Rota che risulta particolarmente indicativa della forza persuasiva delle *decisiones* della Rota: "Nevertheless, the principle of stare decisis was firmly established for unanimous and well-know decisions of the Rota in a frequently occurring matter. If a litigant raised such an issue again, it was commonly held that the auditor did not need to bring it forward again. He was entitled to state that he had decided 'with the consent of the other auditors of the Rota', even if he had not consulted them again". DOLEZALEK/NÖRR, Die Rechtsprechungssammlungen, p. 852.

<sup>101</sup> IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, Praeludium ad Extravagantium, col. 4: "Et extra Curiam tamquam responsa prudentum, Insti. De iu. natu. gen. et ci. (I.1.2) § *Responsa prudentum*, velut electiva discrepantium opinionum doctorum, quibus revelat precipuam Sanctus Spiritus veritatem in medio illorum constitutus, tam in missa quam in peculiari eorum oratione invocatus, xx. di. c. fi. (D.20 c.3) et Matth. XVII c."

<sup>102</sup> Cfr. nota precedente.

<sup>103</sup> Il rinvio di Pavini è alle Institutiones, De iure naturali gentium et civilium (I.1.2), § *Responsa prudentum*: "Responsa prudentum sunt sententiae et opiniones eorum quibus permissum erat iura condere. Nam antiquitus institutum erat ut essent qui iura publice interpretarentur, quibus a Caesare ius respondendi datum est, qui iurisconsulti appellabantur. Quorum omnium sententiae et opiniones eam auctoritatem tenebant ut iudici recedere a responso eorum non liceret, ut est constitutum."

opiniones eam auctoritatem tenebant ut iudici recedere a responso eorum non liceret, ut est constitutum”. Allora il paragone tracciato da Pavini tra il valore dei *responsa* e quello delle *decisiones* sembra implicare quello tra i poteri espressi rispettivamente da queste fonti: la *summa potestas ius interpretandi* riconosciuta dall’Imperatore (prima Augusto, poi Tiberio) ai *prudentes* era accostata al *summum arbitrium* conferito dal pontefice agli uditori “in summorum pontificum leges impertitum est ab ipso Principe”.<sup>104</sup>

L’autorità dei magistrati ecclesiastici quali *doctores in utroque iure* era in effetti massima: si trattava di dodici sommi e probi giuristi scelti tra i migliori provenienti da diverse nazioni, eletti tra i più dotti a seguito di attento esame, che esprimevano il proprio parere non a scopo di lucro ma con il solo intento di perseguire, dopo ampia disamina delle questioni implicate, la verità nel processo in corso. Attraverso il rinvio alla definizione dei *responsa prudentium* contenuta nelle Istituzioni, che contemplava il carattere vincolante della loro interpretazione per il giudice, Pavini sembra aver voluto riconoscere alle *decisiones* efficacia vincolante fuori della Curia in quanto erano espressioni della dottrina degli uditori che, al pari dei *prudentes*, ricevevano la verità direttamente dallo Spirito Santo: “quibus revelat precipuam Sanctus Spiritus veritatem”.

Gli uditori erano i sacri interpreti della volontà del pontefice come i *prudentes* furono gli interpreti ufficiali del diritto civile e pretorio in virtù del sommo potere loro riconosciuto di *iura condere*.<sup>105</sup> La loro *interpretatio* si identificava con quella del sovrano della Chiesa, il pontefice, al pari di quanto avveniva nei grandi tribunali dove, come ha notato Ennio Cortese, “l’interpretatio di quegli alti giudici prese allora di fatto a salire, nella scala dei valori, verso il livello dell’*interpretatio principis*”.<sup>106</sup> Ecco allora che per Pavini le *decisiones* sembravano finire nella prassi coll’essere considerate *pro legibus* al pari dei *responsa prudentum*. A rilevare era la altissima considerazione in cui giuristi e tribunali tennero quella giurisprudenza, e soprattutto, come sottolineò Ermini, la giurisdizione universale riconosciuta alla Rota.<sup>107</sup> Il richiamo romanistico ai *prudentes* supportava autorevolmente l’affermarsi di un modello di diritto casistico, anticipando la tendenza cinquecentesca, riconosciuta da Marco Nicola Miletto,<sup>108</sup> a considerare i *responsa* dei giureconsulti romani *pro legibus*.

Sono argomentazioni che Pavini formulò senza rifarsi ad altre opinioni di giuristi in merito.<sup>109</sup> Difficile dire però se sia stato proprio lui a inaugurare una riflessione complessiva sui “formanti del diritto” che sarebbe stata poi ripresa al principio dell’età moderna. Certo la sua sistemazione, ac-

<sup>104</sup> Vedi supra cap. 3.7, nota 101.

<sup>105</sup> RUGGIERO, *Responsa prudentium*, pp. 613–616.

<sup>106</sup> CORTESE, *Meccanismi logici dei giuristi medievali*, p. 354, dove l’autore discute della prassi dei grandi tribunali, in *primis* quello della Sacra Rota, di farsi *vox principis* e dell’ipotesi che, già al chiudersi del Medioevo, si possano ravvisare i segni della trasformazione dell’ordinamento in un sistema giurisprudenziale in senso proprio, nonostante i giuristi abbiano continuato a professarsi meri e fedeli interpreti di leggi. È indiscutibile che l’*interpretatio* dei giudici tese ad essere equiparata a quella del principe e le loro sentenze ad essere considerate *pro legibus*.

<sup>107</sup> ERMINI, *La giurisprudenza della Rota*, p. 292.

<sup>108</sup> MILETTI, *Stylus iudicandi*, pp. 107–110.

<sup>109</sup> NÖRR, *Ein Kapitel*, p. 196. In questo studio e in quello di Giuseppe Ermini sono menzionati i pochi giuristi che nel ’400 si pronunciarono sul valore delle *decisiones* e delle *opiniones communes*, ai quali Pavini non sembra essersi rifatto, dal momento che non ne fa alcuna menzione. Ugualmente anche l’uditore Gómez, che nei commenti alla regole di cancelleria rinvia alla lettura del Pavini e alle considerazioni di Felino Sandei, si limita a menzionare soltanto alcuni principi argomentativi formulati da altri intorno alla natura delle regole di cancelleria.

colta nell'edizione del *Corpus Iuris Canonici* di Jean Chappuis,<sup>110</sup> nel 1501, ebbe grande diffusione, lasciando scorgere la prospettiva con la quale egli si dedicò con solerzia alla ricerca di un volto stabile da dare alle *decretales extravagantes*, ai *consilia* e alle *decisiones* della Rota nelle edizioni a stampa, sottraendole alla indeterminatezza della loro tradizione manoscritta e alla “probabilis dubitatio” che aleggiava intorno alla loro autenticità.

La gerarchia delle fonti canoniche delineata da Pavini contemplava quindi, in primo luogo, la legislazione pontificia nella forma, ormai più diffusa, delle *extravagantes*; in secondo luogo, la regolamentazione di carattere amministrativo della cancelleria, avente pure natura legislativa ma efficacia condizionata alla rinnovata promulgazione da parte del successivo pontefice, nella quale Knut Wolfgang Nörr ha colto il germe di una proto-burocrazia;<sup>111</sup> infine, la giurisprudenza rotale nella forma delle *decisiones*, equiparate ai *responsa prudentum* per l'autorità loro riconosciuta.<sup>112</sup>

---

**110** Sin dalla prima edizione del *Corpus Iuris Canonici* (1501), Jean Chappuis sintetizzò le questioni discusse da Pavini con i seguenti titoli posti a margine del prooemio alle *Extravagantes Iohannis XXII*: “Loquitur de c. Pastoralis extra de fi. instru. (X. 2.22.8)”; “Sententia contra extravagantes an teneat”; “Scriptura non est substantia extravagantium”; “Extravagantes qualiter et ubi debent produci si de eis dubitatur”; “Mandatum Papae habet vim constitutionis”; “Regulae cancellariae quam vim habeant”; “Decisiones Rotae an faciant ius”.

**111** NÖRR, *Kuriale Praxis*, pp. 34–36.

**112** IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, *Praeludium ad Extravagantium*, col. 1: “Verum ipsis extravagantibus parem vim pene regulae cancellariae vivente earum conditore; et non mediocrem decisiones Rotae uti prudentum responsa auctoritatem habere censentur, sicut enim illis interpretandi ius civile et pretorum edicta potestas summa erat ita et auditoribus Rotae in summorum Pontificum leges impertitum est ab ipso Principe summum arbitrium.”



## 4 La legislazione canonica *extravagans*

“... quia extravagantes ex quo extra certum corpus singulariter vagantur  
solent de facili permutationes pontificum oblivioni tradi  
(ut experientia quotidiana experimur)  
etiam in multis extravagantibus impressis accidit quae facile ignorantur.”

(Ludovicus Gomes, *Commentaria in iudiciales regulas Cancellariae*, 1540)

### 4.1 Le *decretales extravagantes* e la loro esegesi

#### 4.1.1 La tradizione manoscritta

La attenta riflessione sull’ordinamento della Chiesa proposta in apertura delle *Extravagantes Iohannis XXII* si tradusse in un impegno concreto del Pavini nella sistemazione e definizione delle diverse fonti esaminate. Egli riservò una cura particolare alla legislazione canonica rimasta fuori dalle collezioni ufficiali per promuoverne la stabilizzazione attraverso il passaggio dal manoscritto alla stampa e per attestarne la autenticità attraverso il corredo di glosse redatte da famosi canonisti.

Nel 1475 Pavini curò la *editio princeps* di una originale collezione di *decretales extravagantes communes cum glossis* che fece stampare presso la tipografia romana di Georgius Lauer.<sup>1</sup> Tre anni dopo, nel 1478, si dedicò alla già richiamata *editio princeps* della collezione delle *Extravagantes* di Giovanni XXII, glossate da Jesselinus de Cassanis, che fu stampata presso la tipografia romana di Johannes Bulle.<sup>2</sup>

L'impronta editoriale che Pavini conferì a queste collezioni di decretali si è conservata nelle sistemazioni successive. Sin dalla prima edizione del *Corpus Iuris Canonici* del 1501, la collezione delle *Decretales Extravagantes Communes* si presenta corredata dell'apparato di glosse<sup>3</sup> che egli pubblicò nel '75 e la collezione delle *Extravagantes* di Giovanni XXII riporta il *praeludium* e le *apostillae* che Pavini confezionò per la *editio princeps* del '78.

Per comprendere la raffinata, pionieristica operazione editoriale intrapresa da Pavini, occorre aprire una finestra sulla circolazione manoscritta delle *decretales extravagantes* emanate tra il pontificato di Bonifacio VIII e quello di Sisto IV.<sup>4</sup> Il discorso deve allora prendere le mosse dal contributo fondamentale che hanno apportato alla conoscenza di queste fonti gli studi di Jacqueline Tarrant-Brown,

---

<sup>1</sup> Vedi infra cap. 4.2.

<sup>2</sup> Vedi infra cap. 4.5.

<sup>3</sup> Con la sola eccezione della decretale *Unam Sanctam* di Bonifacio VIII, vedi infra cap. 4.2–4.

<sup>4</sup> Ai fondamentali studi di Johann Wilhelm BICKELL e Jacqueline TARRANT-BROWN, per i quali si rinvia alle successive pagine e note, sono da aggiungere ormai diverse voci enciclopediche e ampia letteratura manualistica e specialistica sulle *decretales extravagantes* tra cui: MEYER, *The Late Medieval Canon Law Collections*. Ricordo con molta gratitudine l'autore (†) per avermi concesso di leggere il testo (tuttora) inedito; DI PAOLO, *Le Extravagantes Communes* (ed. rivisitata), pp. 311–376; NÖRR, *Die Entwicklung*, pp. 835–846; VILLIEN, *Extravagantes*, coll. 1896–1897; SCHULTE, *Die Geschichte*, vol. 2, pp. 50–67.



che nel 1983 pubblicò la edizione critica delle *Extravagantes Iohannis XXII* e nel '97 un ampio studio sulle *extravagantes communes* nei manoscritti.<sup>5</sup>

Il censimento compiuto dalla Brown ha restituito il quadro di una circolazione manoscritta mutevole ed eterogenea, solitamente connessa alle collezioni canoniche del *Liber Sextus decretalium* e delle *Constitutiones Clementinae*; più raramente a opere diverse e di altra natura. Talvolta la diffusione delle *extravagantes* fu determinata dalla loro esegesi, per cui decretali glossate dal medesimo canonista venivano riunite e finivano per acquistare un carattere unitario, ricorrente poi in più testimoni manoscritti.

Questo tipo di sistemazione esprime bene lo stretto legame che questi testi normativi avevano con l'interpretazione dei dottori, grazie alla quale essi erano di fatto ricompresi nel *corpus* della Chiesa. Come osserveremo, questo collegamento con l'esegesi venne generalmente meno nelle edizioni incunabole e fu ripristinato soltanto su iniziativa del Pavini nel 1475.

Restando nei manoscritti, sotto il titolo di "Extravagantes Bonifatii VIII" sono comprese le *extravagantes* promulgate da questo pontefice o quelle glossate dal cardinal Jean Lemoine (Iohannes Monachus) e talvolta anche decretali di altri pontefici.<sup>6</sup> Secondo Randy Martin Johannessen,<sup>7</sup> che ha studiato la figura e l'attività del cardinale Lemoine, la redazione dell'apparato di glosse avrebbe conosciuto quattro fasi nel giro di pochi anni: dal 1301 al 1307. A ciascuna di queste fasi, secondo la Brown, sarebbe riconducibile, in effetti, un gruppo distinto di decretali.<sup>8</sup>

Un ulteriore raggruppamento di *decretales extravagantes* sorto in relazione a un apparato esegetico è costituito dalle tre *extravagantes* – *Suscepti regiminis* (3.3.un.), *Sedes apostolica* (1.6.un.), *Execrabilis* (3.2.4) – che Giovanni XXII promulgò a cavallo della pubblicazione, nel 1317, della collezione delle *Constitutiones* di Clemente V; le tre decretali furono glossate dal canonista Guglielmo de Monte Lauduno. Diversi manoscritti delle *Clementinae* presentano in appendice queste tre (o soltanto una o due) *extravagantes* di Giovanni XXII, alle quali talvolta si legano altre *extravagantes*.<sup>9</sup>

Altri manoscritti tramandano la collezione delle venti *Extravagantes Iohannis XXII* glossate da Jesselinus de Cassanis, tra cui le tre glossate da Guglielmo de Monte Lauduno. A questi testimoni se ne aggiungono altri che riportano soltanto una parte della collezione di Giovanni XXII.<sup>10</sup>

Ci sono poi casi di raggruppamenti di decretali che prescindono del tutto da un'attività esegetica: le *Constitutiones Iohannis XXII* e le *Extravagantes Benedicti XII*. Entrambi i titoli non corrispondono a raccolte definite: il primo compare in manoscritti tanto delle *Extravagantes Iohannis XXII* quanto

---

<sup>5</sup> TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*; EAD., *The Extravagantes Communes*.

<sup>6</sup> BROWN, *The Extravagantes Communes*, pp. 374–381.

<sup>7</sup> JOHANNESSEN, Cardinal Jean Lemoine, pp. 86–100; in cui sono ripresi i precedenti articoli dello STESSO, Cardinal Jean Lemoine, pp. 36–37; ID., Cardinal Jean Lemoine's gloss to Rem non novam, pp. 309–320.

<sup>8</sup> BROWN, *The Extravagantes Communes*, p. 375.

<sup>9</sup> Ibid., pp. 381–386. Per una descrizione dei manoscritti delle *Constitutiones Clementinae* si veda il catalogo di TARRANT, *The manuscripts of the Constitutiones Clementinae*, I–II, a cui sono da aggiungere una quarantina di manoscritti per i quali si veda BERTRAM, *Kanonisten und ihre Texte*, p. 97 con nota 30, p. 439 con nota 21, pp. 451–453.

<sup>10</sup> BROWN, *The Extravagantes Communes*, pp. 386–402.

delle *Constitutiones Clementinae* o più in generale di decretali di Giovanni XXII; il secondo rinvia a un gruppo numericamente instabile di decretali di Benedetto XII.<sup>11</sup>

Centinaia di altre decretali circolano poi nei manoscritti e solamente una piccola parte di esse vanta una certa ricorrenza.<sup>12</sup> In un panorama così variegato, anche la singola decretale si presenta in forme diverse: a volte compare senza alcuna esegesi, altre volte con la glossa, altre ancora con brevi note esegetiche a margine. Questa varietà appare il riflesso della capillare diffusione delle *extravagantes* e della loro applicazione concreta nel diritto vivo. Come ha efficacemente mostrato Daniela Tarantino, il Quattrocento ha conosciuto “collezioni che per vastità e stile sembrano davvero preannunciare la successiva età delle grandi imprese tipografiche passate alla storia con il nome di Bollari”.<sup>13</sup>

Oltre ad essere più numerosi rispetto alle edizioni incunabile, i manoscritti forniscono, secondo Jacqueline Brown, maggiori informazioni sulle *extravagantes*, benché nessun testimone costituisca un modello neppure approssimativo della collezione delle *Extravagantes Communes* edita nel *Corpus Iuris Canonici* da Jean Chappuis.<sup>14</sup>

#### 4.1.2 La tradizione incunabola

A traghettare le *decretales extravagantes* dal mondo dei manoscritti a quello dell'editoria fu Francesco Pavini, nel 1475, facendosi promotore e curatore di una originale collezione presso la tipografia del tedesco Georgius Lauer. Egli selezionò e riunì un complesso di *decretales extravagantes* con le glosse di Iohannes Monachus e lo pose in appendice al suo *Tractatus de visitatione praelatorum*. Pur avendo avviato la stagione editoriale delle *extravagantes*, questa edizione non incontrò mai alcuna ristampa nel Quattrocento e rimase un modello isolato di circolazione. Caratteri del tutto opposti ebbe, infatti, la successiva produzione a stampa di *decretales extravagantes*: questi testi normativi furono collocati sempre al seguito delle collezioni di diritto canonico alla stregua di quanto era avvenuto nei manoscritti, dai quali però si discostarono per la costante esclusione delle glosse.

Le varie edizioni presentano appendici di *decretales extravagantes* che da poche unità divengono progressivamente più ricche, sino a un massimo di trentasette, man mano che ci si avvicina al 1500. Esse riflettono alcune sequenze fisse secondo cui le *extravagantes* venivano stampate al seguito delle collezioni ufficiali, che furono identificate, nel 1825, da Johann Wilhelm Bickell, poi richiamate da Friedrich von Schulte.<sup>15</sup>

In questo studio è stato possibile esaminare 26 delle 38 edizioni che, secondo la catalogazione

---

<sup>11</sup> Ibid., pp. 402–417; si noti anche la importante collezione del Ms. Barcelona, Arxiu Capitular 48, analizzata da BERTRAM, *Kanonisten und ihre Texte*, pp. 451–453.

<sup>12</sup> BROWN, *The Extravagantes Communes*, p. 406.

<sup>13</sup> TARANTINO, *Dalle Extravagantes ai Bullaria*, p. 93, più ampiamente pp. 89–101, dove l'autrice coglie il passaggio dalle raccolte di *extravagantes* del Trecento a collezioni sistematiche di legislazione pontificia nel Quattrocento.

<sup>14</sup> BROWN, *The Extravagantes Communes*, p. 373. Sulla famosa ma poco conosciuta figura dell'editore francese Jean Chappuis, le cui notizie si ricavano pressoché solo dalle prefazioni delle sue edizioni, si veda la accurata voce biografica curata da Frank Roumy.

<sup>15</sup> BICKELL, *Über die Entstehung*, pp. 13–26; SCHULTE, *Die Geschichte*, vol. 2, pp. 59–61.

promossa dalla British Library (ISTC), contengono un gruppo di *decretales extravagantes*: sono tutte edizioni delle *Clementinae*, in molti casi precedute dal *Liber Sextus* e in pochi casi seguite dalle *Extravagantes Iohannis XXII*.

Tracciamo allora un quadro di sintesi della circolazione delle *extravagantes* prima dell'edizione delle *Decretales Extravagantes Communes* nel *Corpus Iuris Canonici* menzionando le sequenze in ordine temporale di apparizione a partire dalla prima edizione e rinviando invece alla tabella "Circolazione incunabola delle *extravagantes* prima del *Corpus Iuris Canonici*"<sup>16</sup> per una presentazione più analitica dei dati. La tabella illustra i seguenti aspetti: la prima edizione di ciascuna sequenza di *extravagantes*, la ricorrenza delle sequenze negli esemplari consultati,<sup>17</sup> i testi che precedono le sequenze, il numero di decretali che compone ogni sequenza, il numero delle decretali glossate, la composizione<sup>18</sup> di ciascuna sequenza.

In ordine temporale, la prima sequenza di *extravagantes* si compone della sola decretale *Execrabilis* di Giovanni XXII (Extrav. Com.3.2.4), posta al seguito delle *Clementinae*, e fu stampata nel 1460, a Mainz, da Johann Fust e Peter Schöffer.

Nel 1478 fu stampato, a Roma, da Johannes Bulle un incunabolo delle *Clementinae* seguite dalle due decretali *Exivi* di Clemente V (Clem.5.11.1) ed *Execrabilis* di Giovanni XXII (Extrav. Com.3.2.4) e dalla collezione delle venti *Extravagantes* di Giovanni XXII con la glossa di Jesselinus de Cassanis e un gruppo di diciotto *extravagantes*, non glossate, di cui sedici sono di Giovanni XXII, una di Benedetto XI, una di Clemente V. Come già anticipato,<sup>19</sup> questa edizione è particolarmente importante, perché costituisce la *editio princeps* delle *Extravagantes* di Giovanni XXII.

Nel 1479 fu stampato, a Venezia, da Johannes de Colonia e Johannes Manthen, un incunabolo delle *Clementinae* con una sequenza di ventinove *extravagantes*,<sup>20</sup> non glossate, nove delle quali sono di Bonifacio VIII, sei di Benedetto XI, quattro di Giovanni XXII, quattro di Paolo II, due di Clemente V, due di Sisto IV, una di Martino IV, una di Eugenio IV.

In una fase ormai matura del processo di edizione delle *extravagantes*, nel 1482, fu stampato a Venezia, da Andreas Torresanus de Asula, Bartholomaeus de Blavis de Alexandria e Mapheus de Paterbonis, un incunabolo delle *Clementinae* seguite da un gruppo di venti *extravagantes*, non glossate, nove delle quali sono di Bonifacio VIII, cinque di Benedetto XI, due di Clemente V, quattro di Giovanni XXII.<sup>21</sup>

Nel 1494 fu stampato, a Basilea, da Johann Froben un incunabolo del *Liber Sextus decretalium* e delle *Clementinae* con una sequenza di trentatré *decretales extravagantes*,<sup>22</sup> nove delle quali sono di Bonifacio VIII, cinque di Benedetto XI, cinque di Sisto IV, quattro di Giovanni XXII, quattro di Paolo II, due di Martino IV, una di Clemente V, una di Benedetto XII, una di Eugenio IV, una di Callisto III.

All'indomani dell'edizione delle settantaquattro *Extravagantes Communes* di Jean Chappuis, nel 1500, fu stampato a Basilea, da Johann Froben e Johann Amerbach, un incunabolo del *Liber Sextus*

<sup>16</sup> La tabella è posta alla fine di questo capitolo.

<sup>17</sup> Per sinteticità, gli esemplari sono identificati soltanto attraverso le catalogazioni GW e ISTC.

<sup>18</sup> Per sinteticità, le *decretales extravagantes communes* sono identificate omettendo la sigla "Extrav. Com."

<sup>19</sup> Vedi supra cap. 3.1; per un'analisi dell'edizione infra cap. 4.5.

<sup>20</sup> La serie è organizzata sotto diciotto titoli.

<sup>21</sup> La serie è organizzata sotto quattordici titoli.

<sup>22</sup> La serie è organizzata sotto venti titoli.

e delle *Clementinae* con una sequenza di ben trentasette *decretales extravagantes*,<sup>23</sup> nove delle quali sono di Bonifacio VIII, cinque di Benedetto XI, cinque di Paolo II, cinque di Sisto IV, quattro di Giovanni XXII, tre di Urbano V, una di Clemente V, una di Benedetto XII, una di Martino IV, una di Martino V, una di Callisto III, una di Eugenio IV.

Accanto a queste sequenze di *decretales extravagantes communes*, che condividono tutte un consistente nucleo di decretali e sono accomunate dalla assenza di glosse e dalla presenza di collezioni di diritto canonico, consideriamo ora quella affatto originale promossa dal Pavini, con la quale abbiamo aperto questa disamina.

## 4.2 La *editio princeps* delle *extravagantes communes cum glossis* (1475)

Quando, nel 1475, Pavini promosse il passaggio a stampa delle *decretales extravagantes* lo fece in modo del tutto indipendente dalle collezioni ufficiali di diritto canonico. Scelse, infatti, di legare queste norme al proprio *Tractatus de visitatione praelatorum*, che aveva appena terminato di scrivere, e le corredò di glosse, conferendo loro una veste originale che non ricorre in nessuna altra edizione di *extravagantes*. Egli ritenne che la legislazione dovesse circolare insieme con la dottrina, che la recepiva e la integrava nell'ordinamento<sup>24</sup> garantendone così autenticità e vigenza. L'edizione fu stampata a Roma dal tipografo Georgius Lauer.<sup>25</sup>

Proprio l'assenza di una collezione di diritto canonico ha fatto sì che questo nutrito gruppo di *extravagantes* passasse inosservato.<sup>26</sup> Esso si compone di decretali di Benedetto XII, Bonifacio VIII, Giovanni XXII e Clemente V e costituisce l'appendice del *Tractatus de visitatione praelatorum*.<sup>27</sup> Considerando, per il momento, solo la collezione di *decretales extravagantes*, si osserva innanzitutto

<sup>23</sup> La serie è organizzata sotto diciannove titoli.

<sup>24</sup> PADOA SCHIOPPA, Riflessioni sul modello, pp. 190, 193–195.

<sup>25</sup> Nel corso di questo lavoro, purtroppo, non sono emerse tracce dei legami tra Pavini e il Lauer che furono certamente diretti e personali. Sulla figura di questo tipografo tedesco, MODIGLIANI, Tipografi a Roma (1467–1477), pp. 41–42; E S C H, Deutsche Frühdrucker in Rom, pp. 287–288. Originario di Würzburg, il chierico Georgius Lauer si trasferì a Roma dove, all'inizio, lavorò con i due prototipografi tedeschi Konrad Sweynheym e Arnold Pannartz, chierici di Mainz, che tra il 1465 e il 1467 avevano realizzato le prime edizioni a stampa in Italia, scegliendo come luogo di produzione il monastero di Santa Scolastica a Subiaco. Le edizioni romane propriamente di Georgius Lauer sono più tarde e risalgono al decennio 1471–1481.

<sup>26</sup> L'edizione è correttamente descritta da GW, Hain, IGI; mentre ISTC descrive il *Tractatus de visitatione praelatorum* di Pavini omettendo la raccolta di *decretales extravagantes*. L'edizione del *Tractatus de visitatione praelatorum* seguito dalle *extravagantes* costituisce solo la prima di sei unità bibliografiche di cui si compone un ampio incunabolo, segnato "Inc. 131", conservato presso la Biblioteca Casanatense di Roma. Le sei unità bibliografiche di questo specifico incunabolo sono: 1) fol. 1–124: IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, *Tractatus de visitatione praelatorum*; I D., *Tractatus de censibus et procurationibus* corrispondente al commento dello Stesso alla decretale *Vas electionis* Paulus di Benedetto XII (3.10.un.) compreso all'interno del *De visitatione Extravagantes* di Benedetto XII, Bonifacio VIII, Giovanni XXII, Clemente V; 2) fol. 125–167: *Extravagantes Iohannis XXII* (ma l'esemplare è imperfetto perché manca il I vol. e il II è incompleto); 3) fol. 168–211: STEPHANUS COSTA, Rubrica de sententia excommunicationis interpretatio; 4) fol. 212–247: IOHANNES DE LIGNANO, *De bello, repraesaliis et duello*; 5) fol. 248–264: STEPHANUS COSTA, *Tractatus de ludo*; 6) fol. 265–306: IOHANNES BAPTISTA DE CACCIALUPIS, *Repetitio legis "Omnes populi"* (D.1.1.9). Sono stati aggiunti successivamente quattro fogli di dimensioni più ridotte che contengono l'indice di tutte e sei le unità bibliografiche di cui si compone.

<sup>27</sup> Per l'analisi del trattato, vedi. infra cap. 7.

come essa non costituisca affatto un corpo uniforme: in alcuni casi è presente il testo della decretale con la glossa, in altri solo la glossa e in altri ancora compaiono anche *additiones* del Pavini.

Andando con ordine,<sup>28</sup> la collezione si apre con la glossa di Iohannes Monachus (Jean Lemoine) alla decretale *Super cathedram* di Bonifacio VIII (3.6.2), il cui testo è assente, seguita da una lunga *additio* del Pavini entrata poi nel *Corpus Iuris Canonici*.

Seguono sei decretali di Bonifacio VIII con la glossa di Iohannes Monachus: la *Debent* (1.7.1), la *Iniuncte nobis* (1.3.1), la *Detestandae* (3.6.1) corredata anche di *additiones* di Pavini; la *Excommunicamus* (5.10.1), la *Provide attendentes* (5.10.2); la *Antiquorum* (5.9.1) corredata anche di *additiones* di Pavini.

Seguono poi tre decretali di Giovanni XXII con le glosse (per lo più non siglate) di Guglielmo de Monte Lauduno, entrate poi a corredo delle stesse decretali nella collezione delle *Extravagantes Communes* nel *Corpus Iuris Canonici*: la *Suscepti regiminis* (3.3.un.); la *Execrabilis* (3.2.4)<sup>29</sup> e la *Sedes apostolica* (1.6.un.).<sup>30</sup>

Al termine di questo gruppo di decretali, l'*explicit* sintetizza il contenuto appena riproposto:<sup>31</sup>

“Expliciunt Tractatus de visitatione praelatorum cum commento extravagentis Vas electionis Benedicti XII, utiliter editus per R. P. dominum Iohannem Franciscum de Pavinis causarum sacri palatii apostolici auditorem, qui intitulatur Pastoralis, ac etiam sex extravagantes Bonifacii octavi cum commento Iohannis Monachi Cardinalis. Item tres extravagantes Iohannis XXII cum commento domini Guillelmi de Monte Lauduno, cum quibusdam additionibus prefati domini Iohannis Francisci. Impressus Romae anno giubilei MCCCCLXXV per venerabilem virum Georgium Lauer Herbipolensem pro salute cleri et populi christiani et ad laudem omnipotentis Dei gloriosissime virginis Mariae totiusque celestis curiae triumphantis quibus se humiliter commendant”.

Malgrado la loro assenza nel *explicit*, l'incunabolo si compone delle seguenti ulteriori *extravagantes* glossate: la decretale *Unam sanctam* di Bonifacio VIII (1.8.1) con una glossa siglata Iohannes Monachus che, come tra poco si vedrà, non è quella entrata nel *Corpus Iuris Canonici*, e la decretale *Rem non novam* di Bonifacio VIII (2.3.un.) con la glossa dello stesso canonista (non siglata).

Seguono quattro decretali di Benedetto XI con le glosse di Iohannes Monachus (non siglate): la

<sup>28</sup> Per sinteticità, le *decretales extravagantes communes* sono identificate omettendo la sigla “Extrav. Com.”.

<sup>29</sup> La glossa “visitare” si presenta divisa in due parti, la seconda delle quali conclude l'esegesi della decretale *Execrabilis*; diversamente, nelle edizioni delle *Decretales Extravagantes Communes* di Jean Chappuis (da ora in poi CIC), la glossa “visitare” è continua.

<sup>30</sup> Solo questa decretale presenta un'esegesi che differisce parzialmente da quella edita nel CIC. Fino alla glossa “ordinationem” c'è però perfetta coincidenza. Sull'esegesi di Guglielmo de Monte Lauduno della decretale *Sedes Apostolica* (1.6.un.), HITZBLECK, Quo iure non video, pp. 475–482.

<sup>31</sup> Il dettagliato *explicit* specifica la provenienza delle glosse comprese in questa raccolta di *decretales extravagantes* alle quali Pavini appose le proprie *additiones*. Riepilogando quanto visto: le menzionate sei *extravagantes* di Bonifacio VIII sono corredate delle glosse di Iohannes Monachus che erano circolate anche nei manoscritti. Le decretali di Giovanni XXII – la *Suscepti regiminis* (3.3.un.), la *Execrabilis* (3.2.4), la *Sedes apostolica* (1.6.un.) – sono legate alle glosse di Guglielmo de Monte Lauduno anziché a quelle del canonista Jesselinus de Cassanis, che Pavini mise a corredo delle stesse decretali, nel 1478, all'interno della collezione delle *Extravagantes* di Giovanni XXII. I manoscritti contenenti le glosse redatte dal cardinale alle decretali di Bonifacio VIII sono menzionati diffusamente in JOHANNESSEN, Cardinal Jean Lemoine, in cui sono ripresi i precedenti articoli dello Stesso, Cardinal Jean Lemoine and the authorship of the glosses; I D., Cardinal Jean Lemoine's gloss to *Rem non novam*.

*Dudum bonae memoriae* (5.4.un.),<sup>32</sup> la *Inter cunctas* (5.7.1),<sup>33</sup> la *Ex eo* (5.3.1)<sup>34</sup> e la *Si religiosus* (1.3.2).<sup>35</sup>

Si apre poi la seguente serie mista di *extravagantes* e/o glosse di Iohannes Monachus e di bolle papali: la *Piae sollicitudinis* di Bonifacio VIII (3.2.1) con la glossa (non siglata), la *Sancta romana ecclesia* di Bonifacio VIII (1.3.3) con la glossa (non siglata) e una *additio* del Pavini,<sup>36</sup> la *Meruit* di Clemente V (5.7.2) con una breve annotazione del Pavini, la decretale *Quia nonnulli* di Clemente VI (5.10.4) con una breve glossa (non siglata),<sup>37</sup> la glossa (non siglata) alla decretale *Ex frequentibus* di Clemente V (Clem.5.10.1);<sup>38</sup> la decretale *Ut quos virtutis* di Giovanni XXII (1.7.2); la decretale *Cum nonnullae* di Giovanni XXII (3.2.11), la bolla *Exigit Apostolatus nostri officium* di Benedetto XII, la decretale *Malitiis* di Benedetto XI (1.4.1), la decretale *Unigenitus Dei filius* di Clemente VI (5.9.2) con la glossa (non siglata),<sup>39</sup> la Bolla *Antiquorum habet fide relatio* di Bonifacio VIII,<sup>40</sup> il testo della rubrica *De officio ordinarii* degli atti del Concilio di Costanza; la decretale *Super gentes et regna* di Giovanni XXII (1.1.un.).

Al termine di questo complesso di *extravagantes* e glosse, Pavini inserì le correzioni e le aggiunte che volle apportare all'edizione del *Tractatus de visitatione praelatorum*: "Iste sunt additiones ad librum in locis ut sequitur". Si tratta di interventi su parti specifiche del trattato individuate tramite foglio, colonna, linea e parola. È verosimile che non appena terminato di scrivere, Pavini avesse voluto mandare a stampa il *Tractatus de visitatione praelatorum* curandone personalmente l'edizione, ma qualcosa nella fretta rimase fuori e così dovette provvedere a inserirlo almeno alla fine.<sup>41</sup>

Come indicato nel *explicit*, queste glosse erano da ricondursi alla mano del cardinal Jean Lemoine, mentre le *additiones* erano del Pavini che aveva curato l'edizione complessiva.

Non è forse un caso che soltanto la glossa alla bolla *Unam sanctam* di Bonifacio VIII (1.8.1) presenti la sigla del cardinale: questa avrebbe dovuto sopire i dubbi sulla provenienza dalla sua mano. La glossa scelta da Pavini non coincide, infatti, con quella attribuita tradizionalmente a Jean Lemoine che fu posta da Jean Chappuis quale apparato "ordinario" alla decretale nella sua collezione delle *Extravagantes Communes*.<sup>42</sup> Si tratta di un'altra glossa, dai toni decisamente più moderati nei confronti della potestà papale, che nei manoscritti trecenteschi aveva avuto una controversa

<sup>32</sup> Questa glossa è più breve di quella edita nel CIC.

<sup>33</sup> La glossa "De quibuscumque" e una *additio* del Pavini non sono entrate nel CIC.

<sup>34</sup> Nell'edizione di Pavini l'esegesi è molto più ampia di quella edita nel CIC.

<sup>35</sup> La glossa differisce solo in parte da quella edita nel CIC.

<sup>36</sup> La *additio* del Pavini non è entrata nel CIC.

<sup>37</sup> La glossa non è entrata nel CIC.

<sup>38</sup> La glossa è solo parzialmente coincidente con quella edita nel CIC.

<sup>39</sup> La glossa non è entrata nel CIC.

<sup>40</sup> Si tratta della Bolla di indizione del primo giubileo del 22 febbraio 1300.

<sup>41</sup> Sulle correzioni tardive che rappresentano dei ripensamenti dell'autore o del correttore editoriale a tiratura già avviata, STOPPELLI, Introduzione, p. 19, nota 23.

<sup>42</sup> Sin dalla prima edizione del 1501, Jean Chappuis fece stampare sotto forma di glossa alla *Unam Sanctam* di Bonifacio VIII (1.8.1) un commento dai toni fortemente propapali che nella sigla finale è attribuito a Jean Lemoine. Questa glossa fu scritta appena qualche mese dopo l'emanazione della Bolla e si sarebbe diffusa ancora prima dell'estate del 1303, costituendo così il primo commento redatto intorno alla *Unam Sanctam* e circolante nei manoscritti. Il Lemoine dovrebbe averla redatta negli ultimi mesi in cui risiedeva alla Curia romana, prima che Bonifacio VIII lo inviasse a Parigi come legato apostolico con l'incarico di trattare un accordo con Filippo il Bello. Sui contenuti di questa glossa, CONTE, La Bolla *Unam Sanctam*, pp. 59–60.



attribuzione, perché si dubitò che potesse provenire dalla stessa mano del cardinale che nell'altro commento aveva usato toni fortemente diversi.<sup>43</sup> Per questi motivi la glossa cosiddetta “moderata” aveva avuto una circolazione incerta nei manoscritti e non fu accolta da Jean Chappuis, lasciando credere che fosse stata edita solo nel 1902 da Heinrich Finke, che la trascrisse da due manoscritti parigini.<sup>44</sup>

Edito per la prima volta da Giovanni Francesco Pavini, nel 1475, questo apparato di glosse fu ristampato solo nel 1501, quando Jean Chappuis lo pose a corredo della sua ampia collezione delle *Extravagantes Communes*, con la sola eccezione, appunto, della glossa alla Bolla *Unam sanctam* di Bonifacio VIII (1.8.1).<sup>45</sup>

### 4.3 La decretale *Unam Sanctam* e la sua esegesi

Il caso specifico della bolla *Unam Sanctam* apre una finestra sul tipo di operazione compiuto da Pavini intorno alle *decretales extravagantes* e alla loro esegesi, perché la glossa edita nel 1475 costituisce, come anticipato, soltanto uno dei commenti circolanti intorno ad essa:<sup>46</sup> dunque egli valutò le fonti caso per caso e le selezionò accuratamente.

A questi commenti conviene allora rivolgere l'attenzione per osservare come Pavini si servì della stampa per rendere effettivo il ruolo integrativo della glossa nell'ordinamento canonico, in particolare nel caso di una decretale, come la *Unam Sanctam*, che ebbe una tradizione testuale singolare, certamente legata alla forza delle sue affermazioni.<sup>47</sup>

Clemente V non accolse la *Unam Sanctam* all'interno della sua collezione di *Constitutiones* e si preoccupò di promulgare, nel 1306, la decretale *Meruit*, con l'intento di sconfessarla ed escluderne l'applicazione nel regno di Francia, per il pregiudizio che essa avrebbe arrecato ai poteri della corona

---

<sup>43</sup> Alla fine dell'Ottocento il biografo del Lemoine, Felix Layard, scoprì che esisteva un altro commento alla Bolla *Unam Sanctam* attribuito allo stesso cardinale. Lo rinvenne in tre manoscritti del Trecento conservati a Parigi che contenevano gli apparati di glosse del Lemoine a un stesso gruppo di *decretales extravagantes* di Bonifacio VIII, Benedetto XI, Clemente V, poste anche nella medesima sequenza. L'unico elemento che li distingueva era proprio il commento alla *Unam sanctam*, che nel primo era quello stampato da Chappuis, nel secondo si trattava di un'altra glossa e nel terzo di entrambi. Una mano ignota nel XV secolo chiari, a lato del terzo manoscritto, che: “Primo, glosa alicuius mali hominis super extravaganti Unam sanctam domini Bonifacii”. La glossa appena emersa non veniva ricondotta alla mano di Iohannes Monachus. LAYARD, Jean Lemoine, pp. 220–224; HÖDL, Die beiden Kommentare, pp. 172–176; CONTE, La Bolla Unam Sanctam, pp. 56–57.

<sup>44</sup> Aus den Tagen Bonifaz VIII, a cura di FINKE.

<sup>45</sup> Sulla Bolla *Unam Sanctam* di Bonifacio VIII (1.8.1) e la sua esegesi, vedi infra cap. 4.3–4.

<sup>46</sup> Sia concesso di richiamare alcune considerazioni sulla Bolla di Bonifacio VIII che hanno già visto la luce in un articolo pubblicato in due differenti versioni, di cui la seconda più aggiornata, DI PAOLO, Le Extravagantes Communes.

<sup>47</sup> Tra i numerosi atti pubblicati in occasione delle Celebrazioni per il VII centenario della morte di Bonifacio VIII si ricordano quelli della collana Bonifaciana n. 2–3 (2006) dedicati a “Bonifacio VIII. Ideologia e azione politica” e “Le culture di Bonifacio VIII” che contengono i più recenti studi sul pontificato di Bonifacio VIII e sui suoi scritti. Sulle dottrine espresse dalla Bolla *Unam Sanctam* e dalla relativa esegesi e per una completa indicazione bibliografica, si rinvia a: PADOVANI, Il titolo *De summa trinitate*, pp. 71–92; UBL, Die genese, pp. 129–149; CONTE, La Bolla *Unam Sanctam*, pp. 663–684; PARAVICINI BAGLIANI, Il trono di Pietro, pp. 172–174; ID., Bonifacio VIII, pp. 303–312. Più risalenti ma ancora fondamentali i lavori di: ULLMANN, Bonifacio VIII, pp. 58–87; MULDOON, Bonifacio VIII's, pp. 449–477; GUILLEMAIN, Bonifacio VIII e la teocrazia, pp. 130–174; da integrare con ID., Il papato, pp. 177–232.



francese sui suoi sudditi.<sup>48</sup> Questa esclusione dalla collezione di Clemente V ne determinò quella dai corsi universitari e una scarsa considerazione nei grandi commentari. Eppure il canonista Gilles Bellemère, che invece la comprese nel suo Commentario alle *decretales extravagantes*,<sup>49</sup> osservò come la *Unam Sanctam* fosse una semplice *declaratoria antiqui iuris*, in nessun modo una *constitutio novi iuris*, sicché il diritto della Chiesa sarebbe rimasto immutato anche se Clemente V non avesse provveduto a sconfessarla ufficialmente.<sup>50</sup>

Ad ogni modo, la *Unam sanctam* circolò all'interno delle raccolte di *decretales extravagantes* poste al seguito del *Liber Sextus decretalium* e delle *Clementinae* ed entrò anche in manoscritti di natura diversa che ne testimoniano una circolazione ulteriore.<sup>51</sup> Mantenne questa incerta collocazione fino a quando, nel 1501, l'editore parigino Jean Chappuis, seguendo l'esempio di Pavini, non decise di darle una posizione definitiva nella collezione delle *Extravagantes Communes*.

Nel Trecento la bolla ricevette comunque alcuni commenti che ebbero una discreta circolazione. Le due glosse sopra richiamate furono trascritte nonostante i dubbi sulla loro provenienza dalla mano di Jean Lemoine, che indussero ad attribuire ad altri la paternità dell'una o dell'altra.<sup>52</sup>

La glossa cosiddetta propapale comparve sotto il nome del cardinal Lemoine così come del teologo Egidio Romano, di Guido Vernani e ancora di François de Meyronnes. La glossa moderata circolò a volte sotto il nome del Lemoine, altre sotto quello "alicuius mali hominis", altre ancora senza alcuna paternità.<sup>53</sup>

A questo panorama complesso di manoscritti attinse Francesco Pavini per mandare a stampa, nel '75, la bolla corredata di una glossa. Egli districò la matassa delle false attribuzioni di paternità e ricondusse la glossa moderata alla mano del cardinale Jean Lemoine. La sua scelta di porre questo testo quale esegesi della bolla meritevole di andare a stampa rispondeva bene al contesto giuridico-politico che la Chiesa stava attraversando. Il concilio di Basilea aveva avviato una nuova stagione che prendeva le mosse dalla fine delle pretese ierocratiche e riconosceva ai sovrani ampia libertà di decisione in materia temporale nonché il diritto d'intervenire nell'ordinamento ecclesiastico e nella gestione dei benefici dei loro paesi.<sup>54</sup>

<sup>48</sup> CORTESE, Jean Feu a Pavia nel 1509–1510, pp. 130–132, nota 47.

<sup>49</sup> GILLES, La vie et les oeuvres, p. 402. Sono censiti tre manoscritti, tutti vaticani, dell'ampio Commentario di Bellamera alle *decretales extravagantes*: Ross. 817 (sec. XIV); Lat. 6351 (sec. XV); Lat. 5637 (sec. XVI).

<sup>50</sup> Bellamera, Commento alla decretale *Meruit* di Clemente V (Clem. 5. 7.2), ms. Vat. Lat. 6351, fol. 85v: "Meruit. Hec extravagans Clementis quinti posset sub titulo *De immunitate ecclesie* collocari et hoc dicit in summa: per diffinitionem et declarationem quas fecit Bonifacius papa VIII in sua extravaganti *Unam Sanctam* regi, regno et regnicolis Francie preiudicium non affertur nec per illam rex, regnum et regnicole antedicti ecclesie romane plus quam antea sunt astricti, sed quantum ad ecclesiam et alios antedictos omnia intelliguntur esse in statu in quo erant antequam dicta extravagans emanaret. Queritur hic solum utrum rex, regnum et regnicole Francie per hanc extravagantem aliquid in effectu fuerunt consecuti. Et breviter, salva determinatione ecclesie et honore dicti Regis, puto quod non hec est ratio huius, quia predicta extravagans *Unam Sanctam* non fuit constitutio novi iuris sed solum fuit declaratoria antiqui iuris et ideo de novo ligavit nullumque novum preiudicium attulit nec statum priorem in aliquo commutavit; quia ille qui declarat nihil addit, sed solum quod prius erat detegit, ut ff. de acq. rerum do., l. Adeo § Cum quis (D. 41. 1. 7.7 in fine). Ex quo infertur quod, etiam si dicta extravagans *Meruit* non emanasset, idem esset de iure dicendum sicut in ea continetur".

<sup>51</sup> CLARKE, The fragment of a collection, pp. 130–133.

<sup>52</sup> Per l'esame di un campione di manoscritti contenenti la bolla *Unam Sanctam* con le glosse diversamente attribuite, DI PAOLO, Le Extravagantes Communes, pp. 362–366.

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> CARVALE, L'età moderna, pp. 91–103; GAUDEMET, Storia del diritto canonico, pp. 670–684.

#### 4.4 Il Commentario alla Bolla *Unam Sanctam* (1478)

Pur scegliendo di mettere la glossa moderata a corredo della Bolla *Unam Sanctam* riconoscendone la paternità del cardinale Lemoine, Pavini non trascurò affatto l'altra glossa e anche di questa curò la *editio princeps*. Dopo soli tre anni dalla pubblicazione del *Tractatus de visitatione praelatorum* e delle *decretales extravagantes* glossate da Jean Lemoine, nel 1478, egli compose un "Commentarium Bullae Unam Sanctam" che fu stampato sempre a Roma da Georgius Lauer.

L'incunabolo consiste di un libretto di poche carte che si compone, in ordine, di una lettera di Innocenzo III all'imperatore di Costantinopoli Baldovino I, di un commentario alla Bolla *Unam Sanctam* e dell'esegesi di tre *decretales extravagantes* di Giovanni XXII, che erano state glossate da Jesse-linus de Cassanis e poi commentate da Gilles Bellemère: la *Ad onus apostolicae servitutis* (Extrav. lo.XXII.1.1), *Si fratrum* (Extrav. lo.XXII.5.1), la *Quia in futurorum* (Extrav. lo.XXII.9.1.). Queste tre decretali erano state escluse dalla *editio princeps* delle *extravagantes communes* del 1475, mentre furono incluse in quella delle *Extravagantes Iohannis XXII* che Pavini curò sempre nel 1478 e di cui a breve si discuterà.

Pavini introdusse l'esegesi della Bolla *Unam Sanctam* ricordando i principali commenti che essa aveva ricevuto: "Hanc extravagantem examinat excellenter Oldradus in consilio CLXXX quod incipit *Quaestio est utrum Imperator*<sup>55</sup> et eam solenniter glosat Io<hannes> Mo<nachus> cuius glosam posui inter extravagantes eiusdem Bonifacii VIII ad finem alterius *Tractatus de visitatione praelatorum*".

A glossare la Bolla era stato il cardinal Jean Lemoine e il testo del suo commento era quello pubblicato, appena tre anni prima, alla fine del *Tractatus de visitatione praelatorum*:<sup>56</sup> cioè la glossa moderata. Dopo alcune brevi considerazioni sull'esclusione della Bolla dalle *Clementinae*, segue un lungo testo di commento alla *Unam Sanctam* che coincide perfettamente con quello della glossa cosiddetta propapale alla decretale.

A conclusione di questo testo, Pavini inserì anche una serie di rinvii a San Tommaso d'Aquino, Agostino Trionfo, Alvaro Pelagio, Oldrado da Ponte, Giovanni da Legnano, Giovanni de Turrecremata, che tutti avevano scritto intorno alla potestà temporale e spirituale del Papa.

Per chiarire come due commenti dai toni tanto differenti potessero provenire dalla stessa mano del cardinal Jean Lemoine,<sup>57</sup> Pavini rinviò all'ampio e significativo commentario del canonista Gilles

<sup>55</sup> Oldrado da Ponte riconduce le glosse alla Bolla alla mano del cardinale Jean Lemoine. Del *consilium* 180 è stata esaminata l'edizione stampata a Roma, nel 1478, da Vitus Puecher, che fu curata dallo stesso Pavini. Per un'analisi di questo incunabolo, vedi infra cap. 6.7 Sulla tipografia romana di Vitus Puecher, E S C H, Deutsche Frühdrucker in Rom, pp. 292–293; MODIGLIANI, La tipografia "apud sanctum Marcum", pp. 111–133; EAD., Tipografi a Roma (1467–1477), pp. 47–48.

<sup>56</sup> Vedi supra cap. 4.2.

<sup>57</sup> Per un'analisi delle due glosse, H Ö D L, Die beiden Kommentare, pp. 184–199.

Bellemère alla *Unam Sanctam*:<sup>58</sup> “miratur etiam idem Bellem<era> in suo commento super hanc extravagantem de Io.<hanne> Mo.<nacho>”.<sup>59</sup>

Lungo il binario delle due glosse, in effetti, Bellamera aveva ripercorso l'intera esegesi della Bolla e identificato Iohannes Monachus quale autore delle due glosse. La prima parte del suo commento si articola nei passaggi della glossa propapale mostrando come questa avesse supportato le conclusioni della *Unam Sanctam*: che tutti fossero sottoposti sia *in spiritualibus* che *in temporalibus* alla giurisdizione del pontefice. L'altra glossa, invece, aveva attenuato così tanto il senso delle parole di Bonifacio da finire con escludere la giurisdizione del Papa *in temporalibus*. Queste argomentazioni di segno contrario occupano la seconda parte del commento di Bellamera, dedicata appunto alle *oppositiones*.

Consapevole che tutto questo potesse apparire incoerente per la mente di una stessa persona, Bellamera spiegò come Jean Lemoine avesse potuto scrivere due glosse dai toni tanto differenti. Egli era cardinale e legato di Bonifacio VIII presso il re francese quando si dedicò a glossare la decretale *Unam Sanctam*. La vicinanza con Filippo il Bello lo indusse ad attenuare così tanto il senso della decretale da andare “contra mentem ipsius Bonifacii”.<sup>60</sup> Escluse infatti che il Papa potesse correggere i sovrani *in temporalibus*, contrariamente a quanto affermato dalla *Unam Sanctam* ovvero che la potestà temporale fosse soggetta a quella spirituale e da questa potesse essere giudicata. Concluse quindi Bellamera: “et ideo mirabiles videntur iste glose Io.<hannis> Mona.<chi> que textum destruunt quem glosare et defensare deberent. Sed forsitan quia gallicus et regis Philippi Francie tunc regnantis amicus fuit aliquantulum passionatus in hac parte”.<sup>61</sup>

Fu dunque l'esperienza francese a condizionare le opinioni dottrinali di Jean Lemoine; il che non sorprende se si considera che lo stesso Bonifacio lo aveva scelto come legato da inviare a Parigi, non per la particolare fiducia riposta in lui, ma solo per le sue abilità diplomatiche legate alla nazionalità francese.<sup>62</sup>

<sup>58</sup> GILLES, *La vie et les oeuvres*, pp. 402–431; FEENSTRA, *Fourteenth Century*, pp. 481–509. Gilles Bellemère scrisse un Commentario su tutte le diverse parti del *Corpus Iuris Canonici* tramandato nella sua interezza soltanto da una serie di manoscritti vaticani. I manoscritti autografi non sono mai stati rinvenuti, ma si sa che dopo la morte di Bellamera entrarono in possesso del cardinale Amedeo di Saluzzo. Alla morte del cardinale, nel 1419, i manoscritti finirono nella Biblioteca dell'Università di Avignone, dove sarebbero rimasti fino al 1544, quando un professore di diritto decise di inviarli a Lione per farli pubblicare. Ma di tutto il Commentario al *Corpus Iuris Canonici* fu stampata solo la parte relativa al I e II libro delle *Decretales* e quella relativa al *Decretum* di Graziano. Per motivi economici la pubblicazione si arrestò e i Commentari al *Liber Sextus decretalium* e al *De regulis iuris*, alle *Clementinae* e alle *decretales extravagantes* non furono editi.

<sup>59</sup> Nel Ms. Vat. Lat. 6351 (sec. XV) il commento alla decretale *Unam Sanctam* di Bonifacio VIII (1.8.1) occupa i fol. 50rb–63rb.

<sup>60</sup> Ms. Vat. Lat. 6351, fol. 62rb: “Miror autem satis de Iohanne Monachy quia erat sancte romane ecclesie cardinalis et fuerat legatus de latere domini Bonifacii conditoris huius decretalis videlicet in partibus gallicanis et quia posuit se ad glosandum hanc extravagantem Bonifacii et tamen contra mentem predicti Bonifacii conditoris ipsius taliter glosavit eam quod in tantum attenuavit et decurtavit mentem et sensum verborum ipsius quod videtur effectum ipsius evacuasse quasi pro maiori parte, quia effectualiter voluit dicere Io. Mona. quod Papa non habet iurisdictionem nisi solum in spiritualibus et quod principes temporales non subsunt Pape nisi quoad spiritualia.”

<sup>61</sup> Ibid., fol. 63rb.

<sup>62</sup> Sulle ragioni della scelta del cardinal Lemoine da parte di Bonifacio VIII e sulla natura dell'incarico di semplice nunzio, JOHANNESSEN, *Cardinal Jean Lemoine*, pp. 51–62. Per una riflessione sulla posizione del cardinale Jean Lemoine in seno al processo contro Bonifacio si veda CONTE, *La Bolla Unam Sanctam*, pp. 56–58, il quale osserva che Jean Lemoine “interrogatus si ipse unquam locutus fuit regi quod dictus dominus Bonifacius

L'operazione editoriale di Pavini, che consistette nel pubblicare prima la glossa moderata in forma di apparato alla *Unam Sanctam* e poi la glossa propapale in forma di commentario, ricalcò quindi la struttura dell'esegesi di Bellamera: articolata sul confronto delle argomentazioni dei due commenti del Lemoine.

Il commentario inedito di Gilles Bellemère costituì la fonte principale di Pavini non solo per la decretale *Unam Sanctam* ma anche per altre *extravagantes*. Questa opera imponente, che interessa più di cento *extravagantes*, rappresenta un precedente della minore collezione delle settantaquattro *Decretales Extravagantes Communes* di Jean Chappuis. Questo editore francese riprese la glossa propapale e insieme ad essa fece stampare, per la prima volta, un terzo commento alla Bolla *Unam Sanctam* che pure era circolato nei manoscritti. Si tratta di una *quaestio* dal titolo "Utrum potestas spiritualis debeat dominari temporalis" del cardinale di Autun, Pierre Bertrand, che Chappuis pose in forma di *additio* alla glossa propapale rendendola parte dell'apparato alla Bolla *Unam sanctam* di Bonifacio VIII (1.8.1). Anche questo commento non ebbe una tradizione manoscritta lineare.<sup>63</sup> Non circolò negli incunaboli, e soltanto nel Cinquecento fu estratto da uno zibaldone composto da Pierre Bertrand in occasione dell'assemblea di Vincennes, come ha mostrato Olivier Martin all'inizio del Novecento.<sup>64</sup> Senza aprire una parentesi su questo terzo commento alla *Unam Sanctam*, che finirebbe per allontanarci dall'impegno editoriale del Pavini, guardiamo ora al contributo che questi diede alla circolazione di altre decretali e della loro esegesi: le *Extravagantes Iohannis XXII*.

#### 4.5 La editio princeps delle *Extravagantes Iohannis XXII* (1478)

Dopo le *decretales extravagantes communes*, Pavini rivolse la propria attenzione di editore alle *Extravagantes di Giovanni XXII*, la cui riunione, come ha mostrato Jacqueline Brown, fu strettamente legata al ruolo essenziale del canonista Jesselinus de Cassanis. Ad Avignone, il 24 aprile 1325, questi completò le glosse alle *Extravagantes* e subito dopo riunì le venti decretali in una collezione organizzata secondo un criterio cronologico. La conclusione dell'apparato nel 1325 può essere considerato quale termine *ad quem* per la datazione della collezione.<sup>65</sup> A curare l'*editio princeps* di questa collezione fu Pavini nel 1478 presso la tipografia di Johannes Bulle.<sup>66</sup> L'incunabolo si articola in due

---

esset hereticus, dixit se credere dixisse regi dominum Bonifacium esse hereticum" secondo la testimonianza degli atti trascritti da Jean COSTE, Boniface VIII en procès, pp. 792–794.

<sup>63</sup> Sulla tradizione testuale della *additio* del Bertrand nei manoscritti del *De origine iurisdictionum* di Durante di San Porziano, DI PAOLO, *Le Extravagantes Communes*, pp. 380–388.

<sup>64</sup> MARTIN, *Note sur le De origine iurisdictionum*, pp. 107–119, da integrare con I.D., *L'assemblée de Vincennes de 1329*, pp. 66–67.

<sup>65</sup> BROWN, *Extravagantes Iohannis XXII*, pp. 22–27, in particolare p. 26 dove la Brown schematizza così le fasi della redazione della collezione da parte del canonista: "8 dicembre 1322 – 10 novembre 1324: Jesselinus begins his commentary; 10 novembre 1324: the commentary is nearly finished and Jesselinus decides to add a gloss on John XXII's newest decree, *Quia quorundam mentes*; 24 April 1325: the commentary is finished; 24 April 1325 – 18 March 1327: Jesselinus revises his gloss and adds texts of the twenty extravagantes to his revised work".

<sup>66</sup> Per una descrizione accurata di questo incunabolo, comprensiva dell'identificazione delle singole decretali, Bod-Inc: C-367 disponibile on line (<http://incunables.bodleian.ox.ac.uk/record/C-367>). Per l'identificazione dell'edizione secondo i principali cataloghi degli incunaboli, vedi indice "*Editiones principes* curate da Giovan-

parti: le *Clementinae* con l'apparato di Giovanni d'Andrea seguite dalle decretali *Exivi de paradiso* di Clemente V (Clem.5.11.1) ed *Execrabilis* di Giovanni XXII (Extrav. Com.3.2.4) e le *Extravagantes* di Giovanni XXII con l'apparato di Jesselinus de Cassanis e un gruppo di *extravagantes* senza glossa. In questa edizione, le *Extravagantes* di Giovanni XXII conservano l'originario ordine cronologico,<sup>67</sup> che Jean Chappuis sostituì con una successione secondo i titoli delle decretali, sul modello delle altre collezioni formanti il *Corpus Iuris Canonici*,<sup>68</sup> pur mancando in questo caso la ripartizione in cinque libri.

L'edizione si apre con l'ormai noto *Praeludium* di Pavini<sup>69</sup> e con le sue *additiones* alle *Extravagantes Iohannis XXII*,<sup>70</sup> le quali furono riproposte nell'edizione del 1501 ma in forma di *apostillae*.<sup>71</sup> Tra l'edizione romana di Pavini e quella parigina di Chappuis, le *Extravagantes Iohannis XXII* furono stampate ancora a Lione, nel 1488, da Johannes Siber e a Venezia, nel 1497, da Baptista de Tortis.<sup>72</sup> Va osservato come Pavini introdusse le proprie *additiones* con un esplicito richiamo alle *extravagantes* di Giovanni XXII che egli aveva posto, nel 1475, al seguito del proprio *Tractatus de visitatione praelatorum*. Questo riferimento ritorna nell'edizione del *Corpus Iuris Canonici* risultando una chiara dimostrazione che Jean Chappuis utilizzò l'edizione curata da Pavini.<sup>73</sup>

Il contributo di Pavini alla formazione del *Corpus Iuris Canonici* fu quindi decisivo sia rispetto alle *Extravagantes Communes* che alle *Extravagantes Iohannis XXII*. Mandando a stampa la parte della legislazione papale che non aveva ancora una collocazione stabile, egli interpretò l'esigenza della Chiesa di avere un corpo normativo dai contorni sempre più definiti. Il *corpus* delle norme esigeva però un complesso di interpretazione dottrinale ovvero una glossa stabilizzata che svolgesse, anche per queste piccole raccolte, il ruolo che la glossa ordinaria svolse poi per il *Corpus Iuris*. La stampa, che affascinava il Pavini, consentì di conseguire entrambi questi risultati. Le edizioni curate a

---

ni Francesco Pavini". Nel corso di questo lavoro, purtroppo, non sono emerse tracce di rapporti tra Pavini e Johannes Bulle.

**67** La versione delle *Extravagantes* di Giovanni XXII curata da Pavini è riprodotta nel MS. Vat. Lat. 6055 di provenienza francese, completata da Franciscus Florius dopo il 1 settembre 1483. Il manoscritto potrebbe essere successivo all'edizione del 1478. Jacqueline Brown suggerisce di vedere in questo manoscritto la fonte da cui Jean Chappuis avrebbe attinto per la collezione di Giovanni XXII, malgrado le *extravagantes* compaiano in un ordine diverso da quello dell'edizione del 1501. Per una descrizione del manoscritto, TARRANT, *Constitutiones Clementinae*, II, p. 123; e per l'ipotesi del suo utilizzo da parte di Chappuis si veda la Stessa, *Extravagantes Iohannis XXII*, pp. 73–75.

**68** NAZ, *Rubriques des décrétales*.

**69** Per l'analisi del *Praeludium*, vedi supra cap. 3.

**70** Le *additiones* alle singole *extravagantes* sono così introdotte: "Divini ac humani iurisconsulti sacri palatii causarum auditoris domini Iohannis Francisci de Pavinis apostolice apostillae ad infra scriptas extravagantes quas idem dominus cum glossis Gulielmi de monte Lauduno in suo tractatu, quem *De visitatione* intulavit, inseruit. Hic vero eius industria cum glossis Zenzelini fuere descripte".

**71** "Divini ac umani iurisconsulti ... ad supra scriptas extravagantes quas idem dominus cum glo. Guil. de Monte Lauduno in suo Tractatu ...". Si noti la variante "supra" rispetto a "infra" nell'introduzione alle *apostillae* che, in questa edizione, seguono appunto le *extravagantes*.

**72** Non avendo potuto collazionare le tre edizioni, non è possibile stabilire se siano ristampe o riedizioni di quella del 1478.

**73** TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, p. 125 offre un'immagine dell'editore Jean Chappuis e del suo approccio alle fonti: "...Chappuis did not see himself as a passive editor, one who would follow an exemplar blindly. His known tampering with the collection implies that he did not have a strong regard for manuscript authority". Più in generale sull'operazione compiuta da Chappuis, EAD., *The Extravagantes Communes*, pp. 423–433.

Roma dal nostro giurista assunsero così davvero quel ruolo di “incunabulum”, di modello che Jean Chappuis canonizzò a Parigi qualche anno più tardi.

#### 4.6 Le *Decretales Extravagantes Communes* nel *Corpus Iuris Canonici*

L'edizione del *Corpus Iuris Canonici* fu commissionata a Jean Chappuis dai tipografi Ulrich Gering e Berthold Rembolt, allora intenti a curare una nuova edizione delle collezioni di diritto canonico.<sup>74</sup> Le scarse notizie relative alla biografia del famoso editore francese, teologo e dottore *in utroque iure*, provengono quasi unicamente dalle prefazioni alle sue edizioni. E proprio sull'introduzione di Chappuis alla prima edizione del *Corpus Iuris Canonici* conviene soffermarsi per apprezzare il contributo che Pavini diede alla storia delle *Extravagantes Iohannis XXII* e delle *Extravagantes Communes*. Rispetto alla prima collezione, infatti, Chappuis riprese l'apparato di Jesselinus de Cassanis, il *praeludium* e le *apostillae*<sup>75</sup> di Pavini ma organizzò le decretali secondo un ordine nuovo.<sup>76</sup> Rispetto alle *Extravagantes Communes*, egli raccolse le decretali “communiter libris insertae” che presentavano glosse estremamente rare, tra le quali in particolare la bolla *Unam sanctam* di Bonifacio VIII (1.8.1),<sup>77</sup> che proprio per questo aveva suscitato nel Pavini una speciale attenzione. La nuova collezione delle *Decretales Extravagantes Communes* prometteva di offrire il complesso di testi utili e necessari a maturare una profonda conoscenza del diritto pontificio,<sup>78</sup> tra i quali un ruolo fondamentale rivestiva proprio la *Unam Sanctam*.

Tra le varie fonti di cui Chappuis si servì per confezionare la raccolta ci fu senza dubbio l'edizione romana del *Tractatus de visitatione praelatorum* del Pavini, alla quale attinse per il complesso di *extravagantes* e glosse che presenta in appendice. Del *Tractatus de visitatione praelatorum* Chappuis curò anche una nuova edizione nel 1503, assunta poi a modello delle successive ristampe del 1508 e del 1514. In queste edizioni cinquecentine il trattato non è più seguito dalle *decretales extravagantes*, bensì da un'altra opera sullo stesso tema: il *De cultu vinee domini* di Pierre Soybert.<sup>79</sup> Il volume appare quindi interamente dedicato alla visita pastorale.

Avendo appena compreso le *extravagantes* nel *Corpus Iuris Canonici*, Chappuis non aveva motivo di riproporle a seguito del trattato, come egli stesso informa in una nota apposta, a margine del

<sup>74</sup> Si veda da ultimo la voce di ROUMY, Jean Chappuis, pp. 180–181, e ancora utile quella di NAZ, Chappuis Jean, col. 610. Non ci sono notizie sugli stampatori Gering e Remboldt in GELDNER, Die deutschen Inkunabel-drucker.

<sup>75</sup> Nelle *Apostillae* riproposte da Chappuis ritorna il citato riferimento alle *extravagantes* poste a seguito del *Tractatus de visitatione*, vedi supra cap. 4.5, note 70–71.

<sup>76</sup> A questo proposito Jean Chappuis scrive: “et quasi novum opus ordiendo viginti pulcherrimas et huic operi multum cognatas superaddere constitutiones editas a Iohanne vigesimo secundo ... nec tamen mendosas atque nudas ut prius erant, sed multa lima castigatas; annotationibus novis illustratas necnon apparatu domini Zenzeline de Cassanis profecto ingenioso et utili insigniter circum ornatas.”

<sup>77</sup> Jean Chappuis scrive nell'introduzione: “Aliis quoque extravagantibus quae communiter libris insertae habentur, quae et ipse peculiarem operam vestram desiderare videbantur; singularissima quaedam glossemata ex libris et bibliothecis vetustissimis deprompta oportune addistis, quae quantam contineant utilitatem vel unius solius lectio comprobabit eius praecipue quae incipit: Unam sanctam sub titulo De maiestate et oboedientia.”

<sup>78</sup> Ibid.

<sup>79</sup> Vedi infra cap. 7.6.



trattato, in corrispondenza della *quaestio* dedicata alla *procuratio*, alla quale Pavini, nel 1475, aveva fatto seguire la decretale *Vas electionis Paulus* di Benedetto XII (Extrav. Com.3.10.un.) glossata.<sup>80</sup> “hanc constitutionem habes inter extravagantes communes sub titulo De censibus”.

Chappuis disseminò le ultime due parti del *Corpus Iuris Canonici* di riferimenti al *Tractatus de visitatione praelatorum* e alla appendice delle *extravagantes* dando prova di aver consultato queste fonti.<sup>81</sup>

Infine, nell’*Antilogia correctoris*,<sup>82</sup> egli ricordò che fino ad allora era stato stampato solo un numero limitato di *decretales extravagantes*, per questo decise di compilare una collezione più ampia, comprensiva delle *decretales extravagantes* circolanti comunemente nelle fonti. Chappuis riunì il doppio delle *decretales extravagantes* sino ad allora circolate a stampa ma corredò di glosse e di *additiones* soltanto quelle che Pavini aveva presentato in forma glossata nel 1475. Le altre *extravagantes* non presentano, infatti, alcuna esegesi.

La sola differenza significativa tra i due apparati è costituita dalla scelta della glossa posta accanto alla *Unam sanctam*. Fra le due glosse composte da Iohannes Monachus, Chappuis preferì quella propapale quale apparato alla decretale. In questa edizione del 1501 egli non inserì ancora la *quaestio* di Pierre Bertrand, che ricorre solitamente nelle edizioni a stampa nella forma di *additio* alla glossa.<sup>83</sup> Lo fece solo alcuni anni più tardi.<sup>84</sup>

Nella sua introduzione all’edizione, Chappuis non trascurò di precisare come la glossa alla decretale *Unam Sanctam* provenisse da libri e da biblioteche antichissime. È verosimile allora che la glossa propapale inserita nella prima edizione fosse tratta da un manoscritto che la tramandava da sola e che successive indagini su altri manoscritti indussero Chappuis a integrare l’apparato. Egli attinse

<sup>80</sup> Vedi infra cap. 7.4.

<sup>81</sup> Nell’edizione del 1503 Chappuis enuncia le caratteristiche della seconda versione delle *Extravagantes Communes*: “Sedes apostolica, de offi. dele. (1.6.1), Execrabilis, de prebe. (3.2.4) et Suscepti, sub tit. ne se. va. (3.3.1) quae sunt Ioannis vigesimisecondi: hic cum glosis et interpretatione domini Guillelmi de Monte Lauduno imprimuntur. Super cathedram, sub ti. de sepul. (3.6.2) cum glo. reverendi prioris et [domini] domini Ioannis Monachi tituli sanctorum Marcellini et Petri cardinalis de Picardia oriundi. Vas electionis, sub ti. de censi. (3.10.1) cum commentario domini Ioan. Francisci de Pavinis, iuris utriusque et sacrae theologiae doctoris et causarum sacris palatii apostolici auditoris, qui et tractatum visitationum ingeniose admodum composuit, ad quem suis in glosis quandoque remittit. Glosa prefati Ioannis monachi in extravagantibus Bonifacii VIII prius exemplarius (!) vitio corrupta, in multis hic invenitur emendata. Praesertim in his c. Rem non novam, de do. et contu. (2.3.1), Detestandae, de sepul. (3.6.1), Antiquorum, de peni. et re. (5.9.1), Excommunicamus, de sen. excom. (5.10.1) et c. Provide ibidem (5.10.2). Additio domini Ioan. Francisci de Pavinis in his praecipue quattuor: Iniuncte, de electio. (1.3.1), Detestandae (3.6.1) et Super cathedram, de sepul. (3.6.2) et c. Antiquorum, de penite. et re. (5.9.1). Additio insuper reverendi prioris et domini, domini Petri Bertrandi, tituli sancti Clementis presbiteri cardinalis, in extravaganti *Unam sanctam ecclesiam*, de ma. et oboe. (1.8.1). In septem superioribus primis articulis sunt lxx syllabae, cum decem qualem contineat qui erat numerus extravagantium. Sed quinque articuli superadditi denotare possunt quinque extravagantes priori adiectas impressioni. Quarum nomina cum sua situatione in tribus prioribus patent articulis.”

<sup>82</sup> BICKELL, Über die Entstehung, pp. 127–130 per la trascrizione del testo dell’*Antilogia correctoris* dall’edizione di Chappuis del 1503, che non differisce in modo significativo da quello compreso già nell’edizione del 1501.

<sup>83</sup> Fin dagli studi del Bickell è noto che la seconda versione delle *Extravagantes Communes* del 1503 sia quella definitiva, in quanto comprende le ulteriori *extravagantes* presenti nella versione stabilizzatasi nel *Corpus Iuris Canonici*. Sembra allora utile considerare che tra le due edizioni vi sono delle differenze anche rispetto all’apparato esegetico della *Unam sanctam*.

<sup>84</sup> DI PAOLO, Le Extravagantes Communes, pp. 396–401.

da un manoscritto del *De origine iurisdictionum* di Durante di San Porziano per estrarre le riflessioni del Bertrand ivi contenute e aggiungerle alla glossa propapale in forma di *additio*. È probabile, però, che disponesse di un manoscritto lacunoso e in un primo momento non si accorse che la *quaestio* mancava di tutta la prima parte, come attesta la versione imperfetta che pubblicò nel 1503.

A distanza di appena due anni, nel 1505, fu stampata da Thielman Kerver e Jean Petit una terza edizione del *Corpus Iuris Canonici*, nella quale la Bolla *Unam Sanctam* compare ancora con l'apparato composto dalla glossa propapale siglata Iohannes Monachus e dall'*additio* di Pierre Bertrand nella stessa versione incompleta in cui si presenta nell'edizione del 1503. Sicché anche la terza edizione parigina del *Corpus Iuris Canonici* del 1505 non è quella definitiva.

Chappuis era consapevole che la versione della *quaestio* del Bertrand edita nel 1503 fosse imperfetta e dovesse essere integrata per arrivare alla forma perfezionata che assunse soltanto nella successiva edizione. Non interessa, qui, ripercorrere il complesso *iter* della formazione definitiva dell'insieme di testi e glossa delle *Extravagantes Communes* nel *Corpus Iuris Canonici*, ma soltanto notare che nelle biblioteche parigine circolavano esemplari delle diverse edizioni e i correttori sapevano che in un primo momento la *Unam Sanctam* era stata stampata solo con la glossa propapale del Lemoine, senza l'*additio* del cardinal Pierre Bertrand. Più tardi questa era stata aggiunta, ma in forma imperfetta; comprendeva, infatti, solo la parte degli argomenti contrari. Sicché, ancora nel Cinquecento, la *Unam Sanctam* e i suoi commenti ebbero una circolazione non lineare, il che non sorprende se si tiene conto della tradizione controversa che ebbe anche questo terzo commento circolante intorno alla *Unam Sanctam*.<sup>85</sup>

Quel che qui preme notare è che Chappuis si affidò ai manoscritti per quanto concerne la glossa alla bolla di Bonifacio VIII, mentre attinse alle edizioni incunabole di Giovanni Francesco Pavini per gli altri commenti alle *extravagantes*.

In conclusione, con l'edizione delle *decretales extravagantes* del 1475, Pavini offrì a Jean Chappuis una fonte per i diversi apparati alle *extravagantes* ed ebbe il merito di aver compiuto, precocemente, una prima stabilizzazione a stampa del complesso di testi e glosse che andarono a formare poi la raccolta delle *Extravagantes Communes* nell'edizione del *Corpus Iuris Canonici*.

#### 4.7 Le glosse alle *extravagantes* dal manoscritto alla stampa

A Francesco Pavini si deve dunque la prima edizione incunabola di *decretales extravagantes* e l'unica corredata di glosse prima dell'edizione delle *Extravagantes Communes* di Jean Chappuis. Nel caso particolare della *Unam Sanctam*, egli pubblicò una glossa, quella moderata, che si pensava

<sup>85</sup> DI PAOLO, *Le Extravagantes Communes*, pp. 380–388; CONTE, *La Bolla Unam Sanctam*, pp. 57–58. Diversi manoscritti si presentano lacunosi e confusi in molte parti tanto da far passare sotto il nome di Pierre Bertrand il trattato *De origine iurisdictionum*, attribuibile invece a Durante di San Porziano, e da gettare così un'ombra proprio sulla fondamentale operazione compiuta dal Bertrand. In occasione dell'assemblea di Vincennes, questi aveva composto uno zibaldone con i testi del *De origine iurisdictionum*, della *Unam Sanctam* e della glossa propapale di Iohannes Monachus, ai quali aveva accostato le proprie riflessioni intorno al complesso rapporto tra le due giurisdizioni, dando origine a quello che, nei primi anni del Cinquecento, Jean Chappuis avrebbe trasformato nell'apparato alla *Unam Sanctam*.

fosse rimasta manoscritta, dal momento che non entrò mai nel *Corpus Iuris Canonici*, e scelse di farla circolare nel Quattrocento come unico apparato alla bolla. Fece stampare anche l'altra glossa, quella propapale, ma nella forma di un ampio commento in cui trovavano spazio anche le proprie riflessioni.

Durante questo passaggio delle *decretales extravagantes* dal manoscritto alla stampa, il Commentario alle *decretales extravagantes* di Gilles Bellemère ha rivestito un ruolo fondamentale, offrendo al canonista Pavini un modello cui ispirarsi nel compilare una raccolta di *extravagantes* accompagnate dalla loro esegesi e una fonte estremamente erudita dove poter trovare chiarezza rispetto a una tradizione manoscritta controversa quale era stata quella della *Unam Sanctam* e delle sue glosse.<sup>86</sup>

Sul modello del commentario inedito di Gilles Bellemère alle *decretales extravagantes*, Pavini volle compilare una collezione da mandare a stampa unitamente alle glosse. La scelta cadde su quelle decretali – di Benedetto XII, Bonifacio VIII, Clemente V, Giovanni XXII – che tra Trecento e Quattrocento circolavano di frequente nelle appendici delle collezioni di diritto canonico ed erano state recepite dalla dottrina. Una volta stampate insieme con le glosse, queste decretali avrebbero avuto tutti i requisiti delineati dalla dottrina per essere considerate autentiche.<sup>87</sup> Così facendo egli promosse il rilancio della decretalistica che nel Trecento aveva vissuto il suo splendore con giuristi come Jean Lemoine, Jesselinus de Cassanis, Giovanni d'Andrea, Guglielmo de Monte Lauduno, Giovanni da Legnano e Gilles Bellemère.

Egli stesso commentò la *Vas electionis Paulus* di Benedetto XII (Extrav. Com.3.10.un.), la *Unam Sanctam* di Bonifacio VIII (Extrav. Com.1.8.1) e le tre decretali di Giovanni XXII: la *Ad onus apostolicæ servitutis* (Extrav. Io.XXII.1.1), la *Si fratrum* (Extrav. Io.XXII.5.1) e la *Quia in futurorum* (Extrav. Io.XXII.9.1); compose *additiones* all'esegesi delle *extravagantes* che fece stampare e infine si preoccupò di sistemare con numerosi interventi la collezione delle *Extravagantes* di Giovanni XXII.

Agli inizi del Cinquecento, Pavini fu a sua volta la fonte principale di Jean Chappuis, che attinse senza dubbio alla sua edizione degli apparati alle *extravagantes*. L'editore parigino doveva conoscere la glossa moderata alla *Unam Sanctam* circolante sotto il nome di Iohannes Monachus, ma volle togliere a questo commento il ruolo di apparato alla bolla che aveva avuto nell'incunabolo di Pavini, per affidarlo nelle edizioni a stampa del Cinquecento all'altra glossa del Lemoine, di tono del tutto opposto. Per le altre glosse, che avevano avuto una tradizione più lineare, Chappuis poté affidarsi al contributo determinante offerto, nel 1475, da Pavini con la prima raccolta a stampa di *decretales extravagantes* glossate.

Sembra dunque di cogliere una linea diretta che da Gilles Bellemère, attraverso Giovanni Francesco Pavini, ha condotto le *decretales extravagantes* e le loro glosse dagli antichi manoscritti fino alla collezione delle *Extravagantes Communes* di Jean Chappuis. Pavini ha costituito un ponte tra Trecento e Quattrocento che ha consentito alla decretalistica di lasciare il medioevo del manoscritto ed entrare nella modernità della stampa.

---

<sup>86</sup> Come è stato ben sottolineato da GILLES, *La vie et les œuvres*, p. 403: "Bellemère avait une connaissance approfondie de tous les commentateurs, de toutes les gloses".

<sup>87</sup> Vedi supra cap. 3.1–4.

**Tabella: Circolazione incunabola delle *extravagantes* prima del *Corpus Iuris Canonici***

PRIMA EDIZIONE						
[Mainz], 1460, Johann Fust Peter Schoeffer	Roma, 1475, Georgius Lauer	[Roma, 1478, Johannes Bulle]	Venezia, 1479, Johannes de Colonia, Johannes Manthen	Venezia, 1482, Andreas Torresanus de Asula, Bartholomaeus de Blavis de Alexandria, Maphaeus de Paterbonis	Basilea, 1494, Johann Froben	Basilea, 1500, Johann Froben, Johann Amerbach
EDIZIONI CONSULTATE						
GW 7077; ISTC ic00710000  GW 7078; ISTC ic00711000  GW 7080; ISTC ic00713000  GW 7090; ISTC ic00721000  GW 7081; ISTC ic00714000  GW 7087; ISTC ic00718000  GW 7092; ISTC ic00722000  GW 7093; ISTC ic00723000  GW 7094; ISTC ic00724000	GW M30448; ISTC ip00246000	GW 7091; ISTC ic00721500	GW 7108; ISTC ic00736000 (Clementinae) GW 7110; ISTC ic00737000 (Clementinae) GW 7112; ISTC ic00738000 (Clementinae)  GW 7116; ISTC ic00738800 (Clementinae)  GW 4864; ISTC ib00991000  GW 4888; ISTC ib01006000  GW 4895; ISTC ib01009000  GW 4897; ISTC ib01010000  GW 4899; ISTC ib01011400	GW 7101; ISTC ic00730000  GW 7104; ISTC ic00732500  GW 7107; ISTC ic00735000	GW 4890; ISTC ib01008000  GW 4901; ISTC ib01012000	GW 4905; ISTC ib01015000
TESTI CHE PRECEDONO LE EXTRAVAGANTES						
Clementinae	Io. Fra. de Pavinis, Tractatus de visitatione praelatorum	Clementinae Extravagantes Iohannis XXII	Liber Sextus decretalium Clementinae	Clementinae	Liber Sextus decretalium Clementinae	Liber Sextus decretalium Clementinae
NUMERO DELLE EXTRAVAGANTES						
1	24	20	29	20	33	37
NUMERO DELLE EXTRAVAGANTES GLOSSATE						
0	20	0	0	0	0	0

SEQUENZE DELLE EXTRAVAGANTES						
Execrabilis (Io. XXII) (3.2.4)	Glossa alla Super cathedram (Bo. VIII) (3.6.2)	Nuper certis ex causis (Io. XXII) (3.2.6)	Iniuncte nobis (Bo. VIII) (1.3.1)	Iniuncte nobis (Bo. VIII) (1.3.1)	Iniuncte nobis (Bo. VIII) (1.3.1)	Iniuncte nobis (Bo. VIII) (1.3.1)
	Iniuncte nobis cum glossa (Bo. VIII) (1.3.1)	Execrabilis (Io. XXII) (3.2.4)	Si religiosus (Ben. XI) (1.3.2)	Si religiosus (Ben. XI) (1.3.2)	Si religiosus (Ben. XI) (1.3.2)	Si religiosus (Ben. XI) (1.3.2)
	Detestande cum glossa (Bo. VIII) (3.6.1)	Cum nonnullae personae (Io. XXII) (3.2.11)	Sancta romana ecclesia (Ben. XI) (1.3.3)	Sancta romana ecclesia (Ben. XI) (1.3.3)	Sancta romana ecclesia (Ben. XI) (1.3.3)	Sancta romana ecclesia (Ben. XI) (1.3.3)
	Excommunicamus cum glossa (Bo. VIII) (5.10.1)	Ut quos virtutis amor (Io. XXII) (1.7.2)	Suscepti regiminis (Io. XXII) (3.3.un.)	Suscepti regiminis (Io. XXII) (3.3.un.)	Suscepti regiminis (Io. XXII) (3.3.un.)	Suscepti regiminis (Io. XXII) (3.3.un.)
	Provide cum glossa (Bo. VIII) (5.10.2)	Dignum arbitantes (Io. XXII) (5.2.2)	Ex debito pastoralis officii (Io. XXII) (1.3.4)	Ex debito pastoralis officii (Io. XXII) (1.3.4)	Ex debito pastoralis officii (Io. XXII) (1.3.4)	Ex debito pastoralis officii (Io. XXII) (1.3.4)
	Antiquorum cum glossa (Bo. VIII) (5.9.1)	Dispendiis (Io. XXII) (1.2.un.)	Debent (Bo. VIII) (1.7.1)	Debent (Bo. VIII) (1.7.1)	Debent (Bo. VIII) (1.7.1)	Debent (Bo. VIII) (1.7.1)
	Suscepti regiminis cum glossa (Io. XXII) (3.3.un.)	Malitiis hominum (Io. XXII) (1.4.un.)	Unam sanctam (Bo. VIII) (1.8.1)	Unam sanctam (Bo. VIII) (1.8.1)	Unam sanctam (Bo. VIII) (1.8.1)	Unam sanctam (Bo. VIII) (1.8.1)
	Exsecrabilis cum glossa (Io. XXII) (3.2.4)	Ut prelatorum (Io. XXII) (1.8.2)	Rem non novam (Bo. VIII) (2.3.un.)	Rem non novam (Bo. VIII) (2.3.un.)	Rem non novam (Bo. VIII) (2.3.un.)	Rem non novam (Bo. VIII) (2.3.un.)
	Sedes apostolica cum glossa (Io. XXII) (1.6.un.)	Et si deceat (Io. XXII) (1.8.3)	Exsecrabilis (Io. XXII) (3.2.4)	Exsecrabilis (Io. XXII) (3.2.4)	Exsecrabilis (Io. XXII) (3.2.4)	Exsecrabilis (Io. XXII) (3.2.4)
	Unam sanctam cum glossa (Bo. VIII) (1.8.1)	Etsi in temporalium (Cle. V) (3.2.3)	Ad regimen eccle- siae (Ben. XII) (3.2.13)	Detestandae (Bo. VIII) (3.6.1)	Ad regimen eccle- siae (Ben. XII) (3.2.13)	Ad regimen eccle- siae (Ben. XII) (3.2.13)
	Rem non novam cum glossa (Bo. VIII) (2.3.un.)	Super gentes et regna (Io. XXII) (1.1.un.)	Sedes apostolica (Io. XXII) (1.6.un.)	Declarationes (Bo. VIII) (3.7.un.)	Sedes apostolica (Io. XXII) (1.6.un.)	Sedes apostolica (Io. XXII) (1.6.un.)
	Dudum cum glossa (Ben. XI) (5.4.un.)	Ex eo (Ben. XI) (5.3.1)	Ad Romani Pontifi- cis providentiam (Paolo II) (3.2.14)	Quod olim (Ben. XI) (3.13.un.)	Ad Romani Pontifi- cis providentiam (Paolo II) (3.2.14)	Ad Romani Pontifi- cis providentiam (Paolo II) (3.2.14)
	Inter cunctas cum glossa (Ben. XI) (5.7.1)	Cum nonnullae personae (Io. XXII) (3.2.12)	Ambitiosae cupidi- tati (Paolo II) (3.4.un.)	Ex eo (Ben. XI) (5.3.1)	Ambitiosae cupidi- tati (Paolo II) (3.4.un.)	Ambitiosae cupidi- tati (Paolo II) (3.4.un.)
	Si religiosus cum glossa (Ben. XI) (1.3.2)	Vas electionis (Io. XXII) (5.3.2)	Detestandae (Bo. VIII) (3.6.1)	Multa mentis (Cle. V) (5.2.1)	Detestandae (Bo. VIII) (3.6.1)	Bolla Cum in omni- bus iudiciis (Paolo II) (Roma, 1465, 11 Maggio)
	Piae sollicitudinis cum glossa (Bo. VIII) (3.2.1)	Docta sanctorum patrum (Io. XXII) (3.1.1)	Declarationes (Bo. VIII) (3.7.un.)	Meruit (Cle. V) (5.7.2)	Declarationes (Bo. VIII) (3.7.un.)	Detestandae (Bo. VIII) (3.6.1)
	Sancta Romana ecclesia cum glossa (Bo. VIII) (1.3.3)	Ad nostrum (Io. XXII) (3.8.2)	Viam ambitiosae (Ma. IV) (3.8.1)	Antiquorum (Bo. VIII) (5.9.1)	Viam ambitiosae (Ma. IV) (3.8.1)	Declarationes (Bo. VIII) (3.7.un.)
	Meruit cum glossa (Cle. V) (5.7.2)	Exhibita nobis ex parte (Io. XXII) (5.7.4)	Quod olim (Ben. XI) (3.13.un.)	Excommunicamus (Bo. VIII) (5.10.1)	Quod olim (Ben. XI) (3.13.un.)	Viam ambitiosae (Ma. IV) (3.8.1)
		Cum Matheus de Pontiano (Io. XXII) (5.3.3)	Cum detestabile (Paolo II) (5.1.2)	Provide attenden- tes (Bo. VIII) (5.10.2)	Cum detestabile (Paolo II) (5.1.2)	Ne in vinea Domini (Urbano V) (5.1.1)
			Ex eo (Ben. XI) (5.3.1)	Sedes apostolica (Io. XXII) (1.6.un.)	Ex eo (Ben. XI) (5.3.1)	Quia simoniace cupiditati (Urbano V)
			Multa mentis (Cle. V) (5.2.1)		Multa mentis (Cle. V) (5.2.1)	

Quia nonnulli cum glossa (Cle. V) (5.10.4)		Inter cunctas (Ben. XI) (5.7.1)		Inter cunctas (Ben. XI) (5.7.1)	Cum proprietas (Urbano V)
Glossa alla Ex frequentibus (Cle.5.10.1)		Meruit (Cle. V) (5.7.2)		Vices illius (Sisto IV) (1.9.2)	Quod olim (Ben. XI) (3.13.un.)
Ut quos virtutis (Io. XXII) (1.7.2)		Divina (Eugenio IV) (5.7.3)		Divina (Eugenio IV) (5.7.3)	Cum detestabile (Paolo II) (5.1.2)
Cum nonnullae (Io. XXII) (3.2.11)		Antiquorum (Bo. VIII) (5.9.1)		Antiquorum (Bo. VIII) (5.9.1)	Ex eo (Ben. XI) (5.3.1)
Bolla Exigit (Ben. XII)		Etsi dominici gregis saluti (Paolo II) (5.9.3)		Etsi dominici gregis saluti (Paolo II) (5.9.3)	Multa mentis (Cle. V) (5.2.1)
Unigenitus cum glossa (Cle. VI) (5.9.2)		Quemadmodum (Sisto IV) (5.9.4)		Quemadmodum (Sisto IV) (5.9.4)	Inter cunctas (Ben. XI) (5.7.1)
Antiquorum (Bo. VIII) (5.9.1)		Excommunicamus (Bo. VIII) (5.10.1)		Excommunicamus (Bo. VIII) (5.10.1)	Vices illius (Sisto IV) (1.9.2)
De officio ordinarii (Concilio di Costanza)		Provide attendentes (Bo. VIII) (5.10.2)		Provide attendentes (Bo. VIII) (5.10.2)	Divina in eminenti sedis (Eugenio IV) (5.7.3)
Super gentes (Io. XXII) (1.1.un.)		Ad universalis ecclesiae (Sisto IV) (1.9.1)		Regimini universalis ecclesiae (Ma. V) (3.5.1)	Antiquorum (Bo. VIII) (5.9.1)
				Regimini universalis ecclesiae (Callisto III) (3.5.2)	Etsi dominici gregis saluti (Paolo II) (5.9.3)
				Cum praeexcelsa (Sisto IV) (3.12.1)	Quemadmodum (Sisto IV) (5.9.4)
				Grave nimis (Sisto IV) (3.12.2)	Excommunicamus (Bo. VIII) (5.10.1)
				Ad universalis ecclesiae (Sisto IV) (1.9.1)	Provide attendentes (Bo. VIII) (5.10.2)
					Regimini universalis ecclesiae (Ma. V) (3.5.1)
					Regimini universalis ecclesiae (Callisto III) (3.5.2)
					Cum praeexcelsa (Sisto IV) (3.12.1)
					Grave nimis (Sisto IV) (3.12.2)
					Ad universalis ecclesiae (Sisto IV) (1.9.1)



## 5 La giurisprudenza della Sacra Rota Romana

“Nunc in hoc volumine decisiones  
per illos qui ante vos illo in loco tam illustri sederunt  
compositas et nobis designatas ...  
illas resuscitatis et nobis redditis, in unum omnes redigi curasti.”

(Io. Aloisius Tuscanus de Mediolano, Lettera prefatoria, 1475)

### 5.1 Il valore e la circolazione delle *decisiones* nei manoscritti

Se le decretali *extravagantes* meritavano una sistemazione che ne attestasse la autenticità e la vigenza nell'ordinamento della Chiesa, al Pavini non sfuggì che un efficacissimo strumento di evoluzione del diritto canonico fosse ormai costituito dalle *decisiones* della Rota Romana.<sup>1</sup> Ad esse era attribuita la medesima autorità delle decisioni del Papa in virtù della giurisdizione ordinaria delegata al collegio degli uditori ed era riconosciuta la stessa autorevolezza delle argomentazioni formulate dalla migliore dottrina di diritto comune.<sup>2</sup>

Nella riflessione introduttiva alle *Extravagantes* di Giovanni XXII, come abbiamo visto,<sup>3</sup> Pavini considerò che il valore delle *decisiones* al di fuori del tribunale fosse assimilabile a quello dei *responsa prudentum*, mentre all'interno dello stesso trovasse espressione nello *stylus iudicandi* che gli uditori andavano delineando intorno a determinate questioni.<sup>4</sup> Con questa prospettiva, nel 1475, egli rivolse la propria attenzione di uditore ed editore al complesso della giurisprudenza trecentesca della Chiesa, selezionandola e organizzandola in maniera funzionale alla sua quotidiana consultazione. Le *decisiones* in questione non erano state raccolte e licenziate in via ufficiale dal tribunale, ad eccezione delle cosiddette *Decisiones Novae*, che l'uditore Wilhelm Horborch, tra il 1376 e il 1381, aveva riunito in una collezione che il collegio degli uditori ebbe cura di emendare prima di approvarla ufficialmente. In generale le *decisiones* avevano assunto valore autonomo rispetto al caso singolo e alla relativa sentenza ed erano entrate nella cultura di ogni giurista.<sup>5</sup> La canonistica le tenne in grandissima considerazione, come attesta la loro circolazione in centinaia di manoscritti<sup>6</sup> e il frequente richiamo in ogni genere di argomentazione, tuttavia non le sottopose a una riflessione sistematica.

---

<sup>1</sup> Per una presentazione esaustiva del patrimonio documentario prodotto dal tribunale della Rota Romana e una discussione dello stato attuale delle conoscenze rispetto alle singole fonti, BERTRAM, *Das Repertorium Germanicum*; in particolare sulle *decisiones*, KILLERMANN, *Die Rota Romana*, pp. 83–92; SANTANGELO CORDANI, *La giurisprudenza*, pp. 651–679.

<sup>2</sup> ULLMANN, *A decision of the Rota Romana*, p. 463.

<sup>3</sup> Vedi supra cap. 3.

<sup>4</sup> FRANSEN, *La valeur de la jurisprudence*, p. 109; NÖRR, *Kuriale Praxis*, pp. 33–38.

<sup>5</sup> Sul contributo della giurisprudenza dei grandi tribunali e delle rote allo sviluppo del diritto comune europeo della prima età moderna, nella prospettiva del common law e del civil law, si veda da ultimo FREDA, *Law reporting*, pp. 273–275.

<sup>6</sup> Per una presentazione della circolazione manoscritta delle *decisiones*, DOLEZALEK, *Rechtsprechungs-sammlungen der Rota*, pp. 1–5.

Anche le *decretales extravagantes*, a causa della collocazione esterna alle collezioni ufficiali, non avevano ricevuto l'attenzione unitaria della dottrina, fatta eccezione, come abbiamo visto,<sup>7</sup> per il canonista Gilles Bellemère, che ad esse dedicò un monumentale commentario rimasto inedito e non recepito nel *Corpus Iuris Canonici*. La dottrina glossò soltanto un esiguo gruppo di *decretales extravagantes* che, per questo, fu selezionato da Pavini per la stampa nel '75.

Come le *decretales extravagantes* circolarono diffusamente e in maniera eterogenea nei manoscritti, anche la trasmissione delle *decisiones* conobbe forme diverse.<sup>8</sup> Oltre ad entrare nella serie delle *Decisiones* (a partire dal 1511) e ad essere considerate nei diari rotali<sup>9</sup> e nei *libri particulares* degli uditori,<sup>10</sup> le *decisiones* sono state copiate nei manoscritti accanto a costituzioni pontificie concernenti il procedimento davanti la Rota, a *consilia* e opere del genere degli *Ordines iudicarii* o relative allo *Stylus Curiae*, e ancora accanto ad ulteriori testi canonistici.<sup>11</sup> Le *decisiones* sono entrate poi in raccolte private ad uso di singoli giuristi.<sup>12</sup>

Le collezioni di *decisiones* considerate da Pavini sono state oggetto di diversi studi francesi,<sup>13</sup> tedeschi<sup>14</sup> e italiani,<sup>15</sup> i cui risultati restano fondamentali per comprendere il significato della sua operazione editoriale. Nel 1925 André Fliniaux avviò lo studio della complessa tradizione manoscritta e a stampa di queste collezioni, identificando una serie nutrita di famiglie di incunaboli.<sup>16</sup> Nel 1938, poi, il Gesamtkatalog der Wiegendrucke curò la sezione relativa alla giurisprudenza rotale censendo quattordici incunaboli di *decisiones* (GW 8197–8210), oggi saliti a sedici (GW 820610N; 820620N). Nel '72 Gero Dolezalek pubblicò il censimento dei manoscritti delle *decisiones* per un complesso di quasi 250 testimoni.<sup>17</sup>

Questo inquadramento generale della circolazione delle *decisiones* fu arricchito, nel '73, dalla puntuale riflessione di Gero Dolezalek e Knut Wolfgang Nörr intorno alle peculiarità della giurisprudenza romana,<sup>18</sup> che fu accolta nel primo volume dell'*Handbuch* di storia del diritto privato europeo, diretto da Helmut Coing. Entrambi gli studiosi hanno poi continuato a contribuire in modo significativo alla conoscenza del funzionamento di questo tribunale e delle sue fonti.

<sup>7</sup> Vedi supra cap. 4.4.

<sup>8</sup> SANTANGELO CORDANI, La giurisprudenza, p. 33, nota 115.

<sup>9</sup> HOBBERG, Die Diarien der Rotarichter, p. 45. Rispetto alla fase che qui interessa, il Quattrocento, va considerato che la trasmissione delle *decisiones* nei Diari rotali è posteriore (dal 1566 al 1870).

<sup>10</sup> SCHULTE, Die Geschichte, vol. 2, p. 332, nota 10; CERCHIARI, Capellani Papae, vol. 1, p. 248; MORONI, Pavini, pp. 264–265. Resta priva di alcun riscontro la notizia riportata da Moroni (voc. Uditori in Rota) e ripresa da Cerchiari secondo cui Pavini avrebbe composto e dato alle stampe un *liber particularis*: “librum suum particularem Decisionum Rotae non tantum sibi confecit, sed imo in vulgum edidit”.

<sup>11</sup> DOLEZALEK, Rechtsprechungssammlungen, p. 4.

<sup>12</sup> Un esempio è offerto da WOELKI, Lodovico Pontano, p. 289.

<sup>13</sup> FLINIAUX, Collections de “Decisiones Rotae Romanae”; LEFEBVRE, Rote romaine; ID., La reconstitution de registres; ID., L'auditeur de Rote; ID., Le tribunal de la Rote.

<sup>14</sup> DOLEZALEK, Die handschriftliche Verbreitung; DOLEZALEK/NÖRR, Die Rechtsprechungssammlungen; DOLEZALEK, Reports of the “Rota”. Questi studi si inscrivono nel panorama storiografico, al quale si rinvia, tracciato da NÖRR, Ein Kapitel aus der Geschichte; ID., Kuriale Praxis.

<sup>15</sup> ERMINI, La giurisprudenza della Rota Romana; DEL RE, La Curia Romana; GORLA, I motivi delle sentenze; ID., La giurisprudenza; ID., L'origine e l'autorità delle raccolte di giurisprudenza; ID., Le raccolte di giurisprudenza; ASCHERI, Tribunali.

<sup>16</sup> FLINIAUX, Collections de “Decisiones Rotae Romanae”, pp. 83–93.

<sup>17</sup> DOLEZALEK, Die handschriftliche Verbreitung, pp. 1–106; ID., Questiones motae in Rota.

<sup>18</sup> DOLEZALEK/NÖRR, Die Rechtsprechungssammlungen, pp. 849–856.

Nel 2001 Angela Santangelo Cordani ha pubblicato un lavoro monografico sulla giurisprudenza della Rota Romana nel Trecento che prende le mosse da una ricostruzione della tradizione manoscritta e a stampa delle collezioni di *decisiones*.<sup>19</sup> Negli ultimi anni, poi, ancora due studi monografici sono stati dedicati alla Rota Romana e al suo funzionamento: nel 2009 Stefan Killermann si è concentrato principalmente sull'età moderna<sup>20</sup> e nel 2016 Kirsi Salonen si è dedicata al tardo medioevo.<sup>21</sup>

Le conclusioni di Fliniaux, Dolezalek e di Santangelo Cordani presentano una circolazione manoscritta di *decisiones* riconducibile, malgrado numerose significative varianti, a cinque famiglie di collezioni che sembra utile richiamare.<sup>22</sup>

La collezione di *decisiones* di Thomas Fastolf (o Fastoli),<sup>23</sup> uditore nei primi decenni del Trecento, comprende 65 *dubia* formulati in relazione a 36 *causae* trattate nel tribunale negli anni 1336–1337.<sup>24</sup>

La collezione di Bernardo de Bosqueto<sup>25</sup>, giudice della Rota dal 1360 al 1365, si compone di circa 200 *decisiones*, chiamate poi *Antiquiores*,<sup>26</sup> relative agli anni della sua attività rotale.

La collezione delle *decisiones* cosiddette *Antiquae*<sup>27</sup> contiene quasi novecento frammenti raccolti tra il 1372 e il 1376 da Guglielmo Gallici, Wilhelm Horborch e Bonaguida da Cremona.<sup>28</sup> La collezione fu ordinata secondo i titoli delle decretali e provvista di un registro dal giudice rotale Bertrandus de Arvassano nel 1404.

La famosa raccolta di più di settecento pezzi di Gilles Bellemère<sup>29</sup> relativi agli anni 1374–1378.<sup>30</sup> Infine la menzionata raccolta delle *Decisiones Novae*<sup>31</sup> di quasi cinquecento *decisiones* riunite da Horborch tra il 1376 e il 1381.

Queste cinque collezioni circolarono nei manoscritti con numerose varianti, che sono state indicate da Gero Dolezalek nel suo repertorio, e con il frequente inserimento di ulteriori *decisiones*, che sono state segnalate da Santangelo Cordani come estranee alle singole compilazioni.<sup>32</sup>

<sup>19</sup> SANTANGELO CORDANI, La giurisprudenza, pp. 33–142.

<sup>20</sup> KILLERMANN, Die Rota Romana.

<sup>21</sup> SALONEN, Papal Justice; e la relativa recensione di chi scrive; SALONEN, The Curia.

<sup>22</sup> DOLEZALEK/NÖRR, Die Rechtsprechungssammlungen, pp. 851–854; SANTANGELO CORDANI, La giurisprudenza, pp. 33–36.

<sup>23</sup> Sulle figure degli uditori che compilarono le collezioni di *decisiones*, SCHWARZ, Die Kurienuniversität, pp. 662–663; SANTANGELO CORDANI, La giurisprudenza, pp. 36–38; BAKER, Dr. Thomas Fastolf; DOLEZALEK, Quaestiones motae in Rota; SCHULTE, Die Geschichte, vol. 2, pp. 69–70.

<sup>24</sup> DOLEZALEK, Die handschriftliche Verbreitung, pp. 5–6.

<sup>25</sup> DOLEZALEK, Bernardus de Bosqueto, pp. 110–124, in particolare 107–109; SANTANGELO CORDANI, La giurisprudenza, pp. 38–41.

<sup>26</sup> DOLEZALEK, Die handschriftliche Verbreitung, pp. 7–10.

<sup>27</sup> Ibid., pp. 6–7.

<sup>28</sup> Sulle figure di questi uditori, SANTANGELO CORDANI, La giurisprudenza, pp. 41–43, 48–54.

<sup>29</sup> Ibid., pp. 44–48; in particolare p. 44, nota 144, per le indicazioni bibliografiche su Bellamera e la sua collezione di *decisiones*.

<sup>30</sup> DOLEZALEK, Die handschriftliche Verbreitung, pp. 10–11.

<sup>31</sup> Ibid., pp. 11–15.

<sup>32</sup> SANTANGELO CORDANI, La giurisprudenza, pp. 34–36, note 116–117.

## 5.2 Il passaggio a stampa delle *decisiones*

Soltanto queste collezioni trecentesche passarono dai manoscritti alla stampa incunabola continuando a rappresentare le fonti più importanti per la Rota: nel Quattrocento non furono aggiornate con la più recente giurisprudenza e non furono compilate altre collezioni.<sup>33</sup> Negli incunaboli esse assunsero un carattere di originalità per quanto attiene al numero e all'ordine delle *decisiones*: furono organizzate, infatti, secondo una sistematica interna e dotate di sommari.

Nel panorama degli incunaboli di *decisiones*, Fliniaux rintracciò otto famiglie facenti capo ad altrettante *editiones principes*.<sup>34</sup> Egli individuò un primo gruppo di testi in relazione alla *editio princeps* delle sole *Decisiones Novae* stampata a Roma da Ulrich Han intorno al 1470 e un secondo gruppo in relazione alla *editio princeps* delle *Antiquae* insieme alle *Novae*, stampata sempre a Roma da Ulrich Han e Simone Chardella nel 1472.<sup>35</sup>

Il terzo gruppo interessa la sola raccolta di Gilles Bellemère, la cui *editio princeps* fu stampata a Roma, nel 1474, da Antonio e Raffaele di Volterra.<sup>36</sup>

Il quarto e più complesso gruppo riflette uno stato più maturo della circolazione delle *decisiones*, la cui *editio princeps* fu stampata a Roma, nel 1475, da Georgius Lauer.<sup>37</sup> A curare questa edizione fu Giovanni Francesco Pavini, che riunì, per la prima volta, l'intero complesso della giurisprudenza trecentesca secondo il seguente ordine: le *Decisiones Novae*, le *Antiquae*, la compilazione di Thomas Fastolf e le *Decisiones Antiquiores*.<sup>38</sup>

Il quinto gruppo fa capo a un'edizione pavese, stampata nel 1485–1486 da Cristoforo de Cani e Stefano de Georgi.<sup>39</sup> Essa contiene le *decisiones* di Thomas Fastolf e le *Antiquiores* di Bernardo de Bosqueto.

Il sesto gruppo si lega a una tarda edizione veneziana, stampata nel 1496 da Giovanni e Gregorio de Gregari, che contiene le *Decisiones Novae*, le *Antiquae*, le *Antiquiores*, la collezione di Thomas Fastolf e le *regulae cancellariae* di Sisto IV e Innocenzo VIII.<sup>40</sup>

Il settimo gruppo concerne le *decisiones* di Guglielmo Cassiodoro (1477–1527): le *decisiones seu conclusiones aureae* e le *decisiones super regula cancellariae*. L'*editio princeps* fu stampata a Venezia nel 1540.<sup>41</sup>

L'ultimo gruppo contiene ancora la raccolta di Bellamera e quella di Cassiodoro sotto il titolo generale *Sacrosanctae decisiones canonicae*. L'*editio princeps* fu stampata a Lione nel 1567.<sup>42</sup>

<sup>33</sup> BERTRAM, Das Repertorium Germanicum, p. 124, nota 40, dove l'autore richiama al riguardo una efficace considerazione di NÖRR, Über die mittelalterliche Rota, p. 243: “eine Zeit des Stillstands”, che è “nicht leicht zu erklären”.

<sup>34</sup> FLINIAUX, Collections de “Decisiones Rotae Romanae”, pp. 83–93; LEFEBVRE, Rote Romaine, pp. 762–771.

<sup>35</sup> Per l'identificazione di queste due edizioni, vedi indice “Altre edizioni antiche”.

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Per l'identificazione di questa edizione, vedi indice “*Editiones principes* curate da Giovanni Francesco Pavini”.

<sup>38</sup> Su questa edizione, vedi infra cap. 5.3.

<sup>39</sup> Per l'identificazione di questa edizione, vedi indice “Altre edizioni antiche”.

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Ibid.

### 5.3 Il contributo di Pavini alla circolazione della giurisprudenza rotale (1475)

L'operazione editoriale che Pavini condusse nel '75 intorno alla giurisprudenza rotale è attestata e illustrata dalla lettera, richiamata in apertura di questo lavoro, che gli indirizzò l'avvocato concistoriale Giovanni Luigi Toscani e che si trova all'interno della stessa edizione.<sup>43</sup>

Il Toscani era un attento mecenate dell'editoria giuridica, un uomo coinvolto nella prima tipografia romana, il quale aveva anche rapporti strettissimi con l'ambiente umanistico, di cui condivideva la dedizione alla cura filologica dei testi da mandare a stampa per l'utilità della *societas litteratorum*, ed era egli stesso un letterato: poeta, oratore e giureconsulto molto apprezzato.<sup>44</sup> Egli collaborava in modo attivo alla realizzazione delle diverse edizioni di cui si fece finanziatore. Fu curatore di edizioni giuridiche, nelle quali poté riversare la propria competenza professionale, come nel caso dell'edizione della giurisprudenza romana, ma anche di edizioni di classici o di commenti ai classici. La sua lettera ritrae la complessiva attività editoriale, scientifica e giudiziaria del Pavini nella quale va iscritta evidentemente la dedizione alle *decisiones*. Ad introdurre la sua figura sono appellativi altisonanti: eccellentissimo sovrano del diritto canonico e civile, maestro di teologia,<sup>45</sup> fregiato di molti titoli importanti, nonché celebratissimo uditore.<sup>46</sup> Dietro i molti elementi retorici richiesti dal genere, sembra di scorgere nel Toscani una genuina ammirazione per Pavini, che si era adoperato per pubblicare le collezioni di *decisiones* che gli uditori tenevano in maggiore considerazione e

<sup>43</sup> Come già anticipato, l'edizione si compone in ordine delle *Decisiones Novae, Antiquae*, di Thomas Fastolf e delle *Antiquiores*; la lettera dell'avvocato concistoriale Giovanni Luigi Toscani si trova in apertura della terza collezione, ai fol. 1v-2r (non numerati), che costituisce l'ultima unità bibliografica; ed è parzialmente edita da BIANCA, Un codice universitario, pp. 143-144, nota 52.

<sup>44</sup> CARTHARIUS, *Advocatorum sacri consistorii syllabum*, fol. 49-50; Per la biografia del Toscani, WEISS, Un umanista e curiale, pp. 322-333; FARENGA, Il sistema delle dediche, p. 76, nota 15, per l'indicazione delle edizioni romane (di testi giuridici e di testi classici o commenti) nelle quali risulta coinvolto a vario titolo il Toscani; BIANCA, Martino Filetico, pp. 275-283; ROSSINI, La stampa a Roma, pp. 102-104. Il giurista milanese Toscani nacque nel 1446, studiò diritto a Pavia e dal '69 proseguì gli studi a Roma, dove fu sostenuto economicamente da Paolo II che gli concesse una pensione mensile di sei fiorini. Egli divenne avvocato concistoriale nel '73 e chierico, forse, nel '76. Il suo brillante ingegno fu ricordato anche su alcune medaglie di bronzo coniate con la sua effigie: "Pravenit aetatem ingenium praecox" o anche "Incertum, Iurisconsultus, Orator, an Poeta praestantior" (immagini riprodotte in Rossini, p. 100). Già dal 1473 il Toscani risulta aver finanziato numerose e complesse edizioni a stampa. Egli morì precocemente nel '78 forse a causa della peste. Come è stato sensibilmente notato da Concetta Bianca, che ha ripercorso le edizioni curate e finanziate dal Toscani, la presenza di questo giurista umanista nel mondo tipografico ed editoriale romano andrebbe analizzata e indagata.

<sup>45</sup> Per alcune considerazioni sulla ricorrenza del titolo di maestro di teologia, vedi supra cap. 1.4, nota 95.

<sup>46</sup> *Decisiones Rotae Romanae*, III pars, fol. 1v: "Iohannes Aloisius Tuscanus de Mediolano, advocatus consistorialis excellentissimo iuris utriusque monarce et sacre theologie magistro domino Iohanni Francisco de Pavinis de Padua, magnis titulis multipliciter decorato, et causarum sacri palatii apostolici auditori celebratissimo, salutem. Non possum non laudare atque admirari diligentiam tuam, venerandissime pater, qui tot forensibus negociis districtus sub tanto causarum et rerum pondere, tam gravi iudiciorum turba occupatus et pene oppressus, aetate iam matura vel confecta, corpore infirmo, valitudinarius senex, ocii adhuc quicquam invenias, in quo non minus ad utilitatem publicam posteris quam in negotio presentibus consulere et prodesse videaris, quod nisi temperatissime vite et tenuissimi admodum cibi semper fuisses et habitu corporis bene formato, nequaquam per te fieri posse vel potuisse crederetur. Hec communis omnium qui de te loquuntur ratio est, et nos eam admittimus, ita tamen ut illud adiciamus maximam horum operum partem sibi vindicare potissimamque causam esse pervigilem illum et arduum et excelsum animum tuum qui nusquam residere, in assiduis cogitationibus continue versari, non ocio remitti sed emitti, non negociis reprimi sed excitari, non per quietem iacere sed exercitium venari semper consuevit. His mediis quamvis vix credibile sit fieri potuisse, tamen factum est ut te talem cernamus quem admiremur".

richiamavano frequentemente nelle proprie pronunce su casi provenienti da ogni parte della cristianità.<sup>47</sup>

Il collegio degli uditori riconosceva nel Pavini la capacità di cogliere ciò che ad altri comunemente sfuggiva, una dialettica persuasiva e una sottile perspicacia con cui riusciva a portare alla luce la verità attraverso domande opportune e parole suggestive.<sup>48</sup>

Il Toscani non trascurò di ricordare gli impegni scientifici ed editoriali che Pavini aveva appena portato a termine intorno alle *decretales extravagantes* e alla relativa esegesi, recuperando e riunendo fonti disperse nei manoscritti: “Tu tamen nihilominus ac si nullae tibi curae essent sed omnino otiosissimus fores dum publice posterorum et praesentium utilitati simul studes anno superiore *librum de visitationibus* edidisti. *Extravagantes* diversorum pontificum antea dispersas et semideperditas in unum collegisti, et per te glosatas ad lucem produxisti.”<sup>49</sup>

Il richiamo era al *Tractatus de visitatione praelatorum* edito in quello stesso anno e il cui immediato successo fu legato alla approfondita analisi del procedimento di visita pastorale ma anche alla presenza, in appendice, della raccolta di *extragavantes* con le relative glosse. Come abbiamo visto,<sup>50</sup> questa edizione apportò un contributo particolarmente significativo alla tradizione delle *extravagantes* costituendo l’unico caso, sinora registrato, in cui queste circolarono corredate di glosse negli incunaboli.

Di fronte al venire meno delle collezioni ufficiali di decretali e ai primi segni di indebolimento della dottrina, Pavini rilanciò entrambe le fonti con una singolare edizione che univa il *Tractatus de visitatione praelatorum* e le *extravagantes communes* glossate. Ma proprio la cessata prassi di inviare le collezioni di decretali alle Università per promuoverne la pubblicazione e la diminuita rilevanza della dottrina avevano favorito il ricorso alle regole di cancelleria in funzione legislativa e la crescente influenza pratica della giurisprudenza rotale, inducendo Pavini a intervenire anche su di questa.

A descrivere l’operazione editoriale sono sempre le parole del Toscani: “Nunc in hoc volumine decisiones per illos qui ante vos illo in loco tam illustri sederunt compositas et nobis designatas, quamquam non nullae interea vel inscicia et ignavia temporum vel culpa principum vel desidia studiorum semisepultae periissent, illas resuscitatis et nobis redditis in unum omnes redigi curasti.”<sup>51</sup>

Egli raccolse la più autorevole e famosa giurisprudenza trecentesca curandone un’edizione comprensiva di tutte le collezioni, secondo un ordine e un’organizzazione del tutto originali. Riunì le richiamate collezioni trecentesche tralasciando solo quella di Gilles Bellemère, forse per via della autonoma tradizione testuale di cui essa godeva.<sup>52</sup> Nell’organizzare le unità bibliografiche, antepo-

<sup>47</sup> Ibid.: “Locus ille vester in omni terrarum orbe conspicuus, unicum et excellens ad quem, non secus ac in mare flumina undique derivant, causae tanquam ad supremum tribunal a ceteris orbis iudicum subselliis devolvuntur ... Hunc tamen mihi si non dicam in omnibus sed in tanta moltitudine pro virili sua in multis re gesta instructus, cogitatione perspicax, iudicio solidos offeretur ut fere omnes in numero vestro offeruntur summe laudabo, venerabor, extollam”. Per una presentazione della tipologia e provenienza geografica delle cause trattate dalla Rota, si veda da ultimo SALONEN, *Papal Justice*, pp. 99–154.

<sup>48</sup> Vedi supra l’introduzione a questo lavoro.

<sup>49</sup> *Decisiones Rotae Romanae*, III pars, fol. 1va.

<sup>50</sup> Vedi supra cap. 4.2, 6; per un’analisi del trattato, vedi infra cap. 7.

<sup>51</sup> *Decisiones Rotae Romanae*, III parte, fol. 1vb.

<sup>52</sup> Pavini è stato considerato come un prosecutore dell’operazione di raccolta della giurisprudenza iniziata da Gilles Bellemère; in questo senso si veda BERTOLA, *François de Pavinis*, p. 901; SCHULTE, *Die Geschichte*,



se la giurisprudenza più recente, in quanto maggiormente e più frequentemente citata, modificò la sequenza dei titoli delle decretali secondo cui le *decisiones* erano state organizzate fino ad allora e compilò un breve sommario di ognuna di esse.<sup>53</sup>

#### 5.4 Le *Decisiones Novae* e le *Decisiones Antiquae*

Rinviando per una completa e precisa descrizione dell'edizione alla relativa scheda del Gesamt-katalog der Wiegendrucke,<sup>54</sup> consideriamo ora il suo contenuto: le prime due unità bibliografiche sono costituite dalle *Decisiones Novae* e dalle *Decisiones Antiquae*. Ad esse Pavini conferì un ordine interno che è apparso originale rispetto a quello ricorrente nei manoscritti e nelle due edizioni del '70 e '72 che avrebbe potuto fare da modello:<sup>55</sup> “in ipsis componendis congruentissimum ordinem adhibuisti”.

In questa edizione del '75 le *Decisiones Novae* sono 495 e ripartite sotto i titoli delle decretali secondo un diverso ordine rispetto a quello seguito nei manoscritti, nei quali le *Decisiones Novae* circolarono anche in ordine cronologico e in ogni caso con frequenti varianti. Per agevolare la consultazione, Pavini presentò il sommario delle singole *decisiones* sia nell'indice generale che prima di ciascuna di esse.

Sono presenti poi alcune *additiones* di Iacobus de Camplo, uditore della Rota Romana dal 1407 al 1419, tramandate anche dai manoscritti.

Come già anticipato, la peculiarità della collezione delle *Decisiones Novae*, compilata dall'Horborsch nella seconda metà del Trecento, era quella di essere stata approvata ufficialmente da tutti gli uditori, come si legge nell'introduzione dello stesso Horborsch riportata da Pavini alla fine dell'indice.<sup>56</sup>

---

vol. 2, p. 69. Su Bellamera restano fondamentali gli studi di GILLES, *Les auditeurs de Rote*, pp. 321–337; ID., *Gilles Bellemère*, pp. 281–319; ID., *La vie et les oeuvres*, pp. 30–136.

<sup>53</sup> *Decisiones Rotae Romanae*, III parte, fol. 2r: “Profecto nonnulla tu quoque commendatione dignus es, qui earum mentem brevi epitomate circumscribens, sub titulis decretalium congruentibus singulas ita collocasti, ut quid prius difficilimum erat factu nunc facilimum sit, unamquamque ut expediat ad votum invenire”.

<sup>54</sup> GW 8203. Per l'identificazione dell'edizione, vedi indice “*Editiones principes* curate da Giovanni Francesco Pavini”.

<sup>55</sup> L'*editio princeps* delle *Decisiones Novae* (1470) presenta una collezione non numerata delle *decisiones* raccolte dall'uditore Guilhelmus Horboch, preceduta da una tavola che conta 490 *decisiones*. La seconda edizione (1472) presenta 495 *Decisiones Novae*, precedute da una tavola in cui sono sintetizzate e organizzate secondo le rubriche delle decretali; seguono poi le *Decisiones Antiquae*. Il numero complessivo è di 887 *decisiones*, ma nei manoscritti il numero è variabile. A questa raccolta il giudice rotale Bertrandus de Arvassano aveva conferito, nel 1404, un ordine secondo i titoli delle decretali.

<sup>56</sup> *Decisiones Rotae Romanae*, I parte, fol. 10v (non numerato): “In nomine Domini Amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo tricesimo septuagesimo sexto, die mercurii, XXX, mensis Ianuarii Pontificatus domini Gregorii Papae XI, anno sexto. De mandato voluntate et unanimi consensu omnium dominorum meorum coauditorum sacri palatii apostolici pro tunc in Rota sedentium, videlicet Roberti de Stractonensis legum, Arnoldi Terreni decretorum, Galhardi de nova ecclesia decretorum, Iohannis de Vayrrolis legum, Nicolai de Cremona decretorum, Petri Chambonis decretorum, Aegidii Bellemere utriusque iuris, Bertrandi de Alamo legum et Iohannis de Amelia legum, professorum sedentium etiam tunc in Rota cum dictis dominis Auditoribus, et consentiente reverendo in Christo patre domino Bertrando Episcopo Pamphilonensi legum doctore olim praedicti palatii causarum tunc vero contradictarum Audientiae domini nostri Papae Auditore. Ego Guilhelmus Horborsch Alamannus decretorum doctor minimus et inter dominos meos Auditores minor conclusiones seu determinationes aut decisiones infrascriptas quorundam dubiorum, in quibus finaliter omnes vel maior pars dominorum

Dopo questa collezione non ci furono altre raccolte ufficiali, nonostante, come osservato da Mario Ascheri, se ne avvertisse l'esigenza e le raccolte d'iniziativa privata "fossero indirizzate nella stragrande maggioranza dei casi a principi, alti magistrati, o ai supremi collegi giudicanti, o munite dei permessi e privilegi di stampa, o addirittura stampate dalle tipografie "statali", camerali, regie".<sup>57</sup> Alle *Decisiones Novae* Pavini fece seguire le *Decisiones Antiquae*, che erano state raccolte in parte dall'Horborch e in parte da Bonaguida da Cremona, entrambi uditori della Rota. Anche di queste *decisiones* compilò l'elenco dei "Summaria decisionum antiquarum Rotae", sul modello di quello delle *Decisiones Novae*, e lo appose a chiusura della collezione.

## 5.5 Le *Decisiones* di Thomas Fastolf e le *Decisiones Antiquiores*

La terza unità bibliografica dell'incunabolo si apre con la lettera del Toscani, a cui fanno seguito gli indici,<sup>58</sup> la collezione delle *Decisiones* di Thomas Fastolf e le *Decisiones Antiquiores*.

L'*incipit* della collezione di Fastolf ricorda come le *decisiones* (36) fossero state estratte da un'opera più ampia di questo uditore sullo stile delle cause: "Iste decisiones quae sequuntur fuerunt extractae a quodam libro quem dominus Thomas Falstoli compilavit super stilo causarum in palatio apostolico vertentium dum ibidem erat auditor quam compilationem recollegit ex dictis auditorum illis temporibus ibidem palatium regentium". Dolezalek ha rinvenuto la presenza delle *decisiones* di Thomas Fastolf in un manoscritto trecentesco, che purtroppo è incompleto e anonimo come il testimone da cui fu trascritto.<sup>59</sup>

Se resta quindi ignoto l'autore che estrapolò le *decisiones* dall'opera del Fastolf sullo stile delle cause e ne fece una collezione, la lettera del Toscani chiarisce che fu Pavini a pubblicarla per la prima volta. La sua operazione editoriale contemplò una diversa disposizione delle *decisiones* nell'indice e all'interno della collezione. Nel primo, seguendo i titoli delle decretali, nella seconda, invece, l'ordine che verosimilmente era stato quello iniziale. La collezione nasceva come una versione ridotta di quella originaria del Fastolf e per questo motivo poteva mantenerne la struttura. In questo modo, forse, si potrebbe spiegare la mancata corrispondenza tra l'indice e l'ordine interno della stessa collezione. Pavini compose inoltre i sommari dei 65 *dubia* sollevati intorno alle 36 *decisiones*, indicando i numeri delle *cause* e dei *dubia*.

Fino ad allora erano rimaste parzialmente inedite anche le cosiddette *Decisiones Antiquiores* raccolte,

---

meorum praedictorum et aliorum postea supervenientium remanserunt ad perpetuam rei memoriam cepi colligere et scribere continuando usque ad annum domini MCCCLXXXI ad mensem Maii. Et hoc sub correctione et emendatione omnium dominorum meorum praedictorum et aliorum supervenientium et melius sententium". Questa versione dell'introduzione corrisponde alla variante n. 1 (la più diffusa) delle tre riscontrate da Fliniaux nei manoscritti. Per la trascrizione delle varianti, cfr. FLINIAUX, Collections, pp. 75–77.

<sup>57</sup> ASCHERI, Tribunali, pp. 120–122.

<sup>58</sup> Precede l'indice delle *Decisiones Antiquiores* rispetto a quello delle *decisiones* di Thomas Fastolf.

<sup>59</sup> Questa collezione di *decisiones* di Thomas Fastolf compare già in un manoscritto trecentesco incompleto (arriva fino alla causa 18) segnalato da DOLEZALEK, Rechtsprechungenssammlungen, pp. 5–6, 36–37: Kassel, Murhardsche Bibliothek der Stadt Kassel und Landesbibliothek, 2° Ms. iurid. 23 pars. II (saec. XIV), fol. 271r–281v. Questo testo è stato copiato da Berlin, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Ms. lat. f. 864 (saec. XIV), fol. 35v–46v, come notato da DOLEZALEK, Quaestiones motae in Rota, pp. 113–114.

dal 1360, da Bernardus de Bosqueto<sup>60</sup> e redatte, nel 1377, da Giovanni da Molendino, rettore della chiesa parrocchiale di Lemmesel nella diocesi di Riga.<sup>61</sup> Pavini ne curò la *editio princeps* apportando significativi cambiamenti rispetto alla loro circolazione nei manoscritti. Gero Dolezalek ha rilevato che il numero di queste *decisiones* presente nei manoscritti è superiore a 300, mentre nell'edizione del 1475 arriva soltanto a 202.<sup>62</sup> È possibile che Pavini ritenne opportuno eliminare le *decisiones Antiquiores* che circolavano insieme alle *decisiones Antiquae* sia nei manoscritti che nella *editio princeps* del '72. Al di là di questi cambiamenti testuali, Dolezalek ha riscontrato un'identità di contenuto delle *decisiones* nei manoscritti e nel testo a stampa e un diverso ordine di disposizione: nei primi cronologico, nel secondo secondo i titoli delle decretali.

## 5.6 L'operazione editoriale di Pavini sulle *decretales* e sulle *decisiones*

Nel complesso l'intervento editoriale compiuto da Pavini sulla giurisprudenza rotale appare altrettanto significativo di quello sulla legislazione pontificia. Il suo contributo alla circolazione delle *decisiones Rotae* è consistito nella riunione della più famosa giurisprudenza rotale del Trecento in un'unica edizione, includendovi una parte fino ad allora inedita, e nella adozione di una disposizione che colloca al primo posto le decisioni più recenti rispetto a quelle più antiche<sup>63</sup> e le dispone secondo i titoli delle decretali; in alcuni casi mettendo da parte i precedenti criteri cronologici, in altri modificando la precedente sequenza. Questa configurazione che colloca in apertura la giurisprudenza maggiormente richiamata fu pensata per agevolarne la quotidiana consultazione e citazione.

Come per le *extravagantes* circolanti in modo eterogeneo nei manoscritti, con o senza la glossa, così per le *decisiones* sparse in numerosi manoscritti, Pavini operò una raffinata selezione dei testi che potevano esprimere il valore della legislazione e della giurisprudenza della Chiesa e per questo era

<sup>60</sup> *Decisiones Rotae Romanae*, III parte, fol. 19ra: "Sequuntur quaedam conclusiones de consiliis venerabilium virorum dominorum sacri palatii apostolici causarum auditorum de tempore quo reverendissimus pater dominus Bernhardus de Bisgneto sanctae romanae ecclesiae cardinalis, vir utique magnae scientiae et clari intellectus erat eiusdem palatii causarum auditor, per eundem dominum Bernhardum de Bisgneto recollectae".

<sup>61</sup> *Ibid.*, III parte, al fol. 74ra l'*explicit* informa sui diversi ruoli di de Bosqueto e de Molendino nella compilazione della raccolta di *decisiones*: "Conclusiones sive decisiones de consiliis venerabilium virorum dominorum sacri palatii apostolici causarum auditorum de tempore quo reverendissimus pater dominus Bernhardus de Bisgneto sanctae romanae ecclesiae cardinalis, vir utique magnae scientiae et clari intellectus erat eiusdem palatii causarum auditor, per eundem dominum Bernhardum de Bisgneto recollectae et per Iohannem de Molendino de benignitate sedis Apostolicae praedicatae, rectorem parochialis ecclesiae in Lemmesel Rigensis diocesis, scriptae de anno domini MCCCLXXVII, pontificatus domini Gregorii papae XI, anno eius septimo. Impressae Romae per venerabilem virum magistrum Georgium Laur de Herbipoli, anno giubilei, MCCCCLXXV, die vero lune XX novembris pontificatus s.<antissimi> in Christo patris et domini nostri domini Sixti divina providentia papae quarti, anno eius quinto finiunt feliciter".

<sup>62</sup> DOLEZALEK, Bernardus de Bosqueto, pp. 122–123.

<sup>63</sup> L'edizione di Pavini costituisce la prima volta in cui le *decisiones* sono poste nel seguente ordine: le *Novae* (1376–1381), le *Antiquae* (dal 1373), quelle di Thomas Fastolf (1366–1370) e infine le *Antiquiores* (dal 1360). Con una efficace metafora, il Toscani dà una lettura di questa disposizione adottata da Pavini. *Decisiones Rotae Romanae*, III parte, fol. 1vb–2ra: "In primis namque CCCCLXXXV decisiones novas, idest ultimo loco ut aiunt compilatas, tamquam in acie ad excipiendos quoscumque ictus sagittantium primas locasti, quod eis etiam in omni pugna causarum primipilaribus utamur. Mox antiquas, tamquam gerentes suppetias, novis subiunxisti, in quibus tamquam in media classe exercitus gregarias et tumultuarias quasdam cum illustribus miscuisti".

importante e utile che trovassero stabilità nelle edizioni incunabole. Entrambe le edizioni furono stampate nell'anno giubilare 1475 presso l'officina di Georgius Lauer.

Questa sensibilità di Pavini nel selezionare testi rari e di pregio da mandare a stampa e il conseguente valore delle sue edizioni sembrano trovare felice espressione nelle parole conclusive del Toscani: "Habemus tibi, pater venerandissime, gratias immortales pro tot meritis in nos et posteros nostros collatis, maiora debitori cum ea rursus edideris, quae indefessa animi vigilantia preparare non cessas, vale".<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Ibid., III, fol. 2rb.

## 6 La dottrina consiliare e la stampa

“Ut ne ulla ex parte Oldradum nobis non perfectum restitueres,  
sed nolo plura in hanc partem tecum dicere,  
satis enim pervulgatum est studium tuum et  
ingens amor quem habes in libris imprimendis,  
in illis praesertim qui officium tuum expectare videntur;  
qualis erat iampridem Oldradus qui multis ab annis in te unum respexisse mihi videtur  
ut illum tandem quasi ab esilio in civitatem reduceres”.

(Alphonsus de Soto, Lettera prefatoria, 1478)

### 6.1 La perizia tecnica di Pavini al servizio della Chiesa

Nel 1475 il magistrato Pavini fu incaricato da Sisto IV di occuparsi di un caso giudiziario che stava suscitando un particolare clamore dentro e fuori la Curia romana. A Trento, alla vigilia della Pasqua, era stato rinvenuto, vicino la casa del maggior esponente della locale comunità ebraica, il cadavere seviziato di un bambino, di nome Simone, di circa due anni e mezzo. Furono gli ebrei a denunciare il ritrovamento al podestà Giovanni de Salis e al vescovo Johannes Hinderbach,<sup>1</sup> ciò nonostante furono processati con l'accusa di aver torturato e ucciso il bambino “in segno di disprezzo per la fede dei cristiani e per Cristo stesso oltraggiato e offeso nella persona dell'ucciso”.<sup>2</sup> Il piccolo Simone fu subito considerato una vittima di infanticidio rituale e intorno alla sua figura si sviluppò un culto devozionale.<sup>3</sup>

Come è stato osservato dalla ricca letteratura sul tema,<sup>4</sup> il processo fu l'espressione di un diffuso e radicato pregiudizio antiebraico che si concretizzò nella condanna a morte degli ebrei ritenuti responsabili dell'orribile crimine.

Per il modo in cui si svolse l'intera vicenda processuale,<sup>5</sup> furono sollevate molte accuse e denunce di illegalità che indussero Sisto IV a volere fare chiarezza sulla vicenda. Egli incaricò allora il vescovo di Ventimiglia, il domenicano Battista dei Giudici, di recarsi a Trento e revisionare gli atti, ma questi

---

<sup>1</sup> Sulla figura del vescovo Johannes Hinderbach e la sua biblioteca si rinvia al lavoro particolarmente accurato di RANDO, Dai margini la memoria; per una riflessione sul suo episcopato, EAD., L'episcopato trentino di Johannes Hinderbach (1465–1486).

<sup>2</sup> ECKERT, Beatus Simoninus; trad. it. di PIECHELE, Il beato Simonino, p. 209.

<sup>3</sup> ECKERT, Motivi superstiziosi nel processo agli ebrei di Trento; ID., Beatus Simoninus; ESPOSITO, Lo stereotipo dell'omicidio rituale; EAD., Il culto del “beato” Simonino; KRISTELLER, The alleged ritual murder of Simon of Trent.

<sup>4</sup> In questa sede non è possibile richiamare la vastissima letteratura su questa famosissima vicenda degli ebrei di Trento; nelle note che seguono ci si limiterà quindi a rinviare a quei lavori che sono essenziali a un'analisi del contributo del giurista Pavini al processo trentino e che risultano fondamentali anche per l'ampia indicazione bibliografica in essi contenuta.

<sup>5</sup> Vedi infra cap. 6.1, nota 9, per l'indicazione dei lavori di Diego Quaglioni e Anna Esposito, i principali studiosi di questo processo, che offrono una completa ricostruzione della vicenda giudiziaria e del clima culturale in cui essa si svolse.

incontrò numerosi ostacoli che gli furono frapposti dalle autorità locali, il podestà Giovanni de Salis e il vescovo Johannes Hinderbach, e che egli registrò poi nella sua *Apologia Iudaeorum*.<sup>6</sup>

Quando il commissario si pronunciò a favore dell'innocenza degli ebrei, rendendo evidenti le discordanze fra quanto emerso e le pronunce dei giudici, Sisto IV nominò una commissione di cardinali per verificare non solo la regolarità del processo ma anche la correttezza dell'operato del suo commissario, nel frattempo accusato di aver agito apertamente in favore degli ebrei.

La commissione concluse i propri lavori approvando<sup>7</sup> e facendo proprie le due *consultationes* intitolate *Votum contra Iudaeos Tridentinos*<sup>8</sup> che Pavini rilasciò in merito alla vicenda. Con la prima, egli sostenne che il processo contro gli ebrei era stato condotto regolarmente e, con la seconda, che il commissario aveva tradito il mandato di Sisto IV.

Il caso giudiziario, qui solo brevemente richiamato, è stato accuratamente studiato e ampiamente discusso da Diego Quaglioni e Anna Esposito,<sup>9</sup> che hanno analizzato i documenti processuali ripercorrendo in modo analitico tutte le fasi del processo, attraverso un attento lavoro di edizione dell'unica copia autentica dei verbali, conservata presso l'Archivio Segreto Vaticano, Arch. Castel. S. Angelo, n. 6495, datata 15 novembre 1475.

La vicenda è stata considerata una drammatica manifestazione dell'antiebraismo pre-moderno e della polemica antiebraica, che presenta tutti i segni di quella che Quaglioni ha efficacemente definito "una mitologia giuridica dell'età intermedia: l'ebreo come nemico interno".<sup>10</sup>

Se in questa sede torniamo a riflettere sul caso è solo per richiamare lo specifico contributo che il magistrato Pavini diede alla risoluzione della vicenda attraverso le due menzionate *consultationes*, delle quali sempre Quaglioni ha fornito una lettura magistrale.<sup>11</sup> La riproposizione delle principali argomentazioni di Pavini, quindi, non potrà che ripercorrere considerazioni e conclusioni che sono state già formulate da Diego Quaglioni e da Anna Esposito ricostruendo il quadro completo dell'intera vicenda degli ebrei di Trento.

## 6.2 La prima *consultatio contra Iudaeos Tridentinos* (1478)

Nella prima *consultatio* Pavini enuclea dieci fondamenti del processo inquisitorio condotto contro gli ebrei e li esamina alla luce delle categorie e dei meccanismi processuali di diritto comune.<sup>12</sup> Il

<sup>6</sup> BATTISTA DE' GIUDICI, *Apologia Iudaeorum*; QUAGLIONI, *Propaganda antiebraica*.

<sup>7</sup> QUAGLIONI, *Propaganda antiebraica*, p. 266; vedi infra cap. 6.4, nota 74.

<sup>8</sup> Le due *consultationes* sono menzionate anche come "Responsum de iure super controversia de puero Tridentino a Iudaeis interfecto". Questi pareri furono stampati a Roma nel 1478 apud Sanctum Marcum, vedi infra cap. 6.6 e nota 94 per l'indicazione del manoscritto autografo di Pavini conservato a Trento presso l'Archivio Principesco-Vescovile, secondo quanto riportato da QUAGLIONI, *Il procedimento inquisitorio*, pp. 39–40 e nota 102.

<sup>9</sup> ESPOSITO/QUAGLIONI, *Processi contro gli ebrei di Trento (1475–1478)*. Per l'indicazione dei testimoni manoscritti del processo, ESPOSITO/QUAGLIONI, *Processi contro gli ebrei*, vol. 1, pp. 97–103: Nota critica e QUAGLIONI, *Il processo di Trento del 1475*, p. 21, nota 20, dove le copie tedesche dei verbali sono identificate quali versioni più tarde dei verbali latini dei quali ripropongono solo un adattamento; ID., *Giustizia criminale e cultura giuridica*; ID., *I giuristi medievali e gli ebrei*; ID., *Propaganda antiebraica e polemiche di Curia*.

<sup>10</sup> QUAGLIONI, "Christianis infesti".

<sup>11</sup> QUAGLIONI, *I giuristi medievali e gli ebrei*.

<sup>12</sup> IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, *Votum contra Iudaeos Tridentinos*, fol. 233ra: "R<everendi>



podestà di Trento avviò d'ufficio un processo inquisitorio speciale nei confronti degli ebrei (I), in quanto ricorrevano la notorietà del fatto (II), ossia l'omicidio del bambino, e la pubblica fama (III) che essi fossero soliti compiere omicidi rituali in vilipendio della fede cristiana.<sup>13</sup> Vi sarebbero stati quindi tutti i presupposti per procedere d'ufficio con rito sommario, conformemente al canone *Cum oporteat* (X.5.1.19) di Innocenzo III.<sup>14</sup>

Inoltre si procedette “cum conscientia principis et ducis Austrie” (IV), ovvero di Iohannes Hinderbach, principe-vescovo di Trento,<sup>15</sup> e del duca d'Austria che rivendicava un diritto di giurisdizione sulla città,<sup>16</sup> sicché, come ha osservato Diego Quaglioni, ogni vizio processuale poteva essere sanato. Il procedere “cum scientia principis” consentiva, infatti, di supplire ai difetti di forma, all'insufficienza di indizi, alla loro mancata notifica alla parte, e di procedere quindi con rito sommario.<sup>17</sup>

Tutto si sarebbe svolto perciò nel pieno rispetto delle regole di competenza e il tribunale di Trento sarebbe stato persino zelante, dal momento che di fronte a un crimine atrocissimo (V), come l'“homicidium cum assassinamento”, il diritto canonico e il diritto civile autorizzavano a procedere liberamente per inquisizione.<sup>18</sup> Peraltro, nel caso trentino, come è stato messo in rilievo,<sup>19</sup> vi furono le due aggravanti del vilipendio della religione cristiana e dello *status* di ebreo degli accusati.<sup>20</sup>

---

P<atres>. Considero principaliter decem fundamenta per que sufficienter sustententur de iure et stilo et cetera inquisitio et condemnatoria sententia contra Iudeos per dominum Tridenti potestatem formata et lata reiectis in contrarium deductis et allegatis”.

**13** Sul processo inquisitorio e il ruolo della fama / infamia si rinvia da ultimo a FIORI, Il giuramento di innocenza, pp. 373–384 e la letteratura sul tema ivi citata. La bibliografia sul tema è amplissima; vengono richiamati qui soltanto alcuni tra i lavori più rilevanti degli ultimi anni: THERY, Fama: l'opinion publique, pp. 127–135 (dello Stesso autore si vedano i numerosi lavori posteriori, alcuni dei quali sono menzionati più oltre); GAUVARD, La fama, une parole fondatrice; ID., Rumeur et stéréotypes à la fin du Moyen Âge; LÉVY, La hiérarchie des preuves; le cui conclusioni sono riassunte in ID., Le problème de la preuve; MIGLIORINO, Fama e infamia.

**14** VALLERANI, La giustizia pubblica medievale, pp. 34–45.

**15** Sulla “conscientia” intesa qui come conoscenza e approvazione, PADOA SCHIOPPA, La coscienza del giudice, pp. 261–262; in generale sul tema della *conscientia*, HELMHOLZ, Conscience in Ecclesiastical Courts, pp. 71–84 e la bibliografia ivi richiamata.

**16** IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, Votum contra Iudaeos Tridentinos, fol. 233rb: “Tertio quia processit cum conscientia principis, videlicet episcopi et domini Tridenti et ducis Austrie ibidem pretenditis iurisdictionem, nam scientia principis huiusmodi supplet defectum cuiuslibet solemnitatis et presertim precedentis infamie et defectus iudiciorum ac traditionis copie secundum Inno. in c. Cum oporteat, De accusa. ad fi. (X.5.1.19) et Bal. in l. Nullus, C. ad l. Iuliam maie. (C.9.8.4) et Ange.<lus> Are.<tinus> in predicto tractatu [maleficiorum] in verbo fama, columna ii, qui etiam dicit sufficere conscientiam principis regentis civitatem ...”.

**17** QUAGLIONI, Il procedimento inquisitorio, pp. 40–41, osserva come il richiamo al potere del *princeps* di derogare a quell'*ordo iudiciorum* che la dottrina aveva quasi sacralizzato fosse volto a scusare il vescovo-magistrato di Trento da vizi e difetti procedurali. In questo argomento del Pavini, l'autore vede riflessa la dottrina del *rescriptum contra ius*, generalmente valido in presenza di una clausola comprovante la “certa scientia principis”. Sulla questione del potere del principe di derogare all'*ordo iudiciarius*, PENNINGTON, Due Process, Community.

**18** IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, Votum contra Iudaeos Tridentinos, fol. 233rb: “Quarto propter criminis atrocissimi qualitatem ... quia homicidium fuit cum assassinamento ... ubi libere non solum de iure canonico sed etiam de iure civili procedi potest per inquisitionem; et in quo cessant allegata in contrarium”.

**19** Ibid. Queste argomentazioni sono richiamate già da QUAGLIONI, Giustizia criminale e cultura giuridica, pp. 395–406.

**20** IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, Votum contra Iudaeos Tridentinos, fol. 233rb-va. Con richiami alla dottrina canonistica e civilistica, Pavini sottolineò il ruolo determinante rivestito dalla “qualitas personarum” inquisite, vale a dire degli ebrei in generale: “quia blasphemi christiani appellantur ... et quia servi sunt ... et quia per similia espulsi fuerunt de regno Francie, scilicet tempore Philippi regis ... et quia christianis plurimum sunt infesti ... et illos illudere non formidant etiam in diebus lamentationum ... et alia detestabilia et inaudita

Tornando ai presupposti del processo, Pavini sottolinea anche il peso assunto dal silenzio degli imputati, i quali non sollevando opposizioni né chiedendo copia dei capi d'accusa avallarono l'opportunità di un'inchiesta speciale e segreta nei loro confronti.<sup>21</sup>

Il ricorrere del pericolo dell'anima e dello scandalo (VI) metteva il vescovo nella condizione di dovere promuovere un'inchiesta d'ufficio.<sup>22</sup> Anche il podestà di Trento avrebbe dovuto rispondere del proprio mancato intervento nei confronti degli ebrei, dal momento che questi erano sottoposti alla sua giurisdizione (VII).<sup>23</sup> L'arresto immediato degli imputati fu un provvedimento legittimamente adottato per sventare il rischio di una loro fuga (VIII).<sup>24</sup> Gli indizi a carico degli ebrei, infatti, erano stati tanti e tali da alimentare ogni sospetto. In questi casi era rimesso all'*arbitrium* del giudice valutare quali di essi consentissero di procedere alla cattura<sup>25</sup> e alla tortura, di prescrivere la purgazione<sup>26</sup> o di costituire una prova piena, in relazione alla qualità delle persone indagate e del delitto. In questo senso i richiami di Pavini sono alla dottrina processualistica che aveva chiarito la distinzione tra prova piena e semipiena, tra indizi di fatto e di diritto, e aveva rimesso all'*arbitrium iudicis* di valutare la sufficienza e la verosimiglianza degli indizi.<sup>27</sup>

Se in presenza di un solo indizio, un giudice poteva sostenere un'accusa, allora il procedimento contro gli ebrei era certamente legittimo "quia in casu nostro multa fuerunt indicia" (IX).<sup>28</sup> Pavini considerò soltanto i venti indizi più gravi e rilevanti alla luce dei criteri di presunzione fissati dalla le-

---

committunt et cetera ... de simulata specie crucis quam annuatim exurunt et de libro Talmuth damnato". Si tratta del tipico andamento argomentativo che non riflette necessariamente le convinzioni personali dell'autore. In questo senso sembra risolversi anche l'apparente contraddizione, propria dell'argomentazione di tipo scolastico, che si incontra poco sotto. Pavini ha ricordato prima la condizione di servitù perpetua degli ebrei e poi come questi debbano essere considerati cittadini dell'Impero a seguito della Costituzione di Caracalla (D.1.5.17) e siano quindi sottoposti alla giurisdizione delle autorità ordinarie in forza della l. Iudaei romano, C. De Iudaeis (C.1.9.8).

**21** Ibid., fol. 233va: "Quinto propter taciturnitatem condemnatorum non opponentium et cetera, nec copiam petentium et cetera; tunc enim sine diffamatione et traditione copie tenet inquisitio etiam sine appositione temporis ... quia parte tacente et non reclamante infamia aut datio articulorum non est de substantia sed potius de congruo ideo omissio non vitiat ... Et idem si reus non petit dilationem ad faciendas defensiones ...".

**22** Ibid.: "Sexto necessitas offitii ordinariorum et periculum animarum et scandali stante suspitione et cetera et iuramento quod prestant officiales"; QUAGLIONI, Il procedimento inquisitorio, p. 42.

**23** IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, Votum contra Iudaeos Tridentinos, fol. 233vb: "Septimo propter statutum loci imponens necessitatem potestati et penam non inquirenti, per hoc enim tollitur necessitas precedentis infamiae et dationis copie et cetera ... Subiiciuntur namque Iudaei statutis loci et cetera, l. Iudaei romano, C. De Iudaeis (C.1.9.8)". COLORNI, Gli ebrei nel sistema del diritto comune, pp. 15-17, 20-24. In qualità di *cives* gli ebrei godevano, all'opposto degli stranieri, di tutti quei diritti che non fossero ad essi sottratti con norme speciali. Tra questi rientrava anche il diritto-dovere di essere sottoposti alla giurisdizione del vescovo e a quella delle autorità laiche locali.

**24** IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, Votum contra Iudaeos Tridentinos, fol. 233vb: "Octavo propter observantiam et cautelam communem et stilum omnium iudicum ne visa copia fugiant delinquentes et cetera ... Propter hanc etiam observantiam non citatur pars ad audiendam sententiam; nec fertur sententia ad instantiam alicuius petentis".

**25** SARTI, Appunti su carcere-custodia, pp. 77-78, 86-88.

**26** FIORI, Il giuramento di innocenza.

**27** MECCARELLI, Arbitrium; ROSONI, Quae singula non prosunt collecta iuvant; VALLERANI, La giustizia pubblica medievale, pp. 39-52.

**28** IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, Votum contra Iudaeos Tridentinos, fol. 234rb: "Verum quia in casu nostro multa fuerunt indicia discurrat tantum de sufficientia aliquorum sufficientium gratia brevitatis".

gislazione ed elaborati dalla dottrina, che avevano trovato particolare applicazione nelle *decisiones Rotae* di Gilles Bellemère.<sup>29</sup>

La prossimità degli ebrei al fossato dove fu ritrovato il cadavere costituì un indizio così grave da renderli i presunti responsabili da sottoporre a inchiesta. Inoltre le ferite presenti sul cadavere del bambino erano troppe per essere considerate accidentali e le testimonianze di coloro che avevano udito lamenti ne erano una conferma.

La presunzione di colpevolezza degli ebrei fu paragonata da Pavini a quella che vigeva nei confronti dell'ufficiale addetto alla custodia del detenuto, in forza della quale ricade su di esso l'onere di provare la propria non colpevolezza per il decesso del detenuto: "sicut et cum carceratus reperitur mortuus et ignoratur quo modo vel a quo, nam praesumitur etiam contra ipsum officialem qui recepit eum in carceribus, cui incumbit onus probandi quod non dolo vel culpa eorum sit mortuus".<sup>30</sup>

Le argomentazioni di Pavini mostrano chiaramente come la cattiva fama degli indagati avesse aumentato la gravità di ogni indizio.<sup>31</sup> Secondo Anna Esposito, infatti, l'andamento dell'intero processo fu regolato da un vero e proprio "stereotipo dell'omicidio rituale".<sup>32</sup> Questa sua lettura si colloca in linea con la storiografia che ha visto rappresentato nel processo di Trento "soltanto lo specchio deformante delle credenze dei giudici, i quali avrebbero raccolto confessioni dettate e pilotate con mezzi coercitivi perché si adeguassero alle teorie da tempo diffuse sull'argomento in odio agli ebrei".<sup>33</sup>

Un'altra faccia di questa vicenda processuale, dove diverso sarebbe il ruolo da riconoscersi ai pregiudizi e agli stereotipi antiebraici, è stata mostrata da Ariel Toaff nel suo controverso e contestato libro "Pasque di sangue. Ebrei d'Europa e omicidi rituali". Le credenze antiebraiche avrebbero sotteso esperienze storico-religiose, circoscritte nel tempo e nello spazio, in cui gli omicidi celebrati nel rito della Pasqua non sarebbero stati soltanto miti, credenze religiose, bensì riti effettivi e forme di culto realmente praticate.<sup>34</sup> La tesi di Toaff ha indignato e fatto molto discutere, tuttavia in questa sede non può essere approfondita.<sup>35</sup>

Sempre ripercorrendo gli indizi a carico degli ebrei, Pavini richiamò le norme degli statuti che prevedevano la possibilità di procedere non solo alla tortura ma anche alla condanna e all'inflizione della pena se ricorrevano "magna indicia quae dicuntur manifesta indicia".<sup>36</sup> Nel caso di Trento, furono considerati indizi di questo tipo: la vicinanza degli ebrei, il ritrovamento del cadavere nel fossato

<sup>29</sup> GILLES, Gilles Bellemère et le tribunal de la Rote; vedi supra cap. 5.1.

<sup>30</sup> IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, Votum contra Iudaeos Tridentinos, fol. 234vb.

<sup>31</sup> Ibid., fol. 235va: "cum adest aliquod de predictis indiciis vel aliis similibus cum fama poterit ad tormenta procedi, quia fama probata cum alio indicio facit sufficiens et legitimum indicium ad habendam torturam, licet alias per se non sufficeret, et hoc maxime ubi vigeret statutum dans iudici in criminalibus liberum arbitrium ut in casu nostro".

<sup>32</sup> ESPOSITO, Lo stereotipo dell'omicidio rituale, p. 53; più in generale, PO-CHIA HSIA, The Myth of Ritual Murder.

<sup>33</sup> In questi termini è stata riassunta la posizione della prevalente storiografia da TOAFF, Pasque di sangue, p. 6.

<sup>34</sup> Ibid., p. 8.

<sup>35</sup> Per una sintesi del dibattito sollevato dal lavoro di Ariel Toaff e una rilettura dello stesso testo, si veda HANNAH, Blood Libel, pp. 129-164.

<sup>36</sup> Sui meccanismi logici della tortura, SBRICCOLI, "Tormentum idest torquere mentem"; MECCARELLI, Tortura e processo.

accanto alla loro casa, il fatto che “*nemo alius habebat ad hoc verisimile interesse*”, la perizia del medico che esclude la morte per soffocamento a seguito dell’annegamento e l’infamia degli ebrei.<sup>37</sup> Nell’immaginario collettivo solo gli ebrei potevano essere stati gli autori delle torture inflitte al bambino in ossequio a una normale prassi anticristiana. Come gli ebrei mandarono a morte Gesù sulla croce, perché non lo riconobbero come il Messia, così per lo stesso motivo gli ebrei nei secoli avrebbero parodiato la festa cristiana della passione e della resurrezione di Cristo, celebrando la liturgia sinagogale come anticulto e sacrificando un bambino in luogo dell’agnello pasquale.<sup>38</sup> È stato notato inoltre come corresse l’anno giubilare, il 1475, e fosse il giovedì prima della Pasqua, quando gli ebrei avrebbero avuto bisogno di sangue cristiano.<sup>39</sup>

Accanto a questi indizi, come è stato evidenziato da Diego Quaglioni e Anna Esposito,<sup>40</sup> fu data grande rilevanza alla perizia del medico Giovanni Maria Tiberino,<sup>41</sup> secondo la quale la morte era avvenuta per le ferite inflitte e non per annegamento nel fossato d’acqua dove il cadavere era stato rinvenuto. E ancora pesarono le testimonianze della gente del luogo, che Pavini riporta in modo suggestivo: una donna aveva raccontato che, anni prima, il suo bambino era improvvisamente scomparso e lo aveva poi ritrovato in una stalla quando ormai era stato circonciso dagli ebrei; un neofita aveva confermato, sulla base della propria esperienza, che gli ebrei avessero bisogno di reperire sangue cristiano. Dopo aver ascoltato tutte queste testimonianze, il giudice di Trento aveva ritenuto di dovere avviare un’ampia indagine.<sup>42</sup>

In questa sede, come si diceva, non si intende prendere posizione sulle polemiche suscitate dalla

<sup>37</sup> IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, *Votum contra Iudaeos Tridentinos*, fol. 235vb: “*Ex quibus omnibus concludi potest in casu nostro quod attentis pluribus indiciis: scilicet primo vicinitate iudeorum, secundo cadavere in domo eorum reperto, cum non potuisset ab extra ibidem deici propter presumptas verisimiles custodias saltem iudeorum iam perquisitorum per officiales publicos; et quia nemo alius habebat ad hoc verisimile interesse, necnon relatione medicorum quod non fuisset suffocatus et variatione etiam circa inventionem cadaveris et infamia laborante, propter quam fuit inquisita domus et fluxus sanguinis ex vulneribus et testimonio mulieris que puerum suum per certos annos ante predictum in similibus diebus illum repperit in stabulo eorundem met iudeorum pene extinctum*”.

<sup>38</sup> ECKERT, *Motivi superstiziosi*.

<sup>39</sup> ESPOSITO, *Lo stereotipo dell’omicidio rituale*, p. 72; ECKERT, *Il Beato Simonino*, p. 215; TOAFF, *Pasque di sangue*, pp. 146–159.

<sup>40</sup> QUAGLIONI, *Il procedimento inquisitorio*, pp. 33–34. ESPOSITO, *Lo stereotipo dell’omicidio rituale*, pp. 81–82, dove l’autrice richiama la propaganda antiebraica di cui fu portavoce proprio il medico Giovanni Maria Tiberino, componendo, oltre a dei carmi, almeno due relazioni intorno alla perizia indirizzate alle autorità e ai cittadini di Brescia, che contribuirono ad avvalorare la tesi dell’infanticidio rituale.

<sup>41</sup> IBID., fol. 236rb–236va: “*Indicium aliud iudicium medicorum asserentium cadaver occisum manibus et non suffocatum aqua. Et attendendum quod adibiti fuerunt duo medici, quia si possunt haberi plures numquam statur iudicio unius ... licet unus sufficiat quando plures haberi non possunt ... Non potuerunt isti medici de miraculo testificari, sed de sua peritia tantum, per no.<tam>, in c. Fraternitatis, De frigi. et male. (X.4.15.6), et in c. Puberes, De despon. impu. (X.4.2.3), et satis fuit quod illum non fuisse in aqua suffocatum iudicaverunt nec naturaliter, sed aliter occisum ad effectum ut pretor teneretur inquirere de occisoribus et cetera*”.

<sup>42</sup> IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, *Votum contra Iudaeos Tridentinos*, fol. 235vb: “*Ac testimonio neophiti de auditu a patre abusus sanguinis puerorum christianorum. Ac testimonio mulieris asserentis se audisse ploratum pueri licet de alio die propter quod etiam potuit impelli iudex ad generaliter inquirendum que quidem probatio per viam signi valet ... sicut ex dicto medicorum quod subsecuta confessione unius vel saltem duorum ex illis tortis potuit pretor libere non solum alios torquere, sed etiam tanquam convictos condemnare et multo magis habita simili confessione trium aut quatuor aut plurium; attenta presertim qualitate assassinatorum criminis tam execrabilis et qualitate personarum blasphemarum et perfidorum servorum dyaboli et usurariorum et temporis et aliis omnibus de quibus supra dictum est ...*”.

lettura che Toaff ha proposto delle diverse testimonianze rilasciate contro gli ebrei, giacché il profilo della vicenda che interessa lo storico del diritto è piuttosto quello del contributo tecnico del giurista Pavini alla storia della procedura, e le caratteristiche della vicenda ne fanno un caso paradigmatico di procedimento inquisitorio. Pavini richiama la dottrina dominante in termini particolarmente chiari, mostrando quali siano i due pilastri che sorreggono il processo inquisitorio: gli indizi e la fama. Se questi inducono ad aprire un'indagine, ma non sono sufficienti per procedere alla cattura e alla tortura degli inquisiti, il giudice potrà cercare altre prove, ad esempio ascoltando dei testimoni in segreto<sup>43</sup>. Un altro indizio contro gli ebrei fu costituito dall'improvviso sanguinamento del corpo del bambino in presenza dei suoi assassini;<sup>44</sup> un fenomeno considerato tradizionalmente una prova della colpevolezza di colui di fronte al quale esso si verifica: "ex experientia enim hoc indicium habetur pro magno et sufficienti indicio, a qua experientia non est recedendum cum sit rerum omnium magistra".

Nella sua *consultatio* Pavini richiamò soltanto alcuni dei numerosi indizi che furono considerati a carico degli ebrei e la cui valutazione rientrò nella sfera del libero convincimento del giudice<sup>45</sup> insieme con il ricorso alla tortura.<sup>46</sup> Anna Esposito ha mostrato come questa fu inflitta anche per costringere i rei confessi a giurare su quanto dichiarato e impedirgli così di ritrattare adducendo di non averlo fatto spontaneamente.<sup>47</sup> La ratifica da parte degli ebrei di quanto confessato fu considerato da Pavini un ulteriore fondamento del processo (X).

Giacché tutti gli elementi dimostravano che il bambino non fosse morto per cause naturali, bensì fosse stato vittima di un omicidio rituale commesso dalla comunità ebraica, Pavini concluse per la legittimità del processo sommario contro gli ebrei di Trento.

Tecnicamente la sua consulenza positivizza la dottrina processuale di diritto comune, in particolare per quanto concerne i riflessi della fama che si fa silenziosa portavoce di un'accusa gravissima e ulteriore rispetto a quella formulata negli atti. La sua analisi si arresta però di fronte alla porta impenetrabile dell'arbitrio del giudice e alla sua discrezionale valutazione della tortura quale efficace strumento di ricerca di una verità che, nel 1475, doveva rispondere alla radicata credenza che gli ebrei fossero soliti macchiarsi di omicidio rituale in vilipendio della fede cristiana.

<sup>43</sup> Ibid., fol. 236ra: "Item quia semper presumitur pro inquisitore, ut no. Cy. in l. Si qui ex consensu, C. De epif. au. (C.1.4.7), adeo quod cum due sint radices formande inquisitionis, scilicet indicia et infamia, presumitur quod iudex qui inquisivit moverit se super indiciis et fama cum super ea iudex possit recipere testes in secreto ...".

<sup>44</sup> Ibid.: "Indicium aliud fuit fluxus sanguinis de vulneribus occisi in presentia occisorum".

<sup>45</sup> Ibid., fol. 236va: "indicia alia etiam plura sunt adminiculantia et moventia animum iudicis saltem ad inquirendum generaliter et compellendum iudicare que tanquam multa iuvant ubi non prodessent singula".

<sup>46</sup> Ibid., fol. 236vb: "Circa torturam autem est attendendum quod ad illa devenitur in subsidium quando aliter iudex verisimiliter habere non potest veritatem ... debet namque iudex arbitrari quo modo et quo citius et magis sperat habere veritatem et ab illo sumere initium torture prout factum fuit in casu nostro ...".

<sup>47</sup> Ibid., fol. 236va-b: "Indicium aliud magnum est confessio sociorum criminis etiam cum tortura, quia ratificata et iurata; iurare enim debet reus verum per verbum affirmantium ... (fol. 237rb) Decimum et ultimum fundamentum est ratificatio perseverata et iurata que absoluit omnem dubitationem et excludit omnem exceptionem ... hec namque ratificatio tanquam spontanea confessio tollit facultatem in termine defensorio opponendi de ineptitudine processus ...".

### 6.3 La seconda *consultatio contra Iudaeos Tridentinos* (1478)

#### 6.3.1 Il mandato al commissario pontificio

Nella seconda relazione Pavini ripercorre l'operato del commissario Battista dei Giudici valutandone la rispondenza alle singole istruzioni contenute nel mandato pontificio. Egli era stato incaricato di recarsi a Trento per raccogliere informazioni "super hebreorum negocio", dal momento che alla Sede Apostolica erano pervenute denunce e voci di ingiustizie commesse a danno degli ebrei: "quia multi et magni quidem viri iam submurmurare ceperunt et sinistra quedam ac in diversas interpretari partes".<sup>48</sup> Egli avrebbe dovuto chiarire la verità dei fatti: "nos in tanta re debitum officii nostri pastorali servasse videamur ut ad omnium diligentissimam investigationem veritatis et executionem eorum que inde secuta sunt totam curam adhibeas".<sup>49</sup>

Per questo scopo gli fu consegnato il complesso della documentazione relativa alla vicenda, tra cui le lettere inviate dal vescovo di Trento, e gli furono impartite precise istruzioni in merito ai compiti da svolgere.<sup>50</sup> Egli avrebbe dovuto riferire sul disposto trasferimento della sede del processo da Trento a Rovereto, sull'inchiesta condotta intorno alle cause della morte del bambino, sulla fondatezza della pubblica voce secondo la quale gli ebrei lo avrebbero rapito per prelevare il sangue e poi ucciderlo<sup>51</sup> e su eventuali errori commessi accusando gli ebrei di questo orribile crimine.<sup>52</sup>

Avrebbe poi dovuto accertare il reale accadimento dei miracoli per intercessione del bambino Simone, dal momento che le autorità locali già ne promuovevano il culto, ma "solus Papa universalis dominus est et ad eum solum spectat universaliter mandare quod in universali totius orbis eccle-

<sup>48</sup> IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, *Consultatio circa processum domini commissarii*, fol. 239ra: "R.<everendi> d.<omini>. Circa processum domini commissarii primo attendenda sunt verba rescripti ad eum directi ibi: cum fraternitatem tuam de cuius prudentia probitate et scientia specialem familiari experientia in domino fiduciam obtinemus te ad civitatem Triden. mittimus et cetera, pro causa fidem catholicam concernente et maxime ob informationes super hebreorum negocio capiendas et cetera, mandamus quatenus iuxta informationes per nos tibi datas diligenter et accurate procedas ut possis a nobis uberius commendari".

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> ESPOSITO, *Lo stereotipo dell'omicidio rituale*, pp. 71–72, ricostruisce l'immagine trasmessa dagli inquisitori alla comunità di Trento di un bambino innocente crudelmente torturato dagli ebrei per prelevare il suo sangue. A seguito di questi tormenti, il bambino sarebbe morto rappresentando un martire innocente caduto in nome della religione cristiana. Di fronte a questa drammatica rappresentazione, la popolazione di Trento iniziò a venerare il bambino come un martire. Su questo ultimo punto, TOAFF, *Pasque di sangue*, pp. 178–189.

<sup>52</sup> IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, *Consultatio circa processum domini commissarii*, fol. 239ra: "Attendendum est insuper quod quinque principaliter specificantur in dicta instructione. Primum est circa transmissionem seu transportationem processus contra iudeos habiti et cetera, quod quidem est meri et nudi facti. Secundum est circa inquisitionem modi mortis pueri, scilicet an, ut fama fert, iudei illum emerunt et a quo et an occiderunt et quo genere mortis et cum quibus ceremoniis et tormentis et quid de sanguine eius fecerunt et si alias similia perpetraverunt, et an in accusatione eorum fraus aliqua sit commissa, an falso an vero delati sunt, et subdit generaliter et cetera, que ad ipsam rem pertinent."



sia quis veneretur ut sanctus”.<sup>53</sup> Avrebbe dovuto interrogare i testimoni dei miracoli e valutare la sussistenza dei requisiti dell’evento miracoloso.<sup>54</sup>

Avrebbe dovuto preoccuparsi che la confisca dei beni degli ebrei avvenisse soltanto a seguito della redazione di un inventario da parte di un pubblico ufficiale, affinché nessun bene fosse distratto e nessuna condanna sembrasse inflitta prima dell’accertamento della verità.<sup>55</sup>

Proprio in ragione di questi compiti, al commissario pontificio era stata riconosciuta piena facoltà di liberare gli ebrei detenuti che fossero risultati innocenti.<sup>56</sup> Gli esiti della sua inchiesta avrebbero costituito piena prova e la Sede Apostolica avrebbe quindi potuto pronunciarsi in via definitiva.<sup>57</sup>

### 6.3.2 La condanna dell’operato del commissario pontificio

Pavini giunse alla conclusione che il commissario fosse responsabile di aver commesso gravi violazioni ed eccessi rispetto alle istruzioni contenute nel mandato pontificio. In primo luogo avrebbe assunto il ruolo di giudice anziché limitarsi a raccogliere prove, accertare i fatti e riferire alla Sede Apostolica. Egli avrebbe agito apertamente a favore degli ebrei, anche quando spostò la sede del

<sup>53</sup> Ibid., fol. 239ra: “Tertium circa mirabilia, scilicet ut diligenter attendat si qua vera miracula sint facta per dictum puerum ut a multis fertur. Aut si qua fiant commissario ibidem existente, aut si qua delusio an deceptio sit commissa et ea omnia cum circumstantiis debitis inscribi faciat. Et subdit, quoniam audivimus propter famam miraculorum magnum fieri concursum populorum et imagines depingi mittique per urbes, volumus quod singula suprascripta et ad ea pertinentia an eorum occasione gesta sunt, ita diligenter investiges et in scriptis redigas ut sciamus quid approbare quid ve reprobare debeamus.”

<sup>54</sup> Ibid., fol. 240va: “Gravitas autem et arduitas ideo reputatur in esame testium super miraculis ne variis sigmentis populi decipiantur, c. ii. De reli. et vene. san. (X.3.45.2), namque quicumque per malos miracula fiunt sicut per Symonem magum et magos Moysi, i. q. i Teneamus (C.1.q.1.c.56).” Nella relazione Pavini si trattiene a lungo, per diversi fogli, sul corretto procedimento di esame dei miracoli che Battista dei Giudici avrebbe dovuto svolgere, mostrando quella perizia che di lì a pochi anni avrebbe speso nella preparazione delle relazioni sui processi di canonizzazione di San Bonaventura, di Leopoldo duca d’Austria e di Caterina di Svevia. Pavini precisò che quattro erano i presupposti di un miracolo: la provenienza del fenomeno direttamente da Dio, “ex Deo non ex arte contingat nec ex dyabolo”, l’origine non naturale, “sit contra naturam”, la riconducibilità a meriti della persona, “non ex vi verborum, sed hominis merito id contingat”; che costituisca una conferma di fede, “sit ad corroborationem fidei”. Uno dei punti su cui Pavini si discostava dall’orientamento prevalente nella dottrina canonistica era il valore da riconoscere alla testimonianza concorde di più persone in merito alla frequenza dei miracoli, ritenuta presupposto indispensabile per procedere alla canonizzazione, fol. 240vb: “Mihi autem non placet quod Vincen.<tius> in dicto c. Venerabili (X.2.20.52) dicit quod ad hoc ut quis tamquam sanctus canonizetur, probanda est frequentia miraculorum ...”. Come San Tommaso, Innocenzo III e l’Ostiense, anche Pavini riconosceva come martire un bambino innocente che fosse morto in nome di Cristo, ma riteneva che si dovesse guardare anche ai miracoli compiuti per sua intercessione, diversamente da chi negava questo elemento nel caso della canonizzazione di un martire. Per un’analisi del contributo di Pavini alla definizione dell’esame dei miracoli si rinvia nuovamente a WETZSTEIN, Heilige vor Gericht; I D., Virtus morum et virtus signorum?.

<sup>55</sup> IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, Consultatio circa processum domini commissarii, fol. 239ra-b: “Quartum circa bona iudeorum, ut si qua propterea confiscata aut veniant confiscanda ut ea omnia nomine Pape sequestrari facias et per notarium publicum eorum inventarium in scriptis haberi, ut donec intelligatur rei veritas nihil ex eis distrahatur ne prius videatur executio facta quam veritas cognita”.

<sup>56</sup> Ibid., fol. 239rb: “Quintum circa hebreos repertos in custodia sive viros sive mulieres sive parvulos quos innocentes inveneris, relaxare et liberare plenam habeat facultatem cum sint insontes et cetera, pro sontibus puniendi; hec sunt quinque que in instructione specificantur”.

<sup>57</sup> Ibid., fol. 239ra: “Attendenda sunt pariter ea que in fine instructionis subnectuntur: postremo veritate habita omnia sic iuridice et rite facta ac in scriptis autentice redacta ut merito illis plena fides adhiberi possit, ad nos rediens tecum deferat ut, illis visis et te etiam referente audito, possimus his rebus debitum finem imponere.”

processo fuori dalla giurisdizione del vescovo Hinderbach, con la motivazione di non poter svolgere indagini liberamente.

L'accusa più grave fu di aver rinunciato a battezzare i figli degli ebrei giustiziati e di aver contravvenuto così alla espressa richiesta del vescovo-principe di Trento.<sup>58</sup> Come è stato ampiamente sottolineato da Diego Quaglioni e Anna Esposito, il rifiuto del commissario di procedere al battesimo forzato fu giudicato una intenzionale violazione del mandato di Sisto IV: "Profecto iniquissimum fuit illos non baptizare et perdere tantas animas libere assignando eas iudeis extraneis non sine iniqua suspitione".<sup>59</sup>

Il principio difeso da Pavini è quello della liceità del battesimo forzato dei bambini ebrei, che giustificava anche il ricorso alla violenza e al dolo.<sup>60</sup> In passato, chi aveva sostenuto la liceità della conversione dei bambini ebrei mediante il battesimo forzato lo aveva fatto appellandosi alla condizione servile dei genitori che li priva di ogni potestà sui figli: "Quidam tamen antiqui indistincte tenerunt illos invitis parentibus posse baptizari ... quia cum Iudei sint servi, ut in c. Etsi iudeos, de iudeis (X.5.6.13), non habent filios in potestate unde principes seculares eorum domini possunt pueros invitis parentibus facere baptizari".

Pavini sembra propenso ad accogliere l'opinione meno rigida di Niccolò dei Tedeschi che, commentando la decretale *Etsi iudaeos* di Innocenzo III (X.5.6.13), dubitò si potesse parlare di una vera e propria servitù degli ebrei, con le prestazioni obbligatorie che essa comportava, tra cui quella della conversione dei genitori a seguito del battesimo forzato dei figli: "Et licet Abbas in dicto canone *Si iudaei* dicat se de huiusmodi multum dubitare, quia proprie non sunt servi immo ab eis coacta servitia non possunt exigi ut ibi et quia indirecte cogerentur parentes eorum ad fidem suscipiendam". Non è tanto la condizione servile quanto l'intervenuta morte dei genitori a porre fine alla loro patria potestà e alla coercizione indiretta alla conversione: "Tamen quia in casu nostro mortuis parentibus cessat omnino ratio patrie potestatis et indirecte coactionis parentum ad finem iam mortuorum credo etiam cessare dubium eius".<sup>61</sup>

Più che rifiutare in blocco la dottrina contraria al battesimo forzato, Pavini preferì dimostrare come essa non potesse applicarsi alla fattispecie verificatasi durante il processo di Trento: il venire meno della patria potestà dei genitori a seguito della loro condanna a morte, infatti, avrebbe legittimato in ogni caso il battesimo impartito ai minori.<sup>62</sup>

Pertanto se da una parte Pavini richiama le vecchie dottrine che affermavano la servitù degli ebrei, dall'altra non trascura certi più recenti orientamenti che escludevano si potesse parlare di una vera e propria servitù. Nel caso trentino, la morte intervenuta o imminente degli aventi potestà poteva

<sup>58</sup> Ibid., fol. 242rb: "Sed quod etiam debuerunt baptizari in his concurrentibus que concurrebant: primo videlicet instantia principis, secondo defectus parentum iam premortuorum aut de proximo damnandorum ad mortem et quod aliqui eorum ante mortem erant baptizati et quod spes erat de matribus et altero filio proximo pubertati baptizandis prout baptizati sunt".

<sup>59</sup> Ibid.

<sup>60</sup> Si rinvia ai citati lavori di Diego Quaglioni e Anna Esposito anche per l'indicazione della ormai ampia letteratura sul battesimo forzato degli Ebrei nel medioevo.

<sup>61</sup> IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, Consultatio circa processum domini commissarii, fol. 242rb.

<sup>62</sup> Per una più articolata e approfondita interpretazione della posizione del Pavini rispetto alla dottrina sul battesimo forzato degli ebrei, QUAGLIONI, I giuristi medievali e gli ebrei, p. 15; ID., Gli ebrei nei consilia del Quattrocento Veneto, pp. 200–201.

comunque mettere a tacere ogni dubbio sulla liceità del battesimo dei bambini ebrei: gli orfani, infatti, non hanno nessuno che si opponga alla loro conversione e, a loro volta, non costringono nessuno a convertirsi. Solo in questo senso andavano errati, per Pavini, coloro che allegavano l'autorità di San Tommaso "qui potius videtur tenere contrarium, sed rationes eius non se extendunt ad casum nostrum ubi non erant parentes in quorum essent potestate".<sup>63</sup>

Alla grave accusa di aver sottratto delle giovani anime alla fede cristiana<sup>64</sup> si unì, tra le altre, quella di aver trasferito la sede delle indagini fuori di Trento. Agli occhi di Pavini e della commissione sistina non sussisteva alcun impedimento al corretto svolgimento delle indagini a Trento, piuttosto fuori della città sarebbe venuta meno la collaborazione del vescovo di Trento.<sup>65</sup>

Anche in questa circostanza il commissario aveva agito intenzionalmente contro le istruzioni contenute nel mandato pontificio, giacché per avere delle informazioni a favore degli ebrei avrebbe potuto ascoltare semplicemente i loro difensori, senza bisogno di lasciare Trento.<sup>66</sup>

Il commissario Battista dei Giudici aveva violato l'intero mandato pontificio, il suo operato non poteva che essere giudicato nullo: "Et consequenter apparet quod in omnibus excessit commissarius iste et quod inter parum et nihil fecit iuxta votum suum, sed potius contrarium Deo disponenti qui veritas via et vita est et cetera; ergo nullum et cetera".

A conclusione del suo parere, Pavini riepilogò le motivazioni stilando un vero e proprio elenco delle responsabilità del commissario da sottoporre all'approvazione della commissione sistina:

"Excessit ergo formam mandati quia non servavit formam mandati:

Primo in quantum assumpsit partes iudicis.

Secundo in quantum processit ad instantiam expressam iudeorum.

Tertio in quantum processit contra certam personam.

Quarto in quantum processit solus sine collega.

Quinto in quantum commisit vices suas assessori.

Sexto in quantum extra locum et civitatem Tridenti.

Septimo procul dubio in quantum tradidit sanguinem innocentem perfidis iudeis, videlicet infantes illos qui modo essent christiani quorum anime plus valeret quam totus mundus".<sup>67</sup>

Agli occhi della Sede Apostolica e del vescovo di Trento, il commissario aveva agito palesemente a favore degli ebrei, eludendo la collaborazione di Johannes Hinderbach e accusando quest'ultimo

---

**63** IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, *Votum contra Iudaeos Tridentinos*, fol. 242va. Per un'analisi dell'opinione di San Tommaso contraria al battesimo forzato espressa in *Summa Theologiae*, IIa-IIae q.10 a.12 ("Utrum pueri Iudaeorum et aliorum infidelium sint invitis parentibus baptizandi"), si rinvia a QUAGLIONI, *Gli ebrei nei consilia*, pp. 200–201.

**64** PROSPERI, *Dare l'anima*, pp. 150–174 sul significato del battesimo, pp. 175–217 sulla morte senza anima dei bambini non battezzati.

**65** IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, *Votum contra Iudaeos Tridentinos*, fol. 242vb: Et quoniam non constat ex actis de aliqua rationabili causa propter quam investigationem veritatis huiusmodi in civitate Tridenti facere non potuerit, non video quomodo potuerit aliquid exequi circa causam maxime sine episcopo Tridenti ... Nec est verisimile quod in civitate Triden. non potuerit libere exequi quod inceperat et secure et favorabiliter et oblato salvo conductu presente episcopo Tridenti ...".

**66** Ibid.: "... tamquam contra rescripti formam et iuris ordinem attemptavit consequenter nullum et inane decernendum est ... Et quia pro parte iudeorum si quam volebat informationem suscipere poterat securissime per procuratores eorum ...".

**67** Ibid.

di non esercitare correttamente la giustizia. Aveva spostato la sede dell'indagine lontano dal luogo dove era avvenuto il fatto e per di più fuori della giurisdizione del vescovo di Trento. Il commissario aveva sostanzialmente assunto il ruolo di giudice del processo e aveva rinunciato a battezzare i bambini ebrei, privando così la religione cristiana di anime innocenti che si sarebbero potute convertire.

Egli aveva commesso una serie d'irregolarità nella escussione dei testimoni servendosi di un solo notaio, non osservando le regole di pubblicità dei nomi e dei termini, nonché di fissazione di quest'ultimi.<sup>68</sup> Inoltre ordinò che il corpo del fanciullo fosse seppellito e alcune persone fossero incarcerate, senza prima essersi consultato con il vescovo di Trento. Inviato dal papa Sisto IV solo per svolgere indagini sul processo e stendere un resoconto, il commissario aveva compiuto invece "que omnia decernunt decisionem cause, cum tamen esset simplex relator".<sup>69</sup>

## 6.4 Le conclusioni sul processo trentino

In conclusione Pavini lodò Sisto IV per aver voluto accertare la verità di quanto accaduto a Trento, pur non avendo alcuna facoltà di validare o infirmare il processo.<sup>70</sup> Il Papa aveva voluto soltanto chiarire le circostanze della morte di quel bambino e la effettiva responsabilità degli ebrei<sup>71</sup> e aveva voluto verificare se ricorressero i reali presupposti per ammettere il culto del bambino Simone quale martire innocente, che prematuramente era stato ammesso dal vescovo Johannes Hinderbach. A causa della condotta negligente del commissario, come è stato osservato,<sup>72</sup> la Chiesa non poté negare esplicitamente il culto di Simone né affermarne la legittimità. Un secolo dopo la Sede Apostolica autorizzò il culto locale di San Simonino, che fu osservato fino al 1965, quando il Concilio Vaticano II lo dichiarò ufficialmente abrogato a seguito della rinnovata indagine condotta sugli atti dei processi trentini dal domenicano Willehad Paul Eckert.<sup>73</sup>

Il commissario pontificio era stato incaricato di indagare a Trento e stendere un resoconto da presentare una volta tornato a Roma, ma le relazioni del Pavini presentarono il suo operato come una serie di eccessi e irregolarità e ne giustificarono la dichiarazione di nullità: "Concludo secundo processum commissarii nullius prorsus esse momenti et multipliciter irritum".

Queste argomentazioni del Pavini, formulate "sub censura et conditione sancte Sedis Apostolice",

<sup>68</sup> Ibid.: "et alias multipliciter excedendo prout patet ex eius processu qui totus plenus est defectibus et excessibus et amplius qui habeatur in Cle., Pastoralis, de re iudi. (Clem. 2.11.2)".

<sup>69</sup> Ibid.

<sup>70</sup> Ibid., fol. 244ra: "Concludo ergo breviter ex omnibus premissis quod, cum Papa non sit iudex in huiusmodi causa maxime quia preventus a foro seculari, ad ipsum Papam non spectare esprese et directo confirmare vel infirmare processum potestatis Tridenti et quia legitime factus nec in aliquo peccat".

<sup>71</sup> Ibid.: "voluerit illum ad se fideliter transmitti et transportari ad martyrii veritatem canonicè indagandam per reverendissimos dominos cardinales et alios prelatos et officiales Curie ad hoc specialiter deputatos et perscrutandam veram seriem facti et omnem suspensionem confictionis submovendam".

<sup>72</sup> QUAGLIONI, Il procedimento inquisitorio, pp. 25–26.

<sup>73</sup> ECKERT, Beatus Simoninus, pp. 329–357; ora anche trad. It. di P I E C H E L E, Il beato Simonino, pp. 193–221.

furono approvate dalla commissione di cardinali nominata da Sisto IV, ottennero il crisma dell'ufficialità tramite bolla papale e furono inviate tramite brevi alle parti interessate.<sup>74</sup>

## 6.5 L'introduzione della stampa a Trento come strumento di propaganda antiebraica

La vicenda drammatica del processo contro gli ebrei fu l'occasione per il primo esperimento, a Trento, di una propaganda antiebraica affidata allo strumento della stampa incunabola. Questa fu introdotta per mostrare le immagini del martirio di un bambino innocente per mano degli ebrei e divulgarne la storia in una comunità già affetta da pregiudizi razziali e motivi superstiziosi.

Diversi studi hanno sottolineato il nesso fra questioni di scottante attualità, quale fu il processo trentino, e l'attività delle prime tipografie romane e trentine,<sup>75</sup> hanno interpretato il messaggio promosso dall'iconografia a stampa<sup>76</sup> e identificato nel mito dell'omicidio rituale in vilipendio della fede cristiana,<sup>77</sup> di cui gli ebrei sarebbero stati soliti macchiarsi,<sup>78</sup> i "motivi superstiziosi"<sup>79</sup> e gli stereotipi antiebraici.<sup>80</sup>

Lamberto Donati<sup>81</sup> ha osservato che "l'inizio della stampa a Trento fu provocato, quasi reso indispensabile" dall'omicidio del bambino Simone. Il primo incunabolo fu stampato nel 1478, a meno di tre mesi dalle sentenze di condanna degli ebrei, ad opera del tedesco Albrecht Kunne, e costituisce il racconto, in lingua tedesca e in immagini, del martirio e della morte di Simone.<sup>82</sup> L'opera è anonima ma dedicata al vescovo Johannes Hinderbach, per cui il suo autore potrebbe essere identificato, come ha proposto Chemelli,<sup>83</sup> con un esponente dell'ambiente vescovile o con il suo Kämmerer, che è comunque il curatore dell'opera.

Questo incunabolo, secondo Donati, doveva offrire una ricostruzione così meticolosa della morte di Simone e dell'atroce punizione degli ebrei da presentarsi al lettore come la verità assoluta. Le im-

<sup>74</sup> IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, *Votum contra Iudaeos Tridentinos*, fol. 244va: "Currentibus igitur annis domini MCCCCLXXVIII sex reverendissimi Domini Cardinales, videlicet Penestrinus et Tusculanus episcopi, sancte Sabine, sancti Laurentii in lucina, sanctorum Iohannis et Pauli presbiteri, et sancti Eustachii diaconus, necnon duo prelati referendarii, videlicet Patracen. et Salernitanus, cum tribus auditoribus rotae, post longam et accuratissimam causae huius discussionem, tam de iure quam de expedienti, firmarunt et concluderunt relationem sanctissimo Domino nostro Sixto in pleno sacro reverendissimorum dominorum cardinalium consistorio tandem fiendam. Qua facta quid superinde fuerit deliberatum ex bulla superinde conficienda ac brevibus ad partes dirigendis patebit".

<sup>75</sup> DONATI, *L'inizio della stampa a Trento*; CHEMELLI, *Trento nelle sue prime testimonianze a stampa*; MODIGLIANI, *La tipografia "apud Sanctum Marcum"*.

<sup>76</sup> ESPOSITO, *Il culto del "beato" Simonino*.

<sup>77</sup> KRISTELLER, *The alleged ritual murder*.

<sup>78</sup> Da questa tesi prende spunto lo studio di TOAFF, *Pasque di sangue*, ormai più volte citato, che ha voluto indagare i presupposti di questi pregiudizi per comprendere in che misura tali stereotipi siano stati il riflesso di usanze e credenze ebraiche.

<sup>79</sup> ECKERT, *Motivi superstiziosi nel processo agli ebrei di Trento*.

<sup>80</sup> ESPOSITO, *Lo stereotipo dell'omicidio rituale nei processi tridentini*.

<sup>81</sup> DONATI, *L'inizio della stampa a Trento*.

<sup>82</sup> *Historie von Simon zu Trient*, Trent, Albrecht Kunne, 1475; su questa edizione, "Pro bibliotheca erigenda", pp. 21-22.

<sup>83</sup> CHEMELLI, *Trento nelle sue prime apparizioni a stampa*, p. 41.

magini, sproporzionate rispetto al carattere del testo, dovevano suscitare il coinvolgimento emotivo del lettore e rendere la storia comprensibile anche a chi non sapeva leggere.<sup>84</sup>

Questa edizione fu stampata subito dopo l'arrivo del commissario a Trento, nonostante Sisto IV avesse proibito di considerare già beato il bambino Simone, di asserire che fosse stato ucciso dagli ebrei e di raccontare la vicenda prima che ne fosse accertata la verità storica. Fu quindi lo stesso vescovo di Trento a contravvenire alle indicazioni pontificie, promuovendo la redazione di testi di ogni tipo su questo tema, che costituirono una larga parte dei primi libri stampati a Trento e in altre città italiane e tedesche.<sup>85</sup>

La singolare edizione della “Storia di Simone”, con cui è iniziata l'attività tipografica a Trento, non fu la prima di tale argomento. Anna Esposito ha mostrato come l'industria editoriale sfruttò subito la vicenda del ritrovamento del cadavere per alimentare, anche fuori da Trento, il fanatismo religioso.<sup>86</sup> Non è il caso di ripetere quanto osservato da molta autorevole storiografia, che ha dipinto la vicenda come un fenomeno di vera e propria propaganda antiebraica affidata alla stampa, basterà notare che una Storia di Simone, scritta dal medico Giovanni Maria Tiberino, che aveva eseguito la perizia sul cadavere, fu stampata per la prima volta a Roma, per i tipi di Bartolomeo Guldinbeck, ed ebbe un enorme successo tanto da essere riprodotta tre volte a breve distanza di mesi.<sup>87</sup>

La vasta risonanza della vicenda, alimentata da questa ampia letteratura e dalla predicazione, determinò un diffuso movimento antiebraico con il conseguente rapido aumento di accuse agli ebrei di omicidio rituale in vilipendio della fede cristiana.

## 6.6 La diffusione a stampa delle due *consultationes*

Alle due *consultationes* di Pavini è stato riconosciuto un notevole rilievo non solo per la specifica questione degli ebrei di Trento, ma “in generale per la storia della cultura giuridica, poiché si tratta di un non frequente esempio di pareri legali dati nel corso di un procedimento giudiziario che abbiano avuto una tradizione a stampa nel XV secolo”.<sup>88</sup> Le due *consultationes* andarono a stampa a Roma nel 1478 presso la tipografia *apud Sanctum Marcum*.<sup>89</sup> Esse circolarono per lo più rilegate insieme alla coeva edizione dei *consilia* di Oldrado da Ponte<sup>90</sup> che, come osserveremo, lo stesso Pavini aveva contribuito a curare.

Anna Modigliani, che è stata la prima a interessarsi delle due *consultationes*, ha rilevato come la filigrana della carta di questi testi e dei *consilia* sia la stessa e ha supposto che i due incunaboli fossero venduti insieme con lo scopo di dare risonanza alle *consultationes* sulla causa tridentina

<sup>84</sup> Vedi supra nota precedente; inoltre ESPOSITO, Lo stereotipo dell'omicidio rituale, pp. 82–85; EAD., Il culto del “beato” Simonino, pp. 430–443; QUAGLIONI, Propaganda antiebraica e polemiche di Curia, pp. 253–255.

<sup>85</sup> Come è stato ben evidenziato da KRISTELLER, The alleged ritual murder.

<sup>86</sup> ESPOSITO, Il culto del “beato” Simone.

<sup>87</sup> ESPOSITO, Lo stereotipo dell'omicidio rituale, p. 82; su queste edizioni, “Pro bibliotheca erigenda”, p. 24.

<sup>88</sup> QUAGLIONI, I giuristi medievali e gli ebrei, p. 14; ID., Propaganda antiebraica, p. 257.

<sup>89</sup> Per l'identificazione dell'edizione, vedi indice delle “Edizioni di opere di Giovanni Francesco Pavini”. Sull'attività della tipografia e la partecipazione in veste direttiva di Vitus Puecher, MODIGLIANI, La tipografia “apud sanctum Marcum”, pp. 111–133.

<sup>90</sup> VALSECCHI, Oldrado da Ponte e i suoi consilia; ZACOUR, Jews and Saracens.



“sfruttando i *consilia* di Oldrado da Ponte come veicolo di diffusione di un *pamphlet* di scottante attualità”.<sup>91</sup> Va considerato poi che l’unione editoriale tra queste opere riproponeva il legame che nel Quattrocento univa la letteratura consulente alla storia della questione ebraica.<sup>92</sup> Diego Quaglioni ha riscontrato che il genere del *consilium* costituiva, in effetti, la sede privilegiata per discutere dei rapporti di convivenza fra cristiani ed ebrei e delle forme di esclusione di questi ultimi dalla società. Le note coeve che la Modigliani ha rinvenuto a margine in diversi esemplari dell’edizione testimoniano la diffusione e il successo delle *consultationes* del Pavini.<sup>93</sup> Il manoscritto autografo, che è conservato nella sezione latina dell’archivio principesco-vescovile di Trento,<sup>94</sup> contiene diverse postille del vescovo Johannes Hinderbach, che ora sappiamo avere anche finanziato l’edizione. Anna Esposito ha segnalato una lettera inviata nel 1478 dal giurista Approvino degli Approvini al vescovo di Trento nella quale viene menzionata la spesa di trenta ducati che questi aveva sostenuto per la stampa di oltre trecento copie delle *consultationes* “ut veritas toti mundo innotescat”, come aveva auspicato lo stesso Giovanni Francesco Pavini.<sup>95</sup>

## 6.7 La seconda edizione dei *Consilia* di Oldrado da Ponte (1478)

I *consilia* di Oldrado da Ponte, a cui si legarono le *consultationes* del Pavini, erano già stati stampati nel 1472 a Roma da Adam Rot.<sup>96</sup> In questa prima edizione furono raccolti 264 *consilia*, mentre in quella romana del 1478 il loro numero salì a 333. A curare questa seconda versione contribuì anche il Pavini in veste, ancora una volta, di appassionato editore di testi giuridici.

Come per l’incunabolo delle *Decisiones Rotae Romanae* del 1475, introdotto dalla lettera dell’avvocato concistoriale Giovanni Luigi Toscani, anche nel caso dei *consilia* di Oldrado da Ponte è soltanto la prefazione ad attestare e illustrare l’intervento editoriale di Pavini. In questo caso fu l’avvocato concistoriale Alfonso De Soto a indirizzargli una lunga epistola,<sup>97</sup> della quale Anna Modigliani ha offerto una raffinata lettura e alla quale possiamo quindi rinviare, limitandoci a riflettere qui soltanto sui profili che interessano più specificamente il contributo di Pavini.

L’una e l’altra lettera prefatoria sembrano svolgere proprio quella funzione di lettera aperta ai de-

<sup>91</sup> MODIGLIANI, La tipografia “apud Sanctum Marcum”, pp. 125–126; EAD., Tipografi a Roma prima della stampa; MAFFEI, Falsificazioni editoriali, p. 3, dove l’autore osserva la naturale tendenza della prima editoria giuridica a prediligere testi di sicuro successo. Ad essere considerati tali erano non soltanto le opere coeve ma anche quelle che nei manoscritti avevano ricevuto una larga diffusione.

<sup>92</sup> QUAGLIONI, Gli ebrei nei *consilia* del Quattrocento veneto.

<sup>93</sup> MODIGLIANI, La tipografia “apud Sanctum Marcum”, pp. 125–126.

<sup>94</sup> QUAGLIONI, Il procedimento inquisitorio, pp. 39–40 e nota 102; AST, APV, S.l., cp. 69, n. 189° (manoscritto autografo del Pavini con le postille del vescovo Hinderbach); n. 188b (incunabolo con ai margini le *addenda et corrigenda* sempre del vescovo).

<sup>95</sup> ESPOSITO, Lo stereotipo dell’omicidio rituale, p. 81; QUAGLIONI, Gli Ebrei nei *consilia*, p. 200; ID., Propaganda antiebraica, pp. 264–265; ID., I giuristi medievali e gli Ebrei, pp. 1–18; MODIGLIANI, La tipografia “apud Sanctum Marcum”, pp. 125–126.

<sup>96</sup> Per l’identificazione dell’edizione, vedi indice delle “*Editiones principes* curate da Giovanni Francesco Pavini”.

<sup>97</sup> Sulla figura di Alfonso De Soto, SCHULTE, Die Geschichte, vol. 2, p. 364; BERNAL PALACIOS, Alfonso de Soto, pp. 95–103.

stinatari dei testi, riscontrata da Paola Farenga negli incunaboli di questi anni, per “parlare loro di ciò per cui vi accedono: il libro stesso”.<sup>98</sup>

Avendo collaborato con il chierico di Frisinga Vitus Puecher, che dirigeva la tipografia romana *Apud Sanctum Marcum*, De Soto poteva testimoniare che le ricerche di nuovi esemplari dei *consilia* di Oldrado da Ponte erano state condotte presso le biblioteche di avvocati, uditori, cardinali e dello stesso pontefice Sisto IV dietro precisa indicazione del Pavini.<sup>99</sup> Oltre a credere nell’opportunità di una seconda versione dei *consilia*, questi aveva contribuito personalmente alla preparazione dell’edizione, malgrado l’impegno assiduo nell’attività di uditore e il recente coinvolgimento nella definizione della delicata questione degli ebrei di Trento.<sup>100</sup> D’altra parte il suo “amor in libris imprimendis” era ormai ampiamente noto e apprezzato.<sup>101</sup> La collaborazione del Pavini alla preparazione dell’edizione era stata preziosa per l’apporto delle sue competenze specifiche e offriva ai lettori una sorta di garanzia della qualità del prodotto editoriale accrescendo quindi il loro interesse e la commerciabilità del libro.<sup>102</sup>

A seguito di una paziente opera di collazione di ulteriori versioni dei *consilia* circolanti nei manoscritti, era stato possibile apportare modifiche alla prima edizione stampata nel 1472, incrementando innanzitutto il numero dei pezzi pubblicati. Alcuni dei nuovi *consilia* erano stati reperiti in un manoscritto posseduto dal Pavini: “Si quidem in prima impressione ducenta dumtaxat et sexaginta quattuor consilia sunt elaborata, et in his quidem nonnulla supervacua, in hac vero secunda tricenta et trigintatria, quorum alia ut fertur novissimae reperta sunt Avinione, aliqua etiam tuo codice adiecimus”. Era stato poi De Soto a conferire una nuova sistematica ai *consilia*, introducendo la ripartizione secondo i titoli ricorrenti nelle Decretali e nei *legales codices*, e a renderne più agevole la consultazione predisponendo degli utili sommari. Le differenze significative tra le due edizioni sono state già evidenziate da Chiara Valsecchi, che ha ricostruito in modo magistrale la tradizione testuale manoscritta e a stampa dei *consilia* di Oldrado da Ponte,<sup>103</sup> alla quale quindi non possiamo che fare rinvio. Se la studiosa ha sollevato alcune perplessità sulla natura e la paternità del complesso di testi presentati come *consilia* di Oldrado da Ponte nella seconda edizione, d’altra parte ha

<sup>98</sup> FARENGA, Il sistema delle dediche, p. 70.

<sup>99</sup> Questa notizia fa luce sul tipo di attività svolta da Vitus Puecher, che non si esaurì in una funzione meramente tecnica, ma si estese a ricerche che richiedevano una certa competenza filologica e giuridica, MODIGLIANI, La tipografia “apud sanctum Marcum”; ESCH, Die kuriale Registerüberlieferung, p. 240.

<sup>100</sup> Lettera prefatoria all’edizione dei *Consilia* di Oldradus de Ponte: “Tu vero Reverendus Pater nolo tua laude defrauderis cuius auspicio res ista quantulacunque est in medium processit, quamvis enim publicis negociis occupatus sis quotidie, sub tanta tamen causarum mole, plus meditaris etate iam provectus quam qui iuvenes in ocio vitam agunt ut non iniuria de te dicamus quod de Quinto Fabio Maximo dixit Ennius Quintus: “homo nobis cunctando restituis rem”. Atque hoc quidem tempore vehementer miror quonam pacto prestare potueris, ut cum in controversia que apud Sedem Apostolicam de puero Tridentino agebatur de iure responderes ...”.

<sup>101</sup> Ibid.: “Ut ne ulla ex parte Oldradum nobis non perfectum restitueres, sed nolo plura in hanc partem tecum dicere, satis enim pervulgatum est studium tuum et ingens amor quem habes in libris imprimendis, in illis presertim qui officium tuum expectare videntur; qualis erat iampridem Oldradus qui multis ab annis in te unum respexisse mihi videtur ut illum tandem quasi ab esilio in civitatem reduceres”.

<sup>102</sup> FARENGA, Il sistema delle dediche, p. 62, l’autrice mostra bene come in un’ottica rivolta prevalentemente alla vendibilità del prodotto editoriale, la collaborazione di uno specialista, attestata nella prefazione, poteva accrescerne la commerciabilità.

<sup>103</sup> VALSECCHI, Oldradus de Ponte e i suoi consilia, pp. 65–140.

attestato come la raccolta trovò stabilità editoriale già nel Quattrocento e la conservò, salvo minime varianti, nel Cinquecento.<sup>104</sup>

Tornando allora alla prefazione di De Soto, il volto della raccolta di *consilia* risultava profondamente mutato nella seconda edizione e i lettori dovevano essere grati al Pavini: “Quicquid igitur utilitatis habet hec nova Oldradi impressio, id totum a te fluxisse intelligent homines, cuius cura et auctoritate opus istud susceptum est et quoad fieri potuit cum diligentia elaboratum”. La vita del Pavini sembrava evocare quella di Oldrado da Ponte:<sup>105</sup> entrambi erano stati docenti a Padova, poi stimatissimi uditori presso il tribunale della Rota e ora i loro *consilia* venivano ad essere legati insieme in un’edizione incunabola.<sup>106</sup>

---

**104** Ibid., pp. 54–63.

**105** Lettera prefatoria all’edizione dei *Consilia* di Oldradus de Ponte: “De Oldradi vita atque doctrina scrivere supervacuum est. Fuit enim ut mihi quidem persuadeo tibi pene simillimus, quod enim nostro tempore Sixtus Quartus Pon. Max. tuipse prestare soles hoc ille dum viveret Romano Pontifici effecisse fertur, et in primis felicis memoriae Iohanni XXII, cui etiam tum cum ab Urbe discessisset in arduis sepe causis de iure respondisse fertur”.

**106** Della ormai vasta storiografia sul valore e l’autorità della giurisprudenza consiliare nell’ambito del diritto comune, ci si limita a richiamare i due volumi fondamentali che raccolgono i contributi dei maggiori esperti sul tema: BAUMGÄRTNER (a cura di), *Consilia im späten Mittelalter*; ASCHERI/BAUMGÄRTNER/KIRSHNER (a cura di), *Legal Consulting in the Civil Law Tradition*. In particolare, poi, per un panorama completo degli autori di *consilia* manoscritti e a stampa si rinvia a COLLI, *I Libri consiliorum*; ID., *Consilia* dei giuristi medievali; ASCHERI, *I consilia dei giuristi medievali*; a integrazione di KISH, *Consilia*. Altri lavori fondamentali sono sempre di ASCHERI, *Le fonti e la flessibilità del diritto comune*; ID., *I ‘consilia’ dei giuristi medievali*; ID., *I consilia dei giuristi come acta giudiziari*. A questi studi si rinvia anche per una più ricca indicazione bibliografica.

## 7 La ordinaria amministrazione del prelado

“Ad scrutandum regimen ecclesiae  
in spiritualibus et temporalibus”

(Io. Fra. De Pavinis, *De visitatione praelatorum*, 1475)

### 7.1 Il *Tractatus de visitatione praelatorum* (1475)

Il discorso sin qui sviluppato ha mostrato come Pavini rivolse la propria attenzione di giurista editore al complesso di fonti che nel Quattrocento stava assumendo un crescente valore normativo all'interno dell'ordinamento della Chiesa. Intorno ad esso condusse una riflessione che si presenta come la configurazione di una sorta di gerarchia 'ante litteram',<sup>1</sup> che contempla la legislazione papale, la giurisprudenza del tribunale ecclesiastico, la dottrina e la regolamentazione della cancelleria ovvero le diverse componenti del *corpus* della Chiesa che, proprio in quanto tali, nel giro di pochissimi anni, iniziarono a circolare a stampa: le *regulae cancellariae* di Paolo II già nel '68,<sup>2</sup> le *Decisiones Novae* intorno al '70,<sup>3</sup> la legislazione *extravagans* con le sue glosse nel '75.<sup>4</sup>

Alla dimensione amministrativa, che qui ci occupa, Pavini si dedicò con la cultura profonda del canonista teologo e la prolungata esperienza di magistrato ecclesiastico per renderla oggetto di un sistematico approfondimento. Esaminò il governo della chiesa locale nella sua dimensione ordinaria e in quella 'straordinaria' adottando quali punti di osservazione il prelado e il capitolo. Entrambi furono colti nel momento in cui il loro ufficio si manifesta nel modo più pieno: il prelado nell'esercizio della visita pastorale, considerata la massima espressione della giurisdizione ordinaria; il capitolo nell'amministrazione della diocesi vacante, quando il vuoto di potere legato all'assenza del vescovo comporta che esso assuma il governo completo della diocesi, seppure con vincoli e limitazioni. Il prelado in senso lato e il capitolo sono quindi posti al centro di una accurata riflessione volta a evidenziare le loro potestà in qualità di responsabili dell'andamento dell'amministrazione diocesana: l'uno, il vescovo, *sede plena*, l'altro, il capitolo, *sede vacante*.

All'amministrazione della chiesa locale Pavini si dedicò al culmine di una lunga esperienza nelle istituzioni ecclesiastiche, tanto periferiche quanto centrali, nel corso della quale aveva rilevato la necessità di sistematizzare le pratiche amministrative e di maturare una accurata analisi delle più rilevanti questioni giuridiche che interessavano il governo diocesano. La forma che adoperò fu quella del trattato: compose dapprima il *Tractatus de visitatione praelatorum seu Baculus Pastoralis* nel 1475 e poi il *De officio et potestate capituli sede vacante*<sup>5</sup> nel 1481.

In queste due opere la sua riflessione raggiunge il livello più maturo, combinando l'esperienza di

<sup>1</sup> Vedi supra cap. 3.

<sup>2</sup> Priva di *colophon*, l'edizione si ritiene stampata a Roma da Ulrich Han (Uldaricus Gallus), post 28 giugno 1468; vedi indice "Altre edizioni antiche".

<sup>3</sup> Vedi supra cap. 5.2 e infra indice "Altre edizioni antiche".

<sup>4</sup> Vedi supra cap. 4.2.

<sup>5</sup> Per l'analisi del trattato, vedi infra cap. 8.

primissimo piano nella magistratura ecclesiastica, nella vita universitaria e nell'amministrazione diocesana<sup>6</sup> con la raffinata competenza nella sistemazione delle norme canoniche,<sup>7</sup> delle decisioni della rota<sup>8</sup> e della giurisprudenza consiliare.<sup>9</sup>

Nel *De visitatione prelatorum*, che per primo consideriamo, la visita pastorale è proposta quale strumento di rilancio del carisma delle autorità ecclesiastiche e di controllo delle istituzioni locali in risposta alle istanze di riforma generale della Chiesa provenienti da più parti.<sup>10</sup>

I movimenti osservanti predicavano il ritorno alla purezza evangelica e al rigore della regola originaria, mentre le alte gerarchie ecclesiastiche promuovevano una riorganizzazione amministrativa.<sup>11</sup> Di fronte alla crisi e alla decadenza che la Chiesa conobbe a partire dall'epoca avignonese sino al concilio di Trento, nel quadro della grande transizione dal medioevo all'età moderna,<sup>12</sup> emerse nel Quattrocento una progressiva tendenza alla razionalizzazione dell'impianto istituzionale, dell'apparato amministrativo e del sistema fiscale dello Stato della Chiesa.<sup>13</sup> La storiografia più autorevole ha sottolineato che proprio le dottrine, in particolare conciliariste, che si erano fatte largo a partire dalla crisi del Grande Scisma d'Occidente, avevano inteso trasformare la Chiesa da "monarchia assoluta" in "monarchia costituzionale"<sup>14</sup> e avevano finito con alimentare "un processo di integrazione del discorso giuridico con quello teologico" in merito alle più rilevanti questioni ecclesiologiche e disciplinari.<sup>15</sup>

In questo contesto, anche la visita pastorale ricevette una rinnovata attenzione da parte di teologi, ecclesiastici e canonisti, che ne proposero una rilettura pastorale e giuridica con l'intento di farla uscire dal lungo periodo di decadenza in cui versava ormai dalla metà del XII secolo e che aveva contribuito alla situazione di crisi delle istituzioni ecclesiastiche nonché alla degenerazione dei costumi ecclesiastici.<sup>16</sup>

Se la visita ha sempre rappresentato il principale strumento di governo pastorale,<sup>17</sup> essa non ha mai

<sup>6</sup> Vedi supra cap. 1.

<sup>7</sup> Vedi supra cap. 4.

<sup>8</sup> Vedi supra cap. 5.

<sup>9</sup> Vedi supra cap. 6. 7.

<sup>10</sup> DELL'ORTO/XERES (a cura di), *Manuale di storia della Chiesa*, vol. 3, pp. 43–46, 53–87; CARVALE, *L'età moderna*, pp. 91–98; ID., *Per una premessa storiografica*, pp. 1–15.

<sup>11</sup> FAGGIOLI, *Chiese locali ed ecclesiologia*, pp. 197–213.

<sup>12</sup> FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico*, pp. 156–161, in particolare p. 158.

<sup>13</sup> BREZZI, *La funzione di Roma*, pp. 3–4.

<sup>14</sup> FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico*, p. 133.

<sup>15</sup> CONDORELLI, *Dottrine sulle giurisdizione ecclesiastica*, p. 39.

<sup>16</sup> BRACCABÈRE, *Visite canonique de l'évêque*, coll. 1517–1520.

<sup>17</sup> Della ormai numerosa letteratura sulla visita pastorale, ci si limita qui a richiamare solo alcuni lavori più significativi, concernenti il medioevo e la prima età moderna, che offrono un inquadramento generale delle peculiarità del procedimento di visita: resta assolutamente fondamentale la ricca voce di BACCABÈRE, *Visite canonique de l'évêque*; da ultimo, sull'alto medioevo, *Das Sendbuch des Regino von Prüm*, a cura di HARTMANN, al quale si rinvia anche per una ampia e aggiornata indicazione bibliografica e per l'indicazione dei precedenti lavori dello Stesso (pp. 13–17); HELLINGER, *Die Pfarrvisitation nach Regino von Prüm*; FOURNIER, *L'œuvre canonique de Reginon de Prüm*; MAZZONE/TURCHINI (a cura di), *Le visite pastorali*; SMITH, *Points of law*; NUBOLA, *Conoscere per governare*; NUBOLA/TURCHINI, *Fonti ecclesiastiche*; TOSCANI (a cura di), *Visite pastorali*; DI PAOLO, "Quaero quid sit visitatio et quid visitare", a cui sia consentito rinviare per le ulteriori indicazioni bibliografiche; NAPOLI, *Administrare et curare*; GAUVARD (a cura di), *L'enquête au Moyen Âge*; NAPOLI, *La visita pastorale*; PÉCOUT (a cura di), *Quand gouverner, c'est enquêter*; VERGER, *Les clercs et la culture de l'enquête*; LEMESLE, *Le gouvernement des évêques*, pp. 87–136; infine AUGÉ/GILLI/GRANIER (a cura di),

cessato di presentare aspetti dubbi, giacché all'efficacia della sua azione di controllo e di regolazione ha fatto riscontro un certo rischio che di questo potere si abusasse. Nel 1246 Innocenzo IV dovette intervenire con la decretale *Romana Ecclesia* (VI.1.16.1) proprio per frenare l'abuso di potere dei vescovi metropolitani su quelli suffraganei, ai quali si erano ormai sostituiti nel diritto di visita e ai quali avevano imposto la loro autorità secondo principi feudali. L'abuso non veniva solo dai metropolitani, ma anche dagli arcidiaconi che s'interponevano tra il vescovo e il clero parrocchiale,<sup>18</sup> esercitando sulla diocesi la giurisdizione ordinaria propria del vescovo, sostituendosi a questi nel diritto di visita e facendo ricadere sui visitati le spese di tutto il loro seguito di uomini, cavalli etc., che divennero così ingenti da costringerli a indebitarsi e a vendere dei beni. Pure su questo mal funzionamento intervenne in più occasioni, come vedremo,<sup>19</sup> l'autorità pontificia.

Un'altra causa di decadenza della visita è stata riconosciuta nella esenzione del clero regolare.<sup>20</sup> Il vescovo non poteva esercitare alcun diritto di visita sui regolari in ragione di privilegi tanto di carattere territoriale quanto di natura personale dei quali essi godevano.

Il potere del vescovo era limitato inoltre dalla riserva papale del diritto di riscuotere la procurazione,<sup>21</sup> ovvero il contributo spettante originariamente soltanto al vescovo o ai suoi delegati quale compenso per lo svolgimento della visita. Ciò indusse sempre più i vescovi a non compiere la visita,<sup>22</sup> non sentendola più come uno dovere connesso al proprio ufficio e non vedendo più soddisfatta la propria aspettativa economica.<sup>23</sup>

Infine, lo sfondo di grave crisi politica e religiosa legata alla Guerra dei Cento anni, il Grande Scisma e la crisi conciliare che investirono le massime istituzioni della Chiesa costituirono ulteriori fattori di decadenza della visita.<sup>24</sup> Il movimento di preriforma della Chiesa, al quale Pavini prese parte, coinvolgeva ecclesiastici, ordini mendicanti, teologi e giuristi. Questi ultimi, in particolare, ripensarono il funzionamento degli apparati burocratici in considerazione dei frequenti e molteplici *excessus* commessi nell'esercizio di ogni grado di giurisdizione promuovendo la visita quale strumento di prevenzione e di correzione.<sup>25</sup>

La teologia pastorale di Gregorio Magno rappresentò una fonte di ispirazione per una riforma generale; le opere in cui essa trovò espressione andarono presto a stampa e circolarono in tutte le ricche collezioni librarie.<sup>26</sup> La prima ad essere edita fu proprio il *Liber regulae pastoralis*,<sup>27</sup> nel quale

---

Gouverner les hommes, gouverner les âmes, al cui interno si rinvia in particolare a PÉCOUT, *La visite est-elle une enquête et vice-versa?*; LANDETE-CASAS, *Visita canónica*, pp. 933–934.

<sup>18</sup> BASDEVANT-GAUDEMET, *L'archidiacre et le gouvernement local*, pp. 104–108.

<sup>19</sup> Vedi infra cap. 7.4.

<sup>20</sup> BRACCABÈRE, *Visite canonique de l'évêque*, col. 1518.

<sup>21</sup> Per una discussione della tassa della *procuratio*, vedi infra cap. 7.4; SMITH, *Procurations and the English Church*; NAZ, *Procuracion (droit de) ou Droit de gîte*, coll. 314–324; ONSLOW, *Procurations*, pp. 1718–1719.

<sup>22</sup> BRACCABÈRE, *Visite canonique de l'évêque*, col. 1519.

<sup>23</sup> SAMARAN/MOLLAT, *La fiscalité pontificale*, pp. 35–46.

<sup>24</sup> BRACCABÈRE, *Visite canonique de l'évêque*, col. 1520. Sul questo contesto storico-giuridico della Chiesa tra '300 e '400 e sullo sviluppo delle dottrine intorno al ruolo del vescovo e alla chiesa locale, CONDORELLI, *Principio elettivo*, pp. 33–173, al quale si rinvia anche per una ricca indicazione bibliografica.

<sup>25</sup> Sul punto sia consentito rinviare a DI PAOLO, *Il dovere di visitare*, pp. 409–432.

<sup>26</sup> KUZDALE, *The reception of Gregory*, p. 362.

<sup>27</sup> La *editio princeps* della *Regula pastoralis* di Gregorio Magno, priva del colophon, si ritiene stampata dall'officina di Ulrich Zel a Colonia al più tardi nel 1470; vedi indice "Altre edizioni antiche".



è stato riconosciuto il frutto di molteplici tradizioni relative alla cura pastorale nonché il seme di molte delle successive teorizzazioni “about the relationship between leadership, responsibility, and accountability, whether clerical or otherwise”.<sup>28</sup>

La riflessione sulla visita comportò la ricognizione della nutrita serie di devianze commesse dai prelati, testimoniata dalle centinaia di processi condotti contro i prelati nel Trecento che sono ora noti grazie ai lavori di Julien Théry.<sup>29</sup>

Come si è cercato di dimostrare in altra sede,<sup>30</sup> se i teologi occupandosi della visita ne accentuarono la dimensione carismatica,<sup>31</sup> i giuristi si preoccuparono di rivederne il complessivo procedimento e di condurre una meticolosa teorizzazione dei *capitula* su cui doveva vertere l'inchiesta del pastore.<sup>32</sup>

Il *Tractatus de visitatione* di Pavini si iscrive quindi in questo movimento di riflessione ecclesiastica e di definizione del sistema di governo delle istituzioni locali in vista di una sempre più accentuata centralizzazione. Questo processo si andava sviluppando parallelamente a quello di consolidamento del *corpus* normativo esistente e di sviluppo di una prassi curiale legata alle regole di cancelleria e allo *stylus iudicandi* della Rota.<sup>33</sup>

Di fronte a questa Chiesa intenzionata a perfezionare un apparato burocratico per controllare e amministrare il proprio ordinamento monarchico,<sup>34</sup> Pavini propose la visita quale strumento per prevenire ed eventualmente correggere gli eccessi commessi dai funzionari ecclesiastici nell'esercizio del proprio ufficio pastorale. Egli si fece interprete della diffusa esigenza di chiarezza nella disciplina della visita componendo quel che propose come un *opusculum* che avrebbe dovuto porre fine alla dispersione normativa e dare ordine alla dottrina.<sup>35</sup>

In effetti, il *Tractatus de visitatione praelatorum* costituisce un testo corposo, che tratta della visita con gli strumenti tipici dell'analisi giuridica e si articola in una prima parte di natura teorica e

<sup>28</sup> DEMACPOULOS, Gregory's model of spiritual direction, p. 205.

<sup>29</sup> Sugli eccessi e la loro correzione, THÉRY-ASTRUC, Judicial Inquiry, a cui si rinvia anche per l'indicazione dei numerosi studi dello Stesso autore sulle inchieste papali e il trattamento processuale degli eccessi (pp. 877–878 nota 15); LEMESLE, Le gouvernement des évêques, pp. 23–54, 57–83, a cui si rinvia anche per le ulteriori indicazioni bibliografiche; ID., Corriger les excès. Infine il recente volume curato da GILLI, La pathologie du pouvoir.

<sup>30</sup> Sia consentito richiamare alcune considerazioni già formulate da chi scrive in: Il dovere di visitare e la correzione degli eccessi nel '400.

<sup>31</sup> NAPOLI, Ratio scripta et lex animata, pp. 131–151; ID., La visita pastoral, pp. 225–250.

<sup>32</sup> Sul punto sia consentito rinviare a DI PAOLO, La ordinaria amministrazione.

<sup>33</sup> NÖRR, Kuriale Praxis.

<sup>34</sup> Nei primi anni del Cinquecento si aggiunse poi la complessa questione della presenza della Chiesa nelle terre di nuova conquista attraverso le missioni evangelizzatrici: NUZZO, Il linguaggio giuridico della conquista; ID., Territory, Sovereignty and the Construction of Colonial Space.

<sup>35</sup> IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, Tractatus de visitatione praelatorum, fol. 2rb: “Prooemium ... Quoniam etiam, qui decreta non habent Ro.<manorum> Pon.<tificum> de neglectu atque incuria sunt arguendi, qui vero habent et non observant de temeritate corripiendi et increpandi sunt, c. Si decreta. xx.di. (D.20 c.2), verum etiam quia, ut no. Io. An. in dicta Cle. i. de cele. mis. (Clem.3.14.1), ‘non est facile iura omnia’, etiam quae ad solum visitationis officium pertinent, colligere atque scire, idcirco expediens mihi visum est opusculum hoc ad omnium visitantium doctrinam et visitandorum profectum salutarem componere, ut sit lucerna quaedam pedibus eorum, baculus consolationis, lumen in tenebris lucens, et columna ignis peregrinantibus, quod baculum pastorale praecipue appellandum duxi visitantium, quasi seniorum baculus pastorum, idest superiorum dominorum ...”.

in una seconda di natura pratica, ciascuna suddivisa in dieci *quaestiones*,<sup>36</sup> secondo un impianto sistematico ricorrente in altri trattati coevi.<sup>37</sup>

L'analisi prende le mosse dal significato del termine *visitatio seu visitare*, per poi considerare quali siano i soggetti che debbano e possano visitare ed essere visitati secondo il diritto canonico; quando e dove debba o possa svolgersi la visita; quale ordine e quali modalità debbano essere osservati; quale siano la *potestas* dei visitatori e la natura della *procuratio*, infine quali siano gli eccessi che i prelati sono soliti commettere e quali le relative pene da comminare loro. Nella seconda parte, l'attenzione è rivolta alle cerimonie e alle formalità legate alla visita e alla predicazione della parola divina; alle figure e ai compiti dei notai e degli altri ministri di culto che devono assistere il visitatore; alle competenze giurisdizionali dei visitatori nel foro penitenziale e in quello contenzioso; ai *capitula* d'inchiesta e infine agli insegnamenti da rivolgere ai visitati e agli effetti della visita.

## 7.2 Il procedimento di visita

Per analizzare il concetto di visita pastorale e presentare la relativa disciplina,<sup>38</sup> Pavini adotta in-

<sup>36</sup> Di seguito l'articolazione del trattato: Decem quaestiones primae partis: I: Quid sit visitatio seu visitare proprie sumendo; II: Qui debeant aut possint de iure visitare; III: Qui debeant aut possint de iure visitari; IV: Quotiens possit aut debeat fieri visitatio; V: De preparatoriis visitationis faciendae; VI: Ubi visitatio fieri debeat; VII: Quis ordo et modus in visitando servari debeat; VIII: De omnimoda potestate visitantium; IX: De procuratione visitantium; X: De excessibus visitantium et eorum poenis et tandem de commendatione baculi pastoralis. Decem quaestiones secundae partis: I: Quae cerimoniae in visitationibus requirantur; II: Circa quae principaliter oporteat proponi verbum Dei; III: De notariis et ministris visitantium; IV: Quomodo debeant et possint visitantes se exercere circa ea quae concernunt forum poenitentiale; V: Quomodo debeant et possint se exercere circa ea quae concernunt forum contentiosum; VI: Quomodo debeant se exercere circa ordinatos et beneficiatos; VII: De examine in visitatione faciendo; VIII: Super quibus observandis populus a visitoribus necessario sit monendus; IX: Quae sint precipua salutaria consilia ad quae debent animadvertere visitantes; X: De saluberrimo effectu et fructibus salutaribus visitationum.

<sup>37</sup> Per una panoramica delle questioni affrontate in altri trattati sulla visita composti nel '400, si rinvia alle *Tabulae questionum* poste in appendice a DI PAOLO, "Quaero quid sit visitatio et quid visitare", pp. 289–294. La struttura seguita da Pavini ricalca fedelmente quella del trattato *De visitatione* composto nel 1460 dal canonista Francesco da Fiesso, arciprete di Bondeno: vedi infra cap. 7.5.

<sup>38</sup> IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, *De visitatione praelatorum*, fol. 2r: "Quaero quid est visitatio seu visitare proprie sumendo. Respondeo est curare ut pacatae et quietae sint provinciae aut dioceses vel alia loca subiecta praelatis quod non difficiliter obtinetur si solliciti agatur, ut malis hominibus provincia careat per eosque conquirantur. Nam et sacrilegos, latrones, plagarios et fures conquirere debent; et prout quisque deliquerit, in eum animadvertere receptatoresque eorum coercere, sine quibus latro vel haereticus et c. diutius latere non potest, l. Observare in principio ff. de officio praesid. (D.1.18.19) ... Habent interdum etiam non solum curare hoc circa subiectos, sed etiam circa extraneos homines, si quid malum commiserint. Nam et in mandatis Principum est, ut curet is, qui provinciae praeest, malis hominibus provinciam purgare, nec distinguitur unde sint, l. iii in fine de officio praesid. (D.1.18.3) ... Ex hac descriptione infero quod visitatio est quaedam licita generalis inquisitio de vita et moribus subditorum, facit l. ii, § Si publico, de adulteriis (D.48.5.2.5) et l. ii. C. adul. (C.9.9.2), et c. Qualiter et quando, de accusat. (X.5.1.24) ... Infero et secundo quod visitatio est quoddam iurisdictionis exercitium tam voluntarie, quando in volentes, quam contentiose, quando in invitos. Est enim de lege iurisdictionis ut plene habetur in c. Conquerente (X.1.31.16) et in c. Dilectus, de officio or. (X.1.31.18) ... Infero etiam quod visitare est curam animarum exercere, quae est ars artium, c. Cum sit ars, de aeta. et qua. (X.1.14.14) pertinet namque visitatio ad curam animarum, notat gl. in c. Mandamus, de off. archi. (X.1.23.6) ... Incumbit ergo visitori omnimoda sollicitudo cleri et populi diligenter visitandi ... Respondeo secundo quod visitare est quaerere quae Iesu Christi sunt, non quae sua, hoc est praedicationi verbi Dei et exhortationi et correctioni et reformationi status ecclesiarum, personarum ac rerum ecclesiarum necnon morum laicorum ...".

anzitutto una prospettiva prettamente giuridica e osserva come essa consista, in primo luogo, nel prendersi cura delle province e delle diocesi sottoposte alla giurisdizione ecclesiastica affinché esse siano “*pacatae et quietae*”. La visita compiuta con regolarità e sollecitudine consente di promuovere questo stato di quiete generale, perché svolge un’inchiesta sulla presenza di sacrileghi, ladroni, plagiari e ladri e procede alla punizione degli autori di delitti e dei loro complici.

La base dell’esercizio del potere di visita è territoriale e non deriva da un rapporto di soggezione di natura personale.<sup>39</sup> Il visitatore esercita la propria *potestas* di inchiesta e di correzione nei confronti dei “*subiecti*” come degli “*extranei homines*” che abbiano commesso un crimine nella circoscrizione di sua competenza.

La precisazione dei soggetti passivi del suo potere correttivo è argomentata guardando alla giurisdizione laica, attraverso un parallelo esplicito con l’autorità provinciale romana disciplinata nel Digesto. Secondo un frammento di Paolo (D.1.18.3), infatti, colui che presiede la provincia è tenuto “*malis hominibus provinciam purgare, nec distinguatur unde sint*”.<sup>40</sup> Allo stesso modo, il prelado, esercitando il diritto-dovere di visita in funzione della giurisdizione di cui è titolare, è tenuto ad occuparsi “*non solum subiectos, sed etiam circa extraneos homines, si quid malum commiserint*”. Secondo l’espressione ricorrente nelle fonti altomedievali, la visita pastorale che competeva al vescovo consisteva concretamente nel “*circumire diocesim*” ovvero nel percorrere l’intero raggio della circoscrizione territoriale sottoposta alla propria giurisdizione, attuando così un controllo amministrativo e pastorale che si risolveva esso stesso in definizione del territorio.<sup>41</sup> Come si sa, la Chiesa altomedievale perfezionò intorno alla visita un articolato meccanismo di controllo e di correzione delle condotte dei chierici ma anche dei laici. Se inizialmente i vescovi dovevano compiere la visita una volta l’anno per controllare i sottoposti e verificare la manutenzione degli edifici ecclesiastici e degli arredi liturgici, nell’802–803, essi furono incaricati da Carlo Magno di indagare anche intorno a tutti i delitti commessi dai laici in violazione dei comandamenti divini tra i quali l’incesto, il parricidio, il fratricidio, l’adulterio, la bestemmia.<sup>42</sup> Il dovere di svolgere la visita annualmente si caricò così di un significato ulteriore estendendo la giurisdizione ecclesiastica ai criminali dei laici.<sup>43</sup> Dal punto

<sup>39</sup> Vedi infra nota successiva.

<sup>40</sup> IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, *De visitatione praelatorum*, fol. 2vb. Pavini cita il seguente frammento tratto da “Paulus libro 13 ad Sabinum”: “*Habent interdum etiam non solum curare hoc circa subiectos, sed etiam circa extraneos homines, si quid malum commiserint. Nam et in mandatis Principum est, ut curet is, qui provinciae praeest, malis hominibus provinciam purgare, nec distinguatur unde sint, l. 3. in fine De officio praesid. (D.1.18.3)*”.

<sup>41</sup> MAZEL, *L’évêque et le territoire*, pp. 307–335; ID., *Cuius dominus, eius episcopatus?*, pp. 213–252; LE COQ, *Réformer l’Église, produire du territoire*, pp. 47–68; CONDORELLI, “*Unum corpus, diversa capita*”; FEBVRE, *Limites et frontières, une enquête*, pp. 201–204.

<sup>42</sup> MGH, *Capitularia regum Francorum* 1, IV Karoli Magni Capitularia, pp. 170–172: *Capitulare Aquisgranense* 801–813, n. 1: “*Ut episcopi circumeant parrochias sibi commissas et ibi inquirendi studium habeant de incestu, de patricidiis, adulteriis, cenodoxiis et alia mala quae contraria sunt Deo, quae in sacris scripturis leguntur quae christiani devitare debent. Et infra illorum parrochias ecclesiae, cui necesse est, emendandi curam habeant; similiter nostra a nobis in beneficio datas quam et aliorum, ubi reliquiae praeesse videntur. Et ut monachi per verbum episcopi et per regimen abbatis et per bona illorum exempla regulariter vivant, prout loca locata sunt. Et ut praepositus et hi qui foras monasteria sunt, ne venatores habeant; quia iam frequenter iussimus, ne monachi foras monasterio habitassent.*”

<sup>43</sup> HARTMANN, *Il vescovo come giudice ordinario*, p. 326.

di vista tecnico, evidentemente, lo schema della visita risultava idoneo a supportare un'inchiesta diffusa sulla condotta degli ecclesiastici e dei laici e a promuovere una riforma ecclesiastica.

Essa divenne lo strumento propulsivo di un ulteriore progressivo ampliamento della giurisdizione ecclesiastica nella seconda metà del IX secolo, quando fu istituito il tribunale sinodale (*Sendgericht*) che esercitava la cosiddetta giurisdizione sinodale.<sup>44</sup> Questa macchina amministrativa e giudiziaria fu concepita e messa a punto in stretta connessione con la visita, per cui durante il suo svolgimento si teneva l'assemblea sinodale presieduta dal vescovo che procedeva a interrogare i testimoni sinodali incaricati di indagare nel corso dell'anno e di riferire sotto giuramento ogni notizia di reato di cui fossero venuti a conoscenza.<sup>45</sup> La visita divenne quindi funzionale all'esercizio della giurisdizione sinodale. Alla fase informativa sullo stato della diocesi doveva seguire quella correttiva delle singole condotte e di riforma generale. Il vescovo che sedeva nel tribunale sinodale si occupava di tutte le questioni concernenti i luoghi, le persone e i beni che rientravano nella sua giurisdizione, avendo una potestà ampissima di indagare e punire tramite scomuniche, penitenze e pene corporali riscattabili con versamenti di denaro.<sup>46</sup>

Proprio per supportare l'inchiesta da condurre nel corso della visita furono redatti i *Libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis* nel 906 da Reginone, abate di Prüm vicino Treviri, il quale compilò un vero e proprio manuale di visita raccogliendo il complesso delle norme di natura conciliare e legislativa disciplinante l'inchiesta,<sup>47</sup> che ha rappresentato un modello precursore<sup>48</sup> rispetto ai questionari che furono seguiti nel corso del medioevo per accertare l'osservanza del diritto canonico, in particolare canoni e statuti diocesani, in relazione allo *status* di ciascun visitato. Gabriel Le Bras considerò che con Reginone “le modèle est donné pour toujours. Il sera amplifié et compliqué par les chancelleries des époques classiques.”<sup>49</sup>

La configurazione giuridica della visita quale strumento fondamentale di governo della Chiesa risale quindi all'alto medioevo, ma il suo schema ha saputo adattarsi ai successivi cambiamenti intervenuti nella disciplina del controllo delle condotte dei prelati a seguito dell'introduzione di un nuovo *modus inquisitionis* da parte di Innocenzo III nel IV concilio Lateranense (X.5.1.17). La lettura della visita proposta da Pavini è proprio in termini di una *licita generalis inquisitio de vita et moribus subditorum*. Questo tipo di inchiesta ordinaria, che prescinde del tutto da notizie di reati, presenta il carattere della generalità, in quanto tocca la chiesa spirituale come quella materiale, il clero e i laici, ed è *licita* in quanto compiuta d'ufficio da ogni membro della gerarchia ecclesiastica che abbia dei sottoposti.<sup>50</sup> L'arcivescovo, il vescovo e gli altri prelati sono tenuti a visitare, periodicamente, le

<sup>44</sup> DUSIL, Zur Entstehung und Funktion von Sendgerichten, pp. 369–380, dove l'autore offre una panoramica degli studi sul tribunale sinodale, al quale si rinvia anche per una completa indicazione bibliografica (in particolare nota 2).

<sup>45</sup> NAZ, Cause synodales.

<sup>46</sup> HARTMANN, Il vescovo come giudice ordinario, p. 330.

<sup>47</sup> Vedi supra cap. 7.1, nota 17.

<sup>48</sup> BRACCABÈRE, Visite canonique de l'évêque, col. 1516.

<sup>49</sup> LE BRAS, L'histoire de la pratique, p. 60.

<sup>50</sup> IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, Tractatus de visitatione, fol. 4vb: “Quaero qui debeant aut possint de iure visitari. Respondeo quod omnes praelati habentes subiectos ut infra; et primo Papa tenetur et potest visitare universum clerum et populum christianum in vim potestatis clavium et mandati de pascendis ovibus, alias diceretur mercenarius et non pastor nec Christum diligens ...”.

persone e gli edifici sottoposti alla propria giurisdizione, per vigilare sulla corretta amministrazione spirituale e temporale.<sup>51</sup>

Questa operazione di inchiesta deve essere condotta “in subditis”, ma – osserva Pavini – “diligentius est in prelati observanda, “quia quasi signum sunt positi ad sagittam” ... c. Qualiter et quando, De accusationibus (X.5.1.24)”. Un maggior rigore deve essere quindi osservato nei confronti dei prelati affinché la *inquisitio* sortisca gli effetti contemplati dal concilio lateranense IV, ossia promuovere una condotta pastorale esemplare attraverso la correzione di ogni irregolarità.

Benché il visitatore osservi le prescrizioni giuridiche relative all’inchiesta, egli non potrà compiacere tutti, proprio in ragione della natura dei suoi compiti e dei provvedimenti che può adottare: “ex officio suo teneantur non solum arguire, sed etiam increpare, etiam interdum suspendere, nonnunquam vero ligare, unde frequenter odium multorum incurrunt et insidias patiuntur ... c. Qualiter et quando, De accusationibus. (X.5.1.24)”.<sup>52</sup>

Il richiamo al notissimo canone *Qualiter et quando* allude alla difficile situazione che si verifica quando la visita mette in luce una condizione di degrado che richiede un intervento disciplinare forte da parte del prelado. Ciò suscita naturalmente il rancore dei visitati, prelati o laici che siano, i quali il più delle volte tentano per questo di screditare le figure dei visitatori in modo da renderne vana la missione pastorale.

Al termine della visita, che rientra evidentemente nelle prerogative della giurisdizione del prelado<sup>53</sup> e si sostanzia in un procedimento inquisitorio, il prelado potrà adottare provvedimenti di varia natura contro i visitati di cui sia emersa una condotta irregolare,<sup>54</sup> aprendo anche la strada ai

<sup>51</sup> Una definizione essenziale del procedimento della visita è quella formulata da Alberico da Rosciate nel *Dictionarium iuris utriusque* dove, alla voce *Visitatio*, richiama le principali fonti che ne avevano regolato la disciplina a partire dai canoni conciliari alto medievali finiti poi nel Decreto di Graziano. Per una panoramica dei principii cui deve ispirarsi, nella II metà del XII secolo, la buona amministrazione di beni e persone spettante al vescovo, LEMESLE, *Le gouvernement des évêques*, pp. 87–136.

<sup>52</sup> IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, *Tractatus de visitatione*, fol. 2vb–3ra.

<sup>53</sup> VALTON, *Éveques*, coll. 1708–1717.

<sup>54</sup> Sia consentito richiamare parzialmente la definizione di Pavini già citata, vedi cap. 7.2, nota 38. IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, *Tractatus de visitatione*, fol. 3ra: “Visitatio est quoddam iurisdictionis exercitium tam voluntarie, quando in volentes, quam contentiose, quando in invitos. Est enim de lege iurisdictionis, ut plene habetur in c. Conquerente (X.1.31.16) et in c. Dilectus, De officio ordinarii (X.1.31.18)”. I due richiamati canoni di Onorio III (1216–1227) mostrano come l’inchiesta lecita e generale rientri tra le facoltà proprie del diritto di giurisdizione di cui il vescovo è titolare. Con il canone *Conquerente*, il Papa riconosceva, infatti, ad un vescovo che lamentava il mancato esercizio delle facoltà proprie del suo diritto di giurisdizione la legittimità dei suoi diritti episcopali sulle chiese e le cappelle di un monastero della sua diocesi, tra cui era espressamente compreso quello di visitarle, come evidenziato nelle parti in corsivo del c. *Conquerente*, De officio iud. ordinarii (X.1.31.16): “Conquerente oeconomus monasterii sancti Benedicti montis Subasii nobis innotuit, quod tu iuribus episcopalibus non contentus, quae in ecclesiis seu capellis eiusdem monasterii debes habere, a quibusdam earum procuracionem exis, quas ad dandam procuracionem minime sufficere proponebat, petens, ut iure tuo contentus existens a molestacione dictarum ecclesiarum super ceteris desisteres, postulans etiam ad omnem litem materiam in posterum amputandam, ut specificares, quae tibi ratione iuris episcopalis competere in eisdem, quorum quibusdam iuribus episcopalibus specificatis hinc inde lis fuit super praemissis legitime contestata. Nos autem, inspectis probationibus utrinque receptis, et quae ab utraque parte fuere proposita plenius intellectis, decrevimus, ut in ecclesiis seu capellis tuae dioecesis, ad monasterium ipsum spectantibus, habeas canonicam obedientiam, subiectionem et reverentiam, institutionem et destitutionem, correctionem et reformationem, ac censuram ecclesiasticam, iurisdictionem quoque causarum omnium ad forum ecclesiasticum de iure spectantium, poenitentias et sacramentorum omnium, quae ab episcopo sunt recipienda, collationem, synodum et synodatici seu cathedralici nomine duos solidos Lucensis monetae, quartam decimationum et mortuorum,

processi contro i prelati.<sup>55</sup> Pavini non trascura il profilo più prettamente pastorale e presenta la visita quale strumento di cura della salute spirituale dei sottoposti attraverso la predicazione della parola divina<sup>56</sup> e il controllo dell'amministrazione dei sacramenti.

Questa articolata attività di sorveglianza e di cura della circoscrizione territoriale, degli edifici e delle anime rende la visita lo strumento ideale di correzione e riforma nel foro esterno: "Ex hac descriptione infero quod visitatio est reformatio et correctio omnium quae prelati noverint in ecclesiis seu clero et populo, tam in capite quam in membris, reformanda et corrigenda exceptis occultis".

A seguito di un vero e proprio procedimento tecnico di indagine, che senza dubbio può definirsi di inquisizione, anche alla luce dei termini processuali ricorrenti come *fama*, *infamia*, *arbitrium*, *confessio*, *probatio*, *presumptio* etc., i prelati in visita devono procedere alla riforma e alla correzione di ciò che nelle chiese, tra il clero e tra il popolo, tanto *in capite* quanto *in membris*, abbiano riscontrato sia da riformare o da correggere, salvo si tratti di cose occulte. Si sa, infatti, che se anche i prelati e i laici saranno colpevoli di fronte al confessore, che è scrutatore delle anime e conoscitore dei loro segreti, "Ecclesia tamen non iudicat de occultis".<sup>57</sup>

Pur affermando che la "visitatio est reformatio et correctio omnium ... exceptis occultis", Pavini si trattiene poi (nelle *quaestiones* IV e V della seconda parte) a distinguere la specifica competenza del visitatore, rispettivamente, nel foro penitenziale e contenzioso, chiarendo i sottili confini che li separano.

Il discorso si concentra poi sulla importanza della credibilità e della buona fama dei singoli prelati, che dicerie e accuse infondate rischiano di minare facendo venire meno il rapporto di fiducia che deve legare il pastore al suo gregge.<sup>58</sup> In presenza però di infamia di un prelado si può ricorrere al giuramento canonico di purgazione e restituire dignità al ministero. Pavini non entra più diffusamente nel merito della questione, tuttavia sembra teorizzare che, in presenza d'infamia di un prelado ma in assenza di valide prove di colpevolezza, il visitatore possa decidere di sottoporre il prelado ad una dichiarazione giurata della propria innocenza, secondo il meccanismo processuale

---

*visitationem quoque annuam, ita, quod, quum ad eas visitandas accesseris, non amplius procurationis nomine requiras ab eis, nisi quantum, pensatis facultatibus earundem, moderate poterunt exhibere, ne plus ceteris capellis eiusdem dioecesis in procurationibus ullatenus onerentur, et ecclesiam S. Pauli de Assisia a procurationis onere penitus relevamus. Tu autem his iuribus in praefatis ecclesiis contentus existens, non amplius ab eis exigas praeter moderatum auxilium, quod iuxta formam Lateranensis concilii, si manifesta et rationabilis causa exstiterit, cum caritate postulandum, sicut ab aliis ecclesiis eiusdem dioecesis pro necessitate temporis sustinemus".*

<sup>55</sup> Vedi supra cap. 7.1, nota 29 per la bibliografia ivi richiamata, a cui aggiungere CHIFFOLEAU, *Le procès comme mode de gouvernement*, pp. 317–348.

<sup>56</sup> IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, *Tractatus de visitatione*, fol. 3ra: "Infero etiam quod visitare est curam animarum exercere, quae est ars artium, c. Cum sit ars, De aeta. et qua. (X.1.14.14) pertinet namque visitatio ad curam animarum, notat glossa in c. Mandamus, De offi. archi. (X.1.23.6)".

<sup>57</sup> KUTTNER, *Ecclesia de occultis non iudicat*, pp. 225–246; CHIFFOLEAU, *Ecclesia de occultis non iudicat?*, pp. 359–481; PRODI, *Una storia della giustizia*, pp. 92–97.

<sup>58</sup> IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, *Tractatus de visitatione*, fol. 3rb: "et licet leves esse dicuntur qui mala credunt, quae probari non possunt, quae cunctis [In cunctis] (C.11. q.3. c.52), tamen ubi subesset infamia, esset saltem purgationi arbitrarie subiiciendus infamatus, "ne contra Apostolum infirmorum corda mala alicuius fama percutiat, et ne vituperetur ministerium nostrum, neque securiores clerici existentes in peccatum licentius prolabantur", capitu. Significasti, De adulteriis (X.5.16.5)".



della *purgatio*, magistralmente ricostruito da Antonia Fiori,<sup>59</sup> tramite il quale si poteva allontanare l'accusa e l'infamia di un prelado, quando questi non fosse reo confesso, e gli accusatori e i testi non fossero idonei alla stregua delle norme canoniche, o l'accusatore non avesse fornito la prova del fatto imputato.

Con la previsione del ricorso al giuramento di purgazione, Pavini affronta il tema del sospetto, della cattiva fama e del rischio dello scandalo rispetto agli ecclesiastici.<sup>60</sup> Il visitatore deve adoperarsi per eliminare ogni eventuale sospetto in modo che non venga meno la fiducia dei fedeli nei confronti del pastore, cui sono chiamati a prestare obbedienza e sottomissione. La preoccupazione delle autorità ecclesiastiche è rivolta quindi all'*infamia facti*, a quel discredito sociale che non poteva essere eliminato tramite una sentenza, a cui corrispondevano dei rilevanti meccanismi di controllo sociale.<sup>61</sup>

L'intenzione di rimuovere ogni sospetto deve però essere temperata con un'inchiesta sugli eccessi dei prelati condotta non "ex odii fomite, sed caritatis affectu", in modo da impedire il sorgere di pretestuose e infamanti accuse nei confronti di singoli prelati, che vituperano l'intero ufficio pastorale. Con un continuo rinvio ai passaggi del famoso canone *Qualiter et Quando* del concilio lateranense IV, con cui Innocenzo III fissò le modalità della procedura inquisitoria canonica,<sup>62</sup> Pavini sottolinea la gravità delle accuse infamanti ai prelati e la necessità di procedere con cautela alla loro correzione, che sarà più mite nei confronti di coloro che hanno confessato spontaneamente. La funzione di riforma pastorale del clero esige che esso goda della stima generale dei fedeli per quanto concerne la condotta di vita e lo stile dei costumi.

L'esortazione di Pavini a un'indagine scrupolosa e tuttavia caritatevole sulla condotta dei prelati sembra animata proprio dal desiderio di frenare questa tendenza che danneggia fortemente la credibilità della Chiesa. Per questa ragione, ancora nel tardo Quattrocento, la infamia e il dubbio sugli eccessi commessi dai prelati trovano una risposta negli apparati burocratici centrali e periferici che gli riconoscono una forte rilevanza e uno statuto giuridico.

Se il postulato risiede nella necessità di una riforma dei costumi e dei comportamenti dei prelati e il timore divino non è sufficiente a distogliere il clero dal male, Pavini non esita a richiamare l'efficacia della pena temporale quale valido deterrente, come previsto da Innocenzo III nella decretale *Ut Clericorum* (X.3.1.13).<sup>63</sup>

Nel passare in rassegna i destinatari della visita pastorale, Pavini affronta anche la delicata questione

<sup>59</sup> FIORI, Il giuramento di innocenza, pp. 373–394.

<sup>60</sup> FOSSIER, "Propter vitandum scandalum"; NEMO-PEKELMAN, Scandale et vérité; CONDÉ, Le scandale canonique.

<sup>61</sup> FIORI, 'Quasi denunciante fama'; EAD., Il giuramento di innocenza, pp. 373–384, alla quale si rinvia anche per un orientamento bibliografico sul tema, ampiamente trattato, dell'infamia, limitandoci a richiamare qui solo alcuni dei contributi più rilevanti: THÉRY, Fama: l'opinion publique; LÉVY, La hiérarchie des preuves; ID., Le problème de la preuve; MIGLIORINO, Fama e infamia; LANDAU, Die Entstehung des kanonischen Infamiebegriffs.

<sup>62</sup> LEFEBVRE, Procédure, pp. 285–296.

<sup>63</sup> IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, Tractatus de visitatione, fol. 4rb: "Sed attendant accurate ut praesertim clericorum mores et actus reformatur, ne facilitas veniae incentivum praebat delinquenti, ut quos divinus timor a malo non revocat, temporalis salutem pena coerceat a peccato. Neque praesumant tales in suis iniquitatibus sustinere, maxime obtentu pecuniae vel alterius comodi temporalis, alias punientur, ut in c. Ut clericorum, De vi. et ho. cle (X.3.1.13)".

del controllo degli enti esenti dalla giurisdizione ordinaria del vescovo quali sono i monasteri e le abbazie. Il canone *In singulis* di Innocenzo III (X.3.35.7=c. 12 Conc. Lat. IV)<sup>64</sup> aveva rimesso la visita dei monasteri ai religiosi dello stesso ordine e il potere di correzione a un'autorità esterna: il vescovo o, in caso di sua negligenza, la stessa Sede Apostolica.

Alternando il richiamo pastorale alle previsioni giuridiche, Pavini considera poi come: “visitare proprie et stricte est seminare spiritualia clero et populo subiectis quandoque per prelatos constitutos super eos personaliter per se quandoque per alios”.<sup>65</sup> La rigenerazione dei costumi, che consegue alla eliminazione dei vizi e all'insegnamento del modello di virtù cristiana, si realizza principalmente tramite la predicazione, la confessione e la penitenza durante la visita pastorale.<sup>66</sup>

In conclusione la visita si articola in un momento ispettivo e in uno correttivo, entrambi indispensabili per il ristabilimento dell'ordine e del buon funzionamento del sistema.<sup>67</sup> Il visitatore è tenuto ad occuparsi di tutte le questioni che concernono le persone, i beni e gli edifici che rientrano nella sua giurisdizione, pertanto egli svolge il compito di pastore, amministratore, ispettore e al tempo stesso di giudice ordinario, vantando una potestà ampissima di inchiesta e di correzione.<sup>68</sup>

### 7.3 Il visitatore, i visitati e i capitula di inchiesta

Nella sistematica adottata da Pavini, la individuazione dei soggetti che *de iure* possano e debbano visitare (II *quaestio*) ed essere visitati (III *quaestio*) riveste un ruolo centrale alla stessa stregua della definizione della visita.

Per quanto concerne i soggetti attivi del procedimento, il principio generale è che tutti i prelati aventi

<sup>64</sup> Per la sua rilevanza si riporta la relativa parte del canone *In Singulis* di Innocenzo III (X.3.35.7): “Ordinentur etiam in eodem capitulo religiosae ac circumspectae personae, quae singulas abbatias eiusdem regni seu provinciae non solo monachorum, sed etiam monialium, secundum formam sibi praefixam, vice nostra studeant visitare, corrigentes et reformantes quae correctionis et reformationis officio viderint indigere, ita, quod, si rectorem loci cognoverint ab administratione penitus amovendum, denuncient episcopo proprio, ut illum amovere procuret. Quod si non fecerit, ipsi visitatores hoc referant ad apostolicae sedis examen ...”.

<sup>65</sup> IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, *Tractatus de visitatione*, fol. 3va.

<sup>66</sup> Ibid., fol. 3v: “Hic est ergo verus visitationis effectus; hinc est quod dicitur quod visitatoris officium est ut evellat vitia et dissipet malos mores et edificet virtutes sic dictas quasi nos a vitiis eruentes, not. glos. in Cle. Ad nostrum (Clem. 5.3.3), et plantet bonos mores ... et inter caetera debet seminare Verbum Dei, quod ad salutem spectat populi Christiani ... et sic edificare verbo pariter et exemplo potenter in opere et sermone et audire confessiones et poenitentias iniungere et caetera facere ...”.

<sup>67</sup> Ibid., fol. 3rb: “Ex hac descriptione infero quod visitatio est reformatio et correctio omnium quae praelati noverint in ecclesiis, seu clero et populo, tam in capite quam in membris, reformanda et corrigenda, exceptis occultis, ut c. Qualiter et quando, infra, de accusa. (X.5.1.24) ‘quia licet apud discretum iudicem, qui scrutator est cordium et cognitor secretorum, culpabiles existant’, c. Tua, in fin. de simo. (X.5.3.34), cum concor. allegatis ibi, ‘Ecclesia tamen non iudicat de occultis’, c. Sicut, in fi. eodem titulo (X.5.3.39), cum aliis concor. ibi allegatis in glo. et in c. In civitate, de usuris (X.5.19.6). Et licet leves esse dicuntur qui mala credunt, quae probari non possunt, 11. q.3. Quae cunctis (C.11 q.3 c.52), tamen ubi subesset infamia, esset saltem purgationi arbitrarie subiiciendus infamatus, ‘ne contra Apostolum infirmorum corda mala alicuius fama percutiat, et ne vituperetur ministerium nostrum, neque securiores clerici existentes in peccatum licentius prolabantur’, capitu. Significasti, de adulteriis (X.5.16.5) ...”.

<sup>68</sup> Ibid., fol. 20rb: “Concludo potestatem et officium visitatorum velut ordinariorum esse latissimum et quod ad eos spectat cuncta diligenter inquirere et rerum ordinem plena inquisitione discutere”.

dei sottoposti abbiano il diritto-dovere di visitare, per cui il complesso della gerarchia ecclesiastica è chiamato a conoscere i propri sottoposti con regolarità e sollecitudine.

Per quanto concerne i soggetti passivi del procedimento, il principio generale è che ogni visitatore debba innanzitutto visitare ed emendare se stesso e la propria famiglia e soltanto poi tutti i propri sottoposti.

Da un punto di vista figurativo, per Pavini, devono e possono essere visitati tutti i prelati e gli ecclesiastici, tanto superiori quanto inferiori, di qualunque stato, grado, ordine e qualità; tutti i sovrani, i popoli e le genti.<sup>69</sup>

Questa visita deve svolgersi ogni anno ma può ripetersi in caso di necessità (IV *quaestio*). A introdurla è una fase preliminare articolata nella comunicazione ufficiale ai visitati del giorno di inizio, nella convocazione del sinodo e nella consultazione dei precedenti libri di visita per conoscere “si quid notatum est quod indigeat emendatione et suppletionem” (V *quaestio*).<sup>70</sup>

Oltre a poter visitare tutto il genere umano, il visitatore può recarsi presso ogni istituzione (VI *quaestio*): le scuole, i tribunali, le carceri degli ecclesiastici, degli inquisitori dell’eresia e dei laici, per verificare di volta in volta la correttezza dell’insegnamento impartito dai maestri e il rispetto della legalità nell’amministrazione della giustizia e nell’esecuzione delle pene.<sup>71</sup>

Pavini distingue allora l’inchiesta da condurre contro i prelati e le persone ecclesiastiche da quella contro i sovrani e le altre persone secolari. Alla luce degli innumerevoli eccessi che gli uni e gli altri sono soliti commettere nell’esercizio delle proprie funzioni (X *quaestio*), egli formula una lunghissima serie di *capitula* su cui il visitatore deve soffermarsi (VII *quaestio* della II parte) per condurre un’inchiesta efficace; ne richiamiamo qui solo alcuni più significativi.

Nei confronti dei prelati si indagherà innanzitutto se amministrano correttamente le ordinazioni e i benefici, se osservano pratiche simoniache e tengono comportamenti negligenti, se omettono di punire i delitti dei sottoposti, di accudire le vedove e di offrire l’elemosina ai poveri, se ostacolo l’esercizio delle funzioni spettanti ai presbiteri, se non osservano il diritto canonico ma soltanto i precetti divini, se emettono sentenze nonostante dubbi e incertezze, se abusano del loro potere di imporre la penitenza e di deporre i chierici, se impongono la propria giurisdizione a chi ne è esente, se usurpano i frutti delle chiese vacanti, se non partecipano annualmente al sinodo.

Tralasciamo le questioni specifiche che il visitatore deve rivolgere ai prelati in relazione al grado ge-

<sup>69</sup> Ibid., fol. 7 ra: “... debent et possunt visitari universi praelati et ecclesiastici tam superiores quam inferiores cuiusque status et gradus, praeminentiae, ordinis et qualitatis existant, necnon universi principes seculares, populi et gentes tam superiores quam inferiores, a maximo usque ad minimum, nullo regulariter excepto ...”.

<sup>70</sup> Ibid.: “Quinto quaero principaliter de praeparatoriis visitationis faciendae ... Tertium praeparatorium est quod debet prius examinare libros visitationum praeteritarum tam per se factarum quam per predecessores suos, ut ex illis valeat informari si quid notatum est quod indigeat emendatione et suppletionem, arg. in c. In singulis, § porro, de statu mona. (X.3.35.7) et c. fi. ver. sequentes, et ut amplius valeant informari, videant visitationes aliorum consuffraganeorum, ac sui metropolitani, et tenentur se eisdem conformare ...”.

<sup>71</sup> Ibid., fol. 12 vb: “Ex praemissis infero quod debet accedere ad loca carcerum tam ecclesiasticorum quam inquisitorum hereticae pravitate quam etiam laicorum et ibi providere ne cohabitent masculi cum feminis, tam pro custodia quam pro pena, no. in c. Quamvis, de poenis, li.vi (VI.5.9.3). Item quod capti qui ad carceres ducuntur, quando quiete se permittunt duci per ducentes eos si non renitentes calce aut pugno non percutiant, ut dicit Io. An. se iam vidisse de facto, quia tales sunt excommunicati, ut ipse no. in c. Si clericos, de sen. ex., li.vi (VI.5.11.15) ...”. Sulla concezione della Chiesa del carcere con funzione cautelare e punitiva, SARTI, Appunti su carcere-custodia.

rarchico, perché l'elenco è veramente lunghissimo. Più interessante sembra considerare le domande che Pavini invita a porre ai laici, a partire dal vertice assoluto del potere secolare, l'Imperatore, e poi giù nella gerarchia che è ancora tutta medievale, ma si trasferisce all'età moderna con un significato nuovo.

All'Imperatore sia chiesto se amministra correttamente la giustizia nel rispetto di Dio e difende la Chiesa, se invade la giurisdizione ecclesiastica, se inizia ad amministrare prima che la sua nomina sia confermata dal Papa.<sup>72</sup> Ai re: se costringono i chierici a sottoporsi al foro secolare, se esigono versamenti, *procuraciones* e altri oneri in violazione delle immunità ecclesiastiche, se inducono i sacerdoti all'uso delle armi, se invadono i confini di altri regni, se conducono una guerra ingiusta, se commettono sacrilegio, usura, e praticano il concubinato.<sup>73</sup> Seguono le questioni da rivolgere specificamente ai duchi, conti, marchesi, baroni, e ai soldati.

Pavini propone di interrogare anche i dottori e i maestri se impartiscono un buon insegnamento, se peccano di arroganza, se inducono gli allievi ad andare contro la propria coscienza, se rilasciano falsi *consilia* nonostante la riscossione di una buona remunerazione.<sup>74</sup> Poi è la volta degli avvocati,

---

**72** IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, *Tractatus de visitatione*, fol. 12vb: "Visitans autem Imperatorem vel Imperatricem interrogabit eos vel testes an faciant iusticiam ne alias veniant tempestates in populum et flagella ... , de nullo enim magis placere Deo potest quam si iusticiam exercent compescendo eos qui in suam et aliorum perniciem debacchantur, xxiii q. v. Quali nos (C.23 q.5 c.44). Item si quaerit impugnare sanctam ecclesiam matrem suam quam tenetur tueri propter quod deponeretur, c. Venerabilem (X.1.6.34), § obiectionem, et § fi. de elec. quia sive peccata sive turbata fuerit ecclesia tempore sui regiminis, Deus qui tuitionem ei commisit exigit rationem, xxiii q. v. Principes (C.23 q.5 c.20), in fi. Item si distringunt clericos in foro suo placitare in personalibus actionibus ... Item si aliquos ex odio exheredat et deicit et alios ex levi opinionis aura sublimat ... Item si sine causa pedagia concedit vel pecuniam mutat ... Item si labitur in heresim ... Item si non reveretur episcopos sed capit et mutilat et occidit ... Item si electus in Imperatorem ante confirmationem administraverit et an virtute consuetudinis cum electo in discordia voluerit vincere in campo ... Item an si duobus electis Imperatoribus in discordia uterque dederit privilegia et sententias per eundem (Oldradum) in consilio lxxiii, quod incipit *An cum duo sunt electi in Imperatores*".

**73** Ibid.: "Visitans vero reges debet specialiter interrogare si trahunt clericos ad forum suum, unde deponendi essent, xi q. i. Nullus (C.11 q.1 c.6), nam qui celestem militem pulsat eius forum debet sequi ... Item si ab ecclesiis et personis ecclesiasticis pensiones, procuraciones et banna extorqueant contra iura et ecclesiasticam libertatem, quia incurrunt penam ... Item si ducunt secum ad exercitum contra iura sacerdotes ... ut scilicet pugnent personaliter ... Idem si non faciunt iusticiam unde sunt deponendi, xv q. vi. Alicuius (C.15 q.6 c.3). Item si taliis et exactionibus populum Dei affligant indebite et pauperibus iniuriuntur de quibus tenentur Deo reddere rationem, xiiii q. v. Non sane (C.14 q.5 c.15), xxiii q. iiii. quando vult Deus (C.23 q.4 c.39), et c. Si ecclesia (C.23 q.4 c.42) in fine. Item si occupant alienas terras et non sunt contenti propriis finibus, xxiii q. iiii. Transferunt (C.23 q.4 c.33), et tales non salvantur etiam si bene administrent nisi res alienas restituant ... et ideo etiam possunt iuste impugnari. Est enim iustum bellum pro bonis nostris defendendis vel repetendis, xxiii q. ii. Dominus. (C.23 q.2 c.2) ... Item si volunt plures habere et tenere et cognoscere mulieres sicut equus emistarius et sicut mulus quibus non est intellectus, in animae suae periculum et scandalum plurimorum, cum tamen unus rex uni mulieri vix sufficiat quare excommunicari et deponi deberent si incorrigibiles apparerent ... Item si crimen sacrilegii lesae maiestatis et usurae committant iudaeis super christianos sua officia concedendo ... Item si solvunt decimas et primitias et oblationes ecclesiis debitas de conse. di. i. Omnis (D.1 c.69 de cons.), ad quas solvendas tenentur ... ubi etiam tenentur ad decimas dierum".

**74** Ibid.: "Visitantes insuper doctores sive magistros petant si cum indoctos et nimis insufficientes se sentiunt, se faciunt per preces et munuscula in magistros promoveri, nam vix erit bonus magister qui non fuit bonus discipulus electione ... Item si despiciunt subditos cathedrati et propter viciu arogantiae ea quae sciunt recte docere non possunt ... Item si docent falsa in cathedra contra conscientiam ut aliquibus placeant ... Item si tacent veritatem et vicia quibus vinciuntur ne seipsos reprehendere videantur, i q. i. Vilissimus (C.1 q.1 c.45), iii q. ii. In gravibus (C.3 q.7 c.5). Item super falsis consiliis quae dant pro pecunia quamvis iustum vendere possent ... Et quae male extorserunt debeant restituere vel pauperibus erogare ...".

se difendono persone improbe a danno di innocenti, se ostacolano la giustizia con falsi testimoni e pretestuose argomentazioni, o se hanno una scarsa conoscenza del diritto.<sup>75</sup> Ancora i mercanti, se praticano l'usura, versano le decime, osservano la parola data nelle contrattazioni;<sup>76</sup> infine è la volta dei contadini e dei fanciulli.<sup>77</sup>

Pavini sembra aver voluto costruire una dottrina per sostenere e sistematizzare le esperienze della prassi, giacché i formulari su cui si basavano i visitatori e gli inquisitori per conoscere l'amministrazione locale e la condotta dei sottoposti risultavano insufficienti e inadeguati rispetto al controllo pastorale e amministrativo promosso dalle istituzioni ecclesiastiche in vista di una maggiore centralizzazione attraverso lo strumento di governo della visita.<sup>78</sup> La teorizzazione proposta da Pavini doveva supportare il visitatore, chiamato comunque ad essere accorto e saggio nel valutare, di volta in volta, le singole situazioni e a sapere prediligere nell'inchiesta gli aspetti più rilevanti rimandando alle prossime visite ciò che era meno urgente.<sup>79</sup>

Per dare luogo a questo procedimento informativo su tutta la società, diversi sono i preparativi e le formalità che il visitatore deve svolgere (*V quaestio*). Egli viene accompagnato da notai che devono essere ecclesiastici, in ragione della loro necessaria preparazione canonistica e della segretezza delle

<sup>75</sup> Ibid.: "Visitantes quoque advocatos interrogabunt si subdole foveant causas prodendo proprium clientulum, prevaricatores et infames, ii q.iii. § notandum. Item si casus desperatos foveant contra conscientiam improbos defendentes, xi q.iii. Si quis vero (C.11 q.3 c.13). Item si dilationes superfluas nituntur obtinere ad hoc tantum ut fugiant et negotium protrahant ... Item si nimis magnum salarium recipiunt et paciscuntur de quota litis, unde ab officio essent amovendi ... Item si faciunt positiones cavillosas ut adversas partes decipiant et inducunt clientulos ad deierandum ponendo et respondendo informant falsos testes et quaerunt, xxii q.v. Ille qui (C.22 q.5 c.5), et c. Si quis convictus (C.22 q.5 c.7). Item si recepto salario current de causa nec student nec vigilant circa eam et patiuntur bonam causam perdi.". Sulla responsabilità dell'avvocato nella scienza canonistica, BIANCHI RIVA, L'avvocato non difenda cause ingiuste, pp. 115–135.

<sup>76</sup> IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, Tractatus de visitatione, fol. 12vb: "Visitantes autem mercatores interrogent an reddant decimas personales ... xvi q.i. Decimae (C.16 q.1 c.66), c. Pastoralis (X.3.30.28) et c. Tua nobis, de decimis (X.3.30.26). Item an sub specie liberalitatis et pietatis usuram palient vendendo ad terminum ultra verum valorem de usu consuluit et in aliis contractibus veris peccent de poeni. di.v. Qualitas lucris (D.5 c.2 de poen.), xxiii q.iii. Quicunque (C.24 q.1 c.27), ubi scilicet venditur carius quam ematur ... Item an servant fidem datam et iuramentum praestitum in societatibus quia nec eis tunc est fides servanda, c. Pervenit, de iureiuran. (X.2.24.2) et c. Sicut (X.2.24.17). Item an solvant in termino iurato de pig., c. Significante (X.3.21.7). Item an in remotis nimiam moram trahant cum diversis maritatis adulterium committendo et suis causam adulterii praebendo contra c. In presentia, de spon. (X.4.1.19) unde proveniunt multa mala."

<sup>77</sup> Ibid.: "Visitantes vero rusticos petant an reddant decimas praediales et personales et an deducant expensas et salaria de fructibus et alias fraudes adhibeant ... Item an iura dominorum subtrahant cum eis placitando et vexando laboribus et expensis et aliquotiens aliis potentioribus dando illos contra veros dominos protegentes ... Visitantes autem pueros petant an commiserint sacrilegium contra c. fi., de sent. ex. (X.5.39.60), item an furtum et periurium, c. i. de delic. pue. (X.5.23.1). Item an recognoscant a Deo bona fortunae grande et naturae et vicium ingratitudinis talis incurrerit ... Item an vicium calumniae ... vicium luxuria aliquando anticipando tempus aetatis ..."

<sup>78</sup> Ibid.: fol. 58rb: "Verum quoniam ex praemissis non habetur sufficiens doctrina super interrogationibus faciendis per visitantes et inquirentes crimina et defectus singulorum, ideo pro aliqua pleniori doctrina subiciam aliquas praecipuas interrogationes fiendas per eos dum inquirent tam contra capita quam contra membra, et primo quando inquirent contra praelatos et alias ecclesiasticas personas."

<sup>79</sup> Ibid., fol. 67rb: "... super aliis pluribus essent interrogationes faciendae, de quibus sparsim patet ex praecedentibus quaestionibus, quae gratia brevitatis omitto, nam prudens inquisitor iuxta qualitatem locorum et personarum et temporis arbitrabitur, super quibus praecipue magis habeat insistere, alia reservans in subsequentibus visitationibus, et super omnia etiam facit observari constitutiones provinciales et diocesanae ..."

notizie relative ai prelati che emergono nel corso dell'inchiesta (IV *quaestio*).<sup>80</sup> In assenza di notai ecclesiastici, il visitatore può farsi assistere da “duo alii clerici idonei scribentes in consonantia”.

A loro spetta il compito di esaminare i testimoni, trascrivere le deposizioni ed eseguire tutto ciò che rientra nell'ufficio del notaio, come scrivere lettere di collazione di benefici, ordini e dispense, compilare l'inventario dei beni mobili e immobili della Chiesa da confrontare poi con il precedente inventario per evidenziare eventuali alienazioni, usurpazioni e nuovi acquisti.<sup>81</sup>

Riflettendo sul ruolo fondamentale di questi ministri e sul valore della documentazione prodotta nel corso della visita, Pavini considera che i notai sono tenuti a compilare i libri nei quali registrare ciò che è avvenuto nel corso della visita per mano del visitatore, perché al termine di questa il prelado possa rileggerli e provvedere a ciò che non sia riuscito a fare. La tenuta di questi libri sarà utile nelle visite successive per informare gli altri visitatori e per chiarire quello che resta da fare. Questa documentazione consente inoltre di attestare la pertinenza dei benefici, il quasi possesso del diritto di visita, l'interruzione delle prescrizioni e gli altri molteplici effetti della visita. Essa costituisce, infatti, una prova dell'esercizio del diritto di visitare e dell'osservanza del legittimo procedimento nell'ipotesi in cui i visitati eccepiscano un abuso; pertanto, attestando che il visitatore abbia il quasi possesso del diritto, fa ricadere sui visitati l'onere della prova di eventuali vizi e difetti nell'esercizio dello stesso.<sup>82</sup>

La macchina della visita lascia insomma ampia testimonianza del lungo e articolato procedimento di informazione e correzione dell'amministrazione spirituale e temporale in cui essa si sostanzia.<sup>83</sup>

---

**80** Sui compiti dei notai nel corso della visita Pavini si trattiene in una specifica *quaestio*: “Quarto quaero principaliter de notariis visitantium qualiter se debeant habere in redigendo in scriptis et in aliis, et cetera”.

**81** Ibid.: “Notarii aut huiusmodi habebunt examinare testes et eorum depositiones in scriptis redigere et omnia quae ad scribendum seu tabellionis officium pertinent fideliter exequi, ut in dicto § Ad scribendas, recognoscere, scilicet, litteras collationum et ordinum et dispensationum, et registrare inventarium bonorum ecclesiae tam mobilium quam immobilium. Tenetur enim praelatus et quilibet beneficiatus facere inventarium de omnibus bonis et iuribus ecclesiae et beneficiorum suorum, et ad hoc est per superiorem compellendus et tam de hiis quae recepit suae promotionis tempore quam de postea acquisitis ... et collationabit nova inventaria cum antiquis ut videatur si quod sit alienatum vel usurpatum vel noviter acquisitum et super eius inventarii veritate consultum est examinari duos vel tres testes ad perpetuam vel futuram fidem et memoriam quae idem dicunt, ut notat glossa in c. Ad apostolicae, in principio, de re iudi. (VI.2.14.2) et in archivis maioris ecclesiae sumptum inventarii et depositionis testium collocare de quo archivio habetur c.i. de proba. (X.2.19.1) et c. Ad audientiam, de praescriptionibus (X.2.26.13). Ex praemissis infero quod notarii visitantium tenentur facere libros in quibus conscribant omnia quae geruntur in visitatione per visitantem ut finitis visitationibus praelatus illos reveat et exequatur quae repentine et in tempore tam parvo visitationis exequi nequit. Item ut in successivis visitationibus ac etiam successores visitantes valeant informari et facilius intelligere quod agendum et sint in testimonium veritatis super pertinentia collationis et quasi possessionis iuris visitandi ac interruptionis praescriptionum et super aliis quam plurimis effectibus, ar. in c. In singulis, § porro, et infra c. fi. verbo sequentes, de sta. mo. (X.3.35.7) et optime probatur in c. Ut commissi, circa medium, de haereti., li.vi. (VI.5.2.12) et dixi supra in quaestione de preparatoriis”.

**82** Vedi supra nota precedente.

**83** Negli ultimi decenni numerosi studi hanno presentato la visita quale laboratorio di scritture grigie e hanno promosso l'analisi, la inventariazione, la regestazione ed edizione degli atti visitali. Solo in Italia basti pensare all'impegno profuso dall'Istituto storico italo-germanico di Trento per la realizzazione di un programma di inventariazione e schedatura delle visite italiane, testimoniato da diversi quaderni: MAZZONE/TURCHINI, *Le visite pastorali*; NUBOLA/TURCHINI (a cura di), *Visite pastorali ed elaborazioni dei dati*; NUBOLA (a cura di), *Per una banca dati delle visite pastorali italiane*; NUBOLA/TURCHINI (a cura di), *Fonti ecclesiastiche*; TOSCANI (a cura di), *Visite pastorali*. Per un richiamo dell'impresa collettiva di un repertorio delle visite pastorali francesi sotto l'impulso lanciato da Gabriel Le Bras nel 1968 si veda VENARD, *Le visite pastorali francesi*, pp. 13–55. Sia concesso infine rinviare a DI PAOLO, *La ordinaria amministrazione*.



## 7.4 La remunerazione del visitatore

Descritta la visita in termini di un procedimento ordinario e generale, che ogni prelado avente dei sottoposti è tenuto a svolgere periodicamente, indipendentemente dalla presenza di un sospetto o di una notizia di reato,<sup>84</sup> Pavini non trascura di considerare la remunerazione prevista per la prestazione di questo servizio.

Sin dall'alto medioevo, infatti, la Chiesa aveva riconosciuto al prelado che svolgeva di persona la visita il diritto a ricevere dai visitati la *procuratio*,<sup>85</sup> ossia un sussidio in natura corrispondente all'ospitalità per sé e il proprio seguito, che col tempo si è trasformato nel diritto a ricevere una rendita pecuniaria.

A questo profilo squisitamente temporale Pavini dedicò una specifica *quaestio* (IX), per discutere la natura e la disciplina di una tassa che era stata all'origine di *omnes lacrimae et omnis dolor*, alla quale uni il testo della decretale *Vas electionis* (Extrav. Com. 3.10.un.), con cui Benedetto XII aveva stabilito la natura e l'ammontare della *procuratio* spettante al visitatore in relazione al suo grado, alle istituzioni visitate, e alla regione. A questa decretale Pavini dedicò un commento, in forma di glossa, che mise a corredo della stessa nella edizione del Trattato.

La *procuratio* costituiva un accessorio della visita ordinaria del vescovo, concepito per alleviare il sacrificio fisico ed economico connesso al viaggio necessario per raggiungere le istituzioni, il clero e i fedeli sottoposti alla propria giurisdizione, con un seguito di accompagnatori e di animali.

---

**84** Preliminare rispetto alla visita è soltanto la convocazione del sinodo, che sarà generale nel caso in cui a visitare sia il pontefice, provinciale nel caso in cui sia il Primate o l'arcivescovo metropolita, diocesano nel caso in cui sia il vescovo, secondo quanto sancito da Innocenzo III nella decretale *Sicut Olim* (X.5.1.25=c. 6 Conc. Lat. IV). Pavini include la convocazione del sinodo tra gli atti preparatori della visita nella *quaestio* quinta: "Quinto quaero principaliter de praeparatoriis visitationis faciendae. Respondeo quod plura sunt praeparatoria faciendae. Primo, quod quilibet visitator per suas literas significet adventum suum subiectis quos intendit visitare. Et non invadat eos ex improvviso, exemplo Christi qui perituri mundi mala denunciavit, ut eo minus perturbent venientia quo fuerint praescita ... Secundo, quod debet prius convocare sinodum generale, si est Papa; vel provincialem, si est Primas vel metropolitanus; vel dioecesanus, si est episcopus; vel abbatum et priorum regularium, si sunt regulares, per textum in c. Sicut olim, de accusatio. (X.5.1.25) ... In quibus quidem sinodis de corrigendis excessibus, et moribus reformandis, praesertim in clero diligentem habere debent cum Dei timore tractatum, canonicas regulas et praesertim constitutiones legatorum metropolitanorum et dioecesanorum, necnon ea quae de iure communi statuta sunt in Concilio Lateranensi specialiter relegentes, ut eas faciant observari, debita penam transgressoribus infligendo, non tamen pecuniariam ad quaestum in usus proprios convertendum, sed in usus pauperum, per c. Suam, de poe. et infra latius dicam. Et in eadem sinodo ad facilius exequendum eorum officium per singulas dioceses statuunt personas idoneas, et providas et honestas, quae per totum annum simpliciter, et de plano absque ulla iurisdictione sollicitae investigent singula, quae correctione et reformatione sunt digna, illa quae fideliter referant ad metropolitanum, et suffraganeos, et alios in Concilio subsequenti, ut super his et aliis provideant provida deliberatione, prout utilitati et honestati congruit succedendo. Et quae statuerint faciant observari, publicaturi ea in episcopalibus sinodis annuatim per singulas dioceses celebrandis. Quod si quis hoc salubre statutum neglexerit adimplere, a sui executione officii suspendatur. Et dicuntur isti quasi testes sinodales. Simile in c. Praeterea, de testi. cogen. (X.2.21.7) et c. Episcopus sinodo, 35.q.7 (C.35 q.6 c.7) et debent esse de eorum episcopatu honesti et discreti, quia tales melius possunt investigare veritatem quam extranei, arg. in c. Veniens, de testi. (X.2.20.38) io. fi. 35 q.6. c.i. et ii. (C.35 q. c.1; 2) et in c. Videtur, qui ma. accus. pos. (C.35 q.6 c.2)". Nelle fonti latine trascritte correggo tacitamente fra parentesi eventuali indicazioni errate di riferimenti normativi.

**85** SAMARAN/MOLLAT, La fiscalité pontificale, pp. 35–47; NAZ, Procuration (droit de) ou droit de gîte, col. 314; LUNT, Papal Revenues in the Middle Ages, I, pp. 107–111; SMITH, Procurations and the English Church, pp. 566–579; DI PAOLO, Teologi e giuristi; LANDAU, Die Verteilung kirchlicher.

Questa tassa era stata descritta da Alberico da Rosciate in termini di “*expensae quae fiunt prelati quando visitant*”,<sup>86</sup> mentre da Roffredo Beneventano come “*quedam exhibitio a subditis superioribus in pecunia vel aliis ad usum quotidianum rebus pertinentibus*”.<sup>87</sup>

Queste definizioni, che stanno sullo sfondo delle considerazioni del Pavini, restituiscono la natura originaria della *procuratio* rispetto alle forme ulteriori assunte nel tempo a seconda del prevalere del rinvio evangelico alla militanza al servizio del Signore (II Tim. II, 4) – per cui *nemo debet propriis stipendiis militare* – e/o di quello alla sudditanza e ancora di quello romanistico all’*hospitalitas*.<sup>88</sup>

In questo ultimo caso, la previsione di una modesta *procuratio* a favore del soldato di Cristo, chiamato a non occuparsi di affari secolari durante la sua militanza al servizio del Signore, si giustificava con il richiamo alla norma di età imperiale, poi ripresa da tante fonti altomedievali che, imponendo nell’Impero romano un dovere pubblicistico di *hospitalitas* al passaggio degli eserciti, ha aperto la strada nel medioevo all’esercizio di un diritto a riscuotere la *procuratio* quale espressione di sovranità.<sup>89</sup>

Proprio la configurazione della *procuratio* quale *signum subiectionis* offrì al papato trecentesco, da Giovanni XXII in poi, il pretesto per rivendicare un diritto di riserva di due terzi delle somme riscosse in occasioni delle visite, dal momento che queste erano compiute in virtù dell’autorità apostolica. Questa riserva è stata considerata tra le imposizioni pontificie più impopolari, che ebbe l’effetto immediato di affievolire la già bassa propensione dei prelati a visitare, in quanto vedevano decurtata la propria remunerazione, e quello più generale di inficiare gravemente l’amministrazione ecclesiastica locale. Come è stato notato, “la réserve des procurations représente le point le plus avancé de l’audace pontificale: l’usurpation du droit qui garantissait la vie religieuse diocésaine”.<sup>90</sup>

La *procuratio* su cui si sofferma il Pavini è quella connessa alla visita, ma questa non era la sola. La glossa *Visitationis* alla decretale *Procuraciones* di Gregorio IX (X.3.39.23) distingue in base alla *ratio* che ne giustifica la previsione: la *procuratio ratione visitationis* (X.3.39.21; X.3.39.25), quella *ratione consuetudinis* (C.18 q.2 c.31) e ancora *ratione pacti* (X.3.39.8; X.3.39.16; C.18 q.2 c.30).

A pochi anni di distanza dal Pavini, il canonista Mariano Sozzini propose una differente sistematica delle *procuraciones* nel proprio trattato sulla visita. Egli distinse a seconda che la tassa fosse o meno versata in ragione dell’esercizio di un ufficio ordinario.

Nel genere della *procuratio* versata *non ex debito officii* Sozzini fece rientrare quella dovuta ai legati

<sup>86</sup> ALBERICUS DE ROSATE, *Dictionarium iuris utriusque*, ad v. *Procuratio*.

<sup>87</sup> ROFFREDUS BENEVENTANUS, *Solemnis atque aureus tractatus libellorum*, fol. 27r–28r: Rubrica de *procuracionibus*; libellus: fol. 27vb.

<sup>88</sup> BERLIÈRE, *Le droit de gîte episcopal*, pp. 17–24; BRÜHL, *Zur Geschichte der Procuratio canonica*, pp. 419–431.

<sup>89</sup> ROFFREDUS BENEVENTANUS, *Solemnis atque aureus tractatus libellorum*, pars sexta, fol. 27rb: “*Prestat autem ista procuratio a laicis dominis et a clericis suis prelati. Laici prestant puta domino Imperatori et vidi multoties quod quando Imperator erat transiturus per aliquem locum quo premitit nuncios suos; et civitas in qua debet hospitari dat sibi procuracionem, id est omnia necessaria personis et equis; et hoc fit per totum imperium et in Theutonia et Lombardia et Tuscia et per totum regnum, et hoc expedite et sine questione habet quilibet rex in regno suo, sed de ista procuracione omitto; et dicamus de illa que prestat a clericis vel ecclesiis.*”

<sup>90</sup> FAVIER, *Les finances pontificales*, pp. 692–693, 217–221.

e ai nunzii della Sede Apostolica *non visitationis causa*; la *procuratio* dovuta *ex consuetudine vel prescriptione vel ex pacto in fundatione vel consecratione* e infine quella dovuta *ex caritate*.<sup>91</sup>

Per spiegare il tributo dovuto *causa visitationis*, Pavini si rifà alla distinzione proposta dall'Ostiense, seconda la quale la *procuratio* poteva dirsi annessa solo alla visita ordinaria – *visitatio ordinaria cui procuratio est annexa* – che viene svolta dal vescovo con l'intento di correggere i sottoposti; e non invece alla *visitatio subsidiaria*, ossia quella che lo stesso vescovo può compiere nei monasteri e negli istituti secolari e religiosi esenti dalla sua giurisdizione.<sup>92</sup> In questo ultimo caso, egli non può procedere alla correzione di eventuali eccessi, ma soltanto riferire quanto riscontrato alla Sede Apostolica.<sup>93</sup>

Già nell'alto medioevo la Chiesa aveva cercato di moderare le pretese eccessive dei prelati nei confronti dei visitati definendo la sostanza della *procuratio* in termini di vitto e alloggio o in denaro, tuttavia non era riuscita a impedire il ripetersi degli abusi. L'accurata voce "Procuration" di Raoul Naz nel *Dictionnaire de droit canonique* ripercorre la serie di interventi papali in questa direzione. Ne richiamiamo soltanto alcuni per evidenziare la linea che essi seguirono.

Nella decretale *Venerabilis* (X.3.39.21), Innocenzo III aveva definito la *procuratio* un diritto episcopale indisponibile al pari della *visitatio* alla quale è connessa, pertanto aveva escluso che potesse essere oggetto di rinuncia o cadere in prescrizione: "contra procurationem, quae ratione visitationis debetur, praescriptio non possit sicut nec contra ipsam visitationem possit aliquo modo praescribi". Sempre Innocenzo III, richiamando il noto passo Paolino sulla militanza del soldato di Cristo, aveva esplicitamente affermato, nella decretale *Cum ex officii* (X.2.26.16), che il visitatore non dovesse militare a proprie spese, perché quando visita presta un servizio, un *munus*, per la *pubblica utilitas* e la *salus animarum* della comunità cristiana.<sup>94</sup> Dal momento che "nemo suis sumptibus cogitur servire", egli merita di essere remunerato.

Gregorio IX specificò, nella decretale *Cum nuper* (X.3.39.25), che la *procuratio* spettasse anche all'arcivescovo in visita nella provincia *auctoritate propria*, ossia nell'esercizio del diritto e del dovere che il diritto comune gli riconosceva di intervenire nella giurisdizione dei suoi vescovi suffraganei quando fossero negligenti. In questi casi egli poteva non solo riscuotere la tassa ma anche scomunicare coloro che rifiutassero di versarla.

Prima ancora, Goffredo da Trani aveva detto che "in generalem remissionem iuris episcopalis non venit procuratio, quia nec visitatio nec correctio remitti possunt"<sup>95</sup> e Innocenzo IV aveva specificato che un accordo tra visitatore e visitati ovvero una consuetudine potessero intervenire soltanto a definire l'entità della *procuratio* ma non a inficiarne il carattere obbligatorio, dal momento che la *procuratio causa visitationis* costituiva un diritto imprescrittibile del prelado: "quia hoc ius quod ali-

<sup>91</sup> MARIANUS SOCINUS SENENSIS, *Tractatus de visitatione*, fol. 9vb.

<sup>92</sup> Clem.3.13.2: "Nos igitur super his volentes de opportuno remedio providere, sacri approbatione concilii duximus statuendum, ut si episcopi non causa visitationis, sed charitative hospitalitatis ad monasteria venerint supradicta, victualia gratiose recipiant, quae charitatis gratia eis fuerint ministrata ...".

<sup>93</sup> HOSTIENSIS *Summa aurea*, liber III, tit. De censibus et exactionibus et procurationibus, col. 1171.

<sup>94</sup> Glossa *Consuetudine* ad X.2.26.16.

<sup>95</sup> GOFFREDUS TRANENSIS, *Summa super titulis Decretalium*, fol. 160v.

qua procuratio detur est publicum utilitate, quia si nulla daretur, negligeretur visitatio et consuetudo quae occasionem in tali tribuit non est tollenda”.<sup>96</sup>

Il prelado che fosse stato spogliato violentemente del diritto alla *procuratio* poteva agire in via ordinaria presentando un libello nei confronti dei visitati inadempienti od ottenere l’adempimento forzato mediante sentenza di censura, scomunica, interdetto o sospensione.<sup>97</sup>

La *procuratio* rispondeva anche al principio, esplicitato da Clemente V nella decretale *Cum sit* (Clem.3.13.1), per cui “secundum naturam est commoda cuiusque rei eum sequi, quem sequentur incommoda (D.50.17.10)”, espresso nel brocardo *Qui sentit onus, sentire debet commodum et econtra* <anchor xml:id="id\_50.17.10"/>(VI.5.13.55), secondo cui l’onere della *procuratio* trovava giustificazione nei benefici di riforma e correzione che il procedimento di visita arrecava ai visitati. Nella prospettiva del prelado, invece, come abbiamo già notato, il servizio svolto con sollecitudine per l’utilità dei sottoposti meritava la riscossione di un *sussidium* (X.3.39.17).

Se molteplici erano i rimedi a disposizione del visitatore per vedere soddisfatta la propria legittima aspettativa di remunerazione, altrettante furono le previsioni restrittive volte a impedire o quantomeno a limitare i frequenti abusi che egli commetteva a danno dei visitati nell’esercizio di questo diritto.

Il pensiero di Pavini va allora al concilio lateranense III (1179) convocato da Alessandro III per porre rimedio alle vessazioni inflitte ai visitati, che finivano col dover vendere o impegnare gli ornamenti ecclesiastici per soddisfare la richiesta dei visitatori di una eccessiva *procuratio*. Il canone 4 (X.3.39.6)<sup>98</sup> stabilì che la misura della tassa dovesse essere “secundum facultates ecclesiarum”. Inoltre fissò il numero massimo di cavalli che i visitatori, in relazione al proprio grado gerarchico, potevano portare con sé in luoghi che avessero alti redditi ecclesiastici. Laddove quel limite fosse superato, la glossa considerò che “potest denegari procuratio in superfluis”.<sup>99</sup>

<sup>96</sup> Commentaria Innocentii Quarti, fol. 451ra: ad X.3.39.24.

<sup>97</sup> MARIANUS SOCINUS SENENSIS, Tractatus de visitatione, fol. 13v; ROFFREDUS BENEVENTANUS, Solemnis atque aureus tractatus libellorum, pars sexta, fol. 27vb.

<sup>98</sup> Concilium Lateranense III, c. 4 (X.3.39.6): “Cum apostolus se et suos propriis manibus decreverit exhibendos ut locum praedicandi auferret pseudoapostolis et illis quibus praedicabat non existeret onerosus grave nimis et emendatione fore dignum dignoscitur quod quidam fratrum et coepiscoporum nostrorum ita graves in omnibus suis subditis existunt ut pro huiusmodi causa interdum ornamenta ecclesiastica subditi compellantur exponere et longi temporis victum brevis hora consumat. Quocirca statuimus quod archiepiscopi parochias visitantes pro diversitate provinciarum et facultatibus ecclesiarum quadraginta vel quinquaginta evectionis numerum non excedant. Cardinales vero viginti vel viginti quinque non excedant episcopi viginti vel triginta nequaquam excedant archidiaconi quinque aut septem decani constituti sub ipsis duobus equis existant contenti. Nec cum canibus venatoriis et avibus proficiscantur sed ita procedant ut non quae sunt sua sed quae lesu Christi quaerere videantur. Nec sumptuosas epulas quaerant sed cum gratiarum actione recipiant quod honeste et competenter fuerit illis ministratum. Prohibemus etiam ne subditos suos talliis et exactionibus episcopi gravare praesumant. Sustinemus autem pro multis necessitatibus quae aliquoties superveniunt ut si manifesta et rationabilis causa exstiterit cum caritate moderatum ab eis valeant auxilium postulare. Cum enim dicat apostolus non debent parentibus filii thesaurizare sed parentes filiis multum longe a paterna pietate videtur si praepositi suis subditis graves existant quos in cunctis necessitatibus pastore more fovere debent. Archidiaconi autem sive decani nullas exactiones vel tallias in presbyteros seu clericos exercere praesumant. Sane quod de praedicto numero evectionis secundum tolerantiam dictum est in illis locis poterit observari in quibus ampliores sunt redditus et ecclesiae facultates. In pauperioribus autem locis tantam volumus teneri mensuram ut ex accessu maiorum minores non debeant gravari ne sub tali indulgentia illi qui paucioribus equis uti solebant hactenus plurimam sibi credant potestatem indultam”.

<sup>99</sup> Glossa *Contenti existant* ad X.3.39.6.

Il canone rinnovò il divieto di condurre cani da caccia e di pretendere pasti sontuosi in nome del principio della moderazione. Ciò che è previsto per alleviare la fatica del prelado che presta il servizio di visita non si risolva in un eccessivo gravame per i visitati: “quod provisum est ad levamen, extendi non debet ad gravamen”. I visitatori furono ammoniti ad osservare il principio apostolico della *pietas paterna*, secondo la quale “non debent filii thesaurizare parentibus, sed parentes filiis”.

Il concilio lateranense IV, convocato da Innocenzo III, stabilì con il canone 33 (X.3.39.23)<sup>100</sup> che la *procuratio* spettasse di diritto solo ai prelati che visitassero di persona, provvedendo a predicare, correggere e riformare; e rinnovò la prescrizione del precedente concilio in merito al seguito di persone e animali consentito a seconda del grado gerarchico del prelado in visita, ribadendo il principio evangelico secondo cui i visitatori non cerchino il proprio utile ma la gloria di Cristo predicando, esortando, correggendo e riformando. La violazione di queste prescrizioni avrebbe comportato la restituzione del doppio di quanto ricevuto.

La legislazione pontificia (Clem. 3.13.2) continuò a distinguere tra la *procuratio ex caritate* e quella *ex debito*; la prima offerta spontaneamente da alcuni istituti visitati come i monasteri, la seconda dovuta quale corrispettivo della visita ordinaria.

Di fronte al susseguirsi di interventi legislativi e conciliari tesi a condannare gli abusi nella riscossione del tributo e a imporre limitazioni di ogni sorta, non ultima la *Vas electionis* di Benedetto XII, di cui ora diremo, la dottrina canonistica concordò che il diritto alla *procuratio* dovesse essere modulato “secundum qualitatem visitantis, qualitatem temporis, consuetudinem loci et si ibi non appareat secundum consuetudinem proximorum locorum et secundum quantitatem reddituum illorum qui illas prestare tenentur; secundum ergo predictas consuetudines debet esse moderata et modesta”.<sup>101</sup>

In questo senso ebbe un peso fondamentale la decretale *Vas electionis* con la quale Benedetto XII fissò l'ammontare della *procuratio*, degli alimenti, e del sussidio caritatevole in relazione al grado gerarchico del visitatore e alla natura delle chiese ed enti visitati. Il Papa ribadì il presupposto indispensabile, fissato sin nell'alto medioevo, che la visita fosse svolta personalmente dal prelado, salvo l'intervento di un privilegio apostolico che autorizzasse a delegarne il compimento e a ricevere comunque la *procuratio* in denaro. Conservò i privilegi, le convenzioni, le consuetudini, le prescrizioni e l'indennità dei poveri e vietò la trasgressione di queste prescrizioni.

Prima di questa pronuncia di Benedetto XII, che testimonia la necessità di una regolazione restrittiva a fronte di un dilagante perpetuarsi di eccessi, già il concilio di Vienne del 1311, convocato da

<sup>100</sup> Concilium Lateranense IV, c. 33: “De procurationibus non accipiendis sine visitatione: Procuraciones quae visitationis ratione debentur episcopis archidiaconis vel quibuslibet aliis etiam Apostolicae Sedis legatis aut nunciis absque manifesta et necessaria causa nullatenus exigantur nisi quando praesentialiter officium visitationis impendunt et tunc evectio et personarum mediocritatem observent in Lateranensi concilio definitam. Hoc adhibito moderamine circa legatos et nuncios Apostolicae Sedis ut cum oportuerit eos apud aliquem locum moram facere necessariam ne locus ille propter illos nimium aggravetur procuraciones recipiant moderatas ab aliis ecclesiis vel personis quae nondum fuerunt de suis procuracionibus aggravatae it quod numerus procuracionum numerum dierum quibus huiusmodi moram fecerint non excedat. Et cum aliqua non suffecerit per ipsam duae vel plures coniungantur in unam. Porro visitationis officium exercentes non quaerant quae sua sunt sed quae Iesu Christi praedicationi et exhortationi correctioni et reformationi vacando ut fructum referant qui non perit. Qui autem contra hoc venire praesumpserit et quod acceperat reddat et Ecclesiae quam taliter aggravavit tantundem rependat”.

<sup>101</sup> MARIANUS SOCINUS SENENSIS, Tractatus de visitatione, fol. 12ra.

Clemente V, aveva fotografato la drammaticità delle vessazioni compiute dai visitatori a danno dei visitati in relazione all'esercizio del diritto alla *procuratio* (Clem.3.13.2).

Quando Pavini sistematizzò il complesso degli interventi papali e conciliari in materia, la *procuratio* si presentava ancora come il diritto del visitatore a ricevere una remunerazione o una qualche forma di ospitalità. La *causa impositionis* della *procuratio* restava il *munus*, il servizio prestato dal prelato, non lo *ius hospitalitatis*. La *procuratio* spettava, infatti, anche al prelato in visita a edifici e persone a lui molto vicine, che non comportavano alcun tragitto faticoso o dispendio economico.

Nelle glosse alla decretale *Vas electionis*, che Pavini compose subito dopo la redazione del trattato, la *procuratio* continuava a trovare giustificazione nell'antichissimo principio secondo cui "qui spiritalia seminat non est magnum si metat carnalia, et quia nemo cogitur suis stipendiis militare" e non nello *ius hospitalitatis*, che invece giustificava la *procuratio* in ipotesi ulteriori rispetto alla visita *iure ordinario*. Era il caso, ad esempio, dell'arcivescovo che per visitare una diocesi suffraganea ne attraversasse un'altra ricevendo qualcosa da quest'ultima "iure hospitalitatis, nemini deneganda hospitalitas est", ma non *causa visitationis*. Benché sempre di *procuratio* si parlasse, Pavini chiarì che "talīs procuratio hoc respectu potius datur in signum subiectionis, et propter hospitalitatem, quam de necessitate iuris naturalis".<sup>102</sup>

Egli rilanciava il principio della moderazione e della adeguatezza della *procuratio* rispetto alle condizioni dei visitati, perché la "procuratio est accessoria visitationi et accessorium non debet excedere principale".<sup>103</sup>

Se la sua preoccupazione era certamente pastorale, il linguaggio e le argomentazioni appaiono principalmente giuridiche. Proprio per questo colpisce la voluta semplicità con cui la *procuratio*, fattore principale di crisi della visita, fosse ricondotta direttamente al principio evangelico, per essere letta poi alla luce della lunga successione di interventi normativi che nel tempo avevano teso a frenare gli abusi ad essa connessi. La forza della natura teologica della *ratio legis* ne usciva rinnovata, riuscendo a giustificare la persistente sopravvivenza di una previsione, quella del versamento della *procuratio*, da sempre oggetto di errata interpretazione e applicazione.

A giustificare l'*onus* del versamento della *procuratio* interveniva quindi il nesso tra i servizi prestati dalla Chiesa e il pagamento di un tributo come per farlo apparire mero corrispettivo di quelli.<sup>104</sup> In effetti, rispetto ai fondamenti morali e giuridici dell'imposizione tributaria, Ennio Cortese ha osservato come "l'idea che sembra presente è quella di un servizio pubblico che non andasse prestato senza correlativo contributo, o che, mancando questo, si potesse sostituirlo con una corrispondente prestazione in natura". Il caso della *procuratio* dovuta al visitatore sembra confermare quindi quanto sempre Cortese notò in generale a proposito della *causa impositionis* dei tributi ecclesiastici: "gli angoli visuali sulle imposte avevano come base sostanziale ragionamenti di diritto privato" e "fu costante l'esigenza di giustificarne l'esazione, quasi il mostrarne ai fedeli la causa – diremmo noi – fosse impegno d'ordine morale".<sup>105</sup>

<sup>102</sup> IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, Tractatus de visitatione, fol. 188va.

<sup>103</sup> Ibid., fol. 188vb.

<sup>104</sup> CONDORELLI, Fondamenti morali, pp. 381–387.

<sup>105</sup> CORTESE, Intorno alla "causa impositionis", pp. 221, 224.



## 7.5 La visita nella canonistica quattrocentesca

Nella seconda metà del Quattrocento, in Italia, il tema della visita pastorale fu esaminato non soltanto da Pavini ma anche da taluni teologi, vescovi e canonisti, che dedicarono a questo procedimento trattati e prontuari per proporre uno strumento di riforma delle istituzioni ecclesiastiche che doveva investire il clero e la società dei fedeli.

Le analisi di natura più prettamente teologica diedero enfasi alla originaria dimensione pastorale di *cura animarum* propria di questo antichissimo procedimento, utilizzato sempre più, invece, con la funzione di inchiesta disciplinare e inquisitoria.

I teologi richiamarono l'immagine carismatica del pastore *lex animata*,<sup>106</sup> che per i giuristi affondava le sue radici nel linguaggio giustiniano, per esaltarne le qualità morali e il ruolo di guida spirituale. L'idea di un pastore che potesse incarnare la norma canonica e rispondere alle esigenze delle singole realtà era speculare al processo di 'giuridicizzazione' al quale i giuristi sottoposero la prassi antichissima della visita. Questi, infatti, condussero un'analisi giuridica che investì la sostanza e il significato della visita per giungere ad evidenziarne il carattere più prettamente inquisitorio e amministrativo, accanto a quello più propriamente di *cura animarum*. Essi lamentarono l'insufficienza dei questionari utilizzabili dai visitatori quali *capitula* di inchiesta e cercarono di supplire a questa carenza proponendo una nutrita casistica di questioni, di cui il pastore poteva servirsi per condurre un'inchiesta il più capillare possibile. La loro preoccupazione fu di ampliare e definire l'oggetto dell'inchiesta.

L'attitudine amministrativa della visita ricevette quindi una prima teorizzazione ed enucleazione da parte di giuristi al servizio delle istituzioni ecclesiastiche e trovò un contributo fondamentale nel discorso teologico relativo a una figura rinnovata di pastore, costruita attingendo ampiamente alla dottrina canonistica.

Poiché in altra sede si è già cercato di proporre una lettura di alcune di queste ulteriori opere incentrate sulla visita,<sup>107</sup> accanto alle quali va considerato il discorso del Pavini, ci si limita qui a un loro rapido richiamo teso solo a evidenziare le peculiarità che potrebbero aver distinto il trattato del Pavini favorendone il passaggio stampa, già nel Quattrocento, e lasciando invece inediti altri trattati pure di grande rilievo. Non sono da trascurare il ruolo e il prestigio del magistrato Pavini presso la Sede Apostolica che, insieme alla passione per la stampa, candidarono questo trattato ad essere un testo di sicuro successo editoriale.

Nel Quattrocento due trattati offrono, secondo Felino Sandei, le migliori analisi della visita pastorale:<sup>108</sup> uno era quello del Pavini e l'altro era il *De visitatione* del canonista senese e avvocato concistoriale Mariano Sozzini il Vecchio.<sup>109</sup> Questi, nel '58, negli anni della sua maturità, dedicò

<sup>106</sup> NAPOLI, *Ratio scripta et lex animata*.

<sup>107</sup> Per l'analisi delle opere qui soltanto menzionate e per la relativa letteratura, sia consentito rinviare a DI PAOLO, "Quaero quid sit visitatio et quid visitare".

<sup>108</sup> FELINUS SANDEUS, *Commentaria in decretalium libros V, pars tertia*, fol. 291: ad *Cum ex officii* (X.2.26.16): "Procuratio, quae debetur ordinario visitanti, prescribi non potest, aliter non potest subditus contra superiorem visitationem aut procuracionem, ratione visitationis debitam, in seipso praescribere, quamvis alius in personam alterius praescribere posset utraque. Praemitte quod de materia visitationis habentur due plenissimi tractatus, videlicet Marian. de Senis et Fran. Pavini".

<sup>109</sup> NAZ, Socin Mariano, col. 1064; NARDI, Mariano Sozzini.

all'amico Giovanni dell'Agazzaria, vescovo di Grosseto, un corposo trattato sulla visita, che il Pavini non menziona mai ma rispetto al quale manifesta molta vicinanza.

Il trattato di Sozzini attesta una conoscenza particolarmente approfondita della più autorevole dottrina canonistica che sembra giustificare pienamente il giudizio di Sandei. Tuttavia, fino al Cinquecento,<sup>110</sup> circolò soltanto in forma manoscritta,<sup>111</sup> diversamente dal *De visitatione* di Pavini, che fu subito stampato. L'analisi di Sozzini considera le varie tipologie di visita disciplinate dal diritto canonico e definisce quella pastorale un *munus* a cui è tenuto ogni prelado che abbia la giurisdizione ordinaria sui suoi sottoposti e il cui svolgimento conferisce il diritto alla riscossione della *procuratio*. Inoltre, in senso figurato, la visita consiste in una "quasi circuitio" che il prelado compie intorno alla circoscrizione territoriale sottoposta alla propria giurisdizione. A queste due definizioni Sozzini accompagna l'esposizione di tutte le fasi del procedimento inquisitorio in cui la visita si risolve.

Appena due anni dopo, nel 1460, il canonista arciprete di Bondeno Francesco da Fiesso<sup>112</sup> dedicò al vescovo di Reggio Emilia, Battista Marco Pallavicino, il suo *Liber de visitatione*, che richiama esplicitamente il trattato del Sozzini. L'opera del Da Fiesso presenta un'analisi giuridica e una ripartizione sistematica che, per la vicinanza stilistica e il medesimo impianto sistematico, potrebbero aver costituito un modello per Pavini. Il testo non ebbe però il privilegio di essere stampato e di esso sono censiti due soli manoscritti.<sup>113</sup> La visita viene qui compresa tra le diverse modalità previste dal diritto canonico per la punizione dei crimini; essa consiste effettivamente in una *inquisitio* generale per quanto concerne i delitti e le persone.

Appena un anno dopo l'edizione del trattato di Pavini, nel 1476, il canonista Alberto Trotti,<sup>114</sup> docente di diritto canonico a Ferrara, dedicò al vescovo Bonfrancesco Arloto un trattato sulla visita,<sup>115</sup> anche questo rimasto inedito benché fosse ormai pronto per le stampe, come si evince dal prologo. Questo testo si articola in quaranta *quaestiones*, il doppio di quelle formulate da Pavini, organizzate in relazione a cinque principali aspetti della visita: la definizione della visita delle chiese, la disciplina della *procuratio*, l'*inquisitio* in cui essa si sostanzia, le pene da imporre a seguito delle risultanze dell'inchiesta e infine la riforma delle chiese visitate. Questo trattato si propone quale compendio giuridico atto a risolvere dubbi e colmare lacune nella conoscenza del corretto svolgimento della visita.

Queste sono soltanto alcune delle voci che, in Italia, contribuirono alla riflessione sulla visita pastorale promuovendone la riforma prima dell'istituzionalizzazione che di lì a poco avrebbe ricevuto con il concilio di Trento.

<sup>110</sup> L'opera fu stampata nel 1509 a Milano; vedi indice "Altre edizioni a stampa".

<sup>111</sup> NARDI, Marino Sozzini, pp. 160–161, segnala due manoscritti del trattato: Madrid, BFL, cod. 396, fol. 260ra–287rb e Roma, Bibl. Universitaria Alessandrina, cod. 65, fol. 104r–151r.

<sup>112</sup> PEVERADA, Francesco da Fiesso, pp. 61–119; ID., Ordinamento clericale, pp. 81–82; vedi supra cap. 1.1, nota 31.

<sup>113</sup> Dell'opera sono censiti due manoscritti: BAV, Vat. Lat. 10825 e Modena, Biblioteca Estense, Ms. alfa.v.10.14 (datato 1460). Per una descrizione accurata del secondo manoscritto si rinvia al sito "Textmanuscripts. Les Enluminures"; URL: [http://www.textmanuscripts.com/manuscript\\_description.php?id=2727&+cat=all](http://www.textmanuscripts.com/manuscript_description.php?id=2727&+cat=all) (1. 2. 2018).

<sup>114</sup> FERRARESI, Il beato Giovanni Tavelli da Tossignano, vol. 3, p. 125; BALBONI, Il "De visitatione ecclesiarum" di A. Trotti, pp. 175–178; TURCHINI, Per la storia religiosa, pp. 285; RUSCONI, Dal pulpito alla confessione, pp. 281–282.

<sup>115</sup> ANTONELLI, Indice dei manoscritti, p. 171: Ms. Cl. I. n. 333. Cart. in 4°, del sec. XV, non bene conservato, di c. 57. L'opera è autografa.

## 7.6 La circolazione del *Tractatus de visitatione praelatorum*

Diversamente dalle coeve opere italiane di sistemazione e ridefinizione del procedimento di visita, come già osservato, il trattato di Pavini fu subito edito nel 1475 a Roma ed entrò nelle prestigiose biblioteche di prelati e giuristi italiani, tra i quali il vescovo di Padova Iacopo Zeno<sup>116</sup> e il giurista padovano Barbò Soncin,<sup>117</sup> l'ecclesiastico ferrarese Francesco da Fiesso<sup>118</sup> e il giurista *in utroque iure* Giovanni Andrea de Vacariis di Argenta,<sup>119</sup> legato all'ambiente degli Estensi e vicario del vescovo di Cremona Giacomo Antonio della Torre. Gli esemplari superstiti del Trattato sono, attualmente, venticinque, dei quali otto censiti in Italia, quattro tra Spagna e Portogallo, quattro in Germania, due in Inghilterra e uno in Irlanda, due in Polonia e ancora uno negli Stati Uniti.<sup>120</sup> Il trattato finì col circolare anche in Francia nei primi anni del Cinquecento.

Nella Francia gallicana, infatti, la riflessione teologica e quella giuridica sulla visita, che caratterizzava lo scenario italiano, trovò espressione nella forma assunta dalla letteratura in materia. L'editore francese Jean Chappuis, nel 1503, oltre a occuparsi della legislazione canonica medievale curando la seconda edizione del *Corpus Iuris Canonici*, rivolse altresì la propria attenzione di editore alla cura pastorale e alla *administratio* ecclesiastica.

In una sola unità bibliografica questi raccolse le considerazioni giuridiche e teologiche quattrocentesche in tema di visita, realizzando una sorta di compendio della nuova pastorale e di programma di riorganizzazione amministrativa, pensato per le istituzioni francesi, forse non soltanto ecclesiastiche, del primo Cinquecento. Stampò insieme il *Tractatus de visitatione praelatorum* del giurista Pavini e il *De cultu vinee domini* del teologo Pierre Soybert dedicando l'edizione a Louis Pinelle,<sup>121</sup> che era allora cancelliere della chiesa di Parigi e rettore del Collège de Navarre dal 1497.

Membro del capitolo di Notre-Dame di Parigi, Pinelle era stato nel 1494 predicatore al seguito di re Carlo VIII nella conquista del regno di Napoli. Di lì a poco, nel 1505, sarebbe diventato vicario generale del vescovo Étienne Poncher ricoprendo un ruolo di primo piano nella riforma di diversi monasteri e abbazie francesi e, nel 1511, avrebbe ottenuto il vescovato di Meaux.<sup>122</sup> Gli statuti del sinodo diocesano che Pinelle convocò per proseguire la riforma pastorale intrapresa già al momento della nomina a rettore del Collège de Navarre fanno di lui un tramite della riforma cattolica, che ebbe compimento con il vescovo Guillaume Briçonnet, suo ex allievo al Collège de Navarre e successore nella guida della diocesi di Meaux.

Nella biblioteca personale di Pinelle, che preparò il terreno del rinnovamento cattolico in Francia, entrò quindi la migliore dottrina italiana e francese in tema di visita pastorale. Si trattava appunto

<sup>116</sup> GOVI, La Biblioteca di Iacopo Zeno, p. 78, n. 111; EAD., Patavinae Cathedralis Ecclesiae Capitularis Bibliotheca, p. 153, n. 132.

<sup>117</sup> MARTELLOZZO FORIN, Il giurista padovano Pietro Barbò Soncin.

<sup>118</sup> FRANCESCHINI, Inventari inediti di Biblioteche Ferraresi del sec. XV, p. 128.

<sup>119</sup> GIAZZI, Due biblioteche giuridiche a Cremona, pp. 157, 167.

<sup>120</sup> Per l'identificazione dell'edizione, si veda l'indice "Altre edizioni antiche".

<sup>121</sup> La prima edizione dei due trattati curata da Jean Chappuis fu stampata a Parigi nel 1503 da Ulrich Gering e Berthold Rembolt.

<sup>122</sup> VEISSIÈRE, Pinelle Louis, coll. 1769–1771 (4 réf); ID., Un précurseur de Guillaume Briçonnet, vol. 2, pp. 1467–1470; ID., L'évêque Guillaume Briçonnet; EUBEL, Hierarchia Catholica, vol. 3, p. 258; CHEVALLIER, Répertoire des sources historiques, vol. 2, col. 3762.

di un connubio fra fonti giuridiche e fonti teologiche che Chappuis aveva opportunamente provveduto a selezionare e stampare per dare della visita pastorale un'immagine completa quale *Baculus pastoralis e generalis inquisitio*.

L'edizione del 1503, che gettò un ponte tra la tradizione francese e quella italiana della visita, fu riproposta nel 1508 e ancora nel 1514.

Nel trattato *De cultu vinee Domini* di Pierre Soybert la storiografia ha colto i rinvii al teologo Jean Gerson, che era stato autore nel 1408 del *Sermo de visitatione praelatorum*. Entrambi gli autori francesi furono sensibili di fronte allo stato di decadenza della visita e avviarono il tentativo di una sua rigenerazione che si ebbe ufficialmente solo con il Concilio di Trento. Come si sa, il Concilio si occupò a più riprese, nel 1547 (sess. VI) e nel 1563 (sess. XXIV) del diritto-dovere di visita, precisando i ministri tenuti a compierla, le modalità, la durata e la ricorrenza, l'oggetto della stessa, tutti gli istituti soggetti, le finalità da perseguire<sup>123</sup> e lo fece alla luce dei principii e delle norme canoniche che la trattatistica quattrocentesca aveva provveduto a richiamare e a inserire in un quadro sistematico promuovendo una preriforma della visita.<sup>124</sup>

Nel Quattrocento la visita tese infatti a divenire sempre più un dovere qualificando la funzione del pastore come un *officium*. L'attrazione di elementi giuridici all'interno della visione teologica fa dunque riscontro alla opposta tendenza alla secolarizzazione di elementi teologici che la storiografia ha sottolineato con vigore.<sup>125</sup>

Alla progressiva configurazione della visita più come un dovere che un diritto contribuì in modo significativo la riflessione avviata in Francia, nel 1408, da Jean Gerson con il *Sermo de visitatione praelatorum*, che ha poi ispirato il trattato *De cultu vinee domini* di Pierre Soybert;<sup>126</sup> ma fu altrettanto determinante lo sforzo compiuto, nel 1475, in Italia, dal giurista Pavini per riordinare la dottrina in materia e per sistematizzare le esperienze della prassi nel caso di un istituto come la visita che era attentamente disciplinato da norme canoniche. Al suo *Tractatus de visitatione* è stato riconosciuto,<sup>127</sup> infatti, un peso rilevante nel definire una linea di tendenza destinata al successo tra i trattatisti del '500 e del '600, che concentrarono la loro attenzione sugli aspetti procedurali della visita, fornendo ai prelati dei veri e propri prontuari descrittivi delle singole fasi e della relativa documentazione da produrre, segnando una svolta nella formalizzazione del procedimento.

---

<sup>123</sup> EHSES (a cura di), *Concilii Tridentini actorum*, pars sexta, p. 980; BLOT, *Le curé*, vol. 1, pp. 56–61; inoltre il quaderno 45 (1996) degli *Annali dell'Istituto storico italo-germanico* raccoglie numerosi studi dedicati al “Concilio di Trento e il moderno”, tra cui segnalo TURCHINI, *La visita come strumento di governo del territorio*, pp. 335–382.

<sup>124</sup> BRACCABÈRE, *Visite canonique*, coll. 1523–1530.

<sup>125</sup> BÖCKENFÖRDE, *La formazione dello Stato*; OURLIAC, *Souveraineté et lois fondamentales*, pp. 553–565.

<sup>126</sup> Sul valore di queste due opere e sulle figure di Gerson e Soybert, NAPOLI, *Ratio scripta et lex animata*; ID., *La visita pastorale*, pp. 233–238; e ancora DI PAOLO, “*Quaero quid sit visitatio et quid visitare*”, pp. 271–274.

<sup>127</sup> VENARD, *Le visite pastorali francesi*, p. 28, al quale si rinvia anche per le ulteriori indicazioni bibliografiche in questo senso.

## 8 La ordinaria amministrazione del capitolo *sede vacante*

“Capitulum succedit episcopo  
propter communionem quae est inter eos,  
sunt enim unum corpus.”

(Io. Fra. de Pavinis, *De officio et potestate capituli sede vacante*, 1481)

### 8.1 Il *Tractatus de officio et potestate capituli sede vacante* (1481)

Trascorsi pochi anni dalla pubblicazione del *Tractatus de visitatione praelatorum*, Pavini tornò ad occuparsi del governo della chiesa locale con un'ultima opera che suggella la sua visione dell'ordinamento ecclesiastico delineando le caratteristiche giuridiche dell'ente per eccellenza, la diocesi, colto proprio nel momento in cui l'assenza del titolare consente di osservare la sua individualità. Con il *Tractatus de officio et potestate capituli sede vacante*, stampato nel 1481 presso la tipografia di Georgius Lauer, egli conferì una prospettiva sistematica alle norme e alla dottrina relative alla *potestas* del capitolo dei canonici durante la vacanza della sede episcopale ovvero quando l'assenza del vescovo investe il capitolo della responsabilità di gestire la diocesi dal punto di vista spirituale e temporale.

Se il *De visitatione praelatorum* e il *De officio et potestate capituli sede vacante* rappresentano la tradizione giuridica consolidatasi nelle rispettive materie, conformemente alla tipologia letteraria del trattato, queste opere costituiscono anche il portato dell'esperienza personale maturata da Pavini nell'amministrazione diocesana in qualità di canonico della cattedrale di Padova, poi di vicario vescovile e ancora di vicario capitolare in sede episcopale vacante.<sup>1</sup>

Il trattato che qui ci occupa costituisce l'ultima fatica del Pavini: lo compose infatti quando ormai aveva concluso il suo impegno in qualità di editore di testi giuridici e aveva composto glosse e commenti, formulato *consilia* e redatto trattati, tra i quali anche il *De morali temperantia*, come egli stesso racconta nel proemio,<sup>2</sup> dove offre la prima indiscutibile conferma della paternità di questo lavoro tuttora non identificato. Negli ultimissimi anni la sua produzione si arricchì soltanto delle relazioni stese, in qualità di magistrato rotale, per alcuni processi di canonizzazione.

---

<sup>1</sup> Vedi supra cap. 1.2.

<sup>2</sup> IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, *De officio et potestate*, ed. TUI: “Prologus. Nuper cogitanti mihi et animo revolventi quid senserit sapiens in verbis illis ‘Faciendi plures libros nullus est finis’ atque quam varie super multitudine librorum senserint reliqui sapientes, praecipue Seneca in epistola ad Lucil. 2 et Oldr. consi. 87, quod incipit *An expediat* et Guil. in fine Spec. et Ioan. And. ut de nostris tantum loquar, cum propterea librorum edendorum pluralitas, neque reprobari, neque approbari aperte videatur, haesitantique opus aliquod novum posteritati utili componere. Ecce se gratis obtulit libellus quem alias *De morali temperantia* iamdudum conscripsi in cuius parte novissima legi: quid in studiositatis virtutem temperantiae modestiaeque subiectam, quidve in curiositatis vitium illi coincidat oppositum. Ex qua cognitione facile iudico veritatem sententiae sapientis agnosci posse. Multitudo namque librorum ad oculorum concupiscentiam, in curiositatis vitium noxam esse sacri doctores fatentur, quando scilicet ad voluptatem, quae solum pulchra, suavia, canora auribus, prudentia, adulatoria, sapida, leviaeque sectatur, sive tentandi gratia his contraria non ad subendam molestiam, sed experiendi noscendique vanam libidinem, sive ad consideranda vitia proximorum despiciendumque atque detrahendum, aut alias inutiliter quod non expedit inquirendam.”

Riprendendo nel proemio del trattato un *topos* letterario, Pavini esprime il timore che questa ennesima fatica intellettuale, compiuta in età ormai avanzata, apparisse mossa da mera vanità e dal desiderio di ulteriori riconoscimenti temporali. Rispetto a una simile attitudine dello studioso, Pavini si era pronunciato già nel “De morali temperantia” prendendo spunto dalla nota espressione “Faciendi plures libros nullus est finis”, pronunciata da Seneca nella seconda epistola a Lucilio e poi ripresa da tanti insigni giuristi medievali, tra i quali Giovanni d’Andrea, Guglielmo Durante e ancora Oldrado da Ponte. In quell’opera perduta, Pavini si sarebbe quindi trattenuto sulle qualità della *temperantia* e della modestia che devono ispirare lo studio e la produzione di opere.<sup>3</sup>

Con il *Tractatus de officio et potestate capituli sede vacante*, che in effetti sembra costituire la prima trattazione sistematica in materia, Pavini si propose di colmare la lacuna lasciata dalla scienza canonistica, la quale pur avendo accuratamente recepito e commentato le decretali con le quali i papi, sporadicamente e tuttavia puntualmente, avevano definito le potestà del capitolo, non aveva fornito però una lettura organica delle norme e delle prassi relative all’ufficio del capitolo cattedrale.<sup>4</sup>

Attraverso una lunga rassegna delle questioni più dibattute dalla dottrina canonistica, organizzate “cum infinitis remissionibus summaque brevitate qua gaudent Moderni”, il trattato sistematizza la disciplina giuridica relativa alla sede episcopale vacante. Allo stesso modo del *De visitatione*, esso si articola in due parti, ciascuna suddivisa in dieci questioni,<sup>5</sup> delle quali le più controverse sono raccolte nella prima parte.

Il lettore è introdotto nella discussione delle *quaestiones* attraverso sette *Praeludia sive Evidentialia*, che costituiscono una sorta di etimologia giuridica, di tono umanistico, dei termini “de officio et potestate capituli sede vacante”. I *praeludia* presentano l’ampio spettro di significati assunti da

<sup>3</sup> Vedi supra nota precedente.

<sup>4</sup> D’URSO, “In arduis causis”, pp. 187–190, offre un’analisi particolarmente efficace della configurazione dei poteri del capitolo rispetto alle cosiddette cause ardue, ossia quelle cause speciali nelle quali la piena libertà d’azione del vescovo incontrava dei limiti nella necessità di una concertazione col capitolo. Questa configurazione della potestà del capitolo provenne dalla dottrina, che conferì una prospettiva sistematica alle pronunce papali sul tema.

<sup>5</sup> Di seguito l’articolazione del trattato: “An sit danda regula affirmativa vel negativa circa officium et potestatem capituli sede vacante et ibi “An exceptio firmet regulam”, ultra Bal. in l. In his., ff. de legi. (D. 1.3.15.); An capituli iurisdictio sede vacante in spiritualibus et temporalibus sit ordinaria in omnes; An capitulum sede vacante possit committere alicui episcopo ea quae sunt ordinis episcopalis; An capitulum sede vacante possit dare indulgentias quas dare possunt episcopi viventes; An capitulum sede vacante possit generaliter dispensare sicut posset praelatus vivens; An capitulum sede vacante possit facere statuta quae posset facere praelatus vivens; An capitulum sede vacante possit visitare dyocesim vel provinciam suam; An capitulum sede vacante possit dare subditis licentiam transeundi ad alienam dyocesim; An capitulum sede vacante possit prescrivere aliqua quae sibi alias de iure communi non competunt; An capitulum sede vacante succedat in iurisdictione praelato defuncto a iure vel ab homine delegata; An capitulum sede vacante possit conferre beneficia ad collationem praelati spectantia etiam devoluta; An capitulum sede vacante possit admittere resignationes et auctorizzare permutationes beneficiorum; An capitulum sede vacante possit beneficia commendare vel ad invicem unire vel unita dimembrare; An capitulum sede vacante possit confirmare electiones factas per inferiores et cetera; An capitulum sede vacante possit instituere presentatos per patronos beneficiorum; An capitulum sede vacante possit ex causa beneficiatos destituere aut excommunicare vel absolvere; An capitulum sede vacante possit se intromettere de executionibus ultimarum voluntatum; An capitulum sede vacante possit alienare aliqua de bonis praelaturae vacantis; An capitulum sede vacante possit de bonis et iuribus praelaturae vacantis iudicialiter experiri; An capitulum sede vacante possit constituere vicarios aut officiales generales vel speciales sicut posset praelatus vivens.”



questi termini: così il capitolo viene considerato in relazione alla cattedrale ma anche ad altre *universitates* o corporazioni come, ad esempio, il convento e l'abbazia.

Apprezzando la ricchezza e la completezza di questi *praeludia*, oltre che del trattato nel suo complesso, Felino Sandei vi attinse per riportare, nel suo commento alla decretale *His quae* di Onorio III (X.1.33.11), le posizioni che la più recente dottrina aveva assunto in merito alla vacanza della sede abbaziale.<sup>6</sup> Egli richiamò il sesto *praeludium* “de virtute et importantia huius nominis Sede”, dove viene passata in rassegna ogni tipologia di sede ecclesiastica (inclusa, per la verità, anche quella imperiale e regia): la sede apostolica, cardinalizia, imperiale e regia, degli arcivescovi primate e metropolitani, episcopale o cattedrale, abbaziale o del priore, del maestro dell'ospedale maggiore, dei magistrati delle corporazioni secolari, delle badesse e delle priore.

Altrettanto esaustivi sono i restanti *praeludia*, che nel complesso occupano quasi ventisette colonne risultando una sorta di corpo a se stante rispetto all'opera. In effetti, al vescovo Nicola Rodriguez Ferosino († 1679), autore anch'egli di un *Tractatus de officio et potestate capituli sede vacante*, parve che questa premessa “quasi non multum ad materiam congruentia”.<sup>7</sup>

L'esposizione di Pavini prende le mosse da una questione fondamentale: se il capitolo succeda nella piena giurisdizione ordinaria del vescovo o nelle sole facoltà che il diritto specificamente gli riconosce, per poi affrontare il complesso delle questioni concernenti le potestà del capitolo nel contesto della sede vacante: se esso eserciti *in omnes* la giurisdizione ordinaria spirituale e temporale e se posseda la facoltà di dispensare, scomunicare, assolvere, emanare statuti nonché assegnare, modificare o alienare benefici e diritti della sede vacante.

Prima di entrare nel merito della trattazione e seguire le argomentazioni più rilevanti che consentono di definire i contorni della giurisdizione del capitolo nel tardo medioevo, sembra opportuno osservare le caratteristiche della corporazione del capitolo, di cui il vescovo fa parte, in relazione allo specifico momento della sede vacante.

## 8.2 Il capitolo e la vacanza della sede vescovile

Considerare l'ufficio del capitolo nel contesto della vacanza della sede episcopale significa esaminarlo in un regime straordinario, quando esso non collabora più con il vescovo nel governo ordinario della chiesa locale e assume temporaneamente a unica autorità governante, responsabile della tute-

<sup>6</sup> FELINUS SANDEUS, *Commentaria in Decretalium libros V, Pars prima*, col. 1203a: “Tamen in puncto iuris possent sustineri praedicta quae intelligas dicta solum, ut cognoscatur massimam esse dubitalem et per doctores non digestam. Et ista adde ad Fran. Pavi. quem vidi eis iam editis, in aureo libello *De potestate capituli sede vacante*, fol. 7, ver. *septima sedes est abbatialis*, ubi insistit, quis succedat in iurisdictione mortuo abbate vel priore. Et per predicta plus ornantur quae ipse ponit quam ista ex suis”.

<sup>7</sup> NICOLAUS RODRIQUEZ FERMOSINUS, *De potestate capituli*, fol. 3: “Et omissis, quae sub septem Praeludiis Reverendissimi Patris Ioannis Francisci Pavini iuris utriusque, ac sacrae Theologiae Doctoris, atque sacri Palatii Apostolici Auditoris dignissimi, dum hunc tractatum late in lucem editurus praemisit de virtute, et importantia dictionis de, et nominis Officio, de copula et, item Potestate nominis Capituli, nominis Sede, et in terminis Vacante, quasi non multum ad materiam congruentia, et tantum praemisso, quod subsequitur tractatum hunc concipiemus.”.

la della sede.<sup>8</sup> La condizione di vuoto di potere in assenza del legittimo titolare della sede configura un istituto giuridico necessariamente transitorio.<sup>9</sup>

È questa cornice giuridica che consente al capitolo di sperimentare la pienezza di poteri corrispondente alla giurisdizione ordinaria del vescovo al quale si sostituisce, seppure con limitazioni e vincoli. Con il venire meno del capo, infatti, la sede vescovile sopravvive attraverso le sue membra, alla stessa stregua di quanto accade in genere alle *universitates*<sup>10</sup> – tra le quali il *collegium*, la *societas*, il *caetus*, la *congregatio*, il *populus*, il *conventus et similia* – che sono definite da Pavini “nomina collectiva et constituunt unum corpus mysticum”.<sup>11</sup> La sede vescovile viene allora ad essere amministrata esclusivamente dal capitolo, che subentra al vescovo nel ruolo di difensore dello *ius episcopale* e nell’esercizio della giurisdizione ordinaria sulla diocesi.

La comparsa del termine capitolo, inteso nel senso di complesso di chierici, sembra risalire al X secolo, tuttavia il suo impiego corrente è attestato nei documenti pontifici soltanto a partire dal pontificato di Alessandro III.<sup>12</sup> Nel XII secolo il capitolo diventò una struttura stabilmente associata al governo della diocesi, competente ad eleggere il vescovo,<sup>13</sup> a rappresentare e amministrare la

<sup>8</sup> LE BLÉVEC, *Sede vacante*, pp. 218, 223. L’autore mostra un esempio di nomina del vicario generale e dei suoi compiti connessi all’amministrazione spirituale e temporale della sede vacante tra i quali, innanzitutto, l’inventariazione dei beni della diocesi di cui è responsabile *pro tempore*.

<sup>9</sup> Sull’istituto giuridico della vacanza di un ufficio ecclesiastico nel diritto canonico attuale, MARCHETTI, La “vacatio” di un ufficio.

<sup>10</sup> Per l’ambito secolare si rinvia al fondamentale lavoro di KANTOROWICZ, *The King’s Two Bodies*, p. 383. Sulle corporazioni nel diritto canonico, CONTE, *Corporation, Stiftung, Fondation*, pp. 61–72; sia consentito rinviare a DI PAOLO, *La gestione economica degli enti di beneficenza*, pp. 117–143. A questi due lavori si rinvia anche per una più ampia indicazione bibliografica sul tema.

<sup>11</sup> IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, *Tractatus de officio et potestate*, ed. TUI, fol. 410v: “Praeludium V. De virtute et importantia nominis capituli ultra Bald. et in c. i. et fine de elec. Quinto praemitto circa importantiam huius nominis capituli quod ista nomina universitas et collegium, societas, caetus, capitulum, congregatio, populus, conventus et similia dicuntur collectiva et constituunt unum corpus mysticum, quod sumitur aliquando large et aliquando vere proprie et stricte. Large autem sumitur, cum dicimus et appellamus fideles unum corpus sive unam ecclesiam per fidem charitatem et perfectionem gratiae ... Proprie autem et stricte episcopus cum capitulo facit unum corpus cuius ipse episcopus est caput. Sed cum clero civitatis et diocesis non dicitur proprie facere unum corpus, c. Cum clerici, de verb. sig. (X.5.40.19), quia non est tanta communio inter episcopum et capellas, seu monasteria, seu alia pia loca civitatis et diocesis suae, quanta est inter episcopum et ecclesiam cathedralem cui est spirituali coniugio copulatus, ut in ca. Requisitis, de testa. (X.3.26.15). Et licet a et capitulum faciat unum corpus, non tamen appellatione capituli continetur praelatus de proprio significato vocabuli ... (fol. 411 ra) capitulum est nomen appellativum intellectuale et incorporale, sicut omnia nomina appellativa, et nihil potest facere nisi per sua membra, 64 dist. cap. nullus (D.62 c.3), unde cum dicitur capitulum ...”.

<sup>12</sup> TORQUEBIAU, *Chapitres de chanoines*, col. 531.

<sup>13</sup> BIANCHI RIVA, *Dal consenso al dissenso*. L’autrice mostra efficacemente come, nonostante la riduzione dello spazio riservato alle comunità diocesane nella scelta del vescovo, la scienza canonistica continuò, fino alla fine del Quattrocento, a riconoscere ad esse un ruolo significativo, attribuendo rilevanza giuridica alle manifestazioni di dissenso della società nei confronti del vescovo designato. A questo studio accurato si rinvia anche per una esaustiva indicazione bibliografica sulle elezioni vescovili, limitandoci qui a richiamare, in relazione alla partecipazione attiva del popolo, insieme con il clero, alla scelta del vescovo nella Chiesa dei primi secoli: CARON, *I poteri giuridici*, pp. 198–236; CONDORELLI, *Principio elettivo, consenso*, pp. 13–20, anche pp. 34–43 dove l’autore mostra come con la legislazione del Concilio Lateranense IV la nomina del vescovo appaia definitivamente rimessa al capitolo della chiesa cattedrale. Nel quarto decennio del ’200 prese avvio un processo che in un secolo modificherà i modi di provvisione dell’ufficio episcopale sostituendo gradualmente la nomina papale all’elezione da parte del capitolo.

diocesi durante la sede vacante,<sup>14</sup> a governare in collaborazione e in concorso con il vescovo. Per la conclusione di molti negozi, infatti, era necessario che il capitolo esprimesse, a volte, un parere consultivo, altre, una manifestazione di consenso.<sup>15</sup>

Il IV Concilio Lateranense tese a ridimensionarne il ruolo e le funzioni nel governo della diocesi attraverso una puntuale regolamentazione dei suoi compiti.<sup>16</sup> Ciò nonostante, già nei primi decenni del '200, i capitoli cattedrali conobbero una graduale 'secolarizzazione' per cui il loro ruolo all'interno delle strutture della chiesa locale divenne sempre più preminente.<sup>17</sup> Soltanto con il Concilio di Trento fu introdotta la previsione che l'amministrazione della sede vacante dovesse essere rimessa a un vicario nominato entro otto giorni dalla morte del vescovo, sottraendola definitivamente al capitolo.<sup>18</sup>

Come è stato rilevato,<sup>19</sup> il Decreto di Graziano non contemplò ancora il capitolo bensì il *presbyterium* prevedendo che fosse il clero, insieme al popolo, a coadiuvare il vescovo e ad approvare il nome del candidato scelto dai chierici prima di procedere alla sua elezione. Sulla base del Decreto i canonisti definirono il ruolo e le competenze del clero all'insegna di una equilibrata collaborazione con il vescovo nella amministrazione della diocesi, ma ciò non impedì che, nel corso del XII secolo, il corpo capitolare, sostituitosi progressivamente al clero, intraprendesse un processo di affermazione della propria autorità e di rivendicazione di autonomia, che assunse forme e toni differenti in Inghilterra, Germania e Francia.<sup>20</sup> Se Alessandro III intervenne a più riprese per risolvere i conflitti locali suscitati

<sup>14</sup> LADISLAO ZIÓLEK, *Sede vacante nihil innovetur*, pp. 9–28. L'autore osserva come prima dell'istituzione del capitolo la sede vacante venisse visitata e amministrata da uno vescovo delle diocesi limitrofe, sotto la direzione del vescovo metropolitano e con la collaborazione del collegio dei presbiteri. In un secondo momento furono nominati degli *administratores* per impedire che il vuoto di potere si risolvesse in un'occasione di appropriazione della sede vescovile da parte degli ordinari limitrofi.

<sup>15</sup> D'URSO, "In arduis causis", pp. 180–181.

<sup>16</sup> FONSECA, *Vescovi, capitoli cattedrali*, p. 84.

<sup>17</sup> FONSECA, *Canoniche regolari, capitoli cattedrali*, pp. 277–278.

<sup>18</sup> Sessione XXIV, c. 16, De ref.: "Capitulum sede vacante, ubi fructuum percipiendorum ei munus incumbit, oeconomum unum vel plures fideles ac diligentes decernat, qui rerum ecclesiasticarum et proventuum curam gerant, quorum rationem ei, ad quem pertinebit, sint reddituri. Item officialem seu vicarium infra octo dies post mortem episcopi constituere, vel existentem confirmare omnino teneatur, qui saltem in iure canonico sit doctor vel licentiat, vel alias, quantum fieri poterit, idoneus. Si secus factum fuerit, ad metropolitanum deputatio huiusmodi devolvatur. Et si Ecclesia ipsa metropolitana fuerit aut exempta, capitulumque, ut praefertur, negligens fuerit, tunc antiquior episcopus ex suffraganeis in metropolitana, et propinquior episcopus in exempta oeconomum et vicarium idoneos possit constituere. Episcopus vero ad eandem ecclesiam vacantem promotus ex iis, quae ad eum spectant, ab eisdem oeconomus, vicarius et aliis quibuscunque officialibus et administratoribus, qui sede vacante fuerunt a capitulo vel ab aliis in eius locum constituti, etiam si fuerint ex eodem capitulo, rationem exigat officiorum, iurisdictionis, administrationis aut cuiuscunque eorum muneris, possitque eos punire, qui in eorum officio seu administratione deliquerint, etiam si praedicti officiales redditibus rationibus a capitulo vel a deputatis ab eodem absolutionem aut liberationem obtinuerint. Eidem quoque episcopo teneatur capitulum de scripturis ad ecclesiam pertinentibus, si quae ad capitulum pervenerunt, rationem reddere".

<sup>19</sup> D'URSO, "In arduis causis", p. 180, nota 7.

<sup>20</sup> GAUDEMET, *Evêques et Chapitres*, pp. 307–308. Per un esempio di argomentazioni formulate dal capitolo contro l'esercizio del diritto imprescrittibile e irrinunciabile di visitare del vescovo, si veda l'edizione di MANTELLO, *Bishop Robert*, pp. 367–378.

dalle rivendicazioni capitolari,<sup>21</sup> Innocenzo III adottò soluzioni che hanno costituito le fondamenta delle dottrine di diritto canonico classico.<sup>22</sup>

Questo complesso di norme fu raccolto nelle *Quinque Compilationes Antiquae* e distribuito, per lo più, sotto le rubriche: “De his quae fiunt a prelato sine consensu canonicorum”;<sup>23</sup> “De his quae fiunt a maiori parte capituli”;<sup>24</sup> “Ne sede vacante aliquid innovetur”.<sup>25</sup> Successivamente quasi tutte queste decretali sono state recepite nel *Liber Extra*.<sup>26</sup>

Anche i successivi pontefici legiferarono in materia e le loro decretali sono entrate nelle collezioni posteriori sotto le medesime rubriche, le quali secondo Jean Gaudemet sarebbero state concepite per evidenziare i limiti che la legislazione pontificia intese apportare all'autonomia vescovile disciplinando la partecipazione del capitolo in funzione ora consultiva, ora approvativa e autorizzativa.<sup>27</sup> Come di consueto, i canonisti recepirono questo complesso legislativo e definirono le prerogative e i compiti del capitolo nel governo della diocesi configurando una forma di “rappresentanza corporativa”.<sup>28</sup> Le diverse membra che compongono la Chiesa, ricoprendo una pluralità di uffici, compiono atti che sono da attribuire direttamente al *corpus* ovvero alla Chiesa stessa, anche quando questa è priva del proprio capo.

Pertanto, anche nel caso del capitolo, che durante la sede vacante esercita la giurisdizione vescovile, non sembrano ricorrere i presupposti della rappresentanza diretta, giacché questa presupporrebbe atti compiuti *per alium* e non *per se*, come invece accade al capitolo che agisce in qualità di organo del corpo della Chiesa. Sicché il capitolo eserciterebbe la giurisdizione ordinaria, seppure con limitazioni e vincoli, alla stregua di un delegatario.<sup>29</sup>

<sup>21</sup> Sulla rilevanza della decretale *Quoniam abbas* di Alessandro III rispetto allo sviluppo della teoria delle corporazioni si veda WALTERS, *Dignitas nunquam perit*, pp. 39–54.

<sup>22</sup> CONDORELLI, *Principio elettivo, consenso*, pp. 34–43.

<sup>23</sup> “De his quae fiunt a prelato sine consensu canonicorum” è il titolo comparso nella *Prima Compilatio Antiqua*, modificato nella *Secunda* dall'introduzione del termine capitolo: “... sine consensu capituli”. Le decretali relative a questo titolo comprese nella *Prima Compilatio* sono entrate nel *Liber Extra* (I Comp. 3.9.1–5=X.3.10.1–5). Quattro decretali risalgono ad Alessandro III (X.3.10.2.–5), una riproduce invece il canone 50 degli *Statuta Ecclesiae Antiqua* (X.3.10.1), che dichiarava nulla ogni disposizione di beni ecclesiastici compiuta dal vescovo senza il consenso del clero. La *Secunda Compilatio* raccoglie sotto il medesimo titolo una sola decretale di Celestino III (1191–1198), entrata poi nel *Liber Extra* (II Comp. 3.8.un.=X.3.10.6). La *Tertia Compilatio* comprende tre decretali di Innocenzo III, entrate poi nel *Liber Extra* (III Comp. 3.11.1–3=X.3.10.7–9); la *Quinta Compilatio* comprende tre decretali di Onorio III, di cui una sola è entrata nel *Liber Extra* (V Comp. 3.8.1=X.3.10.10).

<sup>24</sup> Il titolo ricorre in tutte le *Quinque Compilationes Antiquae*. La Prima comprende il canone 16 del III Concilio Lateranense (1179) (I Comp. 3.10.un.=X.3.11.1); la *Secunda*: una decretale di Clemente III (II Comp. 3.9.1), non entrata nel *Liber Extra*, e una di Celestino III (II Comp. 3.9.2=X.3.11.2); la *Tertia*: una decretale di Innocenzo III (III Comp. 3.12.un.=X.3.11.3); la *Quarta*: una decretale di Innocenzo III (IV Comp. 3.4.un.=X.3.11.4); e la *Quinta*: una decretale di Onorio III, non entrata nel *Liber Extra* (V Comp. 3.9.un.).

<sup>25</sup> Il titolo fu inserito per la prima volta nella *Tertia Compilatio Antiqua* e comprende una sola decretale di Innocenzo III (III Comp. 3.9.un.=X.3.9.1). Questo titolo ricorre poi nella *Quinta Compilatio* dove comprende due decretali di Onorio III (V Comp. 3.7.1–2=X.3.9.3–3).

<sup>26</sup> Per una specifica indicazione delle decretali entrate nel *Liber Extra* si rinvia alle note precedenti.

<sup>27</sup> GAUDEMET, *Evêques et chapitres*, p. 313; HINSCHIUS, *System des katholischen Kirchenrechts*, pp. 153–156.

<sup>28</sup> PENNINGTON, *Repraesentatio*, p. 121.

<sup>29</sup> PADOA SCHIOPPA, *Sul principio della rappresentanza diretta*, pp. 183–189, in particolare pp. 186, 191. L'autore mostra come il diritto canonico classico non abbia affermato per via legislativa il principio della rappresentanza diretta, bensì fu la dottrina del primo '200 ad aprire questa strada. In questo senso, Laurent Mayali presenta la progressiva recezione del principio della rappresentanza diretta nel diritto canonico classico a segui-

La storiografia ha evidenziato, più volte, come la posizione del vescovo rispetto alla sua chiesa fosse qualificata dai canonisti ricorrendo a una pluralità di istituti giuridici che lo assimilavano di volta in volta al padre, al marito, e più frequentemente al tutore o al procuratore della chiesa che a lui faceva capo. Questa assimilazione a istituti del diritto romano offriva il vantaggio di potersi avvalere dell'inquadramento normativo e dottrinale dello *ius civile*. Nel caso però del delicato rapporto tra vescovo e capitolo, come ha mostrato Padoa Schioppa con una serie di argomentazioni che sembra utile ripercorrere,<sup>30</sup> il valore di queste analogie era approssimativo. Il parallelismo tra il vescovo e il *procurator*, in effetti, non poteva essere rigoroso. Nel sistema romano il procuratore che assumeva un'obbligazione con un terzo per conto del *dominus* creava un vincolo soltanto tra sé e il terzo, perché vigeva il divieto di *alteri stipulari*. Nel caso del vescovo, però, non era concepibile che rispondesse personalmente, con il proprio patrimonio, per gli atti legittimamente compiuti per conto della Chiesa, bensì che il suo agire fosse sottoposto a limiti e controlli, che non erano previsti invece per la procura romana. Per determinati atti negoziali, per esempio quelli aventi ad oggetto i beni ecclesiastici, egli doveva ottenere il preventivo consenso del capitolo perché questi fossero vincolanti per la Chiesa. Quando il vescovo, nella veste di *procurator*, compiva atti che impegnavano la Chiesa si diceva che egli avesse la *plena potestas* o la *libera et generalis administratio*, in forza di una delega di giurisdizione.<sup>31</sup>

Gli itinerari che decretisti e decretalisti svilupparono intorno a questi temi sono stati analizzati dalla storiografia e di recente Orazio Condorelli li ha ripercorsi sottolineando come l'analisi del funzionamento del capitolo cattedrale abbia stimolato la riflessione sulle strutture costituzionali delle corporazioni, sulle relazioni tra le membra e il capo, sulla funzione rappresentativa di quest'ultimo, fornendo un contributo fondamentale alla concezione delle istituzioni corporative.<sup>32</sup>

Gli studi di Brian Tierney restano assolutamente fondamentali per comprendere come le teorie conciliari si svilupparono proprio a partire dalle questioni sollevate dai decretisti intorno allo *status* del vescovo, che è chiamato ad agire per conto della propria chiesa, e dai decretalisti sulla *potestas* della corporazione del capitolo, della quale il vescovo fa parte, di governare la diocesi durante la sede vacante.<sup>33</sup>

La canonistica osservò le forme di cooperazione fra il prelado e il capitolo dei canonici, fra il capo e le membra, esaminando i procedimenti di deliberazione collegiale e definendo lo *status* del prelado e delle membra. Enucleò così i diritti appartenenti al capitolo, al prelado e a entrambi in condizione. Come ha sottolineato Orazio Condorelli,<sup>34</sup> la canonistica esaltò l'origine corporativa della

---

to di una dottrina che risenti della doppia influenza della teologia e del diritto romano, MAYALI, *Procureurs et représentation*, p. 44. Sulla sostituzione degli effetti contrattuali nel diritto romano e sui titoli di legittimazione alla sostituzione nel diritto comune classico, VOLANTE, *La sostituzione*, pp. 7–17. Per una accurata analisi della rappresentanza diretta, MASSETTO, *La rappresentanza negoziale*, pp. 393–493, al quale si rinvia anche per la esaustiva appendice bibliografica (pp. 487–493) e per le considerazioni sul contributo del diritto canonico al superamento della regola romanistica del divieto dell'*alteri stipulari* (pp. 437–456).

<sup>30</sup> PADOA SCHIOPPA, *Sul principio della rappresentanza diretta*, pp. 185–187.

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> CONDORELLI, *Principio elettivo, consenso*, pp. 94–97.

<sup>33</sup> TIERNEY, *Foundations of the Conciliar Theory*, pp. 106–131; Id., *Hostiensis and Collegiality*, pp. 401–409; Id., *Religion, Law*, pp. 19–28.

<sup>34</sup> CONDORELLI, *Principio elettivo, consenso*, pp. 96–97.

giurisdizione episcopale, riconducendola direttamente all'elezione con la quale il vescovo riceve il suo incarico pastorale, a scapito così del momento gerarchico, che invece ricollega l'elezione a Cristo quale supremo titolare della giurisdizione ecclesiastica.

Sul modello corporativo costituito dal capitolo cattedrale, che riuscì a incidere sugli assetti della Chiesa universale pur prendendo forma a livello della chiesa locale, si è trattenuto, di recente, anche Francesco d'Urso, la cui lettura chiarisce il quadro dei poteri di rappresentanza del vescovo e delle prerogative del capitolo alla luce del lungo percorso compiuto dalla scienza tra Duecento e Quattrocento.<sup>35</sup>

Converrà allora rivolgere lo sguardo alla lettura che di questo contesto dottrinale fece il canonista Pavini, nel suo *De officio et potestate capituli sede vacante*, anche sulla base della maturata esperienza in qualità di vicario capitolare durante la vacanza della sede episcopale, nel '59, a seguito della morte del vescovo di Padova Fantino Dandolo.<sup>36</sup>

### 8.3 “An capituli iurisdictione sede vacante in spiritualibus et temporalibus sit ordinaria in omnes”

La sede episcopale può assumere lo *status* di vedova del proprio difensore e pertanto dirsi vacante in due modi: “primo vere, secundo ficte vel quasi”.<sup>37</sup> Otto circostanze innescano la situazione di effettiva vacanza della sede: la morte, innanzitutto, “quia mors omnia solvit”. Quand'anche, infatti, il titolare della sede resuscitasse miracolosamente, come avvenne a Lazzaro per mano di Gesù, non potrebbe più recuperare il proprio beneficio ecclesiastico dal momento che “immo ipsum collectores levarent”.<sup>38</sup>

Ulteriori cause da cui scaturisce la vacanza effettiva della sede sono: la rinuncia del prelado, il trasferimento per disposizione papale, la privazione, la deposizione o la rimozione, l'ingresso in un ordine religioso, il possesso illegittimo della sede a seguito di uso della forza, il contrarre matrimonio, la incompatibilità al conseguimento della titolarità di una sede.

<sup>35</sup> D'URSO, La chiesa possibile. L'autore conduce una accurata analisi delle teorie canonistiche quattrocentesche sulla Chiesa universale come corporazione, nella quale il Papa è il solo amministratore del potere conferito alla Chiesa che era rappresentata dal concilio.

<sup>36</sup> Vedi supra cap. 1.2.

<sup>37</sup> IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, *Tractatus de officio et potestate*, ed. TUI, fol. 413: “De virtute et importantia huius termini *vacante*, non tamen extincta, quia tunc non dicitur vacare proprie, c. Cum accessissent, de constitu. (X.1.2.8) ... Proprie autem quo ad propositum nostrum sumitur pro carere et viduari a praelato defensore ... Vacare autem dicitur ecclesia duobus modis principaliter: primo vere, secundo ficte vel quasi. Vere autem vacare dicitur ecclesia octo modis ... (fol. 413v). Non per lapsum temporis de promovendis, et lapsum temporis de consecrandis ... Decimo si habetur pro derelicto ... vel per non ostensionem tituli ... Undecimo per violationem sequestri ... item per non promotionem ad ordines sacros ... Duodecimo per regulas cancellariae de non publicantibus acceptationes et provisiones beneficiorum acceptatorum vigore gratiarum expectatarum, de non experientibus de iure intra annum vel non intimantibus possessoribus eorundem. Item de non publicantibus provisiones obtentas per resignationem quae vult quod tunc censeantur vacare per obitum. Fictae etiam seu quasi vel interpretative dicitur sede vacare, si praelatus a paganis sive scismaticis capiatur aut captivus detineatur ... Secundo si praelatus est haereticus vel excommunicatus vel suspensus ...”.

<sup>38</sup> Cfr. glossa *Vacantium* ad *Suscepti* (Extrav. Comm.3.3.1), che Pavini richiama nel *Praeludium septimum et ultimum*: “De virtute et importantia huius termini vacante, non tamen extincta, quia tunc non dicitur vacare proprie, c. Cum accessissent, de constitu. (X.1.2.8)”.



La vacanza fittizia della sede consegue invece a un'altra serie di circostanze: il protrarsi di tempo per la promozione e la consacrazione del prescelto, il divieto previsto da regole di cancelleria di pubblicare accettazioni e provvisioni di benefici in relazione a determinate circostanze e termini legali.

In sostanza questo complesso di cause riportato da Pavini configura le tre fattispecie di vacanza della sede tradizionalmente individuate dalla canonistica: la sede non ha un titolare legittimo né un possessore per cui *vacans de iure et de facto*; la sede non ha il legittimo titolare ma è comunque occupata in modo illegittimo allora *vacans de iure tantum, non de facto*; la sede ha il legittimo titolare, perché la provvisione canonica è avvenuta, ma questi non può prendere possesso dell'ufficio, per cui *vacans de facto tantum, non de iure*.<sup>39</sup>

Il panorama delle prerogative e dei compiti del capitolo tracciato dalle decretali e dalla relativa esegesi consentì a Pavini di avviare la discussione richiamando due distinte correnti sulla potestà del capitolo durante la sede vacante.

Una negava che il capitolo succedesse nella giurisdizione ordinaria del vescovo adducendo che il divieto di apportare qualsiasi innovazione durante la sede vacante trovasse la sua *ratio* proprio nell'assenza del prelado legittimo titolare e unico difensore dello *ius episcopale*. Questo orientamento considerava indicativo che il capitolo non assumesse le veci del vescovo nella collazione delle prebende e la sede non potesse essere convenuta e non potesse agire in giudizio in quanto priva del suo procuratore.

L'altra corrente, abbracciata anche da Pavini, affermava la regola secondo cui “ad capitulum sede vacante devolvitur omnis potestas episcopalis et administratio seu iurisdictio tam in temporalibus quam in spiritualibus”.<sup>40</sup>

Al capitolo era devoluto il complesso della giurisdizione ordinaria del vescovo, senza distinguere tra giustizia e grazia, come accadeva al legato della Sede apostolica, che “habet plenissimam iurisdictionem et maius imperium” su tutti i sottoposti (salvo riserve pontificie) subito dopo il principe che esercitava le veci di proconsole e governatore della provincia.<sup>41</sup>

In sostanza questa dottrina riconosceva al capitolo le medesime facoltà facenti capo all'autorità episcopale, salvo quelle espressamente vietate, che Pavini rese oggetto di specifica analisi: “concludendo scilicet quod capitulum sede vacante possit exercere omnia equalia vel minora his quae sibi

<sup>39</sup> MARCHETTI, La “vacatio” di un ufficio ecclesiastico, pp. 125–126.

<sup>40</sup> IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, Tractatus de officio et potestate, fol. 414vb.

<sup>41</sup> Ibid., fol. 414–415: “Infero concludendam regulam affirmativam videlicet quod ad capitulum sede vacante devolvitur omnis potestas episcopalis et administratio seu iurisdictio tam in temporalibus quam in spiritualibus ... Facit quod in simili dicimus de legato Apostolicae Sedis qui habet plenissimam iurisdictionem et maius imperium omnibus post principem in provincia sibi decreta ... nam etiam ipse vicem proconsulis et praesidis provinciae optinet de offici. le. c. Legatos. li.vi. (VI.1.15.2). Potest namque legatus omnia quae sibi Papa specialiter in iure non reservat secundum omnes doctores ... Nec placet distinctio quam quidam facere voluerunt, scilicet inter ea quae sunt iustitiae et ea quae sunt gratiae et cetera per ea quae dicuntur, infra, in quaestione de potestate capituli circa dispensationes. Neque inter iudicialia et extraiudicialia praeter ea quae dicuntur, infra, in quaestione de potestate capituli circa statuta facienda. Nec videtur possibile facere aliquam distinctionem in hac materia quae non sit magis perplexa quam sit distinctio inter ea quae competunt episcopis ratione legis diocesis vel ratione legis iurisdictionis, de quo in c. Conquerente, de offici. or. (X.1.31.16)”.

expresse permissa reperiuntur in iure nisi ubi aliqua ex eis similiter in iure reperirentur expresse et specialiter prohibita”.<sup>42</sup>

Il capitolo poteva spingersi oltre le ordinarie facoltà del vescovo solo se e nei limiti in cui il diritto lo consentisse “ratione vitandi praeiudicii”. Alla stessa stregua del tutore del minore, il capitolo costituiva un “administrator legitimus et necessarius sede vacante”, che doveva perseguire soltanto l’utilità della sede episcopale.

La giurisdizione del capitolo sede vacante poteva dirsi ordinaria e contemplava la potestà giudiziale e amministrativa prevista dal diritto comune. Pavini confrontò la giurisdizione del capitolo con quella del vicario vescovile che “secundum omnes est ordinaria” e tuttavia “cuius est strictior potestas”: la giurisdizione del vicario si arrestava, in effetti, davanti a una nutrita serie di casi riservati alla Sede pontificia.<sup>43</sup> La glossa di Bernardo da Parma alla decretale *Quod translationem* (X.1.30.4) di Innocenzo III considerò diciotto casi di riserva di giurisdizione,<sup>44</sup> dei quali basti ricordare a titolo indicativo: le questioni di fede e le cause maggiori della Chiesa, il trasferimento e la deposizione di vescovi, le mutazioni di sedi, la convocazione del concilio generale, le cause concernenti coloro che sono esenti dalla giurisdizione episcopale.

Pavini confrontò poi la giurisdizione del capitolo con quella propria degli uditori papali, che egli stesso esercitava, i quali erano investiti della ordinaria giurisdizione “habitu tantum et in procedendo, sed delegatam in sententiando”. Non possiamo, infatti, disse Pavini, emendare o correggere le sentenze definitive, dal momento che sono formulate in nome e per conto del pontefice,<sup>45</sup> e il nostro ufficio si estingue con la vacanza della sede papale al pari di altri uffici: il vicesegretario, il tesoriere etc. Benché la posizione di Pavini sul punto appaia chiara e definitiva, in realtà la natura della giurisdizione degli uditori rimase una questione aperta.<sup>46</sup>

Per Pavini il carattere ordinario della giurisdizione del capitolo sede vacante trovava concreta evidenza nella *potestas* che questi aveva di compiere la visita pastorale alla diocesi e di ricevere la *pro-*

<sup>42</sup> Ibid., fol. 415r.

<sup>43</sup> Ibid., fol. 415v: “Secundo principaliter quaeritur an capitulum sede vacante habeat iurisdictionem ordinariam a iure communi ita quod possit iudices dare et omnia quae ad iurisdictionem pertinent expedire. Respondeo quod sic ... Et ideo poterit interponere decretum in alienatione rerum minorum et in emancipationibus liberorum et curatorem ad lites pupillis dare et sequestrari beneficia post primam sententiam in Curia latam et alia omnia puta sententias suas plene exequique ad iurisdictionem pertinent expedire ... Et propterea potest omnia quae necessarii administrationi incumbunt secundum Iohan. Mo. in c. fi. de sup. ne. praela. li. vi. (VI.1.8.4) et glo. in dicta clemen. i. de hereti. (Clem. 5.3.1) et per Hostiensem et alios in c. Significaverunt, de iudi. (X.2.1.21) et pro certo potius debet dici iurisdictionem capituli sede vacante esse ordinariam, quia est a iure communi ad universitatem temporalium et spiritualium quam vicarii episcopi viventis cuius est strictior potestas, ut ex inferioribus patebit, cuius tamen secundum omnes est ordinaria ...”.

<sup>44</sup> Cfr. Glossa *Reservata* ad c. *Quod translationem* (X.1.30.4).

<sup>45</sup> IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, *Tractatus de officio et potestate*, fol. 415: “Nos autem auditores sacri Palatii habemus iurisdictionem ordinariam habitu tantum et in procedendo sed delegatam in sententiando ... Et hinc est quod non possumus nostras sententias emendare vel corrigere, ut in l. fi. Ut proponis, C. quomodo et quando iudex (C.7.43.5). Licet de stilo teneamus eas in scardella per plures dies antequam subscribamus, ut interim corrigamus et c. Gloss. tamen in cap. Cum aeterni., de re iudic. lib.6 (VI.2.14.1), videtur tenere quod non simus iudices ordinarii ... Et officium nostrum expirat re integra per mortem Papae ... similiter et officium vicesegretarii et reliqua, excepto officio camerarii et auditoris camerae et maioris et minorum poenitentiariorum ...”.

<sup>46</sup> Vedi supra cap. 1.4; SANTANGELO CORDANI, *La Rota Romana*, p. 326; LUNG, *Auditeur*, coll. 1406–1410.

*curatio* nella misura fissata dalla decretale *Vas electionis* di Benedetto XII (Extrav. Com. 3.10.un.).<sup>47</sup> Il capitolo poteva inoltre convocare il sinodo, che costituiva un momento preparatorio della visita.<sup>48</sup> Sul punto, però, la dottrina si era divisa.

Il cardinale Jean Lemoine aveva escluso questa potestà del capitolo in considerazione del fatto che il diritto canonico non avesse previsto espressamente il dovere del capitolo di visitare i luoghi e le persone sottoposte. Il capitolo costituiva un “necessarius non voluntarius administrator” e il dovere di visitare non gravava sull’amministrazione necessaria.<sup>49</sup>

Glossando poi la decretale *Si episcopus* (VI. 1.8.3) di Bonifacio VIII, il cardinale aveva considerato che il capitolo supplisse al vescovo nell’esercizio della giurisdizione quando la sede era propriamente vacante ma “sic et cum quasi vacat”.<sup>50</sup> Ne era conseguito perciò che il capitolo – e non l’arcivescovo come era previsto in caso di negligenza del sottoposto – subentrasse nella giurisdizione del vescovo qualora questi non avesse provveduto ad amministrare correttamente. Soltanto una espressa previsione contraria avrebbe riconosciuto all’arcivescovo, e non al capitolo, il diritto e dovere di intervenire nel caso di quasi vacanza della sede.

Pavini richiamò Guido da Baisio che, commentando la stessa decretale di Bonifacio VIII, aveva ritenuto che la visita rientrasse tra i diritti e doveri appartenenti alla giurisdizione del vescovo pertanto anche del capitolo. Del resto, concluse Pavini, in caso contrario si verificherebbe la situazione assurda che i crimini restino legittimamente impuniti durante la sede vacante: “sequeretur absurdum quod tempore vacationis sedis remanerent crimina incorrecta”.<sup>51</sup>

Nella discussione sulla giurisdizione del capitolo, il profilo più delicato, in considerazione dei suoi riflessi economici, concerneva se il capitolo potesse conferire i benefici ecclesiastici, quali prebende, dignità, uffici, chiese secolari e regolari, al pari di quanto competeva al vescovo defunto.

Di certo il capitolo poteva procedere rispetto a quei benefici che fossero stati devoluti al vescovo in conseguenza di condotta negligente o colpevole dei sottoposti nel provvedere alla loro collazione. Più complesso, invece, era disciplinare il ruolo del capitolo rispetto all’assegnazione di benefici spettanti al vescovo *iure suo*, la quale comportava la partecipazione del capitolo alla relativa deliberazione in funzione consultiva o approvativa.<sup>52</sup>

<sup>47</sup> Vedi supra cap. 7.4.

<sup>48</sup> Per la discussione di questo profilo, IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, *Tractatus de officio et potestate*, fol. 417vb: “Septimo quaero an capitulum sede vacante possit visitare provinciam si est metropoliticum, vel alias dioecesim, et procuraciones recipere iuxta determinationem extravag. Bene. XII quae incipit *Vas electionis* (Extrav. Com. 3.10.un.) et cetera”.

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> Glossa *Sed capitulum* ad c. *Si episcopus* (VI. 1.8.3): “Ipsius cathedralis ecclesiae, cuius episcopus captus est. Et sic nota quod sicut capitulum cum vacat ecclesia supplet vicem episcopi in iurisdictione, ut infra c. proximi. (VI. 1.8.4) de Insti. c. i. supra de maio. et obed. cum olim (X. 1.33.14), et infra de maio. et obed. cap. i. (X. 1.33.1) sic et cum quasi vacat, ut hic. Et sic nota civilem mortem aequiparari naturali et est simile C. de dona. inter virum et uxorem, Res uxoris (C. 5.16.24), ubi donatio causa mortis confirmatur morte civili sicut naturali, ad idem C. de epi. et ecl. l. ult. (C. 1.3.54).”.

<sup>51</sup> IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, *Tractatus de officio et potestate*, ed. TUI, fol. 417vb.

<sup>52</sup> Ibid., fol. 421rb: “Quaestio prima secundae partis principalis. Primo quaero an capitulum sede vacante possit libere conferre beneficia quaecumque videlicet tam praebendas et dignitates, et officia et cetera quam ecclesias curatas, et tam seculares quam regulares, quas conferre potuisset praelatus defunctus. Respondeo quod non potest quando scilicet ad solam collationem episcopi defuncti spectabant, hoc determinat tex. in c. Illa, ne sede vac. (X. 3.9.2). Quinimmo plus vult quod etiam si talis collatio confirmaretur per Papam in for-

Nel panorama del diritto canonico, Pavini non poté rintracciare alcuna fonte che consentisse di affermare che il capitolo faceva le veci del vescovo anche rispetto alla collazione dei benefici: “quia nusquam cautum invenitur in iure quod capitulum sede vacante fungatur vice episcopi in collationibus praebendarum et consequenter videtur prohibitum”.<sup>53</sup>

Il capitolo era autorizzato a intervenire in questo senso soltanto qualora vi fosse il rischio che il rinvio della collazione di benefici sino all’elezione del nuovo vescovo potesse arrecare un danno per la chiesa. In tale caso occorreva valutare se il vescovo deliberava in merito all’assegnazione di questi benefici *ut prelatus* o *ut canonicus* e se doveva soltanto consultare o anche ottenere il consenso del capitolo. I decretalisti distinsero, infatti, a seconda della qualità nella quale il vescovo interveniva nella deliberazione, se come vescovo o come canonico del capitolo, a seconda della natura dell’atto che egli doveva compiere e ancora dell’interesse sul quale questo andava ad incidere: se era di pertinenza speciale del vescovo o del capitolo o riguardava entrambi.<sup>54</sup>

Tornando allora alla sede vacante, *quando periculum est in mora*, il capitolo poteva conferire persino il beneficio rispetto al quale il vescovo in vita deliberava *ut prelatus*; e a maggior ragione era

---

ma communi, non validaretur, ponit rationem quia nusquam cautum invenitur in iure quod capitulum sede vacante fungatur vice episcopi in collationibus praebendarum et consequenter videtur prohibitum ... Et idem dico ubi collatio non ex toto libere, sed etiam cum consilio capituli haberet fieri collatio per episcopum, prout tenetur de iure communi, de praebendis ecclesiae cathedralis ... Et idem dico simpliciter quando ad solum episcopum cum consilio vel assensu capituli alternative pertineret collatio quia perinde est, ac si cum consilio tantum haberet fieri quia ad veritatem alternative ... Fallit ergo hic quando ad episcopum et capitulum pertinet collatio beneficiorum, vel ad episcopum cum consensu capituli ... quia aliud est conferre, aliud est collationi consentire ... Sed quid si episcopus habet conferre beneficium cum alio vel aliud facere ubi consentit quando periculum est in mora vel ubi habet locum ius accrescendi alias non per clementinam primam, de iure patronatus (Clem.3.12.1), etiam si episcopus interesse habeat in collatione huiusmodi, ut praelatus, quod qualiter sit et cognoscatur habetur in dicto ca. Collatione, de appell. lib. 6. (VI.2.15.11). Et multo fortius si habet in collatione interesse simpliciter ut canonicus, quia propter mortem eius non impeditur tunc capitulum conferre, sicut nec per mortem alterius concanonici secundum Vincen. et Hosti. quos refert gl. in d.c. i. ne sede vacante lib.6 (VI.3.8.1) allegant ad hoc Io. Mona. et Arch. 50 di. ita autem, alias incipit *Quidam decedens* §.i. ff. de admini. tuto. (D.26.7.5.7.) et quia et episcopus est caput et canonici membra d.c. Novit et quia inter eos est spirituale coniugium, c. Requisisti, de testamentis (X.3.26.15). Ideo propter societatem collegii devolvi potest de uno ad alium arg. l.fi. lxxv.di. et l.i. C. quando non pe. par. (C.6.10.1) nec est dare rationem efficacem differentiae inter devolutionem quae fit ex mora episcopi, vel ex morte in casu quo collatio communiter spectat ad episcopum et capitulum vel requiritur consensus capituli in conferendo, licet in casu quo requiritur consilium tantum vel alternative consilium vel consensus posset ille dici casus novus et ius novum in quo minor supplet negligentiam maioris, cuius contrarium tenuerat Inno. in c. Quia diversitatem, de concessione praebendae (X.3.8.5), dicens quod cum poena non esset a iure imposita episcopo vel praelato, debebamus transire cum iuribus antiquis arg. in c. Ro. de supplen. negligentia praelatorum lib.6. (VI.1.8.1). Sed ibi erat delictum sive negligentia, ut ibi not. nec ibi negatur capitulum eo casu posse supplere sed solum excluditur archiepiscopus et superior cum quo non est aliqua communio.”

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> GAUDEMET, *Evêques et chapitres*, pp. 313–315; CONDORELLI, *Principio elettivo*, pp. 94–97; D’URSO, “In arduis causis”. Quando il vescovo sedeva nel capitolo *ut canonicus*, la sua manifestazione di volontà non valeva più di quella di un canonico, perché il capitolo in questo caso era inteso come il complesso dei canonici e non come l’unione di vescovo e canonici. Al contrario, se il vescovo sedeva *ut prelatus* la sua manifestazione di volontà valeva quanto quella del complesso dei canonici. Per quanto concerne poi la natura dell’atto, il vescovo agiva *ut prelatus* quando si occupava della collazione di benefici. In questo caso, poiché la sua voce pesava la metà di quella del complesso dei canonici, occorreva il voto favorevole di un solo canonico per raggiungere la maggioranza. Se invece agiva in merito ad alienazioni o negozi analoghi doveva ottenere l’assenso di tutto il capitolo o almeno della sua *maior et sanior pars*. Decisioni concernenti la conservazione del patrimonio vescovile richiedevano l’assenso dei canonici, perché il vescovo costituiva un solo corpo con il capitolo.

autorizzato a fare lo stesso nel caso di un beneficio in merito al quale il vescovo deliberava *ut canonicus*. In questo ultimo caso, infatti, la morte del vescovo pesava quanto quella di un canonico del capitolo e non costituiva perciò un impedimento per il capitolo chiamato a deliberare sul conferimento del beneficio. Nel primo caso, invece, la morte del vescovo finiva per incidere maggiormente sul processo deliberativo: il suo voto in vita *ut prelatus* sarebbe equivalso a quello della metà dei canonici.

Sulla questione la dottrina si era ampiamente soffermata, anche per chiarire il diverso rilievo del *consilium* e del *consensus* che il vescovo doveva richiedere al capitolo nelle deliberazioni. Rinviando a quanto gli studi hanno già ampiamente approfondito in relazione a questo profilo,<sup>55</sup> non si può trascurare di notare come la questione della collazione e della permuta dei benefici fosse strettamente legata all'antico principio, assunto a titolo delle decretali a partire dalla *Tertia Compilatio Antiqua*, che “Ne sede vacante nihil innovetur”. Nonostante esistesse un indirizzo contrario nella dottrina, Pavini ritenne che, ricorrendo una causa legittima, il capitolo potesse destituire e privare i beneficiati, sospendere e scomunicare, esercitando così la piena giurisdizione contenziosa del vescovo: “quia capitulum sede vacante succedat quo ad omnem ordinariam et plenariam iurisdictionem quae competeat episcopo defuncto dum viveret in temporalibus et spiritualibus per iura saepius allegata”.<sup>56</sup>

Altrettanto fondamentale, per i risvolti immediatamente patrimoniali, era stabilire se al capitolo competesse alienare alcuno dei beni della sede vacante<sup>57</sup> e agire in giudizio in relazione a beni e diritti della stessa sede.<sup>58</sup>

La titolarità di queste due facoltà in capo al capitolo avrebbe comportato quella di adottare provvedimenti di straordinaria amministrazione atti a produrre mutamenti nel patrimonio e quindi nell'assetto della sede vescovile prima dell'elezione del nuovo vescovo, in aperta violazione del divieto che “Ne sede vacante nihil innovetur”. In realtà, già il Decreto di Graziano aveva previsto che il divieto di alienazione dei beni di una chiesa vacante potesse essere mitigato quando ricorreva “magna necessitas”.<sup>59</sup>

Ad ogni modo se il capitolo avesse alienato dei beni in mancanza di una causa di rilevante necessità, il vescovo neoletto avrebbe avuto la facoltà di valutare se ratificare il negozio patrimoniale o se imporre la *restitutio in integrum* in favore della chiesa, come previsto per il caso di vendita di beni di un minore non assistito da un curatore.

La sede vacante doveva essere tutelata nella gestione del patrimonio alla stessa stregua della donna rimasta vedova o del minore incapace. Non appena la sede diveniva vacante, infatti, il capitolo e gli amministratori deputati dovevano procedere all'inventario dei beni come era tenuto a fare

<sup>55</sup> Per una considerazione dei maggiori contributi sul tema, vedi supra cap. 8.2.

<sup>56</sup> IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, *Tractatus de officio et potestate*, fol. 425rb: “Quaestio sexta secundae partis principalis. Sexto quaero an capitulum sede vacante possit beneficiatos destituere et privare beneficiis subsistente secundum legitima causa, et servatis de iure servandis, an suspendere et excommunicare”.

<sup>57</sup> Ibid., fol. 426rb: “Quaestio octava secundae partis principalis. Octavo quaero generaliter an capitulum sede vacante possit bona ecclesiae vacantis alienare”.

<sup>58</sup> Ibid., fol. 403vb: “Quaestio nona secundae partis principalis. Nono quaero an capitulum sede vacante possit iudicialiter experiri in causis ecclesiae vacantis agendo, vel defendendo hoc est active, vel passive”.

<sup>59</sup> Ibid., fol. 426rb.

il curatore rispetto al patrimonio del minore.<sup>60</sup> Essi erano tenuti a *reddere rationem* dell'amministrazione patrimoniale della sede vacante in conformità ai principi regolanti la gestione dei beni ecclesiastici.<sup>61</sup>

#### 8.4 “An capitulum sede vacante succedat in iurisdictione prelato defuncto a iure vel ab homine delegata”

Per riflettere sulla natura della giurisdizione del capitolo, Pavini affrontò la questione se il capitolo avesse la facoltà di visitare i monasteri, la quale competeva al vescovo soltanto *auctoritate apostolica*, dal momento che queste *universitates* erano esenti dalla giurisdizione ordinaria.<sup>62</sup>

Su questo aspetto la dottrina si era divisa. L'abate Lapo da San Miniato, uniformandosi alla tesi del suo maestro Giovanni d'Andrea, aveva escluso che il capitolo potesse subentrare nelle facoltà spettanti al vescovo *iure speciali*: quale era quella di visitare i monasteri.<sup>63</sup>

Sul punto la dottrina aveva sviluppato un vivace dibattito che, stando al Pavini, fu ricordato da Lapo in questi termini: “in Cancellaria Apostolica multi periti fuerunt propter hoc congregati Doctores et recesserunt varii ...”.<sup>64</sup> In sostanza si trattava di distinguere se il capitolo ricevesse la giurisdizione ordinaria del vescovo *a iure communi*, in forza della comunione di dignità e diritti esistente tra i due, nel quale caso non avrebbe ottenuto le facoltà spettanti al vescovo *iure speciali*<sup>65</sup> ovvero *ex privilegio spirituali*, le quali sarebbero passate soltanto al vescovo successore; o se il capitolo subentrasse nella giurisdizione ordinaria *ab homine delegata*, nel quale caso avrebbe ottenuto anche le facoltà acquisite dal vescovo *iure speciali*, succedendo nella sua personale posizione giuridica.

Coloro che sostenevano la prima tesi escludevano che il capitolo potesse visitare i monasteri, dal momento che questa facoltà non rientrava nella giurisdizione ordinaria dei vescovi; gli altri, invece,

<sup>60</sup> Sui doveri e la responsabilità del tutore in relazione all'amministrazione del patrimonio del pupillo, DI RENZO VILLATA, *La tutela*, pp. 243–343.

<sup>61</sup> Queste ultime considerazioni sono tratte principalmente dall'analisi delle *quaestiones* menzionate supra cap. 8.3 nelle note 56–58. Sull'amministrazione dei beni temporali della Chiesa si rinvia, anche per l'ampia indicazione bibliografica sul tema, a CONDORELLI, *I beni temporali*, pp. 37–64; EVANGELISTI, *Il pensiero economico nel Medioevo*, pp. 73–93, 213–240; TONEATTO, *Les Banquiers du Seigneur*.

<sup>62</sup> IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, *Tractatus de officio et potestate*, fol. 418ra: “Quaero consequenter an capitulum sede vacante possit visitare monasteria monialium exempta quae potuisset visitare episcopus vivens auctoritate apostolica.”

<sup>63</sup> LAPUS ABBAS, *Super Sexto Decretalium*, fol. 62–63, ad *Episcopali* (VI.1.17.1): “... scripsit mihi Dominus meus quod non poterat visitare monasteria monialium exempta, quae posset visitare episcopus, ut in clem. de statu regul., Attendentes (Clem.3.10.2), et ibi de quo scripsi quod sic et dicit ibi Ioan. Mo. tenere in hoc servari infra ne sede vac. c. unicum, ut idem servetur in accessorio, quod in principali, et quod dicitur in beneficiis devolutis, idem est dicendum in electionibus devolutis ad episcopum, ut not. sup. eod. titulo, cum olim ipse Dominus meus dic. quod sede vacante electiones, quae devolverentur ad episcopum si viveret, non devolvuntur ad capitulum ...”.

<sup>64</sup> IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, *Tractatus de officio et potestate*, fol. 418rb.

<sup>65</sup> Abbas Antiquus, *Lectura aurea super quinque libris Decretalium*, fol. 117v, ad *Aqua per episcopum* (X.3.40.9): “Non reconciliatur ecclesia consecrata per simplicem sacerdotem, quamvis episcopus aquam solemner benedicat, sed per alium episcopum bene posset. Et intendit hoc dicere decretalis quod, licet ea quae sunt iurisdictionis, possit episcopus inferioribus demandare, non tamen ea quae ossibus episcoporum inherent, de quibus habes, supra, de elec. transmissam (X.1.6.15), in glosa.”



ammettevano che il capitolo potesse farlo, dal momento che subentrava nel complesso delle facoltà spettante al vescovo, che comprendeva anche quelle a lui accordate *auctoritate apostolica*.

I canonisti che assumevano la prima posizione osservavano che la decretale *Ad abolendam* di Lucio III (X.5.7.9), affermando che il “capitulum sede vacante succedit in his quae episcopus exercet iure suo”,<sup>66</sup> intendeva escludere la successione del capitolo nelle facoltà spettanti al vescovo *iure speciali*, quale era la competenza sulle cause feudali.

Coloro che abbracciavano l'altro orientamento prestavano maggiore peso al titolo della legittima successione del capitolo nella giurisdizione del vescovo ovvero la comunione tra l'uno all'altro: “capitulum succedit episcopo propter communionem quae est inter eos, sunt enim unum corpus”. La dignità e i diritti della Chiesa erano posseduti ugualmente dal vescovo e dal capitolo, ma ciò che al vescovo competeva come delegato *iure speciali* non entrava nella comunione con il capitolo: “Dignitates et iura ecclesiae pariter possidentur per episcopum et capitulum. Sed in his quae competunt episcopo ut delegato iure speciali cessat haec communio ergo non succedit”.<sup>67</sup>

Ad aprire una strada intermedia tra queste posizioni era stato, secondo Pavini, il cardinale Ostiense, nel suo commento alla decretale *Ad abolendam* (X.5.7.9) di Lucio III, dove aveva ammesso che, in caso di necessità e utilità della chiesa e in assenza di espresse previsioni contrarie, il capitolo potesse esercitare anche quelle facoltà spettanti al vescovo *iure speciali*.<sup>68</sup>

La glossa di Bernardo da Parma alla decretale *His quae* (X.1.33.11) di Onorio III aveva chiarito che la *potestas* del prelado della chiesa vacante si trasferisse al capitolo *de iure communi*, tuttavia *pro bono pacis* il Papa poteva riservarla a sé e consentire che il resto devolvesse al capitolo. Sicché il capitolo poteva giudicare, assolvere e scomunicare, mentre non poteva succedere in tutto ciò che concerneva il ministero della consacrazione. A questo riguardo dovevano provvedere i vescovi limitrofi.

Antonio da Butrio richiamò un argomento che era stato formulato nel corso di questa discussione ovvero che “subrogatus in loco primi absolvit, quia subrogatus in honore et onore”,<sup>69</sup> dal quale sembrava potersi dedurre che fosse il vescovo successore e non il capitolo a poter assolvere colui che era stato scomunicato dal precedente vescovo: “si sic, ergo non capitulum, sed expectatur successor”.<sup>70</sup>

La glossa *Pro bono pacis* alla decretale *His quae* (X.1.33.11) aveva specificato però che Onorio III non avesse affatto escluso che il capitolo potesse assolvere “necessitate exigente et ita propter periculum

<sup>66</sup> Glossa *Clerici ipsi sede vacante ad Ad abolendam* (X.5.7.9): “Habes hic arg. quod vacante ecclesia iurisdictio remanet penes capitulum, arg. 65 distin. c. ult. (D.65 c.9), 23 distin. In nomine Domini (D.23 c.1), 7. q. 1. Pontifices (C.7 q.1 c.4). De hac materia plene dictum est supra de maiestate et oboedientia, cap. His quae (X.1.33.11) et cap. Cum olim (X.1.33.14)”.

<sup>67</sup> IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, *Tractatus de officio et potestate*, fol. 418rb.

<sup>68</sup> Ibid., fol. 419vb: “Quaestio decima primae partis principalis ... Verum pro concordia dictarum opinionum mihi satis placet una distinctio quae videtur colligi posse ex mente Innocentii et Hostiensis d.c. Ad abolendam (X.5.7.9), videlicet quod in omnibus huiusmodi casibus si necesse vel utile sit id de quo agitur expediri per capitulum sede vacante, quod capitulum succedat et possit ac debeat id facere ex quo non reperitur expresse prohibitum ...”.

<sup>69</sup> ANTONIUS A BUTRIO, *Super prima primi Decretalium Commentarii*, fol. 88b: ad c. *His quae* (X.1.33.11).

<sup>70</sup> Ibid.

animarum hoc permittitur”, sicché poteva concludersi che: “capitulum vacante ecclesia (cum causa rationabilis subest) potest excommunicare subditos si fuerint contumaces et inobedientes”.<sup>71</sup>

Rileggendo allora la glossa *Pro bono pacis* alla decretale *His quae* di Onorio III, l'Ostiense aveva concluso che, salvo riserve papali, al capitolo si trasferiva la giurisdizione del vescovo *de iure communi* dunque anche la facoltà di giudicare, assolvere e scomunicare: “unde patet quod capitulum vacante sede potest iudicare, absolvere et excommunicare”.<sup>72</sup>

Più tardi, Antonio da Butrio riprese interamente questa lettura notando come fosse ormai indiscusso che il capitolo potesse assolvere “exigente necessitate, quod concedit glossa propter periculum animarum”.<sup>73</sup>

Secondo Pavini, l'opinione più diffusa tra i canonisti era che il capitolo non potesse concedere le indulgenze durante la sede vacante, perché questa facoltà era da ascrivere alla dignità episcopale. I beni spirituali della Chiesa non potevano essere dispensati se non da colui al quale era stata concessa questa facoltà: “thesaurus ecclesiae dispensari non potest, nisi cui reperitur concessum”. Ma se al capitolo era stata riconosciuta la facoltà di assolvere coloro che erano stati scomunicati dal vescovo, perché non comportava l'ordine sacerdotale, alla stessa stregua il conferimento delle indulgenze doveva rientrare nella giurisdizione del capitolo. A Pavini sembrò che questa fosse la “opinio probabilior et quia concernit salutem et favorem animarum”.<sup>74</sup>

Il capitolo poteva *inquirere* e giudicare i massimi crimini, come l'eresia, in base al c. *Abolendam* (X.5.7.9), in quanto subentrava nella giurisdizione del vescovo.<sup>75</sup> Il principio generale fu ben espresso dall'Ostiense commentando la stessa decretale: quando un ufficio retto da più persone diveniva vacante, la *potestas* non era devoluta né ai sottoposti né ai superiori: “sed ad collegas eiusdem officii”.<sup>76</sup> Alla luce di questo principio fondamentale, anche Sandei, che commentò la decretale quando Pavini aveva ormai pubblicato il trattato, lesse il meccanismo di successione nell'amministrazione della corporazione del capitolo: “Quis succedat vacante quocumque officio ante novam electionem? ... Si vero non solus, sed cum alio habet officium, tunc non succedit ille a quo, sed illi cum quibus, nisi in aliquo genere officii habuisset alias personas collegas, quia illae succedant.”<sup>77</sup>

Tornando alle argomentazioni conclusive di Pavini, il capitolo poteva punire gli eccessi, riformare i costumi, promulgare statuti che sarebbero rimasti validi durante il successivo episcopato se il neoletto non li avesse revocati, e ancora dispensare, intervenire nelle permutazioni di benefici e di chiese, adottare provvedimenti nel caso di alienazioni di beni di un minore e far eseguire le volontà pie dei defunti.

Pavini non trascurò di occuparsi anche dei costi che il capitolo doveva sostenere per svolgere l'intero procedimento di elezione del nuovo vescovo. Esso poteva attingere al patrimonio vescovile o sostenere i costi a proprie spese e ripeterli poi dal vescovo neoletto.

Già la glossa di Jean Lemoine aveva escluso la liceità di ogni operazione patrimoniale compiuta

<sup>71</sup> Glossa *Pro bono pacis* ad c. *His quae* (X.1.33.11).

<sup>72</sup> HOSTIENSIS, In primum Decretalium librum, fol. 173: ad c. *His quae* (X.1.33.11).

<sup>73</sup> ANTONIUS A BUTRIO, Super prima primi Decretalium, fol. 88b.

<sup>74</sup> IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, Tractatus de officio et potestate, fol. 416va.

<sup>75</sup> Ibid., fol. 416vb.

<sup>76</sup> HOSTIENSIS, In tertium Decretalium librum, fol. 36: ad c. *Ad Abolendam* (X.5.7.9).

<sup>77</sup> FELINUS SANDEUS, Commentaria in Decretalium libros V, col. 995: ad c. *Ad Abolendam* (X.5.7.9).

*sine causa* a detrimento dei beni della sede vacante e aveva affermato la nullità di ogni alienazione definitiva di beni immobili e di diritti di una chiesa vacante “nisi ecclesia prius habet defensorem legitime constitutum”.<sup>78</sup>

Più in generale, in assenza del prelato legittimo difensore, non poteva compiersi alcun atto che potesse arrecare pregiudizio alla chiesa vacante, in nome del principio che “*ea vacante nihil est innovandum*”. La sede episcopale non poteva essere convenuta in giudizio, perché era priva del suo procuratore. Rispetto alle cause iniziate prima della vacanza della sede, il suo difensore si intendeva revocato; ma in caso di necessità e utilità della chiesa, poteva essere nominato un visitatore o un curatore, ovvero un procuratore che difendesse i suoi interessi, del resto l'arcivescovo nelle questioni vescovili e il vescovo in quelle delle sue chiese non erano che *visitatores a iure*.

Con queste argomentazioni, qui solo sommariamente richiamate, Pavini descrisse l'amministrazione della sede vacante rimessa al capitolo in termini di una piena giurisdizione ordinaria *in spiritualibus et in temporalibus* pari a quella del vescovo con il quale, del resto, era unito in comunione costituendo un unico *corpus*. Le sole facoltà vescovili nelle quali il capitolo non subentrava erano quelle appartenenti al vescovo *iure speciali*, in relazione quindi alla sua dignità episcopale e ai privilegi a lui concessi.

Il principio antichissimo del divieto di innovare durante la sede vacante trovava le sue manifestazioni più evidenti sul piano patrimoniale: il capitolo non poteva conferire benefici e alienare beni vescovili se non in caso di *necessitas et utilitas* della chiesa ovvero quando *periculum est in mora*.

## 8.5 La diffusione del *Tractatus de officio et potestate capituli sede vacante*

Per il quadro completo e sistematico del lungo percorso normativo e dottrinale compiuto dalla Chiesa medievale nella definizione dei principi regolanti la sede episcopale vacante, il *Tractatus de officio et potestate capituli sede vacante* fu largamente apprezzato dai migliori giuristi e uditori e continuò nel Cinquecento ad essere richiamato non solo dalla dottrina ma anche nelle note editoriali poste a margine dell'esegesi dei titoli delle Decretali in materia. La centralità che l'opera mantenne sembra confermare quanto già osservato ovvero che essa abbia costituito la prima trattazione sistematica in materia.<sup>79</sup>

Della prima edizione stampata a Roma nel 1481 da Georgius Lauer restano soltanto nove esemplari superstiti, che sono censiti in Inghilterra (2), Italia (2), Spagna (2), Austria (1), Germania (1) e negli Stati Uniti (1). Il trattato fu ristampato a Venezia nel 1496 da Paganinus de Paganinis<sup>80</sup> e di questa edizione restano trentasei esemplari superstiti. Senza voler trarre alcuna deduzione sulla circolazione dell'opera sulla base di questo circoscritto numero di esemplari superstiti, tuttavia può essere interessante registrare la loro diffusa distribuzione in Europa e non soltanto: tra Germania (17), Italia (6), Austria (5), Repubblica Ceca (3), Spagna (2), Inghilterra (1), Francia (1), Polonia (1), Romania (1) e Stati Uniti (1).

<sup>78</sup> IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, *Tractatus de officio et potestate*, ed. TUI, fol. 403vb.

<sup>79</sup> Vedi supra cap. 8.1.

<sup>80</sup> Vedi indice “Edizioni delle opere di Giovanni Francesco Pavini”.

Il Trattato continuò ad essere stampato all'inizio del Cinquecento: a Pavia nel 1507<sup>81</sup> e nel 1511<sup>82</sup>, a Parigi<sup>83</sup> da Francisco Regnault, e ancora a Venezia, nel 1584, all'interno dei *Tractatus Universi iuris*.<sup>84</sup> A conclusione di questo discorso, sia consentito ricordare che i trattati *De visitatione praelatorum* e *De officio et potestate capituli sede vacante* restituiscono la matura riflessione che Pavini condusse sulla dimensione amministrativa della chiesa locale in senso lato.

Nel primo emerge la centralità della figura del prelado nel contesto universale della gerarchia ecclesiastica e in quello locale della singola chiesa. La giurisdizione di ogni prelado avente dei sottoposti trovava espressione nel diritto e dovere di compiere la visita pastorale: un procedimento antichissimo che nel Quattrocento, abbiamo visto, fu posto al centro del movimento di riforma ecclesiastica. In Italia vi furono diversi canonisti e teologi che si dedicarono a illustrare le plurime potenzialità di questo procedimento d'inchiesta nel governo ordinario della chiesa locale; il trattato di Pavini, però, fu l'unico ad essere stampato già nel Quattrocento. Fuori dall'Italia, l'edizione del 1503 di Jean Chappuis, che unisce questo testo al *De cultu vinee domini* di Pierre Soybert, testimonia la rilevanza della visita agli occhi di coloro che proponevano la riforma della Chiesa.

Nel secondo trattato, il *De officio et potestate capituli sede vacante*, emerge invece la centralità dell'altro indiscusso protagonista del governo della chiesa locale: il capitolo dei canonici. Ad esaltare il suo ruolo fondamentale è la scelta di analizzarne la potestà nel contesto particolare della sede vacante, che lo rendeva unico responsabile della gestione economica e spirituale della chiesa locale. Su questo terreno Pavini tentò una concettualizzazione degli orientamenti e delle definizioni che la dottrina aveva formulato in occasione di decretali o di canoni conciliari che resta originale nel panorama medievale e della prima età moderna fino al Concilio di Trento.

---

**81** IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, *Tractatus de officio et potestate capituli sede vacante*, [Impressus Papie, per magistrum Bernardinum de Garaldis, 1507].

**82** IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, *Tractatus de officio et potestate capituli sede vacante*, [Impressus Papie, per magistrum Iacob de Burgo francho, 1511].

**83** IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, *Tractatus de officio et potestate capituli sede vacante*, Parrisiis, a Francisco Regnault (s.d.).

**84** Il *Tractatus de officio et potestate capituli sede vacante* è compreso nella seconda parte del tomo XIII "De potestate ecclesiastica", che raccoglie testi sulla giurisdizione papale, del concilio e del vescovo e sull'ufficio e la potestà dei diversi gradi della gerarchia ecclesiastica. Il trattato del Pavini è l'unico sulla sede episcopale vacante.

## Conclusioni

A Giovanni Francesco Pavini si è guardato come ad una figura di giurista che seppe coniugare in sé una formazione tradizionale di teologo e *doctor in utroque iure* con un *cursus honorum* che lo vide entrare nella ristretta cerchia degli uditori papali e ancora con una precoce tendenza a recepire le istanze di cambiamento di un mondo medievale ormai in crisi. Alle soglie dell'età moderna, quando l'introduzione della stampa lasciò intravedere la differenza fra due mondi culturali e due pratiche di trasmissione testuale, Pavini colse in modo profondo l'importanza rivoluzionaria di questo strumento nella diffusione della cultura giuridica e si fece per questo sensibile e appassionato promotore della nascita del libro giuridico a stampa.

Riversò la sua erudizione nel reperimento di manoscritti dei più diversi testi di diritto canonico e su questi intervenne proponendo raccolte originali al pubblico vastissimo che la stampa consentiva di raggiungere. Il suo impegno nel riordinamento di decretali *extravagantes*, nella raccolta di decisioni rotali, nel precisazione di un corredo di glosse alle raccolte normative fa pensare davvero ad una visione particolarmente 'moderna' dell'ordinamento, che si articola nei diversi 'formanti' che lo costituiscono. Egli raccolse la legislazione *extravagans* che era stata recepita dalla dottrina contribuendo in maniera decisiva a determinare la futura fisionomia del *Corpus Iuris Canonici*. Inoltre fece emergere la crescente funzione normativa che le regole di cancelleria avevano finito per acquisire, specialmente rispetto alla disciplina dei benefici ecclesiastici. Utilizzando le categorie di diritto comune sollevò la questione se la normativa di cancelleria avesse la natura di diritto generale o particolare. Al contempo constatò come alla dottrina e allo *stylus Curiae* in ambito giudiziario fosse da riconoscere un tendenziale valore normativo. Pavini guardò insomma alla legislazione, alla decretalistica, alla giurisprudenza, alla dottrina consiliare del Trecento, lasciandosi guidare nella scelta delle fonti dall'esperienza personale maturata in qualità di professore di teologia e di diritto canonico, di uditore di Rota e relatore in cause di canonizzazione.

A questo impegno di editore, Pavini fece corrispondere quello di studioso dei meccanismi di governo della chiesa locale, conferendo una prospettiva sistematica alle pratiche amministrative che aveva sperimentato in prima persona nelle istituzioni locali e centrali. La sua esperienza di vicario vescovile, di membro del capitolo, nonché di magistrato rotale, lo indusse a concentrarsi sui capisaldi dell'amministrazione periferica: il prelado in senso lato e il capitolo dei canonici. Dell'uno e dell'altro indagò la giurisdizione nella sua massima e più ampia espressione.

Rispetto al prelado di ogni grado gerarchico, scelse come punto d'osservazione la visita pastorale che questi era tenuto a svolgere periodicamente, proponendone una lettura propriamente giuridica che ne coglie la centralità per il mantenimento della disciplina spirituale e temporale nella Chiesa. Per quanto concerne, poi, il capitolo, che con il vescovo costituisce un corpo unico, Pavini isolò il momento della vacanza della sede vescovile quando era chiamato, con l'esercizio della propria giurisdizione, a colmare il vuoto di potere dunque a dilatare i confini del proprio ufficio.

Ponendo quindi la sua competenza di docente e di magistrato al servizio di una riflessione sul governo ordinario e straordinario della chiesa locale, Pavini sembra aver segnato un passaggio importante nella lenta precisazione dell'amministrazione come disciplina giuridica. La sua versatilità

nella legislazione, nella giurisprudenza, nella dottrina e nell'amministrazione della Chiesa fu il risultato di una vita trascorsa per la prima metà a Padova e per la seconda a Roma. Nella città veneta fu immerso nell'ambiente accademico in qualità di eccellente professore di teologia e di diritto e membro dei rispettivi collegi che esercitavano attività di consulenza; a Roma fece parte dell'elitario collegio degli uditori rotali partecipando alle vicende d'attualità in veste di giudice, ma anche di sapiente dispensatore di *consilia*.

Lungo questa sua esperienza di primissimo piano nella vita universitaria, nella magistratura e nella burocrazia ecclesiastica si sono snodate le linee del presente lavoro, che ha perciò cercato di guardare da vicino ai frutti del rapporto di Pavini con le rispettive istituzioni. Le anime diverse e complesse di un protagonista della cultura giuridica del Quattrocento ne sono risultate strettamente intrecciate: l'erudito teologo, l'esperto giurista forense, il magistrato rotale, l'appassionato editore di opere incunabile non è altro che un giurista del suo tempo, nutrito dell'esperienza medievale ma aperto verso il moderno che inizia.



## Abbreviazioni

BMCL	Bulletin of Medieval Canon Law
Bod-Inc	A catalogue of books printed in the fifteenth century now in the Bodleian Library
DBGI	Dizionario biografico dei giuristi italiani
DBI	Dizionario Biografico degli Italiani
DDC	Dictionnaire de droit canonique
DGDC	Diccionario General de Derecho Canónico
GW	Gesamtkatalog der Wiegendrucke
H	Hain Repertorium bibliographicum
IBE	Catalogo General de Incunables en Bibliotecas Españolas
IC	Ius Canonicum
IGI	Indice generale degli incunaboli delle biblioteche d'Italia
ISTC	Incunabula Short Title Catalogue
MEFR	Mélanges de l'École Française de Rome
MGH	Monumenta Germaniae Historica
MIC	Monumenta Iuris Canonici
QF	Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno
QFIAB	Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken
QS	Quaderni storici
QSUP	Quaderni per la storia dell'Università di Padova
RDC	Revue de Droit Canonique
RG	Repertorium Germanicum
RH	Revue historique
RHD	Revue historique du droit français et étranger
RIDC	Rivista internazionale di diritto comune
RQ	Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte
RSDI	Rivista di storia del diritto italiano
SG	Studia Gratiana
ZRG Ka.	Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung

## Fonti

### Fonti manoscritte

Nell'indice sono compresi i manoscritti citati nell'articolo Di Paolo, *Le Extravagantes Communes* nell'età dell'incunabolo (2005; 2008), dei cui risultati si tiene conto nel cap. 4, ma che per brevità non sono stati richiamati in questo lavoro.

Sono contrassegnati con un \* i mss non consultati personalmente.

Arezzo, Biblioteca Comunale:

355

Barcelona, Arxiu Capitular:

48\*

Berlin, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz:

lat. f. 864\*

Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano:

Arch. Rot., Misc. 2; Misc. 3, n. 9, 10, 11, 12; Misc. 6

Indici dei registri lateranensi: n. 328, 329, 330, 331, 332, 333, 336

Indici dei registri vaticani: n. 71, 257, 272, 273, 274, 287

Reg. Lat. 610\*, 625\*

Reg. Suppl. 577\*

Reg. Vat. 524, 525, 530, 533, 541

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana:

Barb. Lat. 1287

Ross. 565, 591, 817

Vat. Lat. 1171, 1392, 1397, 1404, 2704, 3978, 4115, 5612, 5637, 6055, 6351, 6586, 7125, 7246, 10825, 11496, 12570, 12571, 12572

El Escorial:

d-II-6

Ferrara, Biblioteca Civica:

CICI. I. n. 333

Firenze, Biblioteca Nazionale:

J.X.51

Kassel, Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek:

2° Ms. iurid. 23 pars. II\*

Madrid, Biblioteca de la Fundación Lázaro:

cod. 396\*

Modena, Biblioteca Estense:

alfa.v.10.14

Oxford, Bodleian Library:

Add. D. 33

Can. Pat. Lat. 207

Lat. misc. b. 16; misc. b. 20/1–2

Laud. misc. 307

Oxford, Balliol College:

165B

Oxford, Corpus Christi College:

B. 70

Oxford, New College:

180, 181, 182, 183, 199, 202, 341

B. 207

Padova, Archivio di Stato:

Fondo Estimo 1418: buste 64, 115, 186, 377, 379, 381, 386, 434, 435, 436, 438

Fondo Notarile: buste 434, 435, 436, 438

Pergamene Camposampiero: gener. 20, part. 20

Pergamene Diverse: gener. 1057, part. 748

Padova, Biblioteca Antoniana:

84 Scaff. V\*

Padova, Biblioteca Capitolare della Curia vescovile:

Acta capitularia: a. 1421–1425; a. 1437–1450; a. 1453–1470

Visitationes, Il vol.: a. 1455–1477

Padova, Biblioteca Universitaria:

1160\* (prov. S. Giustina)

Paris, Bibliothèque Nationale de France:

lat. 4071\*, 4116\*, 4225\*

Paris, Bibliothèque Mazarine:

456\*

Roma, Archivio di Stato:

Fondo Università di Roma: buste 75, 77, 304

Roma, Biblioteca Universitaria Alessandrina:

cod. 65\*

Roma, Biblioteca Casanatense:

419

Roma, Biblioteca Nazionale:

452 Fondo Sessoriano

Stockholm, Kungliga biblioteket:

Cod. A 89\*

Trento, Archivio di Stato, Archivio Principesco-Vescovile:

S.l., cp. 69, n. 189a\*

Wien, Nationalbibliothek:

Cod. 3637\*

## Fonti edite

Acta graduum academicorum gymnasii patavini, ab anno 1406 ad annum 1450, a cura di Giovanni BROTTO / Caspare ZONTA, Padova 1922 (Fonti per la storia dell'Università di Padova 1).

Acta graduum academicorum gymnasii patavini, ab anno 1451 ad annum 1460, a cura di Michele Pietro GHEZZO, Padova 1990 (Fonti per la storia dell'Università di Padova 12).

Acta graduum academicorum gymnasii patavini, ab anno 1461 ad annum 1470, a cura di Giovanna PENGIO, Padova 1992 (Fonti per la storia dell'Università di Padova 13).

ADORNI, Giuliana, Statuti del Collegio degli Avvocati Concistoriali e Statuti dello Studio romano, in: RIDC 6 (1995), pp. 293–355.

AUGUSTINI ANTONII Praxis Rotae et JACOBI EMERIX Tractatus seu Notitiae S. Rotae Romanae: deux traités inédits sur la procédure de la S. Rote Romaine, a cura di Charles LEFEBVRE, Tournai-Paris-New York 1961.

Aus den Tagen Bonifaz VIII: Funde und Forschungen, a cura di Heinrich FINKE, Münster 1902.

BATTISTA DE' GIUDICI, Apologia iudaeorum – Invectiva contra Platinam. Propaganda antiebraica e polemiche di Curia durante il pontificato di Sisto IV (1471–1484), edizione, traduzione e commento a cura di Diego QUAGLIONI, Roma 1987.

Boniface VIII en procès. Articles d'accusation et dépositions des témoins (1303–1311), a cura di Jean COSTE, Roma 1995.

Concilii Tridentini actorum, pars sexta, complectens acta post sessionem sextam (XXII) usque ad finem concilii (17. sept. 1562 – 4. dec. 1563), a cura di Stephan EHSES, Freiburg i. Br. 1965.

DIPLOMATIUS, Thomas, De claris iuris consultis, pars posterior curantibus Fritz SCHULZ / Hermann KANTOROWICZ / Giuseppe RABOTTI, in: SG X, Bononiae 1968.

Extravagantes Iohannis XXII, a cura di Jacqueline TARRANT, in: MIC, Series B, Corpus Collectionum, vol. 6, Città del Vaticano 1983.

JOHANNES TEUTONICUS, Apparatus glossarum in Compilationem Tertiam, a cura di Kenneth PENNINGTON, tom. I, in: MIC, Serie A, Corpus glossatorum, vol. 3, Città del Vaticano 1981.

Processi contro gli ebrei di Trento (1475–1478), 2 voll.; vol. 1: I processi del 1475, Padova 1990, <sup>2</sup>2008, vol. 2: I processi alle donne (1475–1476), a cura di Anna ESPOSITO / Diego QUAGLIONI, Padova 2008.

Regulae cancellariae apostolicae: die päpstlichen Kanzleiregeln von Johannes XXII. bis Nicolaus V., a cura di Emil von OTTENTHAL, Innsbruck 1888 (rist. 2001).

Regulae cancellariae apostolicae, edizione a cura di Andreas MEYER (†) (edizione inedita; URL: <https://www.uni-marburg.de/de/fb06/forschung/web-publikationen/mittelalterliche-geschichte/kanzleiregeln>; 1. 2. 2018).

Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den Registern und Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn des Schismas bis zur Reformation, vol. IX,1: Paul II. 1464–1471, a cura di Hubert HÖING / Heiko LEERHOFF / Michael REIMANN, Tübingen 2000.

Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den päpstlichen Registern und Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn des Schismas bis zur Reformation, vol. VIII: Pius II (1458–1464), I: a cura di Dieter BROSIUS / Ulrich SCHESCHKEWITZ; II: Indices a cura di Karl BORCHARDT, Tübingen 1993.

SARTORI, Antonio, Archivio Sartori. Documenti di storia e arte francescana, a cura di Giovanni LUISETTO, 4 voll., Padova 1983–1889.

Das Sendbuch des Regino von Prüm, a cura di Wilfried HARTMANN, Stuttgart 2017.

Titoli dottorali conferiti dallo Studio di Ferrara nei sec. XV e XVI, a cura di Giuseppe PARDI, Lucca 1901 (anast. ed.: Bologna 1970, a cura di Ennio CORTESE / Domenico MAFFEI [Athenaeum. Biblioteca di Storia della Scuola e delle Università 6]).

# Cataloghi

## Cataloghi dei manoscritti

ABATE, Giuseppe/LUISETTO, Giovanni, Codici e Manoscritti della Biblioteca Antoniana, col catalogo delle miniature a cura di François AVRIL/Francesca D'ARCAIS/Giordana MARIANI CANOVA, Vicenza 1975 (Fonti e Studi per la Storia del santo a Padova 1–2).

ANTOLÍN, P. Guilermo, Catálogo de los códices latinos de la Real Biblioteca del Escorial, vol. I (a. I.1-d.IV.32), Madrid 1910 (URL: <http://rbme.patrimonionacional.es/Busqueda-en-Catalogo.aspx>; 1. 2. 2018).

ANTONELLI, Giuseppe, Indice dei manoscritti della civica biblioteca di Ferrara, Ferrara 1884.

CANTONI ALZATI, Giovanna, La Biblioteca di S. Giustina di Padova. Libri e cultura presso i benedettini padovani in età umanistica, Padova 1982 (Medioevo e Umanesimo 48).

I codici del Collegio di Spagna di Bologna, studiati e descritti da Domenico MAFFEI/Ennio CORTESE/Antonio GARCÍA Y GARCÍA/Celestino PIANA/Guido ROSSI, con la collaborazione di Mario ASCHERI, Milano 1992.

DOLEZALEK, Gero, Die handschriftliche Verbreitung von Rechtsprechungssammlungen der Rota: in ZRG Ka. 58 (1972), pp. 1–106; versione aggiornata sul sito del Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte (MPIeR) di Frankfurt a. M. (URL: <http://manuscripts.rg.mpg.de>; 1. 2. 2018).

DOLEZALEK, Gero, Verzeichnis der Handschriften zum römischen Recht bis 1600, voll. I–IV, Frankfurt a. M. 1972.

KAEPPELI, Thomas O. P., Scriptorum Ordinis Praedicatorum Medii Aevi, 4 voll., Romae 1970–1993.

KRISTELLER, Oskar Paul, Iter Italicum. A finding list of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic manuscripts of the Renaissance in Italian and other libraries, 6 voll., London 1963–1992.

LEONARDELLI, Fabrizio (a cura di), “Pro bibliotheca erigenda”. Manoscritti e incunaboli del vescovo di Trento Iohannes Hinderbach (1465–1486) [Catalogo della mostra: Trento, Castello del Buon Consiglio, 3 ottobre–12 novembre 1989], Trento 1989.

I manoscritti datati del fondo conventi soppressi della biblioteca nazionale centrale di Firenze, a cura di Simona BIANCHI/Adriana DI DOMENICO/Rosaria DI LORETO/Giovanna LAZZI/Marco PALMA/Palmira PANEDIGRANO/Susanna PELLE/Carla PINZAUTI/Paola PIROLO/Anna Maria RUSSO/Micaela SAMBUCCO HAMMOUD/Piero SCAPECCHI/Isabella TRUCI/Stefano ZAMPONIA, Firenze 2002 (Manoscritti d'Italia 5).

I manoscritti datati del fondo palatino della biblioteca nazionale centrale di Firenze, a cura di Simona BIANCHI, Firenze 2003 (Manoscritti d'Italia 9).

I manoscritti datati della biblioteca Riccardiana di Firenze, vol. I: mss. 1–1000, vol. II: mss. 1001–1400, a cura di Teresa DE ROBERTIS/Rosanna MIRIELLO, Firenze 1997–1999 (Manoscritti datati d'Italia 2–3).



- I manoscritti datati della provincia di Trento, a cura di Maria Antonietta CASAGRANDE MAZZOLI/Lorena DAL POZ/Donatella FRIOLI/Silvano GROFF/Mauro HAUSBERGHER/Marco PALMA/Cesare SCALON/Stefano ZAMPONI, Firenze 1996 (Manoscritti d'Italia 1).
- I manoscritti datati della provincia di Vicenza e della Biblioteca Antoniana di Padova, a cura di Cristiana CASSANDRO/Nicoletta GIOVÈ MARCHIALI/Paola MASSALIN/Stefano ZAMPONI, Firenze 2000 (Manoscritti datati d'Italia 4).
- I manoscritti datati di Padova (Accademia Galileiana di Scienze, Lettere e Arti – Archivio Papafava, Archivio di Stato, Biblioteca Civica, Biblioteca del Seminario vescovile), a cura di Antonella MAZZON/Andrea DONELLO/Gianna Maria FLORIO/Nicoletta GIOVÈ/Leonardo GRANATA/Gilda P. Mantovani, Antonella TOMIELLO/Stefano ZAMPONI, Firenze 2003 (Manoscritti d'Italia 7).
- I manoscritti della biblioteca del seminario vescovile di Padova, a cura di Andrea DONELLO/Gianna Maria FLORIO/Nicoletta GIOVÈ/Leonardo GRANATA/Giordana CANOVA MARIANI/Paola MASSALIN/Antonella MAZZON/Federica TONIOLO/Stefano ZAMPONI, Firenze 1998 (Biblioteche e Archivi 2, Manoscritti medievali del Veneto 1).
- I manoscritti medievali di Padova e provincia (Padova, Accademia Galileiana, Archivio di Stato, biblioteca Civica, biblioteca dell'Orto Botanico, biblioteca di Santa Giustina, biblioteca Pinali; Monselice, biblioteca Comunale; Teolo, biblioteca di Santa Maria di Praglia), a cura di Leonardo GRANATA/Andrea DONELLO/Gianna Maria FLORIO/Antonella MAZZON, Antonella TOMIELLO/Federica TONIOLO, con la collaborazione di Nicoletta GIOVÈ/Giordana MARIANI CANOVA/Stefano ZAMPONI, Firenze 2002 (Biblioteche e Archivi 9, Manoscritti medievali del Veneto 2).
- I manoscritti miniati della Biblioteca Capitolare di Padova, vol. II: I manoscritti dei vescovi Iacopo Zeno e Pietro Barozzi. Manoscritti rinascimentali della Chiesa padovana e di altra provenienza, a cura di Giordana MARIANI CANOVA, Padova 2014.
- MAZZON, Antonella, Manoscritti agiografici latini conservati a Padova, Biblioteche Antoniana, Civica e Universitaria, Firenze 2003 (Quaderni di Hagiographica 2).
- PANTAROTTO, Martina, La Biblioteca manoscritta del convento di San Francesco Grande di Padova, Padova 2003 (Centro Studi Antoniani 39).
- Spiegel der Seligkeit: Privates Bild und Frömmigkeit im Spätmittelalter. Ausstellung Germanisches Nationalmuseum in Nürnberg, 31. Mai – 8. Okt. 2000, a cura di Franziska BACHNER/Doris GERSTI/Georg Ulrich GROßMANN, Nürnberg 2000.
- TARRANT, Jacqueline, The manuscripts of the Constitutiones Clementinae, Part I : Admont to München, in: ZRG Ka. 70 (1984), pp. 67–133.
- TARRANT, Jacqueline, The manuscripts of the Constitutiones Clementinae, Part II: Napoli to Zwettl, in: ZRG Ka. 71 (1985), pp. 76–146.

## Cataloghi degli incunaboli

A catalogue of books printed in the fifteenth century now in the Bodleian Library, 6 voll., Oxford 2005.

AUDIFFREDUS, Johannes Baptista, *Catalogus historico-criticus romanarum editionum saeculi XV*, Romae, ex typographo Paleariniano, 1783.

Catalogo General de Incunables en Bibliotecas Españolas, 2 voll., Biblioteca Nacional. Coordinado y dirigido por Francisco GARCÍA CRAVIOTTO, Madrid 1989–1990.

Catalogue of books printed in the XV<sup>th</sup> century now in the British Museum, P. 1–12., London 1908–1985.

Dizionario degli editori, tipografi, librai itineranti in Italia fra Quattrocento e Seicento, voll. I–III, coordinato da Marco SANTORO, a cura di Rosa Marisa BORRACINI/Giuseppe LIPARI/Carmela REALE/Marco SANTORO/Giancarlo VOLPATO, Pisa-Roma 2013.

EISERMANN, Falk, *Verzeichnis der typographischen Einblattdrucke des 15. Jahrhunderts im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation*, vol. 3, Wiesbaden 2004.

Gesamtkatalog der Wiegendrucke, a cura della Kommission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke, 7 voll., Leipzig 1925–1940; vol. 8, a cura della Deutschen Staatsbibliothek zu Berlin, Stuttgart-Berlin-New York 1978; GW Datenbank online (URL: <http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de>; 1. 2. 2018).

GOFF, Frederick Richmond, *Incunabula in American Libraries. A supplement to the third census of fifteenth-century books recorded in North-American collections*, New York 1972.

GOFF, Frederick Richmond, *Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North-American collections. Reproduced from the annotated copy maintained by Frederick R. Goff*, New York 1973.

HAIN, Ludwig, *Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab arte typografica inventa usque ad annum MD. typis expressi ordine alphabetico vel simpliciter enumerantur vel adcuratius recensentur*, voll. I–IV, Stuttgartiae, Lutetiae Parisiorum, 1826–1838.

The illustrated Incunabula Short-Title Catalogue. The international database of 15<sup>th</sup>-century European printing created by the British Library with contributions from institutions worldwide on CD-ROM, Reading: Primary Source Media 1997, <sup>2</sup>1998; ISTC Database online (URL: <http://www.bl.uk/catalogues/istc/>; 1.2.2018).

Indice delle edizioni romane a stampa (1467–1500), in: CASCIANO, Paola/CASTOLDI, Giustina/CRITELLI, Maria Pia/CURCIO, Giovanna, FARENGA, Paola/MODIGLIANI, Anna (a cura di), *Scrittura, Biblioteche e Stampa a Roma nel Quattrocento. Aspetti e problemi. Atti del seminario*, Roma, 1–2 giugno 1979, Città del Vaticano 1980, vol. 2.

Indice generale degli incunaboli delle Biblioteche d'Italia, 6 voll., Roma 1943–1981.

PELLECHET, Marie, *Catalogue général des incunables des bibliothèques publiques de France* (voll. 1–3 continués par Marie-Louis POLAIN), Paris 1897–1909.

## Edizioni antiche

### Edizioni di opere di Giovanni Francesco Pavini fino ai *Tractatus Universi Iuris*

Sono riportate le edizioni delle opere di Giovanni Francesco Pavini fino ai *Tractatus Universi Iuris* omettendo o correggendo quelle erroneamente comprese o descritte sotto la voce “Pavinis” in GW.

Commentarium Bullae Unam Sanctam, Romae, Georgius Lauer [1478] (GW 4847; IGI 1959; ISTC ib00975500) (esempl. consul.: Roma, BN).

Consultationes contra Iudaeos Tridentinos seu Responsum de iure super controversia de puero Tridentino a Iudaeis interfecto, Romae, apud Sanctum Marcum, 1478 (GW M30455; IGI 7373; ISTC io00062370.2) (esempl. consul.: München, Bayerische Staatsbibliothek; URL: <http://daten.digital-sammlungen.de/~db/0006/bsb00063808/images>; 1. 2. 2018).

Decretales extravagantes communes cum glossis, Romae, Georgius Lauer, 1475 (GW M30448; IGI 7380; ISTC ip00246000) (esempl. consul.: München, Bayerische Staatsbibliothek; URL: <http://daten.digital-sammlungen.de/~db/0006/bsb00063659/images>; 1. 2. 2018). → *Tractatus de visitatione praelatorum*

Oratio in laudem Leopodi Marchionis Austriae, [Romae, Eucharius Silber, post 20. 11. 1484] (GW M30434; IGI 7374; ISTC ip00243000).

Oratio in laudem Leopodi Marchionis Austriae, [Romae, Eucharius Silber, post 1485] (GW M3043410; IGI 7375; ISTC ip00243500).

Oratio in laudem Leopodi Marchionis Austriae, [Passau, Johann Petri, 1488/93] (GW M30431; ISTC ip00244000).

Praeludium Iohannis Francisci de Pavinis ad Extravagantium, Regularum Cancellariae et Decisionum Rotae notitiam; Decretales Extravagantes Iohannis XXII cum apparatu Jesselini de Cassanis necnon cum additionibus Iohannis Francisci de Pavinis, [Romae, Johannes Bulle, 1478] (II) (GW 7091; IGI 3023; ISTC ic00721500) (esempl. consul.: Roma, BN). → indice “*Editiones principes* curate da Giovanni Francesco Pavini”: Constitutiones Clementis V

Relatio circa canonizationem beati Bonaventurae, [Romae, Eucharius Silber, ca. 1481] (GW M30437; IGI 7376; ISTC ip00245300).

Relatio circa canonizationem beati Bonaventurae, [Coloniae, Johann Koelhoff, ca. 1490] (GW M30438; IGI 2044; ISTC ip00245000).

Relatio circa canonizationem beati Bonaventurae, Strassburg, [Georg Husner] 1495 (GW 4648; IGI 1934; ISTC ib00928000).

Relatio circa canonizationem beatae Catharinae de Svetia, [Romae, Eucharius Silber, post Sept. 1480] (GW M35552; IGI 7377; ISTC ip00245600).

Relatio de beato Leopoldo in processu canonizationis eius, [Passau, Johann Petri, ca. 1491] (GW M30412; IGI 7372; ISTC ip00240000).

- Relatio de beato Leopoldo in processu canonizationis eius, [Romae, Eucharius Silber, 1484] (GW M30416; IGI 7371; ISTC ip00239700).
- Tractatus de officio et potestate capituli sede vacante, Romae, Georgius Lauer, 1481 (GW M30424; IGI 7378; ISTC ip00241000) (esempl. consul.: Roma, BN).
- Tractatus de officio et potestate capituli sede vacante, Venetiis, Paganinus de Paganinis, 1496 (GW M30429; IGI 7379; ISTC ip00242000) (esempl. consul.: München, Bayerische Staatsbibliothek; URL: <http://daten.digital-sammlungen.de/~db/0005/bsb00057786/images>; 1. 2. 2018).
- Tractatus de officio et potestate capituli sede vacante, [Papie, per magistrum Bernardinum de Garaldis, 1507].
- Tractatus de officio et potestate capituli sede vacante, [Papie, per magistrum Jacob de Burgo franco, 1511].
- Tractatus de officio et potestate capituli sede vacante, [Mediolani, per Iohannem Angelum Scinzenzeler, 1516].
- Tractatus de officio et potestate capituli sede vacante, Parisiis, Franciscus Regnault, [s.d.].
- Tractatus de officio et potestate capituli sede vacante, in: Tractatus Universi Iuris, vol. XIV, II pars, Venetiis, Zilettus, 1584.
- Tractatus de visitatione praelatorum; Extravagantes communes Bonifacii VIII, Benedicti XI, Clementis V cum glossis Iohannis Monachi; Extravagantes communes Iohannis XXII cum glossis Guilelmi de Monte Lauduno, Romae, Georgius Lauer, 1475 (GW M30448; IGI 7380; ISTC ip00246000) (esempl. consul.: München, Bayerische Staatsbibliothek; URL: <http://daten.digital-sammlungen.de/~db/0006/bsb00063659/images>; 1. 2. 2018).
- Tractatus de visitatione praelatorum, ed. Jean Chappuis, Parisiis, Uldaricus Gering et Berthold Rembolt, 1503.
- Tractatus de visitatione praelatorum, ed. Jean Chappuis, Parisiis, Uldaricus Gering et Berthold Rembolt, 1508.
- Tractatus de visitatione praelatorum, ed. Jean Chappuis, Parisiis, Franciscus Regnault, 1514.
- Tractatus de visitatione praelatorum, in: Tractatus Universi Iuris, vol. XIV, I pars, Venetiis, Zilettus, 1584.

### ***Editiones principes curate da Giovanni Francesco Pavini***

Sono riportate soltanto le *editiones principes* curate da Giovanni Francesco Pavini omettendo le successive edizioni delle stesse, reperibili comunque in ISTC, delle quali non si sarebbero potuti fornire dati verificati in modo sistematico.

Consilia et quaestiones Oldradi de Ponte (ed. Alphonsus de Soto), Romae, apud Sanctum Marcum (Vitus Puecher), 1478 (GW M34997; IGI 6987; ISTC io00062370.1) (esempl. consul.: München, Bay-

erische Staatsbibliothek; URL: [http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0006/bsb00061821/images; 1. 2. 2018](http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0006/bsb00061821/images;1.2.2018)).

Constitutiones Clementis V (I); Praeludium Iohannis Franciscus de Pavinis ad Extravagantium, Regularum Cancellariae et Decisionum Rotae notitiam; Decretales Extravagantes Iohannis XXII cum apparatu Jesselini de Cassanis necnon cum additionibus Iohannis Francisci de Pavinis, [Romae, Johannes Bulle, 1478] (II) (GW 7091; IGI 3023; ISTC ic00721500) (esempl. consul.: Roma, BN).

Decisiones Rotae Romanae (I–III): Decisiones Novae (ed. Guilelmus Horborch, Additiones Iacobi de Camplo) (I); Decisiones Antiquae (ed. Guilelmus Gallici, Guilelmus Horborch, Bonaguida Cremonensis) (II); Epistola Iohannis Aloysii Tuscani; Decisiones collectae a Thomas Fastolf; Decisiones Antiquiores (ed. Bernardus de Bosqueto, Iohannes de Molendino, Iohannes Franciscus de Pavinis) (III), Romae, Georgius Lauer, 1475 (GW 8203; IGI 8455; ISTC id00107200) (esempl. consul.: München, Bayerische Staatsbibliothek; URL per I: <http://daten.digitale-sammlungen.de/db/0006/bsb00064892/images>; URL per II: <http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0006/bsb00064893/images>; URL per III: <http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0006/bsb00064895/images>; 1. 2. 2018).

## Altre edizioni antiche

ABBAS ANTIQUUS (Bernardus De Montemiro), Lectura aurea super quinque libris Decretalium, Strassburg 1510 (rist. anast.: Frankfurt a. M. 2008 [Ius Commune 34]).

ALBERICUS DE ROSATE, Commentarii in primam Digesti novi partem, Venetiis 1585 (rist. anast.: Bologna 1979 [Opera iuridica rariora 25, a cura di Domenico Maffei, Ennio Cortese, Guido Rossi]).

ALBERICUS DE ROSATE, Dictionarium iuris utriusque, Venetiis 1572.

ALEXANDER TARTAGNUS DE IMOLA → TARTAGNUS DE IMOLA

ANGELUS PORTENARIUS → PORTENARIUS

ANTONIUS A BUTRIO, Super prima primi Decretalium Commentarii, Venetiis, apud Iunctas, 1578.

ANTONIUS A BUTRIO, Super secunda secundi Decretalium Commentarii, Venetiis, apud Iunctas, 1578.

ANTONIUS RICCOBONUS → RICCOBONUS

AUGUSTINUS BARBOSA → BARBOSA

BALDUS DE UBALDIS:

– Commentaria in sextum librum Codicis, Venetiis, apud Iunctas, 1572.

– Commentaria super Decretalibus, Lugduni, Petrus Fradin, 1551.

– Lectura super sexto libro Codicis, Venetiis, Philippus Pincius Mantuanus, 1519.

– Lectura super usibus feudorum, Romae, Domus Antonii et Raphaelis de Vulterris, [c. 1474] (GW M48732; IGI 9993; ISTC iu00037000).

BARBOSA, AUGUSTINUS, Collectanea doctorum, tam veterum quam recentiorum, in ius pontificium universum, tom. I–VI, tom. IV: Quinque libri sexti Decretalium, Clementinas item et extravagantes, cum 20 Ioannis Papae XXII tum etiam communes continens, Lugduni, Sumptibus Anisson et Posuel, 1716.

BARTOLOMAEUS BELLENCINUS → BELLENCINUS

BARTOLUS DE SAXOFERRATO, Commentaria super prima Digesti Novi partem cum additionibus Thomas Diplovatati, Venetiis, per Baptistam de Tortis, 1526 (rist. anast.: Istituto giuridico Bartolo da Sassoferrato, Il Cigno Galileo Galilei, Esemplare 57/350, 1996).

BELLENCINUS, BARTOLOMAEUS, De caritativo subsidio et decima beneficiorum, Mutinae, Dominicus Roccociola et Antonius Miscominus, 1489 (GW 3805; IGI 1445; ISTC ib00302000).

BERNARDINUS SCARDEONIUS → SCARDEONIUS

BERNINO, DOMENICO, Il tribunale della S. Rota Romana, Roma, Stamperia del Bernabò, 1717.

BERTACHINUS, IOANNES, Repertorium, Venetiis 1570.

BORSETTI FERRANTE/BOLANI FERRANTE:

- Defensio adversus supplementum et animadversiones Iacobi Guarini, Venezia 1742 (rist. anast. a cura di Ennio CORTESE/Domenico MAFFEI, Bologna 1970 [Athenaeum. Biblioteca di Storia della Scuola e delle Università 5]).
- Historia almi Ferrariae Gymnasii, voll. I–II, Ferrara 1735 (rist. anast. a cura di Ennio CORTESE/Domenico MAFFEI, Bologna 1970 [Athenaeum. Biblioteca di Storia della Scuola e delle Università 3]).

CARAFA, JOSEPHUS C. R., De professoribus gymnasii romani, [liber secundus cui accedunt Catalogus Advocatorum Sacri Consistorii, et Bullae romanorum Pontificum ad idem Gymnasium spectantes], Romae 1751 (rist. anast.: Bologna 1971).

CARTHARIUS, CAROLUS, Advocatorum sacri consistorii syllabum, Romae, Zenobius Masottus, 1656.

CASIMIRO ROMANO P. F., Memorie Istoriche della Chiesa e Convento di S. Maria in Araceli di Roma, Roma, Nella Stamperia di Rocco Bernabò, 1736.

CLEMENS VI, Gebet zu Jesus Christus, [Ulm, Conrad Dinckmut, 1484–1493] [ISTC ic00739500; GW M30406).

Corpus Iuris Canonici, ed. JEAN CHAPPUIS:

- Parisiis, Ulrich Gering e Berthold Rembolt, 1500–1501 (GW 4904; IBE 1839; ISTC ib01014000).
- Parisiis, Ulrich Gering e Berthold Rembolt, 1503.
- Parisiis, Thielman Kerver e Jean Petit, 1505.
- Parisiis, Thielman Kerver e Jean Petit, 1509.
- Parisiis, Thielmann Kerver, 1532.

Corpus Iuris Canonici, Parisiis, Claude Chevallon, 1520.



Corpus Iuris Canonici, Romae, in aedibus Populi Romani, 1584.

Corpus Iuris Canonici, I–II, a cura di Emil FRIEDBERG, Lipsiensis 1879.

COSTA, STEPHANUS:

- Rubrica de sententia excommunicationis interpretatio, Papie, Antonius de Carcano, 1483 (GW 7810; IGI 3249; ISTD ic00949000).
- Tractatus de ludo, Papie, Franciscus de Sancto Petro, 1478 (GW 7808; IGI 3247; ISTD ic00946000).

DE CACCIALUPIS, IOHANNES BAPTISTA, Repetitio legis “Omnes populi” (D.1.1.9), Senae, Henricus de Colonia, 1487 (GW 5842; IGI 2309; ISTD ic00007700).

DE LUCA, IOHANNES BAPTISTA, Theatrum veritatis et iustitiae, liber decimusquintus: De iudiciis et de praxi Curiae Romanae, Neapoli, ex typographia Lucae Laurentii, 1758.

DE MILIS, IOHANNES NICOLAUS, Repertorium iuris, Venetiis, Andreas Torresanus de Asula, 1499 (GW M23412; IGI 6433; ISTD im00574000) (URL: <http://daten.digital-sammlungen.de/~db/0006/bsb00061198/images; 1. 2. 2018>).

Decisiones Rotae Romanae:

- Decisiones collectae ab Aegidio de Bellamera, Romae, [In domo Antonii e Raphaelis de Vulterris], 1474 (GW 8209; IGI 8454; ISTD id00105000).
- Decisiones Antiquae, Novae, [Basilae, Berthold Ruppel, Michael Wenssler et Bernhard Richel, 1477 circa] (GW 8202; ISTD id00109000).
- Decisiones Antiquae, Novae, Moguntiae, Peter Schöffner, 1477 (GW 8201; IGI 8456; ISTD id00108000).
- Decisiones Antiquae, Novae, Romae, Ulrich Han et Simon Nicolai Chardella, 1472 (GW 8200; IGI 8453; ISTD id00104000).
- Decisiones Antiquiores, Thomas Fastolf, Papiae, Christophorus de Canibus et Stephanus de Georgiis, 1485–1486 (GW 8204; IGI 8458; ISTD id00112400).
- Decisiones Novae, [Romae], Ulrich Han, [1470 circa] (GW 8197; IGI 8452; ISTD id00103990).
- Decisiones Novae, Antiquae, Antiquiores, Thomas Fastolf, Venetiis, Johannes et Gregorius de Gregoriis, 1496 (GW 8207; IGI 8460; ISTD id00113200).
- Decisiones Novae, Antiquae, Thomas Fastolf, Antiquiores, Romae, Georgius Lauer, 1475 (GW 8203; IGI 8455; ISTD id00107200).
- Decisiones Novae, Coloniae, [Ulrich Zell], 1477 (GW 8198; ISTD id00108500).
- Sacrosanctae decisiones canonicae ... collectae ab Aegido Bellamera, Lugduni, Sumptibus Haeredum Lucae Antonii lunctae, 1567.

Decretales Extravagantes (→ cap. 4, Tabella):

- Basilae, Michael Wenssler, 1476 (GW 7087; IGI 3021; ISTD ic00718000).
- Basilae, Michael Wenssler, 1478 (GW 7092; ISTD ic00722000).
- Basilae, Michael Wenssler, 1478 (GW 7093; ISTD ic00723000).
- Basilae, Michael Wenssler, 1486 (GW 7104; ISTD ic00732500).

- Basileae, Johann Froben et Johann Amerbach, 1500 (GW 4905; IGI 1992; ISTC 01015000).
- Basileae, Johann Froben, 1494 (GW 4890; IGI 1985; ISTC ib01008000).
- Moguntiae, Johann Fust e Peter Schöffer, 1460 (GW 7077; IGI 3013; ISTC ic00710000).
- Moguntiae, Peter Schöffer, 1467 (GW 7078; IGI 3014; ISTC ic00711000).
- Moguntiae, Peter Schöffer, 1471 (GW 7080; IGI 3015; ISTC ic00713000).
- Moguntiae, Peter Schöffer, 1476 (GW 7090; ISTC ic00721000).
- Romae, Georgius Lauer, 1478 (GW M30448; IGI 7380; ISTC ip00246000).
- [Romae, Johannes Bulle, 1478 circa] (GW 7091; IGI 3023; ISTC ic00721500).
- Speyer, Peter Drach, 1481 (GW 7094; ISTC ic00724000).
- Strassburg, Heinrich Eggstein, 1471 (GW 7081; ISTC ic00714000).
- [Strassburg, Johann (Reinhard) Grüninger] 1491 (GW 7107; ISTC ic00735000).
- Venetiis, Johannes de Colonia e Johannes Manthen, 1479 (GW 7108; IGI 3025; ISTC ic00736000).
- Venetiis, Nicolaus Jenson, 1479 (GW 4864; IGI 1970; ISTC ib00991000).
- Venetiis, Andreas Torresanus de Asula, Bartholomaeus de Blavis de Alexandria, Malpheus de Paterbonis, 1482 (GW 7101; IGI 3027; ISTC ic00730000).
- Venetiis, Andreas Torresanus de Asula, Bartholomaeus de Blavis de Alexandria, 1483 (GW 7110; ISTC ic00737000).
- Venetiis, Andreas de Bonetis, 1486 (GW 7112; IGI 3034; ISTC ic00738000).
- Venetiis, Johannes e Gregorius de Gregoriis de Forlivio, 1489 (GW 7116; IGI 3035; ISTC ic00738800).
- Venetiis, Baptista de Tortis, 1491 (GW 4888; IGI 1983; ISTC ib01006000).
- Venetiis, Baptista de Tortis, 1496 (GW 4895; IGI 1986; ISTC ib01009000).
- Venetiis, Baptista de Tortis, 1496 (GW 4897; IGI 1987; ISTC ib01010000).
- Venetiis, Baptista de Tortis, 1496–1497 (GW 4899; IGI 1988; ISTC ib01011400).
- Venetiis, Andreas Torresanus de Asula, 1499–1500 (GW 4901; IGI 1989; ISTC ib01012000).

DOMENICO BERNINO → BERNINO

Extravagantes IOHANNIS XXII:

- [Lugduni, Johannes Siber, 1488 circa] (IBE 1855; ISTC ij00247300).
- Romae, [Johann Bulle], 1478 (GW 7091; IGI 3023; ISTC ic00721500).
- Venetiis, Baptista de Tortis, 1497 (IBE 1856; ISTC ij00247100).

FACCIOLATI, JACOBUS, Fasti Gymnasii Patavini studio atque opera collecti, Patavii 1757  
(rist. anast.: Bologna 1978 [Athenaeum. Biblioteca di storia della scuola e delle università 36]).

FELINUS SANDEUS:

- Commentaria in Decretalium libros V, Pars secunda, Venetiis, 1574.
- Commentaria in Decretalium libros V, Pars prima, Venetiis, 1584.
- Commentaria in Decretalium libros V, pars tertia, Venetiis, 1584.
- Commentaria in quinque libros Decretalium, Basileae, ex officina Frobeniana, 1567.
- Repertorium rerum et verborum memorabilium in locupletissimos Commentarios ad quinque libros Decretalium, Venetiis, Sub signo Aquilae renovantis, 1574.
- Super titulo De fide instrumentorum, ed. Franciscus de Parona, Mediolani, Uldericus Scinzenzeler, 1499 (GW M40106; IGI 8637; ISTC is00153000).
- Super titulo de rescriptis et nonnullis aliis, Venetiis, Peregrinus de Pasqualibus, Bononiensis, 1489 (GW M40171; IGI 8644; ISTC is00156700).

FERRANTE BORSETTI/FERRANTE BOLANI → BORSETTI/BOLANI

GIACOMO GUARINI → GUARINI

GUARINI, GIACOMO, Supplementum et animadversiones ad Ferrariensis gymnasii historiam per Ferrantem Borsettum conscriptam, Bologna 1740 (rist. anast. a cura di Ennio CORTESI e Domenico MAFFEI, Bologna 1970 [Athenaeum. Biblioteca di Storia della Scuola e delle Università 4]).

GOFFREDUS TRANENSIS, Summa super titulis Decretalium, Lugduni, 1519 (rist. anast.: Aalen, Scientia, 1968).

GOMES, LUDOVICUS:

- Commentaria super Regulas Cancellariae Apostolicae iudiciales, quae in Libro Rotae inscriptae sunt, Lugduni 1558.
- Commentaria super Regulas Cancellariae Apostolicae iudiciales, quae in Libro Rotae inscriptae sunt, [Romae, Antonio Blado], 1540.

GREGORIUS MAGNUS, Pastorale, sive Regula pastoralis, [Cologne, Ulrich Zel, non post 1470] (GW 11440; IGI 1192; ISTC ig00436000).

GUIDUS PANZIROLUS → PANZIROLUS

HISTORIE VON SIMON ZU TRIENT, Trient, Albrecht Kunne, 1475 (GW M42239; ISTC is00528800).

HOSTIENSIS (HENRICUS DE SEGUSIO), In primum Decretalium librum Commentaria, Venetiis, apud Iunctas, 1581.

HOSTIENSIS (HENRICUS DE SEGUSIO), In secundum Decretalium librum Commentaria, Venetiis, apud Iunctas, 1581 (rist. anast.: Torino, Bottega d'Erasmus, 1965).

HOSTIENSIS (HENRICUS DE SEGUSIO), In tertium Decretalium librum Commentaria, Venetiis, apud Iunctas, 1581.

HOSTIENSIS (HENRICUS DE SEGUSIO), Summa aurea, Venetiis, 1574 (URL: [http://works.bepress.com/david\\_freidenreich/35](http://works.bepress.com/david_freidenreich/35); 1. 2. 2018).

IACOBUS SALOMONIUS → SALOMONIUS

IASON MAYNUS, Commentaria in Primam Digesti novi Partem, Lugduni, per Thomam Berteau, 1546.

INNOCENTIUS QUARTUS, Commentaria super libros quinque Decretalium, Francofurti ad Moenum, 1570.

INNOCENTIUS VIII, Regulae cancellariae apostolicae. Lectae 13 Sept. 1484. [Commentate da Alphonsus de Soto], [Romae], Eucharius Silber, [post 13 Sept. 1484] (GW M12377; IGI 5168; ISTC ii00141000).

IOANNES ANDREAE, In secundum Decretalium librum Novella Commentaria, Venetiis, apud Franciscum Franciscum Senensem, 1581.

IOANNES BAPTISTA ZILETTUS → ZILETTUS

IOANNES BERTACHINUS → BERTACHINUS

IOANNES DE IMOLA, Commentaria in primam Digesti novi partem, Lugduni, Ioannes Moylin de Cambray, 1533.

IOHANNES DE LIGNANO, De bello, repraesaliis et duello, Papie, Christophorus de Canibus, 1487 (GW M14271; IGI 5306; ISTC il00216000).

IOHANNES NICOLAUS DE MILIS → DE MILIS

JOSEPHUS C. R. CARAFA → CARAFA

LAPUS ABBAS, Super Sexto Decretalium, Romae, in aedibus Populi Romani, 1589.

LUDOVICUS GOMES → GOMES

MANTUA BENAVIDES, MARCUS, Epitome virorum illustrium qui vel scripserunt vel iurisprudentiam docuerunt in scholis, adiectis Patavinae urbis laudibus, in: Tractatus Universi iuris, vol. I, Venetiis, Zilettus, 1584.

MARCUS MANTUA BENAVIDES → MANTUA BENAVIDES

MARIANUS SOCINUS SENENSIS, Tractatus de visitatione, Mediolani, Ex Alexandri Minutiani libraria officina, 1509.

NICOLAUS COMMENUS PAPADOPOLUS → PAPADOPOLUS

NICOLAUS RODRIQUEZ FERMO SINUS → RODRIQUEZ FERMO SINUS

OLDRADUS DE PONTE, Consilia et quaestiones:

– Romae, Adam Rot, 1472 (GW M35000; IGI 6986; ISTC io00062350).

– Romae, apud Sanctum Marcum, 1478 (GW M34997; IGI 6987+7373; ISTC io00062370).

PANZIROLUS, GUIDUS, De claris legum interpretibus, 4 voll., Lipsiae, apud Jo. Frid. Gleditschii B. Filium, 1721.

PAPADOPOLUS, NICOLAUS COMMENUS, Historia gymnasii Patavini, Venetiis, apud Sebastianum Coleti, 1726.

PAULUS II, Regulae, ordinationes et constitutiones Cancellariae apostolicae [Romae, Ulrich Han (Uldaricus Gallus), post 28 giugno 1468] (GW M29935; H. 12485; ISTC ip00157950).

PETRUS BERTRANDUS, Libellus de iurisdictione ecclesiastica contra Petrum de Cugneriis, Parisiis, Johann Philippi de Cruzenach, 1495 (GW 4179; IGI 1620; ISTC ib00516000).

PETRUS DE ANCHARANO:

– Commentaria in Decretalium libros V, Venetiis 1584.

– Consilia sive iuris responsa, Venetiis, apud Nicolaum Bevilaquam, 1568.

PHILIPPUS IACOPUS TOMASINUS → TOMASINUS

PORTENARIUS, ANGELUS, Della felicità di Padova, I–IX voll., Padova, per Pietro Paolo Tozzi, 1623.

RICCOBONUS, ANTONIUS, De Gymnasio patavino, Patavij, apud Franciscum Bolzetam, 1598 (rist. anast.: Bologna 1980 [Athanaeum. Biblioteca di storia della scuola e delle università 32]).

RODRIQUEZ FERMO SINUS, NICOLAUS, De potestate capituli sede vacante necnon sede plena, et quid possint episcopi per se, aut debeant una cum capitulo exequi, tractatus tres, Lugduni, 1666.

ROFFREDUS BENEVENTANUS, Solemnis atque aureus tractatus libellorum super iure pontificio, Argentinae, 1502 (URL: <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00002002-6>; 1. 2. 2018).

SALOMONIUS, IACOBUS, Urbis Patavinae inscriptiones sacrae et prophanae, Patavii, typis Joseph Corona typographi patavini, 1701.

SCARDEONIUS, BERNARDINUS, De antiquitate urbis Patavii et claris civibus patavinis, [libri tres in quindecim classes distincti], Basileae, apud Nicolaum episcopium iuniorem, 1660.

Die sonntäglichen Gebete, Ulm, Johann Reger, 1486 (GW M28040; ISTC ig00113200) (URL: [http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN739834215&LOGID=LOG\\_0001](http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN739834215&LOGID=LOG_0001); 1. 2. 2018).

STEPHANUS COSTA → COSTA

TARTAGNUS DE IMOLA, ALEXANDER, Commentaria in I et II Digesti novi partem, Venetiis, apud Iunctas, 1595.

TOMASINUS, PHILIPPUS IACOPUS, Gymnasium patavinum, Utini, Ex typographia Nicolai Schiratti, 1654 (rist. anast.: Bologna 1986 [Athenaeum. Biblioteca di storia della scuola e delle università 33]).

ZILETTUS, IOANNES BAPTISTA, Index librorum omnium iuris, tam Pontificii quam Cesarei, Venetiis, apud Baretium Baretium et socios, 1599.

## Bibliografia

- ADORNI, Giuliana, L'Università di Roma e i suoi archivi, in: LUCIANA SITRAN REA (a cura di), La Storia delle Università italiane. Archivi, fonti, indirizzi di ricerca. Atti del Convegno, Padova, 27–29 ottobre 1994, Trieste 1996 (Contributi alla storia dell'Università di Padova 30), pp. 109–131.
- ANDRICH, Gian Luigi, Glosse di Antonio Porcellino ai nomi di alcuni giureconsulti iscritti nel S. Collegio dei giuristi a Padova da un manoscritto dell'Archivio universitario, Padova 1892.
- ASCHERI, Mario, I *consilia* dei giuristi come *acta* processuali, in: NICOLAJ, Giovanna (a cura di), Commission Internationale de Diplomatique. La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli *acta* – secc. XII–XV). X Congresso Internazionale, Bologna, 12–15 settembre 2001, Roma 2004 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi 83), pp. 309–328.
- ASCHERI, Mario, I *consilia* dei giuristi medievali. Per un repertorio-incipitario computerizzato, Siena 1982.
- ASCHERI, Mario, I 'consilia' dei giuristi medievali: una fonte per il tardo Medioevo, in: Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo 105 (2003), pp. 305–334.
- ASCHERI, Mario, Le fonti e la flessibilità del diritto comune: il paradosso del *consilium sapientis*, in: ID. / BAUMGÄRTNER, Ingrid / KIRSHNER, Julius (a cura di), Legal Consulting in the Civil Law Tradition, Berkeley 1999, pp. 11–53.
- ASCHERI, Mario, Giuristi, umanisti e istituzioni del Tre-Quattrocento: qualche problema, in: Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento 3 (1977), pp. 43–73.
- ASCHERI, Mario, Tribunali, giuristi e istituzioni. Dal medioevo all'età moderna, Bologna 1989.
- ASCHERI, Mario / BAUMGÄRTNER, Ingrid / KIRSHNER, Julius (a cura di), Legal Consulting in the Civil Law Tradition, Berkeley 1999.
- ASCHERI, Mario / COLLI, Gaetano (a cura di), con la collaborazione di Paola MAFFEI, Manoscritti, editoria e biblioteche dal medioevo all'età contemporanea. Studi offerti a Domenico Maffei per il suo ottantesimo compleanno, 3 voll., Roma 2006.
- AVIGLIANO, Pasqualino, Una modesta proposta per una (ipotetica) topografia della tipografia a Roma nel secolo XV, in: DONDI, Cristina / RITA, Andreina / ROTH, Adalbert / VENIER, Marina (a cura di), La stampa romana nella città dei papi e in Europa, Città del Vaticano 2016 (Studi e Testi 506), pp. 43–50.
- BAKER, John Hamilton, Dr. Thomas Fastolf and the History of Law Reporting, in: Cambridge Law Journal 45,1, March 1986, pp. 84–96.
- BALBONI, Dante, Il "De visitatione ecclesiarum" di A. Trotti (1475) e le visite pastorali di Ferrara, in: Archiva Ecclesiae. Bollettino dell'associazione archivistica ecclesiastica 22–23 (1979–1980), pp. 169–183.
- BARRACLOUGH, Geoffrey, Audientia litterarum contradictarum, in: NAZ, Raoul (a cura di), DDC, Paris 1935, vol. 1, coll. 1387–1399.

- BARRACLOUGH, Geoffrey, The Chancery Ordinance of Nicholas III. A Study of the Sources, in: QFIAB 25 (1933–1934), pp. 192–250.
- BASDEVANT-GAUDEMET, Brigitte, L'archidiacre et le gouvernement local de l'Église d'après la législation conciliaire (milieu XII<sup>e</sup> – milieu XIII<sup>e</sup> siècle), in: D'ALTEROCHE, Bernard/DEMOULIN-AUZARY, Florence/DESCAMPS, Olivier/ROUMY, Franck (a cura di), Mélanges en l'honneur d'Anne Lefebvre-Teillard, Paris 2009, pp. 91–108; ora in: ERDÖ, Péter/SZUROMI, Szabolcs A. (a cura di), Proceedings of the 13<sup>th</sup> International Congress of Medieval Canon Law, Esztergom-Budapest, 3–8 August 2008, Città del Vaticano 2010 (MIC, Serie C: Subsidia 14), pp. 477–493.
- BAUMGÄRTNER, Ingrid (a cura di), Consilia im späten Mittelalter. Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung, Sigmaringen 1995.
- BECKER, Hans-Jürgen, Das kanonische Recht im vorreformatorischen Zeitalter, in: BOOCKMANN, Hartmut/GRENZMANN, Ludger/MOELLER, Bernd/STAEHELIN, Martin (a cura di), Recht und Verfassung im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit, vol. 1, Göttingen 1998, pp. 9–24.
- BECKER, Hans-Jürgen, Päpstliche Gesetzgebung und Kodifikationspläne für das kanonische Recht im 15. und 16. Jahrhundert, in: BOOCKMANN, Hartmut/GRENZMANN, Ludger/MOELLER, Bernd/STAEHELIN, Martin (a cura di), Recht und Verfassung im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit, vol. 2, Göttingen 2001, pp. 277–295.
- BELLOMO, Manlio, Saggio sull'Università nell'età del diritto comune, Catania 1979 (I libri di Erice 49), pp. 251–263.
- BELLONI, Annalisa, Diffusione delle opere di Baldo a Padova a metà del Quattrocento, in: Ius Commune 27 (2000), pp. 375–406.
- BELLONI, Annalisa, Professori e giuristi a Padova nel XV secolo. Profili bio-bibliografici e cattedre, Frankfurt a. M. 1986 (Ius Commune Sonderhefte 28), pp. 326–327.
- BERLIÈRE, Ursmer, Le droit de gîte episcopal lors d'une joyeuse entrée, in: Mélanges Paul Fournier, Paris 1929, pp. 17–24.
- BERNAL PALACIOS, Arturo, Alfonso de Soto y Antonio Agustín en el MS. Vat. 8158, in: BMCL 17 (1987), Berkeley CA, pp. 95–103.
- BERTOLA, Arnaldo, François de Pavinis, in: NAZ, Raoul (a cura di), DDC, Paris 1957, vol. 6, coll. 899–901.
- BERTRAM, Martin, Bemerkungen zu einer Extravagante Gregors IX. und zu ihrer Verwendung im Lörvão-Prozeß, in: MAFFEI, Paola/VARANINI, Gian Maria (a cura di), Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri, 4 voll., Firenze University Press 2014 = Reti medievali E-Book (URL: <http://www.rmoa.unina.it/2237>; 1. 2. 2018), vol. 1: La formazione del diritto comune. Giuristi e diritti in Europa (secoli XII–XVIII), pp. 371–378.
- BERTRAM, Martin, Kanonisten und ihre Texte (1234 bis Mitte 14. Jh.). 18 Aufsätze und 14 Exkurse, Leiden-Boston 2013.
- BERTRAM, Martin, Das Repertorium Germanicum und die Akten der Sacra Romana Rota, in: MATHEUS, Michael (a cura di), Friedensnobelpreis und historische Grundlagenforschung, Berlin 2012 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 124), pp. 115–204.



- BIANCA, CONCETTA, Un codice universitario romano: il Vat. Ross. 1028 e Mariano Cuccini, in: CHERUBINI, Paolo (a cura di), Roma e lo *Studium Urbis*. Spazio urbano e cultura dal Quattro al Seicento. Atti del convegno, Roma, 7–10 giugno 1989, Roma 1992, pp.135–174.
- BIANCA, Concetta, La curia come “domicilium sapientiae” e la “sancta rusticitas”, in: GILLI, Patrick (a cura di), Humanisme et Église en Italie et en France méridionale (XV<sup>e</sup> siècle – milieu du XVI<sup>e</sup> siècle), Rome 2004 (Collection de l'École française de Rome 330), pp. 97–113.
- BIANCA, Concetta et al., in: Studi latini in ricordo di Rita Cappelletto, Urbino 1996, pp. 271–283.
- BIANCHI RIVA, Raffaella, L'avvocato non difenda cause ingiuste: ricerche sulla deontologia forense in età medievale e moderna. Parte prima: Medioevo, Milano 2012.
- BIANCHI RIVA, Raffaella, Dal consenso al dissenso. La rilevanza giuridica dello scandalo nelle elezioni episcopali (secc. XII–XV), in: *Historia et Ius* 10 (2016) – paper 3, pp. 1–17 (URL: [http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/bianchi\\_riva\\_10.pdf](http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/bianchi_riva_10.pdf); 1. 2. 2018).
- BICKELL, Johann Wilhelm, Über die Entstehung und den heutigen Gebrauch der beiden Extravagantensammlungen des Corpus Iuris Canonici, Marburg 1825.
- BIDUSSA, David, Retorica e grammatica dell'antisemitismo, in: JESI, Furio, L'accusa del sangue. La macchina mitologica antisemita. Introduzione di David Bidussa, Torino 2007, pp. VII–XL.
- BINGHAM STILLWELL, Margaret, Incunabula and Americana 1450–1800, New York 1968.
- BIROCCHI, Italo, Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica dell'età moderna, Torino 2002.
- BLASON-BERTON, Mirella, Storia dell'Università di Padova nel secolo XV. Professori, studenti, libri ecc. Notizie tratte dall'Archivio notarile di Padova (voll. 960–967–982–991) e illustrate, 2 voll., (Università degli Studi di Padova, Facoltà di Lettere, Tesi di laurea, relatore Prof. Paolo SAMBIN) an. acc. 1960–1961.
- BLOT, Thierry, Le curé, pasteur. Des origines à la fin du XX<sup>e</sup> siècle, 2 voll., Paris 2001.
- BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang, Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all'Europa unita, a cura di Geminello PRETEROSSO, Bari 2007.
- BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang, Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation, in: Säkularisation und Utopie. Ebracher Studien. Ernst Forsthoff zum 65. Geburtstag, Stuttgart 1967, pp. 75–94; ora in *Id.*, Recht, Staat, Freiheit. Studien zur Rechtsphilosophie, Staatstheorie und Verfassungsgeschichte, Frankfurt a. M. 1991, pp. 92–114; ora in: *Id.*, La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione, trad. it. a cura di Corrado BERTANI, Brescia 2006.
- BONDINI, Giuseppe, Del tribunale della Sagra Rota Romana, Roma, Coi tipi de' Fratelli Pallotta, 1854.
- Bonifacio VIII. Ideologia e azione politica. Atti del convegno organizzato nell'ambito delle celebrazioni per il VII centenario della morte, Città del Vaticano – Roma, 26–28 aprile 2004, Roma 2006.
- BOWERS, Fredson, L'autorità multipla. Nuovi problemi e concetti del testo-base, in: STOPPELLI, Pasquale (a cura di), Filologia dei testi a stampa, Bologna 1987, pp. 115–156.

- BOWERS, Fredson, *Principles of Bibliographical Description*, Winchester-New Castle-Delaware 2012.
- BRACCABÈRE, George, *Visite canonique de l'évêque*, in: NAZ, Raoul (a cura di), DDC, Paris 1965, vol. 7, coll. 1514–1606.
- BRACK, O. M. / WARNER, Barnes (a cura di), *Bibliography and Textual Criticism. English and American Literature 1700 to the Present*, Chicago 1969 (Patterns of Literary Criticism 8).
- BRESSLAU, Harry, *Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia*, trad. di Anna Maria VOCI-ROTH, Roma 1998 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato – Sussidi 10).
- BREZZI, Paolo, *La funzione di Roma nell'Italia della seconda metà del Quattrocento*, in: MIGLIO, Massimo / NIUTTA, Francesca / QUAGLIONI, Diego / RANIERI, Concetta (a cura di), *Un pontificato ed una città. Sisto IV (1471–1484). Atti del Convegno*, Roma, 3–7 dicembre 1984, Roma 1986, pp. 1–18.
- BROTTO, Giovanni / ZONTA, Caspare, *La facoltà teologica di Padova: Parte I (sec. XIV–XV)*, Padova 1922.
- BROWN, Jacqueline, *The Extravagantes Communes and Its Medieval Predecessors*, in: EAD. / STONEMAN, William P., *A Distinct voice. Medieval Studies in honor of Leonard E. Boyle*, O. P., Notre Dame IN 1997, pp. 373–436.
- BROWN, Jacqueline, *Extravagantes Iohannis XXII*, in: MIC Serie B: Corpus Collectionum, vol. 6, Città del Vaticano 1983.
- BRÜHL, Carlrichard, *Zur Geschichte der Procuratio canonica vornehmlich im 11. und 12. Jahrhundert*, in: *Le istituzioni ecclesiastiche della "Societas Christiana" dei secoli XI–XII: Papato, cardinalato ed episcopato. Atti della quinta Settimana internazionale di studio*, Mendola, 26–31 agosto 1971, Mendola 1974 (Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Miscellanea del Centro di Studi Medioevali 7), pp. 419–431.
- BRUNLEES MCKERROW, Ronald, *An Introduction to Bibliography for Literary Students*, Oxford 1967 (from the sheets of the second impression 1928).
- BUTTARONI Susanna / MUSIAŁ, Stanisław (a cura di), *Ritualmord. Legenden in der europäischen Geschichte*, Wien-Köln-Weimar 2003.
- CAPRIOLI, Severino, *Questioni dell'umanesimo giuridico*, in: *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano* 97 (1991), pp. 205–227.
- CAPUTO, Vincenzo / CAPUTO, Riccardo, *L'Università degli scolari di medicina e d'arti dello Studio ferrarese (sec. XV–XVIII)*, Ferrara 1990.
- CARVALE, Mario, Bertachini (Bertacchini), Giovanni, in: BIROCCHI, Italo / CORTESE, Ennio / MATTONE, Antonello / MILETTI, Marco Nicola (a cura di), *DBGI (secc. XII–XX)*, 2 voll., Bologna 2013, vol. I, pp. 233–234.
- CARVALE, Mario, *L'età moderna*, in: *Enciclopedia dei Papi*, vol. 1, Roma 2000, pp. 91–142.

- CARVALE, Mario, Per una premessa storiografica, in: CHIABÒ, Maria / D'ALESSANDRO, Giusi / PIACENTINI, Paola / RANIERI, Concetta (a cura di), *Alle origini della nuova Roma. Martino V (1417–1431)*. Atti del Convegno, Roma, 2–5 marzo 1992, pp. 1–15.
- CARON, Pier Giovanni, *I poteri giuridici del laicato nella Chiesa primitiva*, Milano 1975.
- Catalogo del fondo Ennio Cortese (Biblioteca del Senato della Repubblica). *Manoscritti, incunaboli e cinquecentine*, a cura di CASAMASSIMA, Alessandra, Firenze 2012.
- Catalogo del fondo Filippo Vassalli (Biblioteca del Senato della Repubblica), a cura di BULGARELLI, Sandro / CASAMASSIMA, Alessandra, Firenze 2000.
- CAVAGNA, Anna Giulia, L'immagine dei tipografi nella prima età moderna, in: ROTONDI SECCHI TARUGI, Luisa (a cura di), *L'Europa del libro nell'età dell'Umanesimo*. Atti del XIV Convegno Internazionale, Cianciano-Firenze-Pienza, 16–19 luglio 2002, Firenze 2004 (Quaderni della rassegna 36), pp. 11–42.
- CAVALIERI, Alberta, *Per la storia dell'Università di Padova e della cultura nel secolo XV*. Dall'Archivio notarile di Padova (voll. 535 – 536 – 537 – 538 – 539), 2 voll., (Università degli Studi di Padova, Facoltà di Lettere, Tesi di laurea, relatore Prof. Paolo SAMBIN) an. acc. 1969–1970.
- CAVINA, Marco / FERRANTE, Riccardo / TAVILLA, Elio, Dalla critica umanista al paradigma della modernità, in: ALVAZZI DEL FRATE, Paolo / CAVINA, Marco / FERRANTE, Riccardo / SARTI, Nicoletta / SOLIMANO, Stefano / SPECIALE, Giuseppe / TAVILLA, Elio, *Tempi del diritto. Età medievale, moderna e contemporanea*, Torino 2016, pp. 113–143.
- CERCHIARI, Emmanuele, *Capellani Papae et Apostolicae Sedis auditores causarum Sacri Palatii Apostolici seu Sacra Rota Romana ab origine ad diem usque 20 septembris 1870*. Relatio historica-iuridica, voll. I–IV, ried. Roma 1919–1921.
- CHEMELLI, Aldo, *Trento nelle sue prime testimonianze a stampa*, Trento 1975.
- CHENEY, Christopher Robert, *The Study of the Medieval Papal Chancery. The Second Edwards Lecture Delivered within the University of Glasgow on 7<sup>th</sup> December, 1964*, Glasgow 1966.
- CHEVALIER, Ulysse, *Répertoire des sources historiques du Moyen Âge*, 2 voll., Paris 1905–1907.
- CHIFFOLEAU, Jacques, “Ecclesia de occultis non iudicat?”. L'Eglise, le secret et l'occulte du XII<sup>e</sup> au XV<sup>e</sup> siècle, in: *Micrologus. Nature, Sciences and Medieval Societies* 14 (2006), pp. 359–481.
- CHIFFOLEAU, Jacques, Le procès comme mode de gouvernement, in: RIGON, Antonio / VERONESE, Francesco (a cura di), *L'età dei processi. Inchieste e condanne tra politica e ideologia nel '300*. Atti del Convegno, Ascoli Piceno, 30 novembre – 1 dicembre 2007, Roma 2009, pp. 317–348.
- CLARKE, Peter D., The fragment of a collection of Boniface VIII's Extravagantes and a gloss to Unam Sanctam from Carlisle, in: *BMCL* 24 (2000), pp. 130–133.
- COING, Helmut, Die juristische Fakultät und ihr Lehrprogramm, in: I.D. (a cura di), *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, vol. 2: Neuere Zeit (1500–1800). Das Zeitalter des gemeinen Rechts, München 1977, pp. 1–102.

- COLLI, Gaetano, Le edizioni dell'*Index librorum omnium iuris civilis et pontificii* di Giovanni Battista Ziletti. Sulle tracce dei libri giuridici proibiti nella seconda metà del XVI sec., in: ASCHERI, Mario / COLLI, Gaetano (a cura di), con la collaborazione di Paola MAFFEI, Manoscritti, editoria e biblioteche dal medioevo all'età contemporanea, Studi offerti a Domenico Maffei per il suo ottantesimo compleanno, 3 voll., Roma 2006, vol. 1, pp. 205–244.
- COLLI, Vincenzo, *Consilia* dei giuristi medievali e produzione libraria, in: ASCHERI, Mario / BAUMGÄRTNER, Ingrid / KIRSHNER, Julius (a cura di), Legal Consulting in the Civil Law Tradition, Berkeley 1999, pp. 173–225.
- COLLI, Vincenzo, L'esemplare di dedica e la tradizione del testo della *Lectura super usibus feudorum* di Baldo degli Ubaldi, in: *Ius Commune* 27 (2000), pp. 69–117.
- COLLI, Vincenzo, *Incunabula operum Baldi de Ubaldis*, in: *Ius Commune* 26 (1999), pp. 241–297.
- COLLI, Vincenzo, I *Libri consiliorum*. Note sulla formazione e diffusione delle raccolte di consilia dei giuristi dei secoli XIV–XV, in: BAUMGÄRTNER, Ingrid (a cura di), *Consilia im späten Mittelalter. Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung*, Sigmaringen 1995, pp. 225–235.
- COLORNI, Vittore, Gli ebrei nel sistema del diritto comune fino alla prima emancipazione, Milano 1956.
- CONDÉ, Pierre-Yves, Le scandale canonique entre concept théologique et signe linguistique, in: *RDC* 50,2 (2000), pp. 243–262.
- CONDORELLI, Orazio, I beni temporali al servizio della comunione ecclesiale nei primi secoli della vita della Chiesa, in: I beni temporali nella comunione ecclesiale. XLII Incontro di Studio Centro Turistico Pio X – Borca di Cadore (BL), 29 giugno–3 luglio 2015, Milano 2016, pp. 37–64.
- CONDORELLI, Orazio, Dottrine sulla giurisdizione ecclesiastica e teorie del consenso: il contributo di canonisti e teologi al tempo della crisi conciliare (secoli XIV–XV), in: BERTRAM, Martin (a cura di), *Stagnation oder Fortbildung? Aspekte des allgemeinen Kirchenrechts im 14. und 15. Jahrhundert*, Tübingen 2005 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 108), pp. 39–49.
- CONDORELLI, Orazio, I fondamenti morali e giuridici dell'imposizione tributaria, in: ROUMY, Franck / SCHMOECKEL, Mathias / CONDORELLI, Orazio (a cura di), *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur. Öffentliches Recht. Villa Vigoni (CO), 26–29 luglio 2009, Köln-Weimar-Wien 2011 (Norm und Struktur 37,2)*, pp. 361–396.
- CONDORELLI, Orazio, Principio elettivo, consenso, rappresentanza. Itinerari canonistici su elezioni episcopali, provvisioni papali e dottrine sulla potestà sacra da Graziano al tempo della crisi conciliare (secoli XII–XV), Roma 2003.
- CONDORELLI, Orazio, “Quum sint facti et in facto consistant”. Note su consuetudini e statuti in margine a una costituzione di Bonifacio VIII (*Licet Romanus Pontifex*, VI.1.2.1), in: *RIDC* 10 (1999), pp. 205–295.
- CONDORELLI, Orazio, “Unum corpus, diversa capita”. Modelli di organizzazione e cura pastorale per una *varietas ecclesiarum* (secoli XI–XV), Roma 2002 (I Libri di Erice 29).

- CONTE, Emanuele, La Bolla *Unam Sanctam* e i fondamenti del potere papale fra diritto e teologia, in: MEFR. Moyen Âge 113 (2001), pp. 663–684.
- CONTE, Emanuele, Corporation, Stiftung, Fondation. Un protagonista dell'economia attuale fra storia e dottrina, in: VON MAYENBURG, David/ROUMY, Franck/SCHMOECKEL, Mathias/CONDORELLI, Orazio (a cura di), Der Einfluß der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur V – Wirtschaftsrecht, Herborn, 26–29 März 2015, Köln-Weimar-Wien 2016 (Norm und Struktur 37,5), pp. 61–72.
- CORTESE, Ennio, Intorno alla *causa impositionis* e a taluni aspetti privatistici delle finanze medievali, in: Annali di Storia del diritto 2 (1958), pp. 111–186; ora in: Studi in onore di Achille Donato Giannini, Milano 1960, pp. 317–394, e anche in: CORTESE, Ennio, Scritti, a cura di Italo BIRROCCI/UGO PETRONIO, 2 voll., Spoleto 1999, vol. 1, pp. 155–232.
- CORTESE, Ennio, Jean Feu a Pavia nel 1509–1510. Propaganda francese nella Lombardia conquistata, in: ASCHERI, Mario/EBEL, Friedrich/HECKEL, Martin/PADOA-SCHIOPPA, Antonio/PÖGGELER, Wolfgang/RANIERI, Filippo/RÜTTEN, Wilhelm (a cura di), “Ins Wasser geworfen und Ozeane durchquert”. Festschrift für Knut Wolfgang Nörr, Köln 2003, pp. 121–143.
- CORTESE, Ennio, Meccanismi logici dei giuristi medievali e creazione del diritto comune, in: Di RENZO VILLATA, Maria Gigliola (a cura di), Il diritto fra scoperta e creazione, giudici e giuristi nella storia della giustizia civile. Atti del Convegno Internazionale della Società Italiana di storia del diritto, Napoli, 18–20 ottobre 2001, Napoli 2003, pp. 329–355.
- CORTESE, Ennio, La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, 2 voll., Milano 1964 (Ius nostrum. Studi e testi pubblicati dall'Istituto di Storia del diritto italiano dell'Università di Roma 6).
- CREMASCOLI, Giuseppe, La facoltà teologica, in: GARGAN, Luciano/LIMONE, Oronzo (a cura di), Luoghi e metodi di insegnamento nell'Italia medioevale (secoli XII–XIV). Atti del Convegno Internazionale di studi, Lecce-Otranto, 6–8 ottobre 1986, Galatina (LE) 1989 (Università degli Studi di Lecce. Dipartimento di Scienze Storiche e Sociali. Serie seconda Saggi e Ricerche 3), pp. 181–200.
- DAL PIAZ, Manuela, Storia dell'Università di Padova nel secolo XV. Professori, studenti, libri ecc. Notizie tratte dall'Archivio notarile di Padova (voll. 3996 – 3997 – 3998 – 3999) e illustrate, 2 voll., (Università degli Studi di Padova, Facoltà di Lettere, Tesi di laurea, relatore Prof. Paolo SAMBIN) an. acc. 1967–1968.
- DANUSSO, Cristina, Ricerche sulla “Lectura feudorum” di Baldo degli Ubaldi, Milano 1991 (Pubblicazioni dell'Istituto di storia del diritto Italiano 16).
- DE SANDRE GASPARINI, Giuseppina, Vescovi e vicari nelle visite pastorali del Tre-Quattrocento veneto, in: ID./RIGON, Antonio/TROLESE, Francesco Giovanni Battista/VARANINI, Gian Maria (a cura di), Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo. Atti del VII convegno di Storia della Chiesa in Italia, Brescia, 21–25 settembre 1987, Roma 1990 (Italia Sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica 43–44), vol. 1, pp. 569–600.

- DEL RE, Niccolò, *La Curia Romana, lineamenti storico-giuridici*, Roma 1970.
- DELL'ORTO, Umberto/XERES, Saverio (a cura di), *Manuale di storia della Chiesa*, 3 voll., Brescia 2017.
- DEMACOPOULOS, George E., Gregory's Model of Spiritual Direction in the *Liber regulae pastoralis*, in: NEIL, Bronwen/DAL SANTO, Matthew (a cura di), *A Companion to Gregory the Great*, Leiden-Boston 2013, pp. 205–224.
- DI NOTO MARRELLA, Sergio, "Doctores". Contributo alla storia degli intellettuali nella dottrina del diritto comune, 2 voll., Padova 1994.
- DI PAOLO, Silvia, Da *regulae* particolari a norme generali: verso un diritto amministrativo della Chiesa (XV–XVI sec.), in: *Historia et Ius* n. 11 (2017), paper 6, pp. 1–16 (URL: [http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/di\\_paulo\\_11.pdf](http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/di_paulo_11.pdf); 1. 2. 2018).
- DI PAOLO, Silvia, *Decretales Extravagantes Communes*, in: OTADUY, Javier/VIANA, Antonio/SEDANO, Joaquín (a cura di), DGDC, Pamplona 2012, vol. 2, pp. 923–926.
- DI PAOLO, Silvia, Il dovere di visitare e la correzione degli eccessi dei prelati nel '400, in: GILLI, Patrick (a cura di), *La pathologie du pouvoir: vices, crimes et délits des gouvernants. Antiquité, Moyen Âge, époque moderne*, Leiden-Boston 2016 (*Studies in Medieval and Reformation Traditions* 199), pp. 409–432.
- DI PAOLO, Silvia, *Le Extravagantes Communes* nell'età dell'incunabolo: la Bolla *Unam Sanctam* da Francesco Pavini a Jean Chappuis, in: ZRG Ka. 91 (2005), pp. 355–407.
- DI PAOLO, Silvia, *Le Extravagantes Communes* nell'età dell'incunabolo: la Bolla *Unam Sanctam* da Francesco Pavini a Jean Chappuis (ed. rivisitata), in: BLUMENTHAL, Uta-Renate/PENNINGTON, Kenneth/LARSON, Atria A. (a cura di), *Proceedings of the XII International Congress of Medieval Canon Law*, Washington D.C., 1–7 August 2004, Città del Vaticano 2008 (*MIC, Serie C: Subsidia* 13), pp. 311–376.
- DI PAOLO, Silvia, La gestione economica degli enti di beneficenza e assistenza nel diritto canonico medievale: la illecita distrazione dei lasciti pii, in: VON MAYENBURG, David/ROUMY, Franck/SCHMOECKEL, Mathias/CONDORELLI, Orazio (a cura di), *Der Einfluß der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur V – Wirtschaftsrecht*, Herborn, 26–29 März 2015, Köln-Weimar-Wien 2016 (*Norm und Struktur* 37,5), pp. 117–143.
- DI PAOLO, Silvia, Giovanni Francesco Pavini delle Carte, in: BIROCCHI, Italo/CORTESE, Ennio/MATTONE, Antonello/MILETTI, Marco Nicola (a cura di), *DBGI (secc. XII–XX)*, 2 voll., Bologna 2013, vol. 2, p. 1526.
- DI PAOLO, Silvia, La ordinaria amministrazione della Chiesa locale: *capitula* di inchiesta su persone, beni e contabilità, in: FOSSIER, Arnaud/REVEST, Clémence/PETITJEAN, Johann (a cura di), *Écritures grises. Les instruments de travail administratifs en Europe méridionale (XII<sup>e</sup>–XVII<sup>e</sup> siècles)*, Roma 2018 (*Collection de l'École française de Rome*) (in corso di pubblicazione).
- DI PAOLO, Silvia, "Quaero quid sit visitatio et quid visitare". Alcune annotazioni sull'esperienza canonistica dell'amministrazione, in: ROUMY, Franck/SCHMOECKEL, Mathias/CONDORELLI,

- Orazio (a cura di), *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur. Öffentliches Recht*, Villa Vigoni (CO), 26–29 luglio 2009, vol. 37,2, Köln-Weimar-Wien 2011, pp. 267–294.
- DI PAOLO, Silvia, Recensione di Kirsi Salonen, *Papal Justice in the Late Middle Ages. The Sacra Romana Rota*. Routledge, London-New York 2016, in: *ZRG Ka.* 104 (2018), pp. 509–512 (in corso di pubblicazione).
- DI PAOLO, Silvia, Teologi e giuristi intorno alla *procuratio visitationis* nel Quattrocento. *Licet etiam visitare non sit onus sed commodum, dare autem procuraciones istud est onus*, in: CHANDELIER, Joël/ROBERT, Aurélien (a cura di), *Frontières des savoirs en Italie à l'époque des premières universités (XIII<sup>e</sup>–XV<sup>e</sup> siècles)*, Roma 2015 (Collection de l'École française de Rome 505), pp. 217–230.
- DI RENZO VILLATA, Maria Gigliola, *La tutela. Indagini sulla scuola dei glossatori*, Milano 1975.
- DOLEZALEK, Gero, *Bernardus de Bosqueto, seine Quaestiones motae in Rota (1360–1365) und ihr Anteil in den Decisiones Antiquae*, in *ZRG Ka.* 62 (1976), pp. 106–172.
- DOLEZALEK, Gero, *Quaestiones motae in Rota*. Richterliche Beratungsnotizen aus dem vierzehnten Jahrhundert, in: KUTTNER, Stephan/PENNINGTON, Kenneth (a cura di), *Proceedings of the 5<sup>th</sup> International Congress of Medieval Canon Law*, Città del Vaticano 1980 (MIC Series C, Subsidia 6), pp. 99–114.
- DOLEZALEK, Gero, *Reports of the "Rota" (14<sup>th</sup>–9<sup>th</sup> Centuries)*, in: HAMILTON BAKER, John (a cura di), *Judicial Records, Law Reports and the Growth of Case Law*, Berlin 1989, pp. 69–99.
- DOLEZALEK, Gero, *Scriptura non est de substantia legis*. A propos d'une décision de la Rote Romaine de l'an 1378 environ, in: *Diritto comune e diritti locali nella storia dell'Europa*. Atti del Convegno, Varenna, 12–15 giugno 1979, Milano 1980, pp. 51–70.
- DOLEZALEK, Gero, "Stare decisis": Persuasive Force of Precedent and Old Authority (12<sup>th</sup>–20<sup>th</sup> Century), Cape Town, 1989 (Inaugural Lecture, University of Cape Town, New Series 156), pp. 1–31.
- DOLEZALEK, Gero/NÖRR, Knut Wolfgang, *Die Rechtsprechungssammlungen der mittelalterlichen Rota*, in: COING, Helmut (a cura di), *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, vol. 1: Mittelalter (1100–1500). Die gelehrten Rechte und die Gesetzgebung, München 1973, pp. 849–856.
- DONATI, Lamberto, *L'inizio della stampa a Trento e il beato Simone*, Trento 1968 (Collana edizioni del centro culturale "Fratelli Bronzetti" e centro di studi turistici della città di Trento s. n.).
- DONDI, Cristina/RITA, Andreina/ROTH, Adalbert/VENIER, Marina (a cura di), *La stampa romana nella città dei papi e in Europa*, Città del Vaticano 2016 (Studi e Testi 506).
- DONDI DALL'OROLOGIO, Francesco Scipione, *Serie cronologico-istorica dei canonici a Padova*, Padova, Stamperia del seminario, 1805.
- DORATI DA EMPOLI, Maria Cristina, *I lettori dello Studio e i maestri di grammatica a Roma da Sisto IV ad Alessandro VI*, in: *Rassegna degli Archivi di Stato* 40 (1980), pp. 98–147.
- DUNDES, Alan (a cura di), *The Blood Libel Legend. A Casebook in Anti-Semitic Folklore*, Madison 1991.



- D'URSO, Francesco, La chiesa possibile. Gli equilibri fra papa e concilio nella prospettiva corporativa di alcuni canonisti del Quattrocento, in: *Historia et Ius* 5 (2014) – paper 3, pp. 1–21 (URL: [http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/durso\\_5.pdf](http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/durso_5.pdf); 1. 2. 2018).
- D'URSO, Francesco, “In arduis causis”. Modello corporativo e rappresentanza in giudizio della Chiesa nel pensiero dei decretalisti (secc. XIII–XV), in: DESANTI, Lucetta / FERRETTI, Paolo / MANFREDINI, Arrigo Diego (a cura di), *Per il 70. compleanno di Pierpaolo Zamorani. Scritti offerti dagli amici e dai colleghi di Facoltà, Università degli Studi di Trieste 2009*, pp. 179–192.
- DUSIL, Stephan, Zur Entstehung und Funktion von Sendgerichten. Beobachtungen bei Regino von Prüm und in seinem Umfeld, in: ROUMY, Franck / SCHMOECKEL, Mathias / CONDORELLI, Orazio (a cura di), *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur. Straf- und Strafprozessrecht, Villa Vigoni (CO), 21–24 ottobre 2010, Köln-Weimar-Wien 2012 (Norm und Struktur 37,3)*, pp. 369–409.
- ECKERT, Willehad Paul, Beatus Simoninus. Aus den Akten des Trienter Judenprozesses, in: ECKERT, Willehad Paul / EHRLICH, Ernst Ludwig (a cura di), *Judenhass. Schuld der Christen?! Versuch eines Gesprächs*, Essen, Hans Driewer, 1964, pp. 329–357; trad. it. di Piergiorgio PIECHELE, Il beato Simonino negli “Atti” del processo di Trento contro gli Ebrei, in: *Studi Trentini di Scienze Storiche* 44 (1964), pp. 193–221.
- ECKERT, Willehad Paul, Motivi superstiziosi nel processo agli ebrei di Trento, in: ROgger, Iginio / BELLABARBA, Marco (a cura di), *Il principe vescovo Johannes Hinderbach (1465–1486) fra tardo Medioevo e Umanesimo. Atti del convegno promosso dalla Biblioteca Comunale di Trento, 2–6 ottobre 1989, Bologna 1992*, pp. 383–394.
- EGIDI, Pietro, *Necrologi e libri affini della Provincia romana*, 2 voll., Roma 1908–1914 (Fonti per la Storia d'Italia 44–45).
- EISENSTEIN, Elizabeth, *The Printing Press as an Agent of Change: Communications and Cultural Transformations in Early-Modern Europe*, 2 voll., Cambridge 1979 (ora in trad. it.: *La rivoluzione inavvertita: la stampa come fattore di mutamento*, Bologna 1986).
- ERMINI, Giuseppe, La giurisprudenza della Rota Romana come fattore costitutivo dello “Ius Commune”, in: *Studi in onore di Francesco Scaduto*, vol. 1, Firenze 1936, pp. 284–298.
- ESCH, Arnold, Deutsche Frühdrucker in Rom in den Registern Papst Pauls II, in: GARCÍA GARCÍA, Antonio / WEIMAR, Peter (a cura di), *Miscellanea Domenico Maffei dicata. Historia – Jus – Studium*, 3 voll., Goldbach 1995, vol. 3, pp. 439–447.
- ESCH, Arnold, Deutsche Frühdrucker in Rom in den Registern Papst Sixtus' IV, in: ASCHERI, Mario / COLLI, Gaetano (a cura di), con la collaborazione di Paola MAFFEI, *Manoscritti, editoria e biblioteche dal medioevo all'età contemporanea. Studi offerti a Domenico Maffei per il suo ottantesimo compleanno*, 3 voll., Roma 2006, vol. 1, pp. 281–302.
- ESCH, Arnold, Die kuriale Registerüberlieferung und der frühe Buchdruck in Italien, in: MATHEUS, Michael (a cura di), *Friedensnobelpreis und historische Grundlagenforschung*, Berlin 2012 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 124), pp. 233–242.

- ESCH, Arnold, La prima generazione dei tipografi tedeschi a Roma (1465–1480): nuovi dati dai registri di Paolo II e Sisto IV, in: *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo* 109,1 (2007), pp. 401–418.
- ESPOSITO, Anna, Il culto del “beato” Simonino e la sua prima diffusione in Italia, in: ROgger, Iginio / BELLABARBA, Marco (a cura di), *Il principe vescovo Hinderbach Johannes (1465–1486) fra tardo Medioevo e Umanesimo. Atti del convegno promosso dalla Biblioteca Comunale di Trento, 2–6 ottobre, Bologna 1992*, pp. 430–443.
- ESPOSITO, Anna, Lo stereotipo dell'omicidio rituale nei processi tridentini e il culto del “beato” Simone, in: ESPOSITO, Anna / QUAGLIONI, Diego, *Processi contro gli ebrei di Trento (1475–1478)*, vol. 1, Padova 1990, pp. 53–95.
- EUBEL, Conrad, *Hierarchia Catholica Medii Aevi sive summorum Pontificum, S.R.E. cardinalium, ecclesiarum antistitum*, vol. 3, Monasterii 1898.
- EVANGELISTI, Paolo, *Il pensiero economico nel Medioevo. Ricchezza, povertà, mercato e moneta*, Roma 2016.
- FAGGIOLI, Massimo, Chiese locali ed ecclesiologia prima e dopo il Concilio di Trento, in: *Storia della Chiesa in Europa tra ordinamento politico-amministrativo e strutture ecclesiastiche*, Brescia 2005, pp. 197–213.
- FANTAPPIÈ, Carlo, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, Bologna 2011.
- FARENGA, Paola, La seconda edizione dell'Indice delle edizioni romane a stampa (1467–1500), in: EAD. (a cura di), *Editori ed edizioni a Roma nel Rinascimento*, Roma 2005 (Roma nel Rinascimento. Inedita 34), pp. 1–7.
- FARENGA, Paola, Il sistema delle dediche nella prima editoria romana del Quattrocento, in: QUONDAM, Amedeo (a cura di), *Libro a corte*, Roma 1994, pp. 57–87.
- FARENGA, Paola (a cura di), *Editori ed edizioni a Roma nel Rinascimento*, Roma 2005 (Roma nel Rinascimento. Inedita 34).
- FAVIER, Jean, *Les finances pontificales a l'époque du Grand Schisme d'Occident 1378–1409*, Paris 1966.
- FEBVRE, Lucien, *Limites et frontières, une enquête: la succession des circonscriptions*, in: *Annales ESC* 2 (1947), pp. 201–204.
- FEBVRE, Lucien / MARTIN, Henri-Jean, *L'apparition du livre*, Paris <sup>2</sup>1971.
- FEENSTRA, Robert, Fourteenth Century Orléans Glosses in a Oxford manuscript of the “Infortiatum”: Gilles Bellemère as a Romanist, in: *Index. Quaderni camerti di studi romanistici*, 22, in omaggio a Peter Stein, pp. 481–509.
- FERRARESI, Guerrino, *Il beato Giovanni Tavelli da Tossignano e la riforma di Ferrara nel Quattrocento*, 4 voll., Brescia 1969.
- FIORI, Antonia, *Il giuramento di innocenza nel processo canonico medievale. Storia e disciplina della “purgatio canonica”*, Frankfurt a. M. 2013 (*Studien zur europäischen Rechtsgeschichte*).

- Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main 277).
- FLINIAUX, André, Les anciennes collections de “Decisiones Rotae Romanae”, in: RHD 4 (1925), pp. 61–93.
- FOLLIET, Joseph, Gomez Louis, in: Raoul NAZ (a cura di), DDC, Paris 1953, vol. 5, coll. 974–975.
- FONSECA, Cosimo Damiano, Canoniche regolari, capitoli cattedrali e “cura animarum”, in: Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (sec. XIII–XV). Atti del VI convegno di Storia della Chiesa in Italia, Firenze, 21–25 settembre 1981, 2 voll., Roma 1984 (Italia Sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica 35–36), vol. 1, pp. 257–278.
- FONSECA, Cosimo Damiano, Vescovi, capitoli cattedrali e canoniche regolari (sec. XIV–XVI), in: DE SANDRE GASPARINI, Giuseppina/RIGON, Antonio/TROLESE, Francesco Giovanni Battista/VARANINI, Gian Maria (a cura di), Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo. Atti del VII convegno di Storia della Chiesa in Italia, Brescia, 21–25 settembre 1987, 2 voll., Roma 1990 (Italia Sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica 43–44), vol. 1, pp. 83–147.
- FORCELLA, Vincenzo, Iscrizioni delle Chiese e d'altri edifici di Roma dal secolo XI fino ai nostri giorni, vol. 1, Roma 1869.
- FOSSIER, Arnaud, “Propter vitandum scandalum”. Histoire d’une catégorie juridique (XII<sup>e</sup> – XV<sup>e</sup> siècle), in: MEFR. Moyen Âge 121/2 (2009), pp. 317–348.
- FOURNIER, Paul, L’œuvre canonique de Régino de Prüm, in: Mélanges de droit canonique 2 (1983), pp. 333–372.
- FRANCESCHINI, Adriano, Inventari inediti di Biblioteche Ferraresi del sec. XV. B – La biblioteca del capitolo dei Canonici della Cattedrale, in: Atti e Memorie della Deputazione Prov. ferrarese di storia patria s. IV (1982).
- FRANSEN, Gerard, La valeur de la jurisprudence en droit canonique, in: IC 15, n. 30 (1975), pp. 97–112.
- FREDA, Dolores, ‘Law Reporting’ in Europe in the Early-Modern Period: Two Experiences in Comparison, in: The Journal of Legal History 30,3 (2009), pp. 263–278.
- GALLO, Donato, Università e signoria a Padova dal XIV al XV secolo, Trieste 1998.
- GÁMEZ, María Francisca, Gómez Luis, in: Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos, edición y coordinación de M. J. Peláez, Catedra de Historia del Derecho y de las Instituciones, Facultad de Derecho, Universidad de Malaga-Grupo de Investigación SEJ (Montréal, Québec), Zaragoza-Barcelona 2005, vol. 1, p. 384.
- GASKELL, Philip, A New Introduction to Bibliography, Oxford 1985.
- GASKELL, Philip, La trasmissione del testo, in: STOPPELLI, Pasquale (a cura di), Filologia dei testi a stampa, Bologna 1987, pp. 59–78.
- GAUDEMET, Jean, Église et Cité. Histoire du droit canonique, Paris 1994

- GAUDEMET, Jean, Evêques et Chapitres (législation et doctrine à l'âge classique), in: *La société ecclésiastique dans l'Occident médiéval*, London 1980, pp. 307–318.
- GAUDEMET, Jean, *Storia del diritto canonico. Ecclesia et civitas* (trad. It. Alessandra Ruzzon / Tiziano Vanzetto), Milano 1998.
- GAUVARD, Claude, La fama, une parole fondatrice, in: *Médiévales* 24 (1993), pp. 5–13.
- GAUVARD, Claude, Rumeur et stéréotypes à la fin du Moyen Âge, in: *Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public*, 24<sup>e</sup> congrès, Avignon 1993, pp. 157–177.
- GAUVARD, Claude (a cura di), *L'enquête au Moyen Âge*, Roma 2008 (Collection de l'École française de Rome 399).
- GELDNER, Ferdinand, *Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten*, 2 voll., Stuttgart 1968–1970.
- GIAZZI, Emilio, Due biblioteche giuridiche a Cremona sul finire dell'episcopato di Giacomo Antonio Della Torre (1481–84), in: *Italia medioevale e umanistica* 51 (2010), pp. 147–181.
- GILLES, Henri, Gilles Bellemère et le tribunal de la Rote à la fin du XIV<sup>e</sup> siècle, in: *Mélanges d'archéologie et d'histoire*, vol. 67 (1955), pp. 281–319.
- GILLES, Henri, La vie et les œuvres de Gilles Bellemère, in: *Bibliothèque de l'École des chartes* 124 (1966) pp. 30–136, 382–431.
- GILLI, Patrick (a cura di), *Humanisme et Église en Italie et en France méridionale (XV<sup>e</sup> siècle – milieu du XVI<sup>e</sup> siècle)*, Rome 2004 (Collection de l'École française de Rome 330).
- GILLI, Patrick (a cura di), *La pathologie du pouvoir: vices, crimes et délits des gouvernants. Antiquité, Moyen Âge, époque moderne*, Leiden-Boston 2016 (Studies in Medieval and Reformation Traditions 199).
- GIOS, Pierantonio, Aspetti di vita religiosa e sociale a Padova durante l'episcopato di Fantino Dandolo (1448–1459), in: TROLESE, Francesco Giovanni Battista (a cura di), *Riforma della Chiesa, cultura e spiritualità nel Quattrocento veneto. Atti del convegno per il VI centenario della nascita di Ludovico Barbo (1382–1443)*, Padova-Venezia-Treviso, 19–24 settembre 1982, Cesena 1984, pp. 161–204.
- GIOS, Pierantonio, *L'attività pastorale del vescovo Pietro Barozzi a Padova (1487–1507)*, Padova 1977 (Fonti e ricerche di storia ecclesiastica padovana 8).
- GIOS, Pierantonio, *Disciplinamento ecclesiastico durante il dominio della repubblica veneta*, in: I.D. (a cura di), *Diocesi di Padova*, Padova 1996 (Storia religiosa del Veneto 6), pp. 163–213.
- GIOS, Pierantonio, *L'“inquisitore” della Bassa Padovana e dei Colli Euganei 1448–1449*, Candiana (PD) 1990.
- GIOS, Pierantonio, *Il vicario generale Niccolò Grassetto e il clero padovano dell'alto vicentino. Situazione morale e tentativi di riforma (1448–1451)*, in: *Archivio Veneto* 122 (1984), pp. 5–33.
- GIOS, Pierantonio, *Vita religiosa e sociale a Padova. La visita pastorale di Diotisalvi da Foligno alle parrocchie cittadine (1452–1458)*, Padova 1997.

- GÖLLER, Emil, *Die Kommentatoren der päpstlichen Kanzleiregeln vom Ende des 15. bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts*, Mainz 1906.
- GORLA, Gino, *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano 1983.
- GORLA, Gino, *I motivi delle sentenze e il loro stile tra i secoli XVI e XIX*, Firenze 1973.
- Gouverner les hommes, gouverner les âmes. XLVIe Congrès de la SHMESP (Montpellier, 28–31 mai 2015), Paris 2016.
- GOVI, Eugenia, “La Biblioteca di Iacopo Zeno”, in: *Bollettino dell’Istituto di patologia del libro* 10 (1951), pp. 34–118.
- GOVI, Eugenia, *Patavinae Cathedralis Ecclesiae Capitularis Bibliotheca. Librorum XV saec. impressorum index*, Padova 1958.
- GREG, Walter W., *Il criterio del testo base*, in: STOPPELLI, Pasquale (a cura di), *Filologia dei testi a stampa*, Cagliari 2008, pp. 39–58.
- GRIGUOLO, Primo (a cura di), Bartolomeo Roverella. *Lettere ai principi d’Este (1462–1476)*, in: *Analecta Pomposiana. Studi di Storia religiosa delle diocesi di Ferrara e Comacchio* 28 (2013), pp. 41–72.
- GUALDO, Germano, *Diplomatica pontificia e umanesimo curiale. Con altri saggi sull’Archivio Vaticano, tra medioevo ed età moderna*, a cura di Rita COSMA, Roma 2005 (*Italia Sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica* 79).
- GUILLEMAIN, Bernard, Bonifacio VIII e la teocrazia pontificia, in: *Storia della Chiesa. La crisi del Trecento e il papato avignonese (1274–1378)*, vol. XI, Milano 1994, pp. 130–174.
- GUILLEMAIN, Bernard, Il papato sotto la pressione del re di Francia, in: *Storia della Chiesa. La crisi del Trecento e il papato avignonese (1274–1378)*, vol. XI, Milano 1994, pp. 177–232.
- GUIOTTO, Maria, *Storia dell’Università di Padova nel secolo XV. Professori, studenti, libri ecc. Notizie tratte dall’Archivio notarile di Padova e illustrate*, 2 voll. (Università degli Studi di Padova, Facoltà di Lettere, Tesi di laurea, relatore Prof. Paolo SAMBIN) an. acc. 1961–1962.
- HARTMANN, Wilfried, Il vescovo come giudice ordinario. La giurisdizione ecclesiastica sui crimini di laici nell’Alto Medioevo (secoli VI–XI), in: *Rivista di Storia della Chiesa in Italia* 40 (1986), pp. 320–341.
- HELLINGA, Lotte, *Fare un libro nel Quattrocento. Problemi tecnici e questioni metodologiche*, a cura di Elena GATTI, postfazione di Edoardo BARBIERI, Udine 2015.
- HELLINGER, Walter, *Die Pfarrvisitation nach Regino von Prüm. Der Rechtsgehalt des I. Buches seiner Libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis; I. Teil = ZRG Ka 48 (1962); II Teil = ZRG Ka. 49 (1963)*.
- HELLMANN, Maria Elisabetta, *Storia dell’Università di Padova nel secolo XV. Professori, studenti, libri ecc. Notizie tratte dall’Archivio notarile di Padova e illustrate*, 2 voll. (Università degli Studi di Padova, Facoltà di Lettere, Tesi di laurea, relatore Prof. Paolo SAMBIN) an. acc. 1965–1966.

- HELMHOLZ, Richard, Conscience in Ecclesiastical Courts, in: ERDÖ, Péter / SZUROMI, Szabolcs Anzelm (a cura di), Proceedings of the 13<sup>th</sup> International Congress of Medieval Canon Law, Esztergom-Budapest, August 3–9, 2008, Città del Vaticano 2010 (MIC, Serie C: Subsidia 14), pp. 71–84.
- HERDE, Peter, Beiträge zum päpstlichen Kanzlei- und Urkundenwesen im dreizehnten Jahrhundert, Kallmünz 1967. Review by Christopher Robert CHENEY, The English Historical Review 79 n. 311 (1964), pp. 364–367.
- HINSCHIUS, Paul, System des katholischen Kirchenrechts mit besonderer Rücksicht auf Deutschland, 2 voll., Berlin 1878 (rist. anast.: Graz 1959).
- HITZBLECK, Kerstin, Quo iure non video – Guilelmus de Montelauduno († 1343) über die Benefizialpraxis seiner Zeit, in: GOERING, Joseph / DUSIL, Stephan / THIER, Andreas (a cura di), Proceedings of the 14<sup>th</sup> International Congress of Medieval Canon Law, Toronto, August 5–11, 2012, Città del Vaticano 2016 (MIC, Serie C: Subsidia 15), pp. 471–484.
- HOBERG, Hermann, Die Diarien der Rotarichter, in: RQ 50 (1955), pp. 44–68.
- HOBERG, Hermann, Der Informativprozess über die Qualifikation des Rotarichters Antonio Corsetti (1500), in: Mélanges Eugène Tisserant, vol. 4 (Première partie), Città del Vaticano 1964 (Studi e Testi 234), pp. 389–406.
- HOBERG, Hermann, Inventario dell’archivio della Sacra Romana Rota (sec. XIV–XIX), in: METZLER, Josef (a cura di) = Collectanea Archivi Vaticani 34 (1994).
- HÖDL, Ludwig, Die beiden Kommentare des Johannes Monachus zur Bulle „Unam Sanctam“ Papst Bonifaz’ VIII, in: Recherches de théologie et philosophie médiévales 71 (2004), pp. 172–200.
- HOFMANN, Walter von, Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden vom Schisma bis zur Reformation, 2 voll. (Bibliothek des kgl. Preussischen Historischen Instituts in Rom 12–13), Roma 1914.
- HOTZ, Brigitte, *Libri cancellariae* spätmittelalterlicher Päpste, in: ERDÖ, Péter / SZUROMI, Szabolcs Anzelm (a cura di), Proceedings of the 13<sup>th</sup> International Congress of Medieval Canon Law, Esztergom-Budapest, August 3–9, 2008, Città del Vaticano 2010 (MIC, Serie C: Subsidia 14), pp. 397–417.
- INGESMAN, Per, Appointment of Papal Auditors in the Fifteenth Century, in: DUGGAN, Anne Josephine / GREATREX, Joan / BOLTON, Brenda (a cura di), Omnia disce – Medieval Studies in Memory of Leonard Boyle O.P., New York 2005.
- LUNG, Nicolas, Auditeur (de Rote), in: NAZ, Raoul (a cura di), DDC, Paris 1935, vol. 1, coll. 1399–1411.
- JOHANNESSEN, Randy Martin, Cardinal Jean Lemoine and the Authorship of the Glosses to *Unam sanctam*, in: BMCL 18 (1988) pp. 33–41.
- JOHANNESSEN, Randy Martin, Cardinal Jean Lemoine: Curial Politics and Papal Power, [unpublished Ph.D. dissertation], University of California-Los Angeles 1990.

- JOHANNESSEN, Randy Martin, Cardinal Jean Lemoine's Gloss to *Rem non novam* and the Reinstatement of the Colonna cardinals, in: Stanley CHODOROW (a cura di), Proceedings of the Eighth International Congress of Medieval Canon Law, San Diego, 21–27 August 1988, Città del Vaticano 1992 (MIC Serie C, Subsidia 9), pp. 309–320.
- JOHNSON, Hannah R., *Blood Libel: The Ritual Murder Accusation at the Limit of Jewish History*, University of Michigan Press 2012.
- KAISER, Wolfgang, *Die Epitome Iuliani. Beiträge zum römischen Recht im frühen Mittelalter und zum byzantinischen Rechtsunterricht*, Frankfurt a. M. 2004.
- KANTOROWICZ, Ernst Hartwig, *The King's Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology*, Princeton 1957.
- KILLERMANN, Stefan, *Die Rota Romana: Wesen und Wirken des päpstlichen Gerichtshofes im Wandel der Zeit*, Frankfurt a. M. 2009 (Adnotationes in Ius Canonicum 46).
- KISCH, Guido, *Consilia*. Eine Bibliographie der juristischen Konsiliensammlungen, Basel 1970.
- KRISTELLER, Paul Oskar, The Alleged Ritual Murder of Simon of Trent (1475) and its Literary Repercussions: a Bibliographical Study, in: Reprints from Proceedings of the American Academy for Jewish Research 49 (1993), pp. 1–33.
- KRISTELLER, Paul Oskar, Studies in Renaissance Thought and Letters, in: *Storia e Letteratura. Raccolta di Studi e Testi*, vol. 54, Roma 1984, pp. 553–583.
- KUTTNER, Stephan, The Date of the Constitution “Saepe”, the Vatican Manuscripts, and the Roman Edition of the Clementines, in: *Mélanges Eugène Tisserant IV*, Città del Vaticano 1964 (Studi e Testi 234), pp. 427–452, ora in: ID., *Medieval Councils, Decretals, and Collections of Canon Law [Variorum]*, London 1980, XIII.
- KUTTNER, Stephan, *Ecclesia de occultis non iudicat*. Problemata ex doctrina poenali decretistarum et decretalistarum a Gratiano usque ad Gregorium PP. IX, in: *Acta congressus iuridici internationalis VII saeculo a decretalibus Gregorii IX et XIV a Codice Iustiniano promulgatis*, vol. 3, Roma 1936, pp. 225–246.
- KUZDALE, Ann, The Reception of Gregory in the Renaissance and Reformation, in: NEIL, Bronwen / DAL SANTO, Matthew (a cura di), *A Companion to Gregory the Great*, Leiden-Boston 2013, pp. 359–382.
- LANDAU, Peter, *Die Entstehung des kanonischen Infamiebegriffs von Gratian bis zur Glossa Ordinaria*, Köln 1966.
- LANDAU, Peter, Die Verteilung kirchlicher Abgaben im klassischen kanonischen Recht, in: VON MAYENBURG, David / ROUMY, Franck / SCHMOECKEL, Mathias / CONDORELLI, Orazio (a cura di), *Der Einfluß der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur V – Wirtschaftsrecht*, Herborn, 26–29. März 2015, Köln-Weimar-Wien 2016 (Norm und Struktur 37,5), pp. 223–242.
- LANDETE-CASAS, José, *Visita canónica*, in: OTADUY, Javier / VIANA, Antonio / SEDANO, Joaquín (a cura di), DGDC, Pamplona 2012, vol. 7, pp. 933–936.



- LAURIN, František, *Introductio in Corpus Iuris Canonici*, cum appendice brevem introductionem in Corpus Iuris Civilis continente, Freiburg i. Br. 1889.
- LAYARD, Felix, Jean Lemoine, cardinal canoniste, in: *Histoire littéraire de la France*, vol. 27, Paris 1877, pp. 201–224.
- LE BLÉVEC, Daniel, Sede vacante. Administrer l'évêché à la mort de l'évêque: Viviers, juin 1382, in: BARRALIS, Christine / BOUDET, Jean-Patrice / DELIVRÉ, Fabrice / GENET, Jean-Philippe (a cura di), *Église et État, Église ou État? Les clercs et la genèse de l'État moderne. Actes de la conférence organisée à Bourges en 2011 par SAS et l'université d'Orléans en l'honneur d'Hélène Millet*, Rome: 2014 (Publications de la Sorbonne/École française de Rome s. n.), pp. 215–224.
- LE BRAS, Gabriel, *L'histoire de la pratique religieuse en France*, vol. 1, Paris 1942.
- LE COQ, Aurélien, Réformer l'Église, produire du territoire: le diocèse de Die aux XI<sup>e</sup>–XIII<sup>e</sup> siècle, in: *La Pierre et l'Écrit*, Grenoble 2015, pp. 47–68.
- Le culture di Bonifacio VIII. Atti del convegno organizzato nell'ambito delle Celebrazioni per il VII centenario della morte, Bologna, 13–15 dicembre 2004, Roma 2006.
- LEFEBVRE, Charles, L'auditeur de Rote Barthélemy de Belencinis et les "Manualia" des ses causes, in: *Études d'histoire du droit canonique, dédiées à Gabriel Le Bras*, vol. 1, Paris 1965, pp. 203–213.
- LEFEBVRE, Charles, Procédure, in: NAZ, Raoul (a cura di), *DDC*, vol. 7, Paris 1958, coll. 282–309.
- LEFEBVRE, Charles, La reconstitution de registres des causes de Barthélemy de Belincinis auditeur de Rote (1470–1478), in: *Mélanges Eugène Tisserant V, Città del Vaticano 1964 (Studi e Testi 235)*, pp. 47–66.
- LEFEBVRE, Charles, Rote Romaine (Tribunal de la Sainte), in: NAZ, Raoul (a cura di), *DDC*, Paris 1965, vol. 7, coll. 742–771.
- LEFEBVRE, Charles, Style et pratique de la Curie Romaine, in: NAZ, Raoul (a cura di), *DDC*, vol. 7, Paris 1965, coll. 1092–1094.
- LEFEBVRE, Charles, Le tribunal de la Rote Romaine et sa procédure au temps de Pio II, in: Enea Silvio Piccolomini Papa Pio II. Atti del convegno per il quinto centenario della morte e altri scritti raccolti da Domenico MAFFEI, Siena 1968, pp. 199–211.
- LEMESLE, Bruno, Corriger les excès. L'extension des infractions, des délits et des crimes, et les transformations de la procédure inquisitoire dans les lettres pontificales (milieu du XII<sup>e</sup> siècle – fin du pontificat d'Innocent III) = RH 313,4 (Octobre) (2011).
- LEMESLE, Bruno, *Le gouvernement des évêques. La charge pastorale au milieu du Moyen Âge*, Rennes 2015.
- LÉVY, Jean-Philippe, La hiérarchie des preuves dans le droit savant du Moyen Âge depuis la renaissance du droit romain jusqu'à la fin du XIV<sup>e</sup> siècle, Paris 1939.
- LÉVY, Jean-Philippe, Le problème de la preuve dans les droits savants du Moyen Âge, in: *La preuve (Recueils de la Société Jean Bodin) XVII*, Bruxelles 1965, pp. 136–167.

- LINEHAN, Peter, *The Law's Delays*, in: MAFFEI, Paola / VARANINI, Gian Maria (a cura di), *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, 4 voll., Firenze University Press 2014 = Reti medievali E-Book (URL: <http://www.rmoa.unina.it/2237>; 1. 2. 2018), vol. 1: *La formazione del diritto comune. Giuristi e diritti in Europa (secoli XII–XVIII)*, pp. 355–370.
- LOMBARDI, Giuseppe, *Dal manoscritto alla stampa*, in: MIGLIO, Massimo / ROSSINI, Orietta (a cura di), *Gutenberg e Roma. Le origini della stampa nella città dei papi (1467–1477)*, Napoli 1997, pp. 29–40.
- LOSCHIAVO, Luca, *La Riforma gregoriana e la riemersione dell'Authenticum. Un'ipotesi in cerca di conferma*, in: RIDC 19 (2008), pp. 137–151; ora in: ERDÖ, Péter / SZUROMI, Szabolcs Anzelm (a cura di), *Proceedings of the XIII<sup>th</sup> International Congress of Medieval Canon Law*, Esztergom, 3–8 August 2008, Città del Vaticano 2010, pp. 159–170.
- LOSCHIAVO, Luca, *Verso la costruzione del canone medievale dei testi giustiniane. Il ms. Oxford, Oriel College 22e la composizione del Volumen parvum*, in: Paola MAFFEI / Gian Maria VARANINI (a cura di), *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, 4 voll., Reti medievali E-Book, Firenze University Press 2014, vol. III: *Il cammino delle idee dal medioevo all'età moderna. Diritto e cultura nell'esperienza europea*, pp. 443–458.
- LUDWIG, Vinzenz Oskar, *Der Kanonisationsprozess des Markgrafen Leopold III. des Heiligen*, Wien-Leipzig 1919 (*Jahrbuch des Stiftes Klosterneuburg* 9).
- LUISETTO, Giovanni (a cura di), *Archivio Sartori. Documenti di storia e arte francescana*, 4 voll., Padova 1983–1889, vol. I (1983).
- LUNT, William Edward, *Papal Revenues in the Middle Ages*, 2 voll., New York 1965.
- MAFFEI, Domenico, *Giuristi medievali e falsificazioni editoriali del primo Cinquecento. Iacopo di Belviso in Provenza?*, Frankfurt a. M. 1979 (*Ius Commune. Sonderhefte* 10).
- MAFFEI, Domenico, *Gli inizi dell'Umanesimo giuridico*, Milano 1956.
- MAFFEI, Domenico, *Manoscritti e editoria giuridica nel primo Cinquecento (Appunti e proposte)*, in: *Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata* 34 (1982), pp. 1605–1610.
- MAFFEI, Domenico (a cura di), *Enea Silvio Piccolomini Papa Pio II. Atti del convegno per il quinto centenario della morte e altri scritti raccolti da Domenico Maffei*, Siena 1968.
- MANTELLO, Frank A. C., *Bishop Robert Grosseteste and His Cathedral Chapter: an Edition of the Chapter's Objections to Episcopal Visitation*, in: *Medieval Studies* 47 (1985), pp. 367–378.
- MARCHETTI, Gianluca, *La "vacatio" di un ufficio ecclesiastico: annotazioni circa un istituto giuridico canonistico*, in: *Quaderni di diritto ecclesiale* 17 (2004), pp. 117–145.
- MARTELLOZZO FORIN, Elda, *Il giurista padovano Pietro Barbò Soncin († 1482) e la sua biblioteca*, in: ASCHERI, Mario / COLLI, Gaetano (a cura di), con la collaborazione di Paola MAFFEI, *Manoscritti, editoria e biblioteche dal medioevo all'età contemporanea. Studi offerti a Domenico Maffei per il suo ottantesimo compleanno*, 3 voll., Roma 2006, vol. 2, pp. 617–664.
- MARTELLOZZO FORIN, Elda, *Storia dell'Università di Padova nel secolo XV. Professori, studenti, libri ecc. Notizie tratte dall'Archivio notarile di Padova (voll. 481–524) e illustrate*, 2 voll.

- (Università degli Studi di Padova, Facoltà di Lettere, Tesi di laurea, relatore Prof. Paolo SAMBIN)  
an. acc. 1960–1961.
- MARTIN, Olivier, *L'assemblée de Vincennes de 1329 et ses conséquences*, Paris 1909, pp. 66–67.
- MARTIN, Olivier, *Note sur le De origine iurisdictionum attribué à Pierre Bertrand*, in: *Mélanges Fitting 2* (1908), pp. 107–119.
- MASSETTO, Gian Paolo, *La rappresentanza negoziale nel diritto comune classico*, in: PADOA-SCHIOPPA, Antonio (a cura di), *Agire per altri. La rappresentanza negoziale processuale amministrativa nella prospettiva storica*. Convegno Università di Roma Tre, 15–17 novembre 2007, Napoli 2010, pp. 393–493.
- MASSETTO, Gian Paolo, *Sentenza (diritto intermedio)*, in: *Enciclopedia del diritto*, vol. 41, Milano 1989, pp. 1–52 (URL: <https://www.iusexplorer.it/Enciclopedia/Enciclopedia?idDocMaster=297626&idDataBanks=38&idUnitaDoc=2656348&nVigUnitaDoc=1&apagina=0&NavId=1609568303>; 1. 2. 2018).
- MATTONE, Antonello / OLIVARI Tiziana, *Dal manoscritto alla stampa. Il libro universitario italiano nel XV secolo*, in: ASCHERI, Mario / COLLI, Gaetano (a cura di), con la collaborazione di Paola MAFFEI, *Manoscritti, editoria e biblioteche dal medioevo all'età contemporanea. Studi offerti a Domenico Maffei per il suo ottantesimo compleanno*, 3 voll., Roma 2006, vol. 2, pp. 679–729.
- MAYALI, Laurent, *Procureurs et représentation en droit canonique médiéval*, in: *MEFR Moyen Âge* 114,1 (2002), pp. 41–57.
- MAZEL, Florian, *Cuius dominus, eius episcopatus? Pouvoirs seigneuriaux et territoires diocésains (X<sup>e</sup>–XIII<sup>e</sup> siècle)*, in: ID. (a cura di), *L'espace du diocèse. Genèse d'un territoire dans l'Occident médiéval (V<sup>e</sup>–XIII<sup>e</sup> siècle)*, Rennes 2008, pp. 213–252.
- MAZEL, Florian, *L'évêque et le territoire. L'invention médiéval de l'espace (V<sup>e</sup>–XIII<sup>e</sup> siècle)*, Paris 2016.
- MAZZONE, Umberto / TURCHINI, Angelo (a cura di), *Le visite pastorali. Analisi di una fonte*, Bologna 1985 (*Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderno 18*).
- MECCARELLI, Massimo, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998 (Pubblicazione della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata 2 ser. 93).
- MECCARELLI, Massimo, *Tortura e processo nei sistemi giuridici dei territori della Chiesa. Il punto di vista dottrinale (secolo XVI)*, in: DURAND, Bernard (a cura di), *La torture judiciaire. Approches historiques et juridiques*, Lille 2002, vol. 2, pp. 677–707.
- MELCHIORRE, Matteo, *Canonici giuristi a Padova nel Quattrocento. Note su Antonio Capodilista e Giovanni Francesco Pavini*, in: *QSUP* 44 (2011), pp. 93–143.
- MELCHIORRE, Matteo, *“Ecclesia nostra”. La cattedrale di Padova, il suo capitolo e i suoi canonici nel primo secolo veneziano (1406–1509)*, Roma 2014 (*Nuovi Studi Storici* 92).
- MELCHIORRE, Matteo, *Giovanni Francesco Pavini*, in: *DBI* 81 (2014) (URL: [http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-francesco-pavini\\_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-francesco-pavini_(Dizionario-Biografico)/); 1. 2. 2018).

- MELCHIORRE, Matteo, Il vescovo e il capitolo alla luce degli statuti della cattedrale di Padova, in: NANTE, Andrea / CAVALLI, Carlo / GIOS, Pierantonio (a cura di), Pietro Barozzi un vescovo del Rinascimento. Atti del convegno di studi tenutosi a Padova, Museo Diocesano, 18–20 ottobre 2007, Padova 2012, pp. 55–63.
- MEYER, Andreas, L'amministrazione del patrimonio ecclesiastico. Un aspetto del diritto canonico poco studiato, in: QFIAB 96 (2016), pp. 224–244.
- MEYER, Andreas, Emil von Ottenthal revisited: Unterwegs zu einer erweiterten Neuedition der spätmittelalterlichen Regulae cancellariae apostolicae, in: ZRG Ka. 91 (2005), pp. 218–236.
- MEYER, Andreas, Die geplante neue Edition der spätmittelalterlichen päpstlichen Kanzleiregeln, in: MEYER, Andreas / RENDTEL, Constanze / WITTMER-BUTSCH, Maria (a cura di), Päpste, Pilger, Pönitentiarie, Tübingen 2004, pp. 117–131.
- MEYER, Andreas, The Late Medieval Canon Law Collections [in corso di pubblicazione].
- MEYER, Andreas, Die päpstliche Kanzlei im Mittelalter – ein Versuch, in: Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde 61 (2015), pp. 291–342.
- MEYER, Andreas, Regieren mit Urkunden im Spätmittelalter. Päpstliche Kanzlei und weltliche Kanzleien im Vergleich, in: MALECZEK, Werner (a cura di), Urkunden und ihre Erforschung. Zum Gedenken an Heinrich Appelt, Wien 2014 (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 62), pp. 71–91.
- MIETHKE, JÜRGEN, De potestate papae. Die päpstliche Amtskompetenz im Widerstreit der politischen Theorie von Thomas von Aquin bis Wilhelm von Ockham, Tübingen 2000.
- MIGLIO, Massimo, Saggi di stampa. Tipografi e cultura a Roma nel Quattrocento, a cura di Anna MODIGLIANI, Roma 2002 (Roma nel Rinascimento. Inedita s. n.).
- MIGLIO, Massimo / ROSSINI, Orietta, Gutenberg e Roma. Le origini della stampa nella città dei papi (1467–1477), Napoli 1997.
- MIGLIORINO, Francesco, Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII, Catania 1985.
- MILETTI, Marco Nicola, Stylus iudicandi. Le raccolte di “decisiones” del Regno di Napoli in età moderna, Napoli 1998.
- MODIGLIANI, Anna, Cittadini romani e libri a stampa, in: CHIABÒ, Maria / MADDALO, Silvia (a cura di), Roma di fronte all'Europa al tempo di Alessandro VI. Atti del convegno tenuto nella Città del Vaticano, Roma, 1–4 dicembre 1999, 3 voll., Roma 2001, vol. 2, pp. 469–494.
- MODIGLIANI, Anna, Costo e commercio del libro a stampa, in: MIGLIO, Massimo / ROSSINI, Orietta, Gutenberg e Roma. Le origini della stampa nella città dei papi (1467–1477), Napoli 1997, pp. 91–96.
- MODIGLIANI, Anna, Le importazioni alla dogana di S. Eustachio, in: FARENGA, Paola / MIGLIO, Massimo / MODIGLIANI, Anna (a cura di), Scrittura Biblioteche e Stampa a Roma nel Quattrocento, 2 voll. Atti del secondo seminario, Roma, 6–8 maggio 1982, Città del Vaticano 1983, vol. 2, pp. 401–425.

- MODIGLIANI, Anna, Printing in Rome in the XV<sup>th</sup> century. Economics and the circulation of books, in: FARENGA, Paola (a cura di), Editori ed edizioni a Roma nel Rinascimento, Roma 2005 (Roma nel Rinascimento. Inedita 34), pp. 65–76.
- MODIGLIANI, Anna, La tipografia “Apud Sanctum Marcum” e Vito Puecher, in: FARENGA, Paola / MIGLIO, Massimo/MODIGLIANI, Anna (a cura di), Scrittura, Biblioteche e Stampa a Roma nel Quattrocento, 2 voll. Atti del secondo seminario, Roma, 6–8 maggio 1982, Città del Vaticano 1983, vol. 1, pp. 111–133.
- MODIGLIANI, Anna, Tipografi a Roma (1467–1477), in: MIGLIO, Massimo / ROSSINI, Orietta (a cura di), Gutenberg e Roma. Le origini della stampa nella città dei papi (1467–1477), Napoli 1997, pp. 41–49.
- MODIGLIANI, Anna, Tipografi a Roma prima della stampa. Due società per fare libri con le forme (1466–1470), Roma 1989.
- MOLLAT, Guillaume, Les Extravagantes, in: NAZ, Raoul (a cura di), DDC, Paris 1949, vol. 4, coll. 640–643.
- MOLLAT, Guillaume, Règles de Chancellerie, in: NAZ, Raoul (a cura di), DDC, Paris 1965, vol. 7, coll. 540–541.
- MONTAUBIN, Pascal, L’administration pontificale de la grâce au XIII<sup>e</sup> siècle: l’exemple de la politique bénéficiaire, in: MILLET, Hélène (a cura di), Suppliques et requêtes: le gouvernement par la grâce en Occident: 12<sup>e</sup>–15<sup>e</sup> siècle, Rome, École française de Rome 2003 (Collection de l’École française de Rome 310), pp. 321–342.
- MORONI ROMANO, Gaetano, uditori di Rota e Tribunale della Sacra Rota Romana, in: I D., Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni, Venezia 1860, vol. 82, pp. 206–279.
- MULDOON, James, Boniface VIII’s Forty Years of Experience in the Law, in: The Jurist 31 (1971), pp. 449–477.
- NAPOLI, Paolo, Administrare et curare. Pour une histoire juridique de la ‘gestion’, in: PEDROT, Philippe (a cura di), Traçabilité et responsabilité, Paris 2003, pp. 45–71.
- NAPOLI, Paolo, Ratio scripta et lex animata. Jean Gerson et la visite pastorale, in: GIAVARINI, Laurence (a cura di), L’Écriture des juristes (XVI<sup>e</sup>–XVIII<sup>e</sup> siècle), Paris 2010, pp. 131–151.
- NAPOLI, Paolo, La visita pastoral: un laboratorio de la normatividad administrativa, in: CONTE, Emanuele/MADERO, Marta (a cura di), Procesos, inquisiciones, pruebas. Homenaje a Mario Sbriccoli. Proceso judicial y prueba de la Antigüedad a la Modernidad Temprana. In memoriam Mario Sbriccoli (1940–2005), Buenos Aires 4–5 septembre 2006, Buenos Aires 2009, pp. 225–250.
- NAZ, Raoul, Cause synodales, in: I D. (a cura di), DDC, vol. 3, Paris 1942, coll. 118–119.
- NAZ, Raoul, Chappuis Jean, in: I D. (a cura di), DDC, vol. 3, Paris 1942, col. 610.
- NAZ, Raoul, Procuration (droit de) ou droit de gîte, in: I D. (a cura di), DDC, Paris 1965, vol. 7, coll. 314–324.

- NAZ, Raoul, Rescrit, in: I D. (a cura di), DDC, Paris 1965, vol. 7, coll. 607–635.
- NAZ, Raoul, Rubriques des décrétales, in I D. (a cura di), DDC, Paris 1957, vol. 6, col. 771.
- NEMO-PEKELMAN, Capucine, Scandale et vérité dans la doctrine canonique médiévale (XII<sup>e</sup>–XIII<sup>e</sup> siècle), in: RHD 85,3 (2007), pp. 491–504.
- NÖRR, Knut Wolfgang, Die Entwicklung des Corpus Iuris Canonici, in: COING, Helmut (a cura di), Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, vol. 1, München 1973, pp. 835–846.
- NÖRR, Knut Wolfgang, Ein Kapitel aus der Geschichte der Rechtsprechung: Die Rota Romana, in: I D., Iudicium est actus trium personarum: Beiträge zur Geschichte des Zivilprozessrechts in Europa, Frankfurt a. M. 1993, pp. 135–152.
- NÖRR, Knut Wolfgang, Kuriale Praxis und kanonistische Wissenschaft: Einige Fragen und Hinweise, in: BERTRAM, Martin (a cura di), Stagnation oder Fortbildung? Aspekte des allgemeinen Kirchenrechts im 14. und 15. Jahrhundert, Tübingen 2005 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 108), pp. 33–38.
- NÖRR, Knut Wolfgang, Über die mittelalterliche Rota Romana. Ein Streifzug aus der Sicht der Geschichte der kurialen Gerichtsbarkeit, des römisch-kanonischen Prozessrechts und der kanonistischen Wissenschaft, in: ZRG Ka. 93 (2007), pp. 220–245.
- NUBOLA, Cecilia, Conoscere per governare. La diocesi di Trento nella visita pastorale di Ludovico Madruzzo (1579–1581), Bologna 1993 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografia 20).
- NUBOLA, Cecilia / TURCHINI, Angelo (a cura di), Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV–XVIII secolo, Bologna 1996 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderno 50).
- NUZZO, Luigi, Il linguaggio giuridico della conquista. Strategie di controllo nelle Indie spagnole, Napoli 2004.
- NUZZO, Luigi, Territory, Sovereignty and the Construction of the Colonial Space, in: KOSKENNIEMI, Martti / RECH, Walter / JIMÉNEZ FONSECA, Manuel (a cura di), International Law and Empire. Historical explorations, Oxford 2016, pp. 263–292.
- ONslow, P., Procurations, in: SMITH, William / CHEETHAM, Samuel (a cura di), A Dictionary of Christian Antiquities, London 1880, coll. 1718–1719.
- OSLER, Douglas J., The Identification of Edition in Early Printed Books, in: ASCHERI, Mario / MAYALI, Laurent, with the collaboration of Silvio PUCCI, Rare Law Books and the Language of Catalogues. Proceedings of the Conference at Certosa di Pontignano, Siena 26–29 October, Siena 1999, pp. 23–40.
- OSLER, Douglas J., The Myth of European Legal History, in: Rechtshistorisches Journal 16 (1997), pp. 393–410.
- OURLIAC, Paul, Souveraineté et lois fondamentales dans le droit canonique du XVe siècle, in: I D., Études d'histoire du droit médiéval, Paris 1979, pp. 553–565.

- PADOA SCHIOPPA, Antonio, La coscienza del giudice, in: *Id.*, Italia ed Europa nella storia del diritto, Bologna 2003, pp. 251–292.
- PADOA SCHIOPPA, Antonio, Riflessioni sul modello del diritto canonico medievale, in: *BIROCCHI, Italo/CARVALE, Mario/CONTE, Emanuele/PETRONIO, Ugo* (a cura di), A Ennio Cortese, 3 voll., Roma 2001, vol. 3, pp. 21–38; ora in *Id.*, Italia ed Europa nella storia del diritto, Bologna 2003, pp. 181–208.
- PADOA SCHIOPPA, Antonio, Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all’età contemporanea, Bologna 2007.
- PADOA SCHIOPPA, Antonio, Sul principio della rappresentanza diretta nel Diritto canonico classico, in: *KUTTNER, Stephan* (a cura di), Proceedings of the Fourth International Congress of Medieval Canon Law, 21–25 August 1972, Città del Vaticano 1976 (MIC, Series C: Subsidia vol. 5), pp. 107–131; ora in: *Id.*, Studi sul diritto canonico medievale, Spoleto 2017, pp. 173–197.
- PADOVANI, Andrea, Il titolo *De summa trinitate et fide catholica* nel *Liber Sextus* di Bonifacio VIII, in: Le culture di Bonifacio VIII. Atti del convegno organizzato nell’ambito delle Celebrazioni per il VII centenario della morte, Bologna, 13–15 dicembre 2004, Roma 2006, pp. 71–92.
- PAKTER, Walter, Medieval Canon Law and the Jews, Ebelsbach 1988.
- PARAVICINI BAGLIANI, Agostino, Bonifacio VIII, Torino 2003.
- PARAVICINI BAGLIANI, Agostino, Il trono di Pietro. L’universalità del papato da Alessandro III a Bonifacio VIII, Roma 1996.
- PARDI, Giuseppe, Lo studio di Ferrara nei secoli XV e XVI con documenti inediti, Domenico, Ferrara 1903 (rist. anast. a cura di *CORTESE, Ennio/MAFFEI*, Bologna 1972 [Athenaeum. Biblioteca di Storia della Scuola e delle Università 7]).
- PARMEGGIANI, Riccardo, Il vescovo e il Capitolo. Il cardinale Niccolò Albergati e i canonici di S. Pietro di Bologna (1417–1443). Un’inedita visita pastorale alla cattedrale (1437), Bologna 2009 (Documenti e Studi 39).
- PARTNER, Peter, The Pope’s Men. The Papal Civil Service in the Renaissance, Oxford 1990.
- PASCHINI, Pio, Il carteggio fra il card. Marco Barbo e Giovanni Lorenzi (1481–1490), Città del Vaticano 1948 (Studi e Testi 137).
- PASTOR, Ludwig (von), Pio II, in: *Id.*, Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo, vol. 2, Roma 1911, pp. 6–276.
- PÉCOUT, Thierry, La visite est-elle une enquête et vice-versa? Enquête générale et visite, deux pratiques de la déambulation (XII<sup>e</sup>–XIV<sup>e</sup> siècle), in: Gouverner les hommes, gouverner les âmes. XLVI<sup>e</sup> Congrès de la SHMESP (Montpellier, 28–31 mai 2015), Paris 2016, pp. 265–280.
- PÉCOUT, Thierry (a cura di), Quand gouverner, c’est enquêter. Les pratiques politiques de l’enquête princière (Occident, XIII<sup>e</sup>–XIV<sup>e</sup> siècles), Paris 2010.
- PELLEGRINI, Marco, Pio II, in: Enciclopedia dei Papi, 3 voll., Roma 2000, vol. 2, pp. 663–685.
- PELLEGRINO, Piero, Il concetto di “promulgatio” nella Summa Theologiae di San Tommaso d’Aquino. Dal diritto romano al Decreto di Graziano, in: *IC* 19, n. 38 (1979), pp. 265–313.



- PELLEGRINO, Piero, Osservazioni a proposito di una questione disputata sulla promulgazione della legge nelle Decretali di Gregorio IX, in: *Diritto, persona e vita sociale. Scritti in memoria di Orio Giacchi*, 2 voll., Milano 1984, vol. 1, pp. 137–153.
- PENNINGTON, Kenneth, Due Process, Community, and the Prince in the Evolution of the *Ordo iudiciarius*, in: *RIDC* 9 (1998), pp. 9–47.
- PENNINGTON, Kenneth, Repraesentatio: Mapping a Key Word for Churches and Governance, in: FAGGIOLI, Massimo/MELLONI, Alberto (a cura di), *Proceedings of the San Miniato International Workshop*, 13–16 October 2004, Berlin 2006, pp. 21–39.
- PEVERADA, Don Enrico, Ordinamento canonico e clero pievale a Bondeno tra il XIV e XV secolo, in: *Analecta Pomposiana. Studi di Storia religiosa delle diocesi di Ferrara e Comacchio. Studi di Storia Religiosa Bondenese* 19 (1994), pp. 65–106.
- PEVERADA, Don Enrico, La “familia” del vescovo e la curia a Ferrara nel sec. XV, in: Giuseppina DE SANDRE GASPARINI/Antonio RIGON/Francesco Giovanni Battista TROLESE/Gian Maria VARANINI (a cura di), *Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo. Atti del VII convegno di Storia della Chiesa in Italia*, Brescia, 21–25 settembre 1987 (*Italia Sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica* 43–44), 2 voll., Roma 1990, vol. 2, pp. 601–59.
- PEVERADA, Don Enrico, Francesco da Fiesso arciprete di Bondeno (1451–1483), in: *Quattrocento Bondenese. Religiosità, stampa, arte, cultura*, Ferrara 2014 (*Analecta Pomposiana. Storia di storia religiosa delle diocesi di Ferrara e Comacchio* 39), pp. 61–119.
- PEVERADA, Don Enrico, Tra rettori e cappellani in cura d’anime nel Quattrocento ferrarese, in: *Studi vari per il cinquantennio*, Ferrara 2015 (*Analecta Pomposiana. Studi di Storia Religiosa delle diocesi di Ferrara e Comacchio* 40), pp. 133–210.
- PIANA, Celestino, *Ricerche su le Università di Bologna e di Parma nel secolo XV*, Firenze 1963 (*Spicilegium Bonaventurianum* 1).
- PO-CHIA HSIA, Ronnie, *The Myth of Ritual Murder. Jews and Magic in Reformation Germany*, New Haven-London 1988.
- POPPI, Antonino, Profilo storico-istituzionale della teologia nello Studio di Padova (1363–1806), in: *QSUP* 35 (2002), pp. 3–36.
- POPPI, Antonino, *Ricerche sulla teologia e la scienza nella Scuola padovana del Cinque e Seicento*, Rubettino 2001.
- PRODI, Paolo, *Una storia della giustizia*, Bologna 2000.
- PROSPERI, Adriano, *Dare l’anima. Storia di un infanticidio*, Torino 2005.
- QUAGLIONI, Diego, “Christianis infesti”. Una mitologia giuridica dell’età intermedia: l’ebreo come ‘nemico interno’, in: *QF* 38 (2009), vol. 1, pp. 201–224.
- QUAGLIONI, Diego, Gli ebrei nei *consilia* del Quattrocento veneto, in: BAUMGÄRTNER, Ingrid (a cura di), *Consilia im späten Mittelalter. Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung*, Thorbecke 1995, pp. 189–204.

- QUAGLIONI, Diego, I giuristi medievali e gli ebrei. Due “consultationes” di G. F. Pavini (1478), in: QS 64 (1987), pp. 7–18, e in: Ebrei e cristiani nell’Italia medievale e moderna: conversioni, scambi, contrasti. Atti del VI Congresso internazionale dell’Associazione Italiana per lo Studio del Giudaismo (San Miniato, 4–6 novembre 1986), Roma 1988, pp. 63–73.
- QUAGLIONI, Diego, Giustizia criminale e cultura giuridica. I giuristi trentini e i processi contro gli ebrei, in: ROgger, Iginio / BELLABARBA, Marco (a cura di), Il principe vescovo Johannes Hinderbach (1465–1486) fra tardo Medioevo e Umanesimo. Atti del convegno promosso dalla Biblioteca Comunale di Trento, 2–6 ottobre, Bologna 1992, pp. 395–406.
- QUAGLIONI, Diego, Il procedimento inquisitorio contro gli ebrei di Trento, in: Processi contro gli ebrei di Trento (1475–1478), vol. 1, Padova 1990, a cura di Anna ESPOSITO / Diego QUAGLIONI, pp. 1–51.
- QUAGLIONI, Diego, Il processo di Trento del 1475, in: LUZZATI, Michele (a cura di), L’inquisizione e gli ebrei in Italia. Atti del Congresso internazionale tenutosi a Livorno – Pisa il 9–10 novembre 1992, Roma-Bari 1994, pp. 19–34.
- QUAGLIONI, Diego, Propaganda antiebraica e polemiche di Curia, in: MIGLIO, Massimo / NIUTTA, Francesca / QUAGLIONI, Diego / RANIERI, Concetta (a cura di), Un pontificato ed una città. Sisto IV (1471–1484). Atti del Convegno, Roma 3–7 dicembre 1984, Città del Vaticano 1986, pp. 243–266.
- QUAGLIONI, Diego, Tra bartolisti e antibartolisti. L’Umanesimo giuridico e la tradizione italiana nella Methodus di Matteo Gribaldi Mofa (1541), in: Studi di storia del diritto medioevale e moderno, a cura di Filippo LIOTTA, Bologna, 1999, pp. 185–212.
- RANDO, Daniela, Dai margini la memoria. Johannes Hinderbach (1418–1486), Bologna 2003 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie 37).
- RANDO, Daniela, L’episcopato trentino di Johannes Hinderbach (1465–1486): forme e strumenti del governo pastorale, in: ROgger, Iginio / BELLABARBA, Marco (a cura di), Il principe vescovo Johannes Hinderbach (1465–1486). Fra tardo Medioevo e Umanesimo. Atti del convegno promosso dalla Biblioteca Comunale di Trento, 2–6 ottobre 1989, Trento 1992, pp. 305–317.
- RASHDALL, Hastings, The Universities of Europe in the Middle Ages, 3 voll., Oxford 1895, ed. a cura di Frederick Maurice POWICKE / Alfred Brotherston EMDEN, Oxford 1936.
- RASPADORI, Francesco (a cura di), I maestri di medicina ed arti dell’Università di Ferrara (1391–1950), Firenze 1991.
- RENAZZI, Filippo Maria, Storia dell’Università degli Studi di Roma, I–IV voll., Roma 1803 (rist. anast.: Bologna 1971).
- RIGON, Antonio, Clero e città. “Fratalea Cappellanorum”, parroci, cura d’anime in Padova dal XII al XV secolo, Padova 1988 (Fonti e ricerche di storia ecclesiastica padovana 22).
- RIGONI, Anna Maria, Storia dell’Università di Padova nel secolo XV. Professori, studenti, libri ecc. Notizie tratte dall’Archivio notarile di Padova e illustrate, 2 voll. (Università degli Studi di Padova, Facoltà di Lettere, Tesi di laurea, relatore Prof. Paolo SAMBIN) an. acc. 1965–1966.

- ROBERTI, Melchiorre, Il collegio padovano dei dottori giuristi: i suoi consulti nel sec. XVI. Le sue tendenze, in: *Rivista italiana per le scienze giuridiche* 35 (1903), pp. 171–249.
- ROSONI, Isabella, *Quae singula non prosunt collecta iuvant*. La teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna, Milano 1995.
- ROSSETTI, Lucia, Lo Studio di Padova nel Quattrocento, in: POPPI, Antonino (a cura di), *Scienza e filosofia all'Università di Padova nel Quattrocento*, Trieste-Padova 1983, pp. 11–15.
- ROSSINI, Orietta, La stampa a Roma. Entusiasmi e riserve nei circoli umanistici, in: MIGLIO, Massimo / ROSSINI, Orietta (a cura di), *Gutenberg e Roma. Le origini della stampa nella città dei papi (1467–1477)*, Napoli 1997, pp. 97–112.
- ROUMY, Franck, Jean Chappuis, in: ARABEYRE, Patrick / HALPÈRIN, Jean-Louis / KRYNEN, Jacques (a cura di), *Dictionnaire historique des juristes français XII<sup>e</sup>–XX<sup>e</sup> siècle*, Paris 2007, pp. 180–181.
- RUGGIERO, Antonio, *Responsa prudentium*, in: *Novissimo Digesto Italiano*. 15 (1957), pp. 613–616.
- RUSCONI, Roberto, Dal pulpito alla confessione. Modelli di comportamento religioso in Italia tra 1470 circa e 1520 circa, in: PRODI, Paolo / JOHANEK, Peter (a cura di), *Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima della riforma*, Bologna 1984 (*Annali dell'Istituto storico italo-germanico* 16), pp. 259–315.
- SACCO, Rodolfo, Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law (Installment I of II), in: *The American Journal of Comparative Law* 39,1 (1991), pp. 1–34; Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law (Installment II of II), in: *The American Journal of Comparative Law* 39,2 (1991), pp. 343–401.
- SALONEN, Kirsi, The Curia: The Sacra Romana Rota, in: SISSON, Keith / LARSON, Atria A. (a cura di), *A Companion to the Medieval Papacy: Growth of an Ideology and Institution*, Boston 2016 (*Brill's companions to the Christian Tradition* 70), pp. 276–288.
- SALONEN, Kirsi, *Papal Justice in the Late Middle Ages: The Sacra Romana Rota*, London-New York 2016.
- SAMARAN, Charles / MOLLAT Guillaume, *La fiscalité pontificale en France au XIV<sup>e</sup> siècle*, Paris 1905.
- SANTANGELO CORDANI, Angela, *La giurisprudenza della Rota Romana nel secolo XIV*, Milano 2001 (*Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del diritto italiano dell'Università di Milano* 26).
- SANTANGELO CORDANI, Angela, La Rota Romana e la motivazione della sentenza, in: *Le droit par-dessus les frontières. Il diritto sopra le frontiere. Atti delle journées internationales*, Torino 2011, Napoli 2013, pp. 323–346.
- SARTI, Nicoletta, Appunti su carcere-custodia e carcere-pena nella dottrina civilistica dei secoli XII–XVI, in: *RSDI* 42 (1979), pp. 67–110.
- SAVELLI, Rodolfo, Il libro giuridico tra mercato, censure e contraffazioni. Su alcune vicende Cinque-Seicentesche, in: BRACCIA, Roberta / FERRANTE, Riccardo / FORTUNATI, Maura / SAVELLI, Rodolfo / SINISI, Lorenzo, *Itinerari in comune: ricerche di storia del diritto per Vito Piergiovanni*,

- Milano 2011 (Annali della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova. Collana di monografie 88), pp. 187–305.
- SBRICCOLI, Mario, “Tormentum idest torquere mentem”. Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale, in: MAIRE VIGUEUR, Jean-Claude/PARAVICINI BAGLIANI, Agostino, La parola all'accusato, Palermo 1991, pp. 17–32.
- SCHNEIDER, Philipp, Die Lehre von den Kirchenrechtsquellen, 2 voll., Regensburg-New York-Cincinnati 1892.
- SCHNEIDER, F. Egon, Die römische Rota nach geltendem Recht auf geschichtlicher Grundlage, Paderbon 1914.
- SCHULTE, Johann Friedrich von, Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts, 3 voll., Graz 1956.
- SCHWARZ, Brigitte, Kurienuniversität und stadtrömische Universität von ca. 1300 bis 1471, Leiden-Boston 2013.
- SCHWARZ, Brigide, Rolle und Rang des (Vize-)Kanzlers an der Kurie, in: HERBERS, Klaus/TRENKLE, Viktoria (a cura di), Papstgeschichte im digitalen Zeitalter: neue Zugangsweisen zu einer Kulturgeschichte Europas, Köln-Weimar-Wien 2018, pp. 171–190.
- SMITH, Peter M., Points of Law and Practice Concerning Ecclesiastical Visitations, in: Ecclesiastical Law Journal 2 (1991), pp. 189–212.
- SMITH, Peter M., Procurations and the English Church, in: Ecclesiastical Law Journal 4 n. 19 (1996), pp. 566–579.
- SOTTILI, Agostino, Studenti tedeschi e Umanesimo italiano nell'Università di Padova durante il Quattrocento, Padova 1971.
- STEIN, Peter, Legal Humanism and Legal Science, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 44,1 (1986), pp. 297–306.
- STICKLER, Alphonsus Maria, Historia iuris canonici latini. Institutiones academicae, 2 voll., Torino: Augustae taurinorum, 1950.
- TANSELLE, Thomas G., Il concetto di esemplare ideale, in: STOPPELLI, Pasquale (a cura di), Filologia dei testi a stampa, Bologna 1987, pp. 79–114.
- TANSELLE, Thomas G., Il problema editoriale dell'ultima volontà dell'autore, in: STOPPELLI, Pasquale (a cura di), Filologia dei testi a stampa, Bologna 1987, pp. 157–204.
- TARANTINO, Daniela, Dalle *Extravagantes* ai *Bullaria*: prime note sulle raccolte di diritto della Chiesa al di fuori del Corpus Iuris Canonici fra XV e XVI secolo, in: RSDI 86 (2013), pp. 81–123.
- TARDIF, Adolphe, Histoire des sources du droit canonique, Paris 1887.
- TAVILLA, Elio, Bellencini Bartolomeo (1428–1478), in: BIROCCHI, Italo/CORTESE, Ennio/MATTONE, Antonello/MILETTI, Marco Nicola (a cura di), DBGI, 2 voll., Bologna 2013, vol. 1, p. 206.

- THÉRY-ASTRUC, Julien, *Atrocitas / enormitas. Esquisse pour une histoire de la catégorie d'“énormité” ou “crime énorme” du Moyen Âge à l'époque moderne*, in: *Clio@Themis. Revue électronique d'histoire du droit* 4, mars (2011) (URL: <http://www.cliothemis.com/Atrocitas-enormitas-Esquisse-pour>; 1. 2. 2018).
- THÉRY-ASTRUC, Julien, “Excès,” “affaires d'enquête” et gouvernement de l'Église (v.1150–v.1350). Les procédures de la papauté contre les prélats “criminels”: première approche, in: GILLI, Patrick (a cura di), *La pathologie du pouvoir: vices, crimes et délits des gouvernants. Antiquité, Moyen Âge, époque moderne*, Leiden-Boston 2016 (*Studies in medieval and reformation traditions* 199), pp. 164–236.
- THÉRY-ASTRUC, Julien, “Excès” et “affaires d'enquête”: les procès criminels de la papauté contre les prélats, XIII<sup>e</sup>–mi-XIV<sup>e</sup> siècle. Une étude à partir de 473 cas (mémoire inédit d'habilitation à diriger des recherches, 2010).
- THÉRY-ASTRUC, Julien, *Fama: l'opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l'inquisitoire (XII<sup>e</sup>–XIV<sup>e</sup>)*, in: LEMESLE, Bruno (a cura di), *La preuve en justice de l'Antiquité à nos jours*, Rennes 2003, pp. 119–147.
- THÉRY-ASTRUC, Julien, *Judicial Inquiry as an Instrument of Centralized Government: The Papacy's Criminal Proceedings against Prelates in the Age of Theocracy (Mid-Twelfth to Mid-Fourteenth Century)*, in: GOERING, Joseph / DUSIL, Stephan / THEIR, Andreas (a cura di), *Proceedings of the 14<sup>th</sup> International Congress of Medieval Canon Law*, Toronto, August 5–11, 2012, Città del Vaticano 2016 (*MIC, Serie C: Subsidia* 15), pp. 875–889.
- TIERNEY, Brian, *Foundations of the Conciliar Theory. The Contribution of the Medieval Canonists from Gratian to the Great Schism*, Cambridge 1955.
- TIERNEY, Brian, *Hostiensis and Collegiality*, in: KUTTNER, Stephan (a cura di), *Proceedings of the Fourth International Congress of Medieval Canon Law*, Toronto, 21–25 August 1972 Città del Vaticano 1976 (*MIC, Series C: Subsidia vol. 5*), pp. 401–409.
- TIERNEY, Brian, *Religion, Law, and the Growth of Constitutional Thought 1150–1650*, Cambridge 1983.
- TIRABOSCHI, Girolamo, *Storia della letteratura italiana*, I–XVI voll., vol. III [dall'anno MCCCC al MDC], Milano 1833.
- TOAFF, Ariel, *Pasque di sangue. Ebrei d'Europa e omicidi rituali*, Bologna 2007.
- TO NEATTO, Valentina, *Les Banquiers du Seigneur. Évêques et moines face à la richesse (IV<sup>e</sup> – début IX<sup>e</sup> siècle)*, Rennes 2012.
- TORQUEBIAU, Pierre, *Chapitres de chanoines*, in: NAZ, Raoul (a cura di), *DDC*, Paris 1942, vol. 3, coll. 530–565.
- TOSCANI, Xenio (a cura di), *Visite pastorali in diocesi di Pavia nel Cinquecento. Una documentazione guadagnata alla storia*, Bologna 2003 (*Annali dell'Istituto storico italo-germanico di Trento. Quaderni* 61).
- TROJE, Hans Erich, *Humanistische Jurisprudenz. Studien zur europäischen Rechtswissenschaft unter dem Einfluß des Humanismus*, Goldbach 1993 (*Bibliotheca eruditorum* 6).

- TROJE, Hans Erich, Novellenedition der humanistischen Jurisprudenz, in: LOSCHIAVO, Luca / MANCINI, Giovanna / VANO, Cristina (a cura di), *Novellae constitutiones. L'ultima legislazione di Giustianiano tra oriente e occidente da Triboniano a Savigny*. Atti del Convegno Internazionale, Teramo, 30–31 ottobre 2009, Napoli 2011, pp. 281–301.
- TURCHINI, Angelo, Per la storia religiosa del '400 italiano. Visite pastorali e questionari di visita nell'Italia centrosettentrionale, in: *Rivista di storia e letteratura religiosa* 13 (1977), pp. 265–290.
- TURCHINI, Angelo, La visita come strumento di governo del territorio, in: PRODI, Paolo / REINHARD, Wolfgang (a cura di), *Il concilio di Trento e il moderno*, Bologna 1996 (*Annali dell'Istituto storico italo-germanico di Trento* 45), pp. 335–382.
- ULLMANN, Walter, Boniface VIII and his contemporary scholarship, in: *Id.*, *Scholarship and Politics in the Middle Ages*, London 1978, pp. 58–87.
- ULLMANN, Walter, A Decision of the Rota Romana on the Benefit of Clergy in England, in: *Id.*, *The Papacy and Political Ideas in the Middle Ages*, London 1976, pp. 457–489.
- VALLERANI, Massimo, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.
- VALSECCHI, Chiara, *Oldrado da Ponte e i suoi Consilia. Un'auctoritas del primo Trecento*, Milano 2000 (*Collana della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca* 6).
- VALTON, E., Éveques, in: Émilie AMANN (a cura di), *Dictionnaire de théologie catholique contenant l'exposé des doctrines de la théologie catholique, leurs preuves et leur histoire*, vol. 5,2, Paris 1939, coll. 1656–1725.
- VAN HOVE, Alphonse, *Prolegomena ad Codicem Iuris Canonici (Commentarium Lovaniense in Codicem Iuris Canonici I.I.)*, Mechliniae 1928 (rist. anast.: Roma 1945).
- VEISSIÈRE, Michel, *L'évêque Guillaume Briçonnet (1479–1534)*, Provins 1986.
- VEISSIÈRE, Michel, Pinelle Louis, in: VILLER, Marcel / BAUMGARTNER, Charles / RAYEZ, André (a cura di), *Dictionnaire de Spiritualité Ascétique et Mystique*, vol. 12, Chantilly 1986, coll. 1769–1771 (4 réf).
- VEISSIÈRE, Michel, Un précurseur de Guillaume Briçonnet: Louis Pinelle (Évêque de Meaux de 1511 à 1516), in: *Etudes d'histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras*, 2 voll., Paris 1965, vol. 2, pp. 1467–1470.
- VERGER, Jacques, Les clercs et la culture de l'enquête entre l'Église et l'État, in: BARRALIS, Christine / BOUDET, Jean-Patrice / DELIVRÉ, Fabrice / GENET, Jean-Philippe (a cura di), *Église et État, Église ou État? Les clercs et la genèse de l'État moderne. Actes de la conférence organisée à Bourges en 2011 par SAS et l'université d'Orléans en l'honneur d'Hélène Millet*, Roma 2014 (*Collection de l'École française de Rome* 485/10; *École française de Rome-Publications de la Sorbonne*), pp. 241–242.
- VILLIEN, A., Extravagantes, in: Émilie AMANN (a cura di), *Dictionnaire de théologie catholique contenant l'exposé des doctrines de la théologie catholique, leurs preuves et leur histoire*, vol. 5,2, Paris 1939, coll. 1896–1897.

- VOLANTE, Raffaele, *La sostituzione degli effetti negoziali nel diritto comune classico*, Firenze 2017 (QF 115).
- WALTERS, Dafydd Bened, *Dignitas nunquam perit: Alexander III (1159–1181)’s Decretal Quoniam abbas and Its Consequences in Canon and Secular law*, in: KUPPER, Jean-Louis / MARCHANDISSE, Alain / TOCK, Benoît-Michel (a cura di), *Sede vacante. La vacance du pouvoir dans l’Eglise du Moyen Âge*, Bruxelles 2001, pp. 39–54.
- WEISS, ROBERT, *Un umanista e curiale del Quattrocento: Giovanni Alvise Toscani*, in: *Rivista di Storia della Chiesa in Italia* 12 (1958), pp. 322–333.
- WETZSTEIN, Thomas, *Heilige vor Gericht. Das Kanonisationsverfahren im europäischen Spätmittelalter*, Köln 2004 (*Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht* 28).
- WETZSTEIN, Thomas, *Virtus morum et virtus signorum? Zur Bedeutung der Mirakel in den Kanonisationsprozessen des 15. Jahrhunderts*, in: HERBERS, Klaus / BAUER, Dieter R. / HEINZELMANN, Martin, (a cura di), *Mirakel im Mittelalter: Konzeptionen Erscheinungsformen Deutungen*, Stuttgart 2002, pp. 351–376.
- WITT, Ronald G., *“In the Footsteps of the Ancients”: The Origins of Humanism from Lovato to Bruni*, Leiden 2000.
- WITT, Ronald G., *The Two Latin Cultures and the Foundations of Renaissance Humanism in Medieval Italy*, Cambridge 2012.
- WOELKI, Thomas, *Lodovico Pontano (ca. 1409–1439). Eine Juristenkarriere an Universität, Fürstenhof, Kurie und Konzil*, Leiden 2011.
- ZACOUR, Norman, *Jews and Saracens in the Consilia of Oldradus de Ponte*, Toronto 1990 (*Pontifical Institute of Mediaeval Studies. Studies and Texts* 100).
- ZANCHI, Grazia Maria, *Storia dell’Università di Padova nel secolo XV. Professori, studenti, libri ecc. Notizie tratte dall’Archivio notarile di Padova (voll. 330–336, 339, 341–344, 349–356, 360–361, 371, 373, 375–387, 389–393, 395–396, 401–402, 405, 408–413, 417–425) e illustrate, 2 voll., (Università degli Studi di Padova, Facoltà di Lettere, Tesi di laurea, relatore Prof. Paolo SAMBIN) an. acc. 1960–1961.*
- ZIÓLEK, Ladislao, *Sede vacante nihil innovetur. Studium historico-iuridicum ad can. 436 C.I.C.*, Roma 1966.